

ANNO XIX - N. 2

MARZO - APRILE 1967

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1967

ABBONAMENTI

ANNO L. **5.000**
UN NUMERO SEPARATO » **900**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(6212787) Roma, 1967 - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE	pag. 193
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE	» 220
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE	» 243
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA	» 275
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA	» 283
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE	» 314
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE	» 334

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

QUESTIONI	pag. 37
RASSEGNA DI DOTTRINA	» 42
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	» 53
CONSULTAZIONI	» 78
NOTIZIARIO	» 94

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:
UGO GARGIULO

Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvocati:
Michele Savarese, Benedetto Baccari, Franco Carusi, Ugo Gargiulo, Mario Fanelli,
Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova

Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati:
Luigi Mazzella e Arturo Marzano

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

LA REDAZIONE, <i>Dal Capitolato Generale dei LL.PP. del 1895 a quello del 1962</i>	II,	37
GIARDINI U., <i>Attività materiali della pubblica amministrazione e condanna ad un « facere » o ad un « non facere »</i>	I,	232
GIARDINI U., <i>In tema di occupazione, preordinata alla espropria- zione per p. u. protratta oltre il biennio e di inefficacia della dichiarazione di p. u.</i>	I,	245
DEL GRECO G., <i>In tema di riserva per sospensione di lavori</i>	I,	321

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA

- Acque pubbliche - Acque del subalveo - Natura giuridica, 317.
- Acque pubbliche - Norme di polizia - Acque sotterranee - Applicabilità - Limiti, 314.

AGRICOLTURA E FORESTE

- Tutela dei boschi e terreni montani - Legge forestale che autorizza le Camere di commercio ad emanare prescrizioni di massima - Infondatezza della questione, 219.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

- Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali - Natura di organo statale, 279.
- Contratti - Contratto d'appalto d'opera pubblica - Gara per licitazione privata - Momento perfezionativo del contratto - Approvazione dell'aggiudicazione - Annullamento della aggiudicazione - Risarcimento dei danni - Esclusione, 243.
- Notificazione ad Amministrazione statale di ricorso per cassazione non eseguita presso l'Avvocatura Generale dello Stato - Nullità assoluta ed insanabile - Esclusione della inammissibilità del ricorso in caso di litisconsorzio necessario e di rituale notifica del ricorso ad almeno uno dei litisconsorti, 267.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Controlli preliminari di cui all'art. 5 r. d. 25 maggio 1895, n. 350 - Finalità ed estensione, 328.

— Appalto di opere pubbliche - Eventi e situazioni che si manifestano per gradi - Tempo della riserva, 328.

— Appalto di opere pubbliche - Finalità delle riserve - Assolutezza ed inderogabilità dell'onere relativo, 328.

— Appalto di opere pubbliche - Sorpresa geologica - Fattispecie, 328.

— Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Mancata riserva nel verbale di sospensione ed in quello di ripresa - Conseguente decadenza per eventuali danni, con nota di G. DEL GRECO, 320.

— V. anche *Amministrazione dello Stato, Case economiche e popolari*.

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI

— Frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti - Pubblicazione della sentenza di condanna - Violazione della legge di delega - Esclusione, 218.

— Vendita di piante e semi senza l'autorizzazione prefettizia - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica e della riserva di legge - Illegittimità costituzionale della relativa norma - Esclusione, 208.

CASE POPOLARI ED ECONOMICHE

— Appalto stipulato da ente concessionario della Gestione INACasa - Richiamo di norme del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici - Natura contrattuale - Sussiste, 255.

COLLEGIO

- Componente dei collegio - Posizione di componente del collegio e di titolare di organo individuale, coincidenti nella stessa persona fisica - Autonomia - Attività compiute nella qualità di componente e nella qualità di titolare dell'organo - Autonomia, 278.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Attività materiali della p. a. - Distinzione - Condanna della p. a. ad un *facere* o ad un *non facere* - Ammissibilità - Limiti, con nota di U. GIARDINI, 231.
- Atto amministrativo - Incompetenza relativa dell'organo - Inosservanza di forme dettate per l'esclusiva tutela dell'interesse pubblico - Vizi di legittimità - Giurisdizione del Giudice amministrativo, 220.
- Atto amministrativo - Affievolimento dei diritti soggettivi - Controversie tra privati - Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, 220.
- Aziende di mezzi meccanici e dei magazzini portuali - Dipendenti e agenti contabili - Giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità (amministrativa e contabile) - Sussiste, 280.
- Competenza dell'A. G. in sede ordinaria e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche - Criterio discriminatore - Oggetto della controversia - Controversie ex art. 140, lett. d, t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Irrilevanza della circostanza che per l'esecuzione dell'opera pubblica vi sia stata occupazione senza titolo di immobile di proprietà privata, 267.
- Elezioni - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme attributive di funzioni giurisdizionali ai Consigli comunali - Effetti, 225.

- Impiego pubblico - Ente pubblico in genere ed enti pubblici economici - Caratteri - Effetti, 227.
- Impiego pubblico - Pretesa del dipendente all'alloggio gratuito - Procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali - Opposizione - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, 238.
- Pensioni - Pensioni di guerra - Giurisdizione della Corte dei Conti - Estensione, 240.
- Prigionieri di guerra italiani in mano americana - Accordo internazionale 14 gennaio 1949 - Diritti soggettivi del cittadino verso lo Stato italiano - Esclusione - Domanda di pagamento di (maggiori) compensi per il lavoro prestato in prigionia, proposta da cittadino italiano, ex prigioniero di guerra cooperatore negli U.S.A., contro lo Stato italiano - Difetto di giurisdizione dell'A. G. per carenza assoluta di diritto soggettivo - Sussiste, 270.
- Regolamento di competenza - Pluralità di parti - Inscindibilità processuale necessaria delle cause - Sussiste, 267.

COMUNE

- Municipalizzazione - Servizio pubblico di alimentazione idrica - Procedura applicabile, 278.

CORTE COSTITUZIONALE

- Sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale - Prescrizioni di massima della Camera di commercio sulla tutela dei boschi e terreni montani - Natura regolamentare - Inammissibilità della questione, 218.

CORTE DEI CONTI

- Poteri sindacatori - Presupposti, 281.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- Legge di delega al Governo - Disciplina organica della materia di repressione delle frodi nella preparazione ed il commercio dei vini - Richiamo a norme precedenti - Commissione di pene accessorie - Legittimità costituzionali, 217.
- Legge di delega al Governo - Scadenza del *dies ad quem* - Ritardo nella pubblicazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 217.
- V. anche *Agricoltura e foreste, Approvvigionamenti e consumi, G.P.A., Lavoro, Miniere e cave, Previdenza e assistenza, Reato, Sicilia.*

DANNI DI GUERRA

- Beni perduti all'estero per trattato di pace - Jugoslavia - Legge 29. ottobre 1954, n. 1050 e d.P.R. 8 agosto 1955, n. 946 - Contrasto con gli artt. 43 e 42, terzo comma, Costituzione - Manifesta infondatezza, 276.

EDILIZIA

- Licenza di abitabilità - Irregolarità preesistenti o sopravvenute - Provvedimento di revoca - Legittimità, 277.

ENERGIA ELETTRICA

- Elettrodotti - Espropriazione per p. u. - Servitù - Facoltà dei proprietari dei fondi serventi, 220.

ESPROPRIAZIONE PER P.U.

- Campi sportivi - Previsione di zona sportiva nel piano regolatore generale - Non influisce sull'applicazione della legislazione speciale, 275.
- Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - Inefficacia - Necessità dell'inutile decorso di en-

trambi i termini, di compimento dell'espropriazione e dell'opera - Sussiste, con nota di U. GIARDINI, 244.

- Indennità - Determinazione - Suolo edificatorio - Nozione, con nota di U. GIARDINI, 244.
- Opposizione giudiziaria alla stima della indennità espropriativa - Giudizio sulla sussistenza o meno del carattere di edificabilità del terreno espropriato - Apprezzamento di fatto del Giudice di merito, insindacabile in Cassazione, 269.
- Retrocessione - Mancata utilizzazione del bene espropriato - Distinzioni - Fattispecie, 230.

FURTO

- Navigazione - Estrazione abusiva ed asportazione di sabbia dal lido del mare - Concorso di reati, 334.

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

- Composizione della G.P.A. in sede giurisdizionale - Prevalenza di funzionari di prefettura - Illegittimità costituzionale delle relative norme, 214.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Deliberazione comunale di municipalizzazione di servizio pubblico - Impugnabilità immediata, 277.
- Provvedimento messo in esecuzione su difetto della prescritta autorizzazione - Impugnabilità immediata, 277.

IMPIEGO PUBBLICO

- Dimissioni volontarie - Domanda - Sottoposta a condizione sospensiva - Ammissibilità - Mancato avverarsi della condizione - Effetti, 276.
- V. anche *Competenza e giurisdizione.*

IMPOSTA DI REGISTRO

- Contratto per persona da nominare - Dichiarazione di nomina della persona per la quale si è contrattato - Applicabilità della tassa fissa - Condizioni - Fattispecie in tema di dichiarazione resa da procuratore legale aggiudicatario per persona da nominare nel procedimento di esecuzione forzata immobiliare, 283.
- Contratto per persona da nominare - Dichiarazione di nomina della persona per la quale si è contrattato - Applicabilità della tassa fissa - Condizioni - Termine di tre giorni previsto dell'art. 58 della legge di registro - Aggiudicazione per persona da nominare - Decorrenza del termine per la dichiarazione dall'aggiudicazione provvisoria e non dalla definitiva, 284.
- Delegazioni di pagamento - Delegazioni sulle imposte di consumo ad estinzione di mutui contratti dai comuni - Connessione necessaria tra mutui e delegazioni, nei sensi previsti dall'art. 9 cpv., della legge di registro - Sussiste - Assunzione da parte degli esattori o tesorieri delegati dell'obbligo del non riscosso per riscosso - Irrilevanza, 297.
- Delegazioni di pagamento - Obbligo assunto verso il comune, dall'appaltatore delle imposte di consumo, di accettare delegazioni a favore di terzi indeterminati e per importi da precisare - Non costituisce valida delegazione di pagamento - Convenzione aggiuntiva per l'indicazione del creditore delegatario e dell'importo da pagare - Costituisce anche ai fini tributari il negozio di delegazione, 298.
- Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre - Applicabilità dell'imposta a norma dell'art. 9 cpv., della legge del registro - Necessità che si tratti di disposizioni connesse contenute in uno stesso atto - Sussiste, 298.
- Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre - Disposizioni autonomamente configurabili ma connesse per volontà di legge - Applicabilità dell'imposta a norma dell'art. 9 cpv. della legge di registro - Sussiste, 296.
- Prescrizione - Ricorso del contribuente a sensi dell'art. 141 della legge organica - Effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione, 289.
- Vendita - Vendita tra parenti - Presunzione di liberalità in mancanza di prova della provenienza e della destinazione del prezzo - Nozione di prezzo pagato - Identificazione col valore concordato - Esclusione - Liquidazione dell'imposta sul maggior valore per un trasferimento che si presume gratuito soltanto in parte - Applicazione delle aliquote dei trasferimenti a titolo gratuito sulla sola corrispondente proporzionale parte del maggior valore - Ammissibilità, 291.
- Vendita - Vendita tra parenti - Presunzione di liberalità - Prova contraria - Prova della provenienza e della destinazione del prezzo - Sussistenza al momento della stipulazione - Necessità - Prova fornita per una parte soltanto del prezzo - Liquidazione dell'imposta con le aliquote dei trasferimenti a titolo oneroso, per la parte per la quale è data la prova richiesta, e con quelle dei trasferimenti a titolo gratuito, per l'altra parte - Ammissibilità, 291.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Prescrizione - Interruzione per effetto di notifica di ingiunzione - Giudizio di opposizione all'ingiunzione - Estinzione di tale giudizio - Nuovo termine di prescrizione - Decorrenza dalla data di notifica dell'ingiunzione e non dalla data di estinzione del giudizio di opposizione, 311.

IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO

- Privilegio - Estensione alla sopratassa - Sussistenza, 305.

IMPOSTA SULLE SOCIETA

- Determinazione del reddito complessivo netto - Reddito di fabbricati - Detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto degli immobili - Ammissibilità, 290.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Privilegio - Imposta straordinaria sul patrimonio - Estensione del privilegio alla sopratassa - Sussistenza, 305.
- Sopratassa - Pene pecuniarie - Natura - Differenze, 305.

IMPUGNAZIONE

- Legittimazione del terzo chiamato in garanzia ad impugnare la pronuncia di responsabilità del garantito - Presupposto - Interdipendenza della causa principale e di quella di garanzia - Quando ricorre, 254.
- Ricorso per cassazione incidentale condizionato dalla parte vittoriosa - Necessità di esame dopo quello del ricorso principale - Sussiste - Eccezione - Ricorso incidentale condizionato adesivo, 255.
- Ricorso per cassazione - Potestà della Corte regolatrice di accertare la portata di norme contrattuali - Esclusioni, 255.

LAVORO

- Decreto legislativo che rende obbligatorio *erga omnes* il contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di credito - Obbligo della previa segnalazione del lavoro straordinario - Illegittimità costituzionale, 213.

MINIERE E CAVE

- Possibilità di concedere a terzi le miniere e le cave non sfruttate - Contrasto con la tutela del diritto di proprietà - Esclusione, 193.

OCCUPAZIONE

- Occupazione d'urgenza d'immobile alieno da parte della P.A. per la costruzione di opera pubblica - Mancato perfezionamento nel biennio della procedura espropriativa - Illiceità dell'ulteriore possesso del bene - Sussiste - Sopravvenienza del decreto di espropriazione - Cessazione dell'illegittimità dell'abusiva occupazione, a decorrere dalla data di emanazione della pronuncia espropriativa - Sussiste, con nota di U. GIARDINI, 244.

PENSIONI

- V. *Competenza e giurisdizione*.

PRESCRIZIONE

- V. *Imposta di successione, Imposta di registro*.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Estinzione - Giudice competente a dichiararla - Eccezione di estinzione - Necessità di formulazione espressa - Esclusione - Necessità di un provvedimento dichiarativo anche nel caso di estinzione non contestata - Esclusione, 311.
- Termini processuali - Sospensione durante il periodo estivo dei termini processuali stabiliti per il compimento di atti richiedenti l'opera di avvocato o di procuratore - Portata, 252.
- Termini processuali - Sospensione durante il periodo estivo dei termini processuali stabiliti per il compimento di atti richiedenti l'opera di avvocato o di procuratore - Decorrenza del periodo di sospensione dei termini processuali per il primo anno di applicazione della legge 14 luglio 1965, n. 818, 254.

- Termini processuali - Sospensione durante il periodo estivo dei termini processuali stabiliti per il compimento di atti richiedenti l'opera di avvocato o di procuratore - Decorrenza del periodo di sospensione dei termini processuali per il primo anno di applicazione della legge 14 luglio 1965, n. 818, 253.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Accertamento del reato in sede civile solo nell'ipotesi di estinzione del reato per morte del reo o per amnistia, e non pure per prescrizione - Violazione del principio di eguaglianza, 198.
- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Esonero di responsabilità del datore lavoro per il fatto dei dipendenti non preposti - Violazione del principio di eguaglianza, 198.
- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Limitazione del risarcimento all'infortunato rispetto alle norme generali - Violazione degli artt. 3, 35, 38 Costituzione - Esclusione, 198.

REATO

- Reati e pene - Vendita di generi alimentari senza indicazione del prezzo - Conciliazione amministrativa demandata al Prefetto - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 210.

RELIGIONE

- Offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone - Elemento psicologico del reato, con nota di D. SALVEMINI, 335.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Lesione di interessi legittimi - Annullamento di atti amministrativi illegittimi - Diritto al risarcimento dei danni - Insussistenza, 243.
- Circolazione stradale - Comandante di autocolonna militare - Non risponde dell'errata manovra del conducente dell'automezzo che lo trasporta, 281.
- Giudizi di responsabilità - Azione del Procuratore Generale - Danno erariale - Presupposto, 281.
- Lesione di interessi legittimi - Risarcibilità del danno - Esclusione - Improprietà della domanda, 220.

REVOCAZIONE

- Revocazione della sentenza per rinvenimento di documenti decisivi - Accertamento della non colposità della mancata produzione in giudizio del documento e della idoneità di questo ultimo a determinare una diversa decisione della controversia - Apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, 266.
- Revocazione della sentenza fondata su un fatto erroneamente supposto o escluso - Necessità che l'errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, sia caduto su un punto determinante per la decisione contenuta nella sentenza impugnata - Sussiste, 266.

RICORSI AMMINISTRATIVI

- Ricorso gerarchico improprio - Poteri dell'Autorità decidente - Integrazione o sostituzione di elementi dell'atto impugnato - Inammissibilità - Fatispecie, 278.

SENTENZA

- Motivazione - Motivazione contraddittoria - Nozione, 273.

SICILIA

- Legge regionale recante interpretazione autentica di precedente legge concernente la trasformazione dell'ERAS in ESA - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 206.

SOCIETA

- Società di persone - Società di fatto - Rappresentanza processuale - Legittimazione di ciascun socio - Sussiste - Presunzione semplice di esistenza di un mandato reciproco fra i soci ad am-

ministrare e rappresentare la società - Sussiste, 252.

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- Diritti soggettivi dei cittadini verso lo stato italiano - Fonte - Necessità di atti normativi interni - Sussiste, 269.

VIOLAZIONI DI LEGGI FINANZIARIE

- Sopratassa - Pene pecuniarie - Natura - Differenze, 305.
- V. *Imposte e tasse in genere.*

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

9 marzo 1967, n. 20	<i>pag.</i>	193
9 marzo 1967, n. 22	»	198
9 marzo 1967, n. 23	»	206
9 marzo 1967, n. 24	»	208
9 marzo 1967, n. 25	»	210
9 marzo 1967, n. 26	»	213
22 marzo 1967, n. 30	»	214
22 marzo 1967, n. 31	»	217
22 marzo 1967, n. 32	»	217
22 marzo 1967, n. 33	»	217
22 marzo 1967, n. 34 (ordinanza)	»	218
4 aprile 1967, n. 37	»	218

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un., 3 maggio 1966, n. 1109	<i>pag.</i>	243
Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1344	»	283
Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1349	»	284
Sez. I, 22 giugno 1966, n. 1593 (in nota a Sez. Un., 25 febbraio 1967, n. 429)	»	297
Sez. Un., 22 luglio 1966, n. 1986	»	244
Sez. I, 10 agosto 1966, n. 2180	»	252
Sez. Un., 10 ottobre 1966, n. 2422	»	220
Sez. Un., 10 ottobre 1966, n. 2426	»	225
Sez. Un., 22 novembre 1966, n. 2781	»	227
Sez. Un., 30 novembre 1966, n. 2809	»	230
Sez. I, 15 dicembre 1966, n. 2945	»	289
Sez. III, 16 dicembre 1966, n. 2952	»	254
Sez. I, 5 gennaio 1967, n. 28	»	290
Sez. I, 7 gennaio 1967, n. 65	»	291
Sez. II, 7 gennaio -967, n. 74	»	253
Sez. II, 18 gennaio 1967, n. 170	»	254
Sez. I, 23 gennaio 1967, n. 202	»	266
Sez. Un., 3 febbraio 1967, n. 303	»	231
Sez. Un., 25 febbraio 1967, n. 429	»	296
Sez. Un., 25 febbraio 1967, n. 430	»	238
Sez. I, 1° marzo 1967, n. 446	»	305
Sez. I, 1° marzo 1967, n. 447 (in nota a Cass., 1° marzo 1967, n. 452)	»	297
Sez. I, 1° marzo 1967, n. 450 (in nota a Cass., 1° marzo 1967, n. 452)	»	297
Sez. I, 1° marzo 1967, n. 452	»	297

INDICE

XIII

Sez. I, 17 marzo 1967, n. 593	pag.	267
Sez. I, 17 marzo 1967, n. 605	»	269
Sez. Un., 21 marzo 1967, n. 631	»	269
Sez. I, 22 marzo 1967, n. 642	»	311
Sez. I, 22 marzo 1967, n. 651	»	273
Sez. Un., 29 aprile 1967, n. 798	»	240

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE

6 marzo 1967, n. 5	pag.	317
31 marzo 1967, n. 10	»	314

TRIBUNALI

Roma, 25 febbraio 1967	pag.	328
----------------------------------	------	-----

LODI ARBITRALI

17 marzo 1967, n. 18 (Roma)	pag.	320
---------------------------------------	------	-----

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 1° febbraio 1967, n. 10	pag.	275
Sez. IV, 1° febbraio 1967, n. 12	»	276
Sez. IV, 15 febbraio 1967, n. 34	»	276
Sez. V, 13 gennaio 1967, n. 7	»	277
Sez. V, 20 gennaio 1967, n. 25	»	277
Sez. V, 31 gennaio 1967, n. 30	»	278

CORTE DEI CONTI

Sez. II, 4 giugno 1966, n. 12	pag.	279
Sez. II, 4 giugno 1966, n. 13	»	281
Sez. II, 8 settembre 1966, n. 77	»	281

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un., 20 luglio 1966, n. 3	pag.	334
Sez. III, 21 settembre 1966, n. 1799	»	335

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

QUESTIONI

LA REDAZIONE, <i>Dal Capitolato Generale dei LL. PP. del 1895 a quello del 1962</i>	pag. 37
---	---------

RASSEGNA DI DOTTRINA

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE, <i>Atti di una tavola rotonda, a cura di MARANINI</i> , Vallecchi editore, Firenze, 1966	pag. 42
D'ORAZIO G., <i>Aspetti dello status di giudice della Corte Costituzionale</i> , Giuffrè editore, Milano, 1966	> 45
PUGLIATTI S., <i>Studi sulla Rappresentanza</i> , Giuffrè, Milano, 1966	> 46
LOPES S., <i>Repertorio delle norme dichiarate incostituzionali</i> , Casa ed. Mondo giudiziario, Roma, 1967	> 47

SEGNALAZIONI

BACHELET V., <i>I ricorsi amministrativi nel sistema della giustizia amministrativa</i> , Riv. Trim. di dir. pubblico	pag. 47
BARILE P., <i>Capacità contributiva e Imposte sulle Aree - Efficacia della sentenza della Corte Costituzionale sui rapporti pregressi</i> , Giur. cost., 1966, 74465	> 48
BARTOLOMEI F., <i>Espropriazione ope legis e limiti di ordine tecnologico</i> , Giur. cost., 1966, 1179	> 49
CAIANIELLO V., <i>Problemi attuali della giustizia amministrativa</i> , Foro It., 1967, V, 34	> 50
GALGANO F., « Pubblico » e « Privato » nella qualificazione della persona giuridica, Riv. Trim. di dir. pubblico, 1966, 279	> 50
PAGLIARO A., <i>La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto</i> , Giuffrè, Milano, 1966	> 51
SALVATORE P., <i>Le autorizzazioni amministrative - struttura natura giuridica - revocabilità</i> , Cons. Stato, 1965, IV, 483	> 51
SPASARI M., <i>Diritto penale e Costituzione</i> , Giuffrè, Milano, 1966, pagg. 170	> 52

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI (segnalazioni)	pag. 53
--	---------

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

— Norme dichiarate incostituzionali:

r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4 terzo comma, quinto comma	> 54
d. lgt. 12 aprile 1945, n. 203, art. 1	> 54

d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, art. unico	pag.	54
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 934, art. unico	»	55
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, terzo e quinto comma	»	55
l. reg. sic. approv. 25 maggio 1966	»	55
l. reg. sic. approv. 7 luglio 1966	»	55

— *Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:*

codice penale, art. 11, primo comma	»	56
codice di procedura penale, art. 231	»	56
codice di procedura penale, art. 398	»	56
l. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, secondo comma	»	56
l. 30 settembre 1920, n. 1349, art. 13	»	56
r. d. l. 11 gennaio 1923, n. 138, art. 5	»	57
r. d. 29 luglio 1927, n. 1443, art. 45	»	57
r. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 15, primo comma	»	57
l. 18 giugno 1931, n. 987, art. 1	»	57
r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4 primo e secondo comma	»	57
r. d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 40	»	57
d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86	»	58
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93	»	58
l. 3 febbraio 1965, n. 14	»	58
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162	»	52
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, artt. 117 e 118	»	59
l. reg. sic. approv. 18 marzo 1966	»	59
l. reg. sic. approv. 4 maggio 1966	»	59

— *Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale*

59

— *Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di estinzione di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito*


64

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Acque pubbliche	pag.	78	Concessioni amministrative	pag.	79
Aereonautica e Aereo- mobili	»	78	Imposta di registro	»	86
Affissioni	»	79	Imposta di successione	»	87
Appalto	»	79	Imposta generale sull' l'entrata	»	87
Assicurazione	»	79	Imposte e tasse	»	88
Bonifica	»	79			

Lavoro	pag.	88	Importazione ed espor-		
Lotto e lotteria	»	88	tazione	pag.	85
Navi	»	88	Obbligazioni e con-		
Contrabbando	»	80	tratti	»	89
Contributi	»	80	Pensioni	»	89
Costituzione	»	80	Piani regolatori	»	89
Danni di guerra	»	81	Pignoramento	»	89
Dazi doganali	»	81	Prescrizione	»	90
Demanio e Patrimonio	»	82	Prezzi	»	90
Difesa dello Stato	»	82	Reati finanziari	»	90
Donazione	»	82	Regioni	»	91
Edilizia economica e			Responsabilità civile	»	91
popolare	»	82	Ricorsi amministrativi	»	91
Elettricità ed elettro-			Ricostruzione	»	91
dotti	»	83	Riforma fondiaria	»	92
Esecuzione forzata	»	83	Riscossione coattiva	»	92
Espropriazione per p.u.	»	83	Società	»	92
Farmacie	»	84	Spese giudiziali	»	93
Ferrovie	»	84	Transazioni	»	93
Impiego pubblico	»	84	Trattati e convenzioni		
			internazionali	»	93

PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 9 marzo 1967, n. 20 - Pres. Ambrosini -
Rel. Fragali - Barreca (avv. Mazzei) e Presidente Consiglio Ministri
(Sost. avv. gen. Stato Giorgio Azzariti).

**Miniere e cave - Possibilità di concedere a terzi le miniere e le cave non
sfruttate - Contrasto con la tutela del diritto di proprietà - Esclu-
sione.**

(Cost., art. 42, comma terzo, e 43; r. d. 29 luglio 1927, n. 1443, art. 45).

*La sottrazione delle cave alla disponibilità privata, senza inden-
nizzo, nelle ipotesi previste dall'art. 45 r. d. 29 luglio 1927, n. 1443
svolge il limite connesso al regime di quei beni come categoria, per la
loro inerenza ad un interesse della Pubblica Amministrazione; rientra,
cioè, tra le ipotesi per le quali la Costituzione non dà garanzia di in-
denizzo (1).*

(*Omissis*). — Che l'art. 45, quarto comma, del r. d. 29 luglio 1927,
n. 1443, non abbia illegittimamente negato l'indennità reclamata innanzi
al giudice *a quo*, può arguirsi dalla constatazione che il trattamento
giuridico fatto alle cave e quello adottato per le miniere hanno una

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 1° luglio 1965 della
Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria (*Gazzetta Ufficiale*
28 agosto 1965, n. 216).

Il r. d. 29 luglio 1927, n. 1443, fu emanato in forza della delega con-
cessa al Governo con legge 14 aprile 1927, n. 571, per unificare la legisla-
zione italiana nelle miniere e sostituire le leggi degli antichi Stati ancora
vigenti nelle varie provincie d'Italia. Tra i vari sistemi possibili (quello
fondiario, quello negalistico, quello demaniale e quello industriale) fu
attuato quello demaniale e fu così stabilita la necessità dell'autorizzazione
governativa per la ricerca mineraria (art. 14) e della concessione per la
coltivazione delle miniere (art. 14); nessuna preferenza venne attribuita,

comune ispirazione, e che la coltivazione delle cave assolve a fini di utilità generale come quella delle miniere; per cui, nel diritto accordato al proprietario del fondo sulla cava che vi affiora, si immedesima una destinazione che lo fa diventare mezzo di realizzazione di un interesse pubblico, e sostanzialmente lo affievolisce.

Le cave formano, è vero, una categoria di beni distinta dalle miniere. Ma l'art. 2 del predetto r. d. 29 luglio 1927, n. 143, le riunisce alle miniere sotto la denominazione di lavorazioni minerarie, delle quali le cave costituiscono la seconda classe. Tale unificazione trova conforto nella legge di delegazione 14 aprile 1927, n. 571, la quale autorizzava il Governo ad emanare norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, intendendo riferirsi anche all'assetto delle cave, e indusse a dare un comune fondo alla disciplina delle due categorie di beni: lo si rileva fin nel primo atto illustrativo dell'ordinamento vigente, la fondamentale relazione Fadda, ove il sistema della concessione proposto per le miniere lo si qualificava demaniale, e l'altro progettato per le cave, di disponibilità privata limitata dal potere statale di concessione, lo si definiva di demanialità attenuata o potenziale: si riteneva che implicasse una generale e preventiva concessione *ope legis*, la quale non escludesse un altro dominio dello Stato sul bene, e che attuasse una gradazione nel regime di pubblica utilità cui era conveniente assoggettare la proprietà del suolo e del sottosuolo. La riducibilità dei due regimi ad unità fu ammessa anche da chi, all'indomani dell'emanazione della legge delegata, nel conte-

per l'ottenimento della concessione, al proprietario del suolo, la preferenza stessa venendo riconosciuta esclusivamente al ricercatore (art. 16); elemento essenziale per ottenere la concessione è, invece, la riconosciuta idoneità tecnica ed economica del concessionario (art. 15).

Il legislatore ritenne, peraltro, che il principio della demanialità, così rigorosamente applicato per le miniere, potesse essere attenuato per le cave e le torbiere. Ciò per due fondamentali ragioni: da un lato la minore importanza, in relazione alle esigenze economiche del paese, dei materiali che si estraggono dalle cave e torbiere, indicati all'art. 2; d'altro canto la maggiore facilità dei lavori di estrazione, tale da far presumere che qualsiasi proprietario sia in possesso di capacità tecniche ed economiche sufficienti alla adeguata coltivazione delle cave e delle torbiere che si trovano nel suo fondo.

Si volle così stabilire, a favore dei proprietari dei fondi, una concessione *ope legis* alla coltivazione delle cave e torbiere; concessione anche questa perpetua, ma soggetta, per l'ipotesi di inadeguato sfruttamento, a decadenza con conseguente facoltà dell'Amministrazione di procedere alla concessione delle cave.

Che questa fosse l'intenzione del legislatore appare evidente dall'esame degli atti parlamentari. La relazione della Commissione Fadda, riportata in allegato al progetto di legge MICHELI, del quale l'art. 52 è pressoché

stare, per la prima volta, che le miniere e le cave fossero state inquadrate insieme nell'ambito della demanialità, sostenne che tuttavia nessun inconveniente avrebbe potuto venire se si fosse parlato di sistema demaniale qualora, con ciò, si fosse inteso alludere ad un ordinamento che implicasse, rispetto a determinate cose, poteri della pubblica amministrazione, e addirittura il potere di essa di fare la cosa oggetto di concessione; e si soggiunse, in tale occasione, che il principio demaniale, nel senso proposto, dominava anche il trattamento approntato per le cave, trovando in esso una differenza di intensità, per modo che la pubblica amministrazione, e non il privato, era costituita arbitra della ricerca e della coltivazione delle miniere e delle cave. S'intuiva cioè, fin d'allora, che un potere di concedere queste coltivazioni risultava attribuito allo Stato per entrambi i due beni, ma era esercitabile per le miniere subito dopo la scoperta, e, per le cave, era differito al tempo in cui si fosse accertato che il privato non imprimeva alla cosa quella destinazione all'utilità generale che è nella sua essenza.

Ancora oggi si può dire che la funzione economico-sociale delle cave, secondo la valutazione fattane dall'ordinamento giuridico, si differenzia solo quantitativamente da quella che svolgono le miniere; e che l'attribuzione al proprietario del fondo di un diritto sulla cava che vi esiste, fino a quando l'interesse della produzione cui essa specificatamente serve non ne renda opportuna la concessione a terzi, rispecchia la minore intensità del vantaggio generale che le cave possono rendere, secondo la loro natura, essendosi ritenuta sproporzionata una sottrazione originaria del bene al proprietario del fondo, e viceversa congrua

identico all'attuale art. 45 (Atti Parlamentari XXVI legislatura, Sessione 1921, Doc. n. 718) così si esprime sul punto:

« Chiarita in tal guisa la distinzione tra miniere e cave, la Commissione ha considerato che, se l'interesse della collettività richiede che le prime siano senz'altro sottratte alla proprietà privata, di guisa che la dichiarazione di demanialità deve avere la sua più ampia applicazione, per le cave la demanialità potrebbe essere, per dir così, attenuata, potenziale, nel senso cioè, che esse possano essere lasciate nella disponibilità del proprietario della superficie, fino a che un interesse superiore dello Stato non richieda che la demanialità, trasformandosi da potenziale in reale, si espliciti nella sua completa efficacia ».

Dopo avere illustrato il contenuto della norma proposta la relazione così continua: « È stato osservato che potrebbe sorgere una contraddizione fra la dichiarazione generica ed ampia di demanialità per tutte le sostanze minerali, fatta dall'articolo 1 del progetto ed il trattamento speciale che si fa per le cave; ma tale pretesa contraddizione effettivamente non sussiste. Lo Stato, infatti, che senza suo permesso non consente la ricerca della miniera e ne autorizza poi la coltivazione di volta in volta, per le cave, invece, fa una generale e preventiva concessione — *ope legis* — conservando però sempre il suo alto dominio, che viene esercitato, quando se ne

l'assegnazione di un limite al diritto di quel proprietario. Così essendo, questo diritto risulta accordato per fare, dell'iniziativa privata, uno strumento d'attuazione del pubblico interesse, e perchè si è ravvisato che l'iniziativa privata avrebbe potuto ugualmente attendere alla realizzazione di questo interesse; e dovrà riconoscersi, in conseguenza, che quel diritto convive con un potere dell'amministrazione, tanto vero che la coltivazione delle cave è assoggettata alla sua vigilanza, e ad una vigilanza tendente a mantenere il rispetto delle esigenze pubbliche nel modo del suo svolgimento, quella stessa alla quale è soggetta la coltivazione della miniera (art. 29), perchè essa, dall'art. 45, ultimo comma, è estesa alla cava. Venuta meno la fiducia nell'iniziativa del proprietario del fondo, l'amministrazione pubblica provvede alla tutela dell'interesse generale senza il tramite del procedimento tipico di espropriazione per pubblico interesse, così come senza ricorrere a questo procedimento concede originariamente la miniera; in una guisa cioè che, se non toglie al proprietario del fondo garanzia di difesa, nell'ipotesi di atto illegittimo, si profila quale espressione di una relazione immediata con la cava.

Non importa individuare la natura del diritto del privato sulla cava: la proprietà, l'usufrutto, o che altro sia, sarebbero attribuiti con i limiti impressi dalla rilevanza pubblica del bene, e questi limiti si inseriscono nella struttura del diritto, comunque esso si qualifichi, caratterizzandolo nella sua giuridica essenza, vincolandolo indissolubilmente ad un esercizio che svolga quella funzione d'interesse generale cui la cava è, di per sè, destinata.

manifesta la necessità, quando, cioè, il proprietario con la sua inerzia possa danneggiare l'economia nazionale ».

Gli stessi concetti vennero ripetuti nella relazione ministeriale al progetto di legge n. 1 della XXVII legislatura presentato il 3 giugno 1924, che è del seguente tenore:

«La disponibilità delle cave e torbiere, data la natura e il carattere della loro coltivazione che si collega con la disponibilità del soprassuolo, è lasciata *ope legis* al proprietario del terreno. Tuttavia, in considerazione dell'accennato principio della demanialità, ove il proprietario né direttamente né indirettamente intraprenda la coltivazione della cava o torbiera e non dia ad essa sufficiente sviluppo, quando ragioni di pubblico interesse lo richiedano, il Governo può prefiggergli un termine per l'inizio o la ripresa o l'intensificazione dei lavori, e questo elasso infruttuosamente, ne può disporre per concessione ad altri, salvo al proprietario stesso il risarcimento e gli eventuali rimborsi spettantigli per precedenti opere eseguite ».

Tale espresso intendimento del legislatore venne poi fedelmente rispecchiato dalla lettera dell'art. 45 che la Corte, con la sentenza in esame, ha dichiarato costituzionalmente legittimo.

Nemmeno importa discutere, ai fini della questione da decidere, se la concessione della cava al terzo sulla base della disposizione denunciata sia un atto di carattere ablativo: l'atto incide sul diritto del privato per l'attivarsi del limite cui sottostava, il che basta a far ritenere che la fattispecie esula dal tenore del terzo comma dell'art. 42 della Costituzione. Questo comma contempla l'ipotesi del sacrificio di una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che essenzialmente sta fuori di essa e ad essa si sovrappone: se però l'interesse pubblico è limite della situazione, la sua tutela preferenziale è sviluppo naturale o normale del rapporto da cui il diritto del privato trae origine e non induce acquisizione aliena di un valore. Infatti il diritto sacrificato, in tal caso, non contiene il valore di quello prevalso; e deve stimarsi avendo presente la coesistenza di un altro diritto capace di assorbirlo, quindi con detrazione del valore di questo.

La fattispecie regolata dall'art. 838 c. c., cui la parte privata si è richiamata per dar maggior vigore alla sua denuncia di illegittimità, è del tutto diversa da quella in esame. In tale articolo si prevede un indennizzo per l'espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale e che il proprietario usa in modo da nuocere alle esigenze della produzione stessa; si ha cioè riguardo ad un diritto su beni che sono utili alla produzione, non che sono ad essa necessari, come i prodotti delle cave, per loro natura insostituibili: in quel caso l'interesse generale è toccato di riflesso dal comportamento del privato, il diritto sul bene non essendo dato perchè con esso possa realizzarsi un interesse pubblico, come è invece per il diritto sulla cava.

Questa Corte ha già osservato (sentenza 19 gennaio 1966, n. 6) che la legge può non disporre indennizzi quando segna modi e limiti che attengano al regime di appartenenza o a quello di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni, ovvero quando regoli la situazione che i beni stessi abbiano, rispetto a beni o ad interessi della pubblica amministrazione: è necessario, in tal caso, soltanto che la legge sia destinata alla generalità dei soggetti i cui beni si trovino nelle accennate situazioni, vale a dire che l'imposizione di limiti abbia carattere obiettivo, quindi scaturisca da disposizioni che diano un certo carattere a determinate categorie di beni, identificabili *a priori* per contrassegni intrinseci. Da quanto si è esposto appare indiscutibile che la sottrazione delle cave alla disponibilità privata ex art. 45 del r. d. 29 luglio 1927, n. 1443, svolge il limite connesso al regime di quei beni come categoria, per la loro inerenza ad un interesse della pubblica amministrazione; rientra cioè fra le ipotesi genericamente descritte dalla Corte, per le quali la Costituzione non dà garanzia d'indennizzo.

Per le stesse ragioni è infondata la questione di legittimità costituzionale proposta in relazione all'art. 43 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 9 marzo 1967, n. 22 - Pres. Papaldo - Rel. Mortati - Pregnolato (avv. Smuraglia), Soc. Righini (avv. Gentile, Biamonti) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Albissini).

Previdenza e assistenza - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Limitazione del risarcimento all'infortunato rispetto alle norme generali - Violazione degli artt. 3, 35, 38 Cost. - Esclusione.

(Cost., art. 3, 35, 38; r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4 primo e secondo comma).

Previdenza e assistenza - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Esonero di responsabilità del datore di lavoro per il fatto dei dipendenti non preposti - Violazione del principio di eguaglianza.

(Cost., art. 3; r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4, terzo comma; d. p. r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10).

Previdenza e assistenza - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Accertamento del reato in sede civile solo nell'ipotesi di estinzione del reato per morte del reo o per amnistia, e non pure per prescrizione - Violazione del principio di eguaglianza.

(Cost., art. 3; r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4, quinto comma; d. p. r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10).

Non è fondata, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del lavoro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, limitativo dell'azione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro, in quanto la posizione del lavoratore infortunato, nel complesso sistematico delle norme speciali assicurative, assume caratteri così peculiari da non renderla assimilabile a quella cui hanno riguardo le altre norme di diritto privato (1).

(1-3) La questione era stata proposta con ordinanza 25 marzo 1965 del Tribunale di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1965, n. 171).

Il principio della limitazione della responsabilità civile del datore di lavoro aveva già da tempo trovato fonti critiche in dottrina (cfr. MARCHETTI, *E ancora in vigore l'art. 4 r. d. 17 agosto 1935, n. 1765?*, *Riv. giur. lav.*, 1950, 259), come derogativo ai doveri che l'art. 2087 c. c. pone a suo carico.

Con la sentenza in rassegna la Corte ha escluso la soluzione più drastica, limitando la dichiarazione di incostituzionalità, nel senso indicato nelle massime (2) e (3), alle ipotesi in cui effettivamente la sperequazione legislativa non avrebbe avuto alcuna razionale giustificazione.

In generale, sui problemi posti dall'art. 4 del decreto del 1935 cfr. DE LITALA,, *Assicurazioni sociali* (Inf. sul lavoro e malattie professionali), *Novissimo Digesto It.*, 1287 e segg.).

È fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio derivante da reato alle sole ipotesi di reato commesso dagli incaricati della direzione e sorveglianza del lavoro e non anche di tutti gli altri dipendenti, di cui il datore di lavoro debba rispondere secondo il codice civile (2).

È fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto generatore dell'infortunio costituisca reato solo nelle ipotesi di estinzione del reato per morte dell'imputato o per amnistia, e non anche per l'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione (3).

(*Omissis*). — 1. Per potere apprezzare la fondatezza della censura di violazione del principio consacrato nell'art. 3, primo comma, che l'ordinanza rivolge contro l'art. 4 del r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, occorre richiamarsi alle pronunce con le quali la Corte ha costantemente ritenuto che il contrasto con il principio di eguaglianza è rilevabile dal giudice della legittimità costituzionale, cui è precluso ogni apprezzamento di merito, solo quando la disparità di trattamento risultante dal confronto fra le discipline adottate dal legislatore in ordine a più fattispecie relativamente omogenee sia tale da non trovare alcun ragionevole fondamento nella diversità delle situazioni alle quali ognuna di esse ha inteso provvedere. Si rende pertanto necessario accertare se nella specie un siffatto fondamento, a giustificazione del contrasto che si allega fra il citato art. 4 del r. d. n. 1765 e gli artt. 2043, 2049 e 2054, terzo comma, del codice civile, non possa rinvenirsi nei principi che ispirano il sistema previdenziale-assicurativo in materia di infortuni sul lavoro, del quale l'art. 4 è parte integrante.

Risulta che, in tale sistema, alla riduzione della misura del risarcimento a danno dell'infortunato, rispetto a quello che spetterebbe nella generalità dei casi in cui il danno sia stato cagionato dal fatto doloso o colposo altrui, sulla quale si appunta la censura del Tribunale, fa riscontro una serie di altre norme, anch'esse derogatorie del codice civile, le quali si risolvono in un sensibile beneficio per il lavoratore, sia sotto l'aspetto sostanziale, in quanto garantiscono a lui il risarcimento in ogni caso, pur quando l'infortunio sia occorso per caso fortuito o addirittura per sua colpa, sia sotto quello procedimentale, per l'automaticità della liquidazione dell'indennizzo, che giova a sottrarlo all'esigenza del promuovimento di apposita azione giudiziaria e della conseguente osservanza delle regole sull'onere della prova; mentre poi nessuna eccezione più si oppone all'impero del diritto comune allorchè l'infortunio risulti

dovuto a colpa grave del datore, penalmente sanzionata. Pertanto la posizione del lavoratore infortunato, quale deriva dal complesso sistematico delle norme speciali relative al trattamento assicurativo, assume caratteri così peculiari da renderla non assimilabile a quella cui hanno riguardo le altre norme di diritto privato in materia di responsabilità civile; e di conseguenza non può, sotto questo aspetto, ritenersi che faccia difetto quel ragionevole motivo del trattamento differente da quello spettante agli altri cittadini, sufficiente a far considerare infondata la censura di violazione dell'art. 3, primo comma.

Una tale violazione non può riscontrarsi neanche se si prenda in considerazione la diversità che viene a determinarsi nell'ambito della stessa categoria dei lavoratori, secondo le allegazioni della difesa del Pregnotato, dato che tale diversità la legge fa discendere dalla differente gravità delle lesioni prodotte dall'infortunio, e non è irragionevole assumere tale gravità come criterio di differenziazione del trattamento praticato, tanto più quando si tenga presente che alla minore entità del danno subito corrisponde anche una diminuzione dello scarto fra l'indennità assicurativa e quella che si sarebbe potuta conseguire alla stregua delle norme comuni.

2. — L'ordinanza prospetta il dubbio di incostituzionalità anche sotto l'aspetto della violazione del secondo comma dell'articolo ora citato: dubbio che sembra voglia mettere in rilievo la particolare qualificazione che la riduzione del diritto al risarcimento assume allorchè sia disposto a carico di lavoratori, in quanto conduce ad aggravare la situazione di inferiorità nella quale costoro si trovano, ponendosi così in contrasto con l'obbligo imposto dal comma predetto di rimuovere gli ostacoli che la determinano. È chiaro che l'apprezzamento del motivo di incostituzionalità, così prospettato, deve effettuarsi non più — come prima si è fatto — in base al confronto con quanto è disposto in generale per gli altri cittadini, ma invece con riguardo alle parti dello stesso rapporto di lavoro, trattandosi di accertare se, tenuto conto delle particolari condizioni in cui si svolge il lavoro di fabbrica o quello ad esso equiparato, il trattamento infortunistico, quale risulta dal sistema assicurativo vigente, non sia tale da determinare una sperequazione a danno del lavoratore, contraddicendo così all'esigenza, fatta valere dal citato secondo comma, della speciale tutela spettante alla parte più debole del rapporto lavorativo. Ora è incontestabile che i danni da infortunio sul lavoro assumano caratteri peculiari, ed è appunto in relazione ad essi che appaiono privi di rilievo i richiami fatti dalla difesa dei resistenti alle varie disposizioni di legge le quali dispongono eccezioni alla normale determinazione e misura del contenuto del danno, come nel caso

degli albergatori e simili (artt. 1784, 1796 c. c.), o dei vettori, o esercenti di trasporti marittimi o aerei (artt. 412, 423, 943 cod. navig.) poichè dette norme si riferiscono a danni alle cose o anche alle persone, ma sempre occorsi in occasione di un rapporto precario di alloggio o di trasporto.

Invece il lavoro di fabbrica, mentre assoggetta l'intera attività del lavoratore al potere organizzativo e di direzione dell'imprenditore, importa in larga misura l'impiego di macchine, al quale è fatalmente connesso il rischio di danno alla persona del lavoratore, anche senza che ricorra alcun comportamento colposo, per effetto di eventi del tutto fortuiti. E non può esser dubbio che (in virtù del principio secondo cui i particolari oneri inerenti all'esercizio di determinate attività sono da addossare al soggetto che dall'esercizio di tali attività ricava particolari vantaggi) debba gravare sul datore di lavoro la responsabilità del risarcimento dei danni subiti dal lavoratore in occasione del lavoro prestato alle dipendenze di lui nel caso che i danni stessi provengano (oltrechè, com'è ovvio, dall'imperfetto adempimento dell'obbligo di predisporre ogni specie di misura idonea a prevenire gli infortuni) dal caso fortuito o dalla forza maggiore. E poichè gli eventi ora menzionati sembrano costituire i fattori determinanti gli infortuni sul lavoro più rilevanti, sia sotto l'aspetto numerico che sotto quello qualitativo, potrebbe sorgere un qualche dubbio sul punto se l'esonero dalla responsabilità civile del datore, qual'è sancito in via generale dal primo comma dell'art. 4 in esame, non determini nei suoi riguardi una posizione di maggior favore rispetto a quella in cui viene a trovarsi il lavoratore, costretto a subire in ogni caso una decurtazione dell'ammontare del risarcimento che gli sarebbe dovuto. Tuttavia una indagine su questo punto, allo scopo di accertare un'eventuale violazione dell'art. 3, richiederebbe una particolareggiata analisi delle varie componenti causali del rischio assicurato e della loro diversa incidenza media sugli infortuni, indagine che esula del tutto dai poteri della Corte.

Nè a differente avviso potrebbe condurre la considerazione, fatta valere dalla difesa del Pregolato, secondo cui l'onere dei contributi assicurativi solo apparentemente grava sul datore, poichè in realtà viene trasferito sul lavoratore, che quindi dall'attuale assetto del congegno assicurativo verrebbe a sopportare, in definitiva, una riduzione di salario. Infatti, a parte il rilievo circa l'ostacolo opposto all'allegata traslazione dalla regolamentazione salariale risultante dai contratti collettivi di lavoro, è da osservare che l'eventuale suo verificarsi corrisponderebbe ad una situazione di fatto, non apprezzabile in questa sede.

La difesa stessa ha anche invocato, a sostegno della censura di violazione dell'art. 3, la sentenza n. 1 del 1962 di questa Corte; ma deve escludersi che la questione allora decisa possa comunque assimilarsi alla presente, poichè la pronuncia di illegittimità costituzionale allora emessa riguardava una legge che, in alcuni casi, escludeva nei confronti

di una categoria di cittadini ogni indennizzo per danni alla persona, derivanti da causa di servizio prestato a favore dello Stato, ed in altri casi, concedeva loro un indennizzo solo apparente.

3. — Infondata deve ritenersi la questione di illegittimità costituzionale prospettata anche se la si esamina con riguardo all'altro motivo, che l'ordinanza deduce dall'art. 35 della Costituzione. Infatti il principio da questo enunciato nel suo primo comma nulla aggiunge alle dichiarazioni risultanti dall'art. 1 della Costituzione, nonchè dal secondo comma dall'art. 3 e dall'art. 4, primo comma, venendo piuttosto ad assumere, collocato com'è all'inizio del titolo II, solo una funzione introduttiva alle disposizioni che entrano a far parte di questo: cioè vuole, non già determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciare il criterio ispiratore comune alle disposizioni stesse, nelle quali ultime esclusivamente sono poi da ritrovare le specificazioni degli oggetti della tutela voluta accordare.

4. — Più consistente potrebbe sembrare l'altra denuncia di incostituzionalità che l'ordinanza ricava dall'art. 38, nella parte in cui questo garantisce ai lavoratori infortunati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Ma tale non si rivela ad un più approfondito esame. È anzitutto da notare che il citato articolo pone un principio generale, riguardante tutte le situazioni bisognose di prestazioni previdenziali, e pertanto non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarità delle singole situazioni, predisponendo i mezzi finanziari all'uopo necessari. In particolare, per quanto riguarda le prestazioni dovute in conseguenza di infortuni sul lavoro, non si rende possibile la loro commisurazione alle esigenze di vita se non si proceda preventivamente alla determinazione dei criteri che debbano presiedervi. Una volta che si fossero ritenute inapplicabili le norme vigenti, per il loro asserito contrasto con l'art. 38, il criterio che si ricerca non potrebbe rintracciarsi nelle disposizioni di diritto comune, alle quali l'ordinanza ha fatto richiamo, poichè, a tenore delle medesime, il risarcimento per danno da fatto illecito non è da commisurare sulla base delle esigenze di vita, bensì solo sul grado di riduzione dell'integrità fisica. D'altra parte, l'affermazione che la riduzione dell'indennizzo, qual'è disposto dalla legge denunciata, sia tale da compromettere la soddisfazione delle esigenze di vita (che sono da determinare sulla base di valutazioni differenti dalle altre che riguardano il salario sufficiente, a termini dell'art. 36, secondo ha messo in rilievo la sentenza n. 67 del 1964 della Corte) non trova riscontro nella legislazione vigente, poichè questa contempla una serie di provvidenze (come quelle che tengono conto del fattore familiare nella determina-

zione di alcune prestazioni previdenziali, ai sensi degli artt. 77 e 85 del t. u. n. 1124 del 1965, o le altre che dispongono la rivalutazione periodica delle rendite, così da farle variare in dipendenza dei mutamenti dei livelli salariali) le quali tendono appunto ad adeguare, almeno in una certa misura, l'entità dell'indennizzo alle esigenze di vita del lavoratore.

In conclusione, deve ritenersi che la norma denunciata non contrasta con l'art. 38, mentre l'integrale applicazione del precetto in esso contenuto esige la strutturazione su nuove basi dell'intero congegno previdenziale e del relativo sistema di finanziamento.

5. — A soluzione diversa da quella prima adottata si deve giungere quando si esamini la conformità con l'art. 3, primo comma, del terzo comma dell'art. 4, che esonera dalla piena responsabilità il datore di lavoro allorchè il danno alla persona del lavoratore sia stato cagionato da colpa grave, sanzionata con condanna penale, di uno dei suoi dipendenti, che non rivesta la qualifica di incaricato della direzione o di sorvegliante dei lavori, anche se del fatto di lui egli dovrebbe rispondere secondo il codice civile. Tale limitazione all'esercizio dell'azione di risarcimento (limitazione che appare tanto più grave quando si tenga presente l'interpretazione restrittiva che la giurisprudenza ha dato della natura delle mansioni atte a qualificare l'incaricato o il sorvegliante, e dell'esigenza fatta valere dalla giurisprudenza stessa di una specifica investitura nell'incarico da parte dell'imprenditore) sembra sfornita di ogni anche minimo fondamento razionale, che valga a spiegare il contrasto in cui la medesima si pone, sia con la regola generale vigente in materia, sia con quelle risultanti dalla legislazione speciale. Secondo la prima, quale risulta consacrata nell'art. 2049 del codice civile, risale ai padroni ed ai committenti la responsabilità per fatto illecito dei domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono addetti, indipendentemente dalla prova di qualsiasi loro colpa, anche solo *in eligendo*, e senza alcuna discriminazione derivabile dalla natura delle mansioni esplicate dai medesimi. Ma anche le leggi speciali equiparano sempre il fatto di tutti i dipendenti o preposti a quello del vettore o dell'esercente (così per esempio quelle dettate per l'esercizio della navigazione artt. 414, 942, 943, 944, cpv., 952, 965, 971 cod. nav.) ed anche nei casi in cui deve aversi riguardo al grado della colpa o all'intensità del dolo, tale requisito è esteso, senza discriminazioni, alla colpa o al dolo dei dipendenti o preposti (artt. 943, 944 cpv., 952, 971). Non varrebbe obiettare che le disposizioni per ultimo richiamate si riferiscono a danni recati a terzi, e che quindi non sono invocabili per coloro che beneficiano del regime assicurativo, poichè ciò può valere fin dove vale tale regime, mentre nei casi in cui questo faccia difetto, o quando si

superino i limiti entro cui il regime stesso opera, il dipendente colpito dal fatto illecito di altro dipendente (quando l'uno e l'altro agiscano nell'esercizio del lavoro loro commesso) viene ad assumere la posizione di terzo, ed a beneficiare delle norme di diritto comune.

L'affermazione secondo cui la disposizione denunciata troverebbe fondamento nella considerazione che l'infortunio occorso ad un lavoratore per fatto di altro dipendente dalla stessa impresa, allorchè questi non eserciti funzioni di direzione o di sorveglianza, rientra nel rischio specifico che l'industria comporta, non fornisce in realtà alcuna giustificazione, risolvendosi piuttosto in una pura e semplice constatazione di quanto disposto dal legislatore. Quello che sarebbe necessario accertare è se, una volta esclusi dal rischio professionale coperto dall'assicurazione gli infortuni provocati da colpa grave, configurabili come reati, e come tali accertati in una sentenza di condanna, risponda ad una qualche esigenza di ragione far dipendere la soddisfazione della pretesa all'integrale risarcimento dalla natura delle mansioni espletate dal dipendente che abbia provocato il danno.

Si è affermato che siffatta giustificazione possa ritrovarsi nel diverso grado di utilità che proviene all'imprenditore dall'attività esplicata dai propri dipendenti, secondo la diversità delle posizioni rivestite da questi. Ma, una volta ammesso che la responsabilità pel fatto dei dipendenti si fonda sul principio *cuius commoda eius incommoda*, non si rende possibile operare discriminazioni sulla base della entità dei vantaggi conseguiti, dato che tutti i dipendenti rivestono la stessa posizione di elementi dell'impresa o dell'azienda, e per tutti l'unica circostanza che, nella fattispecie considerata, può venire in considerazione, è la gravità del reato commesso a danno dell'infortunato. Informato a questo principio è l'art. 19 della legge 31 dicembre 1963, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, che stabilisce l'obbligo dell'esercente di risarcire il danno, senza alcuna limitazione, nel caso che questo sia derivato da reato commesso da lui o da coloro del cui operato esso risponde a norma del codice civile.

Neppure varrebbe invocare il personale rapporto fiduciario, che lega il datore di lavoro ad alcuni e non ad altri dipendenti, perchè ciò condurrebbe ad introdurre nella figura della responsabilità oggettiva, qual'è quella gravante sull'imprenditore, un elemento di *culpa in eligendo* che deve rimanere irrilevante.

La deroga ai principi ed alle norme che si sono richiamate, qual'è apportata dal terzo comma dell'art. 4 in esame, viene a porsi in contrasto con l'art. 3, per l'ingiustificata differenza di trattamento che importa a carico dei lavoratori colpiti dall'altrui fatto delittuoso, non solo in confronto con i comuni cittadini, ma anche con gli altri lavoratori che risultino danneggiati per effetto di un reato, secondo che questo sia

addebitabile ad un incaricato o un sorvegliante o ad altro dipendente. Mentre nel caso prima considerato la diversità del risarcimento spettante ai lavoratori danneggiati da un infortunio che consegua da un fatto delittuoso perseguibile d'ufficio rispetto a quello spettante agli altri lavoratori infortunati, poteva (sotto quest'ultimo aspetto della diversità di disciplina dei lavoratori fra di loro) trovare giustificazione nella differente entità delle lesioni subite, analogo carattere di ragionevolezza non può riscontrarsi quando la diversità si colleghi alla natura delle attribuzioni esercitate dal dipendente al quale risale l'evento dannoso perseguibile penalmente.

6. — La difesa dell'attore ha, nella memoria, fatto altresì rilevare la incostituzionalità del quinto comma dell'art. 4, in quanto questo, nello stabilire che spetta al giudice civile decidere circa la sussistenza della responsabilità, a norma dei precedenti commi, per il fatto che avrebbe costituito reato, allorchè l'azione penale si sia estinta per morte dell'imputato o per amnistia, ha ommesso di considerare il caso analogo dell'estinzione per effetto di intervenuta prescrizione. Tale questione non risulta formalmente proposta dall'ordinanza, ma può tuttavia ritenersi compresa nella generica denuncia di violazione dell'art. 3, in quanto fondata sull'asserito trattamento differenziale di fattispecie legali fra loro equivalenti.

Le censura così formulata sembra fondata, in quanto la prescrizione dell'azione penale, per i casi presi in considerazione dall'art. 4, che sono procedibili solamente per azione pubblica, viene ad operare con la stessa efficacia degli altri eventi considerati nello stesso comma quinto. L'anomalia potrebbe venire superata anche in via di interpretazione sistematica, dato che questa conduce a far ritenere estensibile alla prescrizione la norma stabilita per la morte o per l'amnistia. Tuttavia, per meglio assicurare la certezza del diritto, si deve procedere ad un'espressa statuizione in questo senso.

7. — In applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 si deve dichiarare anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del d. p. r. 30 giugno 1965, n. 1124, che, in esecuzione della legge di delegazione 19 gennaio 1963, n. 15 ha emanato il t. u. delle leggi sugli infortuni, nella parte che riproduce testualmente le statuizioni dell'art. 4 ritenute affette da tale illegittimità.

Analoga applicazione non si rende necessaria in confronto all'art. 186 t. u. n. 1124, che estende la disposizione dell'art. 10 anche ai casi di infortunio nell'agricoltura, dato che esso rinvia alla norma che si dichiara illegittima. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 9 marzo 1967, n. 23 - Pres. Ambrosini - Rel. Manca - Commissario Stato per la Regione Siciliana (Sost. avv. gen. Stato Guglielmi) e Presidente Regione Siciliana (avv. Virga).

Sicilia - Legge regionale recante interpretazione autentica di precedente legge concernente la trasformazione dell'ERAS in ESA - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 25, 81; l. reg. 18 marzo 1966; l. reg. 10 agosto 1965, n. 21).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 18 marzo 1966, recante interpretazione autentica della precedente legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, concernente la trasformazione dell'ERAS in ESA, in quanto non risultano violati nè il principio costituzionale, relativo alla irretroattività delle leggi, valido solo per la materia penale; nè il principio della copertura finanziaria di nuove spese regionali, dato che la legge non comporta alcun onere finanziario attuale per la Regione (1).

(Omissis). — 1. È opportuno premettere che la censura mossa dal Commissario dello Stato con il primo motivo del ricorso, non riguarda la questione, sollevata dall'Avvocatura, se alla Regione sia consentito o meno emanare, anche nella sua competenza legislativa primaria, leggi con efficacia retroattiva.

La censura invece si limita a dedurre che la legge impugnata, approvata dall'Assemblea regionale il 18 marzo 1966, anzichè interpreta-

(1) La sentenza ha lasciato impregiudicata la questione, sollevata dalla Avvocatura nel corso del giudizio, se la Regione, sia pure a statuto speciale, sia tenuta a rispettare il limite del principio della legislazione statutale secondo cui, *normalmente*, la legge (ad eccezione di quella penale, per la quale l'avverbio non ha ragione d'essere) dispone solo per l'avvenire.

È noto, che, mentre, almeno per la Regione Siciliana, l'esigenza del rispetto di tale limite viene negata da una parte della dottrina, riconoscendosi solo il limite delle *leggi costituzionali* dello Stato (VIRGA, *La regione a statuto speciale*, Palermo, 1955, 27; DE FINA, *Autonomia legislativa della Regione Siciliana*, Milano 1957, 206), la maggioranza della dottrina ammette anche il c. d. *limite dei principi* (MORTATI, *Ist. dir. pubb.*, Padova, 1962, 778; PALADIN, *La potestà legislativa regionale*, Padova, 1958, 135; MAZZIOTTI, *Potestà legislativa delle Regioni*, Milano, 1961, 112).

Per quanto riguarda il più recente orientamento della Corte Costituzionale in merito all'interpretazione dell'art. 81 Cost., si rinvia alla sentenza 10 gennaio 1966, n. 1, ed alla nota redazionale in questa *Rassegna*, 1966, 1, anche nei riflessi peculiari della legislazione regionale.

tiva (come indicata nell'intestazione), sarebbe innovativa rispetto all'art. 28 della precedente l. regionale n. 21 del 10 agosto 1965 (concernente la trasformazione dell'ERAS nell'ESA). Ciò perchè, per il trattamento del personale, non farebbe riferimento ai principi del rapporto di impiego dello Stato, come sarebbe prescritto dal detto art. 28.

La censura peraltro non ha fondamento, in quanto, anche se la legge impugnata avesse il carattere sostenuto dal Commissario ricorrente, non ne risulterebbero violati alcuna norma o principio costituzionale.

Dati quindi i termini nei quali è stato formulato il motivo del ricorso, non può ritenersi richiamato a proposito l'art. 11 delle preleggi; a parte il rilievo che il principio della non retroattività della legge è stato, com'è noto, costituzionalizzato soltanto riguardo alla materia penale (art. 25 della Costituzione).

2. È pure infondato il secondo motivo. Lo è se la censura si considera per se stessa, perchè non è dato riscontrare alcuna illegittimità costituzionale nel fatto che una legge faccia riferimento anche ad atti o documenti di carattere amministrativo.

Ciò potrà se mai rendere meno agevole l'interpretazione della legge stessa, ma non pone in essere questione di costituzionalità.

La censura, d'altra parte, appare altresì infondata, se la si collega col terzo motivo (che riguarda la violazione dell'art. 81 della Costituzione), in quanto cioè l'accennata formulazione, secondo l'assunto del ricorrente, non consentirebbe di accertare la rilevanza del maggior onere finanziario, che verrà eventualmente ad assumere direttamente l'Ente e indirettamente la Regione, per i contributi che deve erogare al riguardo.

Tale censura infatti resta superata dal considerare che, nella legge impugnata, non si riscontra la violazione del citato art. 81. Non si contesta, infatti, che l'ESA (già ERAS) costituisca un ente pubblico, con amministrazione e bilancio distinti da quelli della Regione. La quale, come risulta dall'art. 33 della legge regionale n. 21 del 1965, non assume direttamente l'onere finanziario relativo all'attuazione dei compiti affidati all'Ente, ma vi contribuisce con erogazioni a carico del proprio bilancio, nei limiti e nei modi indicati dal predetto art. 33, e che qui non vengono in discussione.

Ciò posto, se nella legge impugnata, come si assume nel terzo motivo del ricorso, non è preveduta alcuna copertura per la maggiore spesa eventualmente derivante dalle nuove disposizioni, ciò non importa illegittimità costituzionale. La maggiore spesa, infatti, data l'autonomia del bilancio del nuovo Ente, graverà sul bilancio del medesimo; e sol-

tanto se tale maggior onere renderà necessario un maggior contributo finanziario da parte della Regione, questa, con apposita legge, potrà provvedere all'aumento del contributo medesimo ed alla necessaria copertura. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 9 marzo 1967, n. 24 - Pres. Ambrosini - Rel. Verzi - Actis (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Giorgio Azzariti).

Approvvigionamenti e consumi - Vendita di piante e semi senza l'autorizzazione prefettizia - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica e della riserva di legge - Illegittimità costituzionale della relativa norma - Esclusione.

(Cost., art. 41; l. 18 giugno 1931, n. 987, art. 1).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931 n. 987, che prescrive l'autorizzazione prefettizia per il commercio di piante e semi, con riferimento all'art. 41 della Costituzione, in quanto l'imposizione del predetto limite alla libera iniziativa privata è legittimata dalla sussistenza di particolari motivi di utilità sociale, e, d'altra parte, è collegata con preventivi accertamenti tecnici che escludono l'esercizio assolutamente discrezionale del potere della P. A. (1).

(*Omissis*). — L'art. 1 della l. 18 giugno 1931, n. 987, che prescrive l'autorizzazione prefettizia per l'impianto di vivai e per il commercio di piante e di semi, violerebbe, secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 41 della Costituzione, sia perchè siffatta autorizzazione dovrebbe verificare se l'iniziativa economica sia o meno contrastante con l'utilità sociale o con gli altri interessi espressamente tutelati dal precetto costituzionale; sia perchè, in ogni caso, non sarebbe rispettata la riserva di legge per delimitare la discrezionalità della pubblica amministrazione dal mo-

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza 27 luglio 1965 dal Pretore di Strambino (*Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1965, n. 242).

In ordine al rispetto dei requisiti sostanziali e formali prescritti dall'art. 41 per l'imposizione di limiti alla libertà di iniziativa economica, cfr. la precedente sentenza della Corte, richiamata in motivazione, 14 febbraio 1962, n. 4, *Giur. cost.*, 1962, 33, e nota di ESPOSITO, *I tre commi dell'art. 41 della Costituzione*.

mento che la norma non stabilisce nè i criteri nè i requisiti occorrenti per il rilascio dell'autorizzazione.

La Corte rileva che l'imposizione di limiti alla libera iniziativa privata, nel caso in esame, è legittimata dalla sussistenza di particolari motivi di utilità sociale, i quali risultano dal complesso delle norme della legge impugnata, emanata allo scopo di difendere le piante ed i semi dalle « cause nemiche ». Nel caso in esame il legislatore ha adottato misure particolari perchè i vivai di piante ed i semi siano immuni da malattie e da parassiti diffusibili o pericolosi; ha vietato la vendita di prodotti ritenuti infetti, dei quali in taluni casi può essere ordinata la distruzione; e ha dettato norme speciali per il commercio e per la esportazione di tali prodotti.

Per raggiungere questi scopi, i vivai e gli stabilimenti relativi vengono sottoposti alla vigilanza di speciali organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, ed in relazione a tale controllo è prescritta la preventiva autorizzazione prefettizia di cui all'art. 1. Ed appare evidente che la protezione delle piante e dei semi contro le malattie e contro la diffusibilità di esse risponde all'interesse generale dell'agricoltura, nei riflessi di un continuo miglioramento della produzione, dell'aumento del reddito, e del commercio all'interno ed all'estero.

La questione non è fondata neppure sotto il profilo del rispetto della riserva di legge, quando si tratti di limitare il diritto di libertà della iniziativa economica privata. Come ha già deciso questa Corte, « riferendosi i limiti di cui si tratta a diritti su mezzi o su attività rivolte alla produzione economica, la riserva di legge di cui all'art. 41 in parola non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto normativo del Parlamento, dovendosi ritenere sufficiente che questo determini i criteri e le direttive atte a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attività normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidata al Governo, evitando che esse si svolgano in modo assolutamente discrezionale » (sent. n. 4 del 1962).

E la norma impugnata soddisfa a questa esigenza. Il provvedimento del Prefetto non soltanto deve essere circoscritto dai limiti segnati dagli scopi che la legge si prefigge e che costituiscono criteri precisi per dirigere l'attività della pubblica amministrazione; ma deve altresì essere emesso su parere favorevole del Commissario provinciale per le malattie delle piante. Questo parere, evidentemente di carattere tecnico, collegato con la segnalazione della concessione al Ministero dell'agricoltura per il successivo controllo, appare sufficiente a delimitare la sfera di discrezionalità amministrativa in ordine ai requisiti che debbono essere tenuti presenti ai fini del rilascio o meno dell'autorizzazione. Ed è soltanto nell'ambito di siffatti criteri che la legge consente una limi-

tazione degli operatori economici del settore, in funzione di un più efficiente controllo volto ad evitare preventivamente che siano posti in commercio piante e semi deteriorati. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 9 marzo 1967, n. 25 - Pres. Ambrosini - Rel. Petrocelli - Rezzadore e D'Aprile (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Chiarotti).

Reato - Reati e pene - Vendita di generi alimentari senza indicazione del prezzo - Conciliazione amministrativa demandata al Prefetto - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 102, 25; l. 30 settembre 1920, n. 1349 art. 13, mod. da art. 5 r. d. l. 11 gennaio 1923, n. 138).

Il potere attribuito al Prefetto di accogliere o respingere la domanda di conciliazione amministrativa in materia di vendita di generi alimentari senza indicazione del prezzo, a sensi dell'art. 13 della legge 30 settembre 1920 n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del r. d.l. 11 gennaio 1923 n. 138, non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza, nè con quello di esclusività della funzione giurisdizionale, nè con quello del Giudice naturale precostituito per legge (1).

(*Omissis*). — La questione non ha fondamento. Non sussiste il primo dei presupposti da cui muove l'ordinanza del Pretore di Cortina d'Ampezzo, cioè che la norma impugnata attribuirebbe al Prefetto il potere discrezionale di accogliere o respingere la domanda di conciliazione amministrativa. La interpretazione che il Pretore assume essere data in

(1) La questione era stata proposta con le ordinanze 8 settembre 1965 del Pretore di Cortina d'Ampezzo (*Gazzetta Ufficiale*, 27 novembre 1965, n. 297), e 23 febbraio 1966 del Pretore di Fermo (*Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1966, n. 118).

Si può ricordare la precedente sentenza della stessa Corte 13 novembre 1963, n. 154 (*Giur. cost.*, 1963, 1541) a proposito della facoltà conferita al Prefetto dall'art. 378, terzo comma, legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, di « promuovere l'azione penale contro il trasgressore allorchè lo giudichi necessario ed opportuno ».

In tale sentenza, la Corte, dato atto del significato non tecnico della espressione usata dal legislatore, dichiarava non fondata la questione.

Per quanto riguarda la fattispecie, data l'equiparabilità piena della conciliazione amministrativa alla oblazione (MAZZANTI, *Oblazione*, *Novissi-*

tal senso dalla prassi non trova riscontro alcuno nel testo della norma; nè può aver valore il fatto che il decreto prefettizio abbia adoperata la formula: « considerato che non sussistono motivi per respingere l'istanza ». D'altra parte la potestà che si vorrebbe attribuita al Prefetto nemmeno è deducibile, come si assume, da un preteso « collegamento sistematico » fra la norma impugnata e quelle altre norme dell'ordinamento (art. 14 l. 7 gennaio 1929, n. 4; art. 41 t. u. delle leggi sulla pesca, ecc.) dalle quali, per i casi in esse regolati, una potestà siffatta è esplicitamente preveduta. E ciò perchè non sussiste alcun elemento che valga a costituire un legame idoneo, dal punto di vista logico e giuridico, a far estendere ad altre norme, come principio generale valido per tutte, una disposizione che si presenta invece, per speciali esigenze, come propria e particolare di qualcuna, e sulla cui legittimità questa Corte non è attualmente chiamata a giudicare. Riconosciuta la inesistenza del preteso potere discrezionale del Prefetto di accogliere o respingere la domanda, rimane assorbita ogni considerazione circa gli effetti, di diritto sostanziale e processuale, che secondo l'ordinanza ne sarebbero seguiti (esistenza o inesistenza del reato subordinata alla decisione amministrativa di accoglimento o di rigetto; disuguaglianza nell'assoggettamento o meno dei cittadini alla giurisdizione penale; disparità di trattamento fra i casi regolati dalla norma in questione e quelli che rientrano nella disciplina dell'art. 162 del c. p., ecc.), e circa i principî costituzionali di cui si è denunciata la violazione (artt. 112, 25, 3, 102 della Costituzione).

Eguale infondato si ravvisa l'altro presupposto da cui muove l'ordinanza, cioè che al Prefetto spetterebbe il potere di stabilire discrezionalmente la somma da pagare « senza alcun limite, nè minimo nè massimo ». Nella norma impugnata il primo e il secondo comma, l'uno che determina il minimo e il massimo della pena pecuniaria, l'altro

mo dig. it., 720 e segg., e giurisprudenza ivi citata), attraverso la rinuncia del privato alla garanzia giurisdizionale e l'assoggettamento del medesimo al pagamento di una somma, si realizza la rinuncia dello Stato all'attuazione della pretesa punitiva.

E ciò attraverso una duplice via: se l'intervento dell'autorità amministrativa, per l'esercizio delle facoltà demandate dalla legge di comporre in via amministrativa le infrazioni per le quali sia prevista la conciliazione, si esplica prima che l'autorità giudiziaria promuova l'azione penale, si ha la *riduzione* dell'illecito penale ad illecito amministrativo; se tale intervento si esplica dopo che l'azione penale sia stata promossa si ha l'*estinzione* del reato.

In entrambe le ipotesi, l'autorità amministrativa è soggetta all'osservanza dei limiti posti dalla legge nella determinazione della somma da pagare.

che, immediatamente dopo, stabilisce la possibilità della conciliazione amministrativa in base al pagamento della somma che, « a titolo di pena pecuniaria », sarà fissata dal Prefetto, si presentano uniti in una correlazione testuale e logica così evidente da escludere che il secondo comma assuma tale funzione autonoma da autorizzare il Prefetto a prescindere dai limiti di penalità fissati dal primo. Un tal potere, d'altra parte, non soltanto si presenterebbe senza alcuna ragionevole spiegazione, ma l'ammetterlo importerebbe accogliere l'assurdo di una legge che all'autorità giurisdizionale, la quale dichiara l'illecito e le sue conseguenze con tutte le garanzie e le forme di un regolare procedimento, avrebbe imposto il limite minimo e massimo della pena da irrogare, mentre al Prefetto, a conclusione della sua sommaria deliberazione amministrativa, avrebbe lasciata piena libertà di fissare la pena pecuniaria senza alcun limite nè minimo nè massimo.

Nemmeno infine ha fondamento il terzo punto della questione, cioè che il potere discrezionale del Prefetto di determinare la somma per la conciliazione importa che questa venga di fatto accordata a condizioni diverse in situazioni identiche (ordinanza del Pretore di Cortina d'Ampezzo), ovvero che il pagamento di somme diverse entro limiti discrezionali si traduce di fatto in trattamenti differenziali dei contravventori (ordinanza del Pretore di Fermo); e ciò con la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. In tal modo la censura scende dalla norma al particolare della sua applicazione concreta, con le valutazioni e decisioni singole che essa necessariamente comporta, e che non possono riguardare il giudizio di legittimità costituzionale. Questo inderogabile processo di individuazione trova la sua peculiare manifestazione nel diritto penale, dove l'ordinamento, tranne casi eccezionali di penalità fisse, non può realizzare una adeguata corrispondenza della sanzione al fatto illecito se non mediante la concreta valutazione del singolo caso, e con quella determinazione di pena che volta per volta, con regolata discrezionalità, ne vien fatta dal giudice. Si assume che con ciò, in definitiva, casi in certo modo identici vengono a subire un trattamento diverso. Ma, anche a non voler obiettare che nessuna situazione concreta può dirsi propriamente identica ad un'altra, bisogna riconoscere che trattasi di inconvenienti che si può e si deve tendere a ridurre al minimo, ma che non possono essere eliminati, per la natura stessa del procedimento di applicazione delle norme.

Non è il caso di soffermarsi, da ultimo, sul fugace accenno del Pretore di Fermo all'art. 25 della Costituzione e al divieto di sottrarre il cittadino al giudice naturale precostituito per legge, in quanto, a giudizio della Corte, un tale profilo non presenta alcuna possibilità di essere riferito al caso in esame. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 9 marzo 1967, n. 26 - Pres. Ambrosini - Rel. Cassandro - Taberini (avv. Moschella) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Chiarotti).

Lavoro - Decreto legislativo che rende obbligatorio «erga omnes» il contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di credito - Obbligo della previa segnalazione del lavoro straordinario - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 76; l. 14 luglio 1959, n. 741, art. 1 e 8; d. p. r. 2 gennaio 1962, n. 934).

È costituzionalmente illegittimo, per esorbitanza dai limiti oggettivi della delega contenuta negli artt. 1 e 8 l. 14 luglio 1959, n. 741, il d. p. r. 2 gennaio 1962, n. 934, che rende applicabile erga omnes l'art. 41 del contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle aziende di credito, secondo il quale esse devono segnalare alle organizzazioni sindacali dei lavoratori il lavoro straordinario di qualsiasi natura che intendano far svolgere ai propri dipendenti (1).

(Omissis). — La questione è fondata. La Corte ha già avuto più volte occasione di definire il carattere eccezionale e transitorio della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, diretta a sostituire una *tantum* il procedimento previsto dalla Costituzione (art. 39), per estendere l'efficacia e la validità della contrattazione collettiva *erga omnes*, e di affermare quali siano i limiti segnati al Governo nell'esercizio del potere legislativo delegato. Tali limiti si riassumono, essenzialmente, nella finalità della legge di delegazione, che ha voluto fossero garantiti ai lavoratori, anche non iscritti alle associazioni sindacali, minimi inderogabili di trattamento economico e normativo. Ne consegue che restano fuori dell'ambito della delegazione non soltanto le clausole dei contratti collettivi contrarie a norme imperative di legge (art. 5), ma anche quelle che non siano necessarie ad assicurare al lavoratore un'esistenza corrispondente alla dignità della persona umana o non attengano alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, o non si rivelino strettamente necessarie, pur nel loro carattere strumentale, al conseguimento dei fini che la legge ha voluto perseguire (sent. nn. 106 e 107 del 1962, 129

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 10 marzo 1965, dalla Corte Suprema di Cassazione, Sez. III penale (*Gazzetta Ufficiale*, 13 novembre 1965, n. 284).

Sui problemi connessi all'interpretazione ed applicazione della l. 14 luglio 1959, n. 741 (la c. d. *erga omnes*), si rinvia al capitolo: *La tutela giuridica della contrattazione collettiva*, nel volume *I giudizi di costituzionalità*, 1961-65, pag. 242.

del 1963, 56 del 1965, 8, 45 e 50 del 1966). Ora, non si può dire che la norma impugnata rientri tra le clausole che il legislatore delegato era autorizzato a rendere efficaci *erga omnes*, limitandosi essa ad imporre alle aziende di credito l'obbligo di segnalare alle organizzazioni sindacali dei lavoratori « il lavoro straordinario di qualsiasi natura », che le aziende stesse intendano far svolgere dai propri dipendenti. Anche nell'ipotesi, contestata del resto dalla parte privata, che la *ratio* della clausola sia quella di evitare lo sfruttamento fisico e psichico dei dipendenti delle aziende di credito, non si può dire che essa sia strettamente necessaria al raggiungimento di questo fine, che è certamente da porre tra quelli perseguiti dalla legge di delegazione mediante la garanzia dei minimi inderogabili di trattamento economico e normativo. Questo « dovere di avviso », come lo qualifica l'Avvocatura dello Stato, non si rivela, infatti, strettamente indispensabile a quel fine, che è invece direttamente raggiunto mediante le norme sostanziali contenute nel medesimo art. 41, le quali consentono il lavoro straordinario per le chiusure periodiche dei conti entro il limite massimo di 80 ore annuali, regolano le prestazioni di lavoro straordinarie nei giorni 24 e 31 dicembre e 1° gennaio, limitano a due ore giornaliere, e, comunque, vietano che superino le 12 ore settimanali, tutte le altre prestazioni di lavoro straordinario. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 marzo 1967, n. 30 - Pres. Ambrosini -
Rel. Sandulli - Dantonio (n. c.).

Giunta Provinciale Amministrativa - Composizione della G. P. A. in sede giurisdizionale - Prevalenza di funzionari di prefettura - Illegittimità costituzionale delle relative norme.

(Cost., art. 101, 108; d. l. 12 aprile 1945, n. 203, art. 1; d. l. 4 aprile 1944, n. 111).

È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 101 e 108 Cost., l'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, recante norme integrative del decreto legislativo 4 aprile 1944, n. 111 sulla composizione della G. P. A. in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali, in quanto tale composizione, dando prevalenza ai funzionari di prefettura, non assicura l'indipendenza e l'imparzialità del Collegio (1).

(1) La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza 8 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1966, n. 271). Essa è

(*Omissis*). — 2. - Per quanto proposta in un giudizio in materia elettorale, e con riferimento alla competenza della Giunta provinciale amministrativa in tale materia, la questione rimessa a questa Corte riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, regolata dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, e comune a tutte le competenze giurisdizionali spettanti a tale organo nell'anzidetta composizione.

3. - Il primo profilo sotto il quale la questione viene proposta è quello della mancanza di indipendenza e di imparzialità del giudice — quindi del contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione — pel fatto che tre dei cinque componenti della Giunta sono funzionari statali e non si trovano in condizioni di indipendenza dal Governo.

Tali componenti sono, in base all'impugnato art. 1, il prefetto (o chi ne fa le veci), che presiede la Giunta, e due consiglieri di prefettura (ora, in base alle innovazioni introdotte dal t. u. sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con d. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3, due funzionari della carriera prefettizia — e cioè appartenenti alla carriera direttiva dell'Amministrazione dell'interno — avanti, di norma, la qualifica di direttori di sezione). Questi ultimi vengono designati al principio di ogni anno dal prefetto e vengono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, da un supplente designato tra gli stessi funzionari e allo stesso modo (art. 1 cit., comma secondo, e art. 9, comma secondo, d. lgsl. 4 aprile 1944, n. 111).

Con la sentenza n. 55 del 1966 questa Corte ebbe già a constatare che, in base alla legislazione vigente, tanto il prefetto (o il suo vicario), quanto gli anzidetti funzionari di prefettura si trovano in posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, il quale è anche competente ad adottare nei loro confronti i provvedimenti relativi alla carriera, allo stato giuridico, ai trasferimenti; che i prefetti sono i principali strumenti operativi del Governo in sede locale e che il Governo dispone della possibilità di collocarli a disposizione e a riposo con provvedimento pienamente discrezionale; che gli altri due funzionari di prefettura sono a loro volta dipendenti diretti del prefetto, il quale è altresì competente a redigerne i rapporti informativi. Tali constatazioni la Corte ebbe ad effettuare in una controversia nella quale si discuteva

stata decisa con la procedura della Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione alcuna di parti.

La sentenza può dirsi gemella della precedente sentenza della stessa Corte pronunciata in materia di composizione dei Consigli di Prefettura (sent. 3 giugno 1966, n. 55, in questa *Rassegna*, 1966, 538 con nota).

della legittimità costituzionale delle disposizioni relative alla composizione dei Consigli di prefettura in sede giurisdizionale, dei quali ugualmente facevano parte il prefetto (o il suo vicario) e due funzionari di prefettura dello stesso rango di quelli che entrano a far parte delle giunte provinciali amministrative. Dalla riferita constatazione, riguardante la posizione dei tre funzionari in questione, e dalle modalità, assolutamente discrezionali, della destinazione di essi al consesso giurisdizionale e della loro sostituzione — affatto analoghe a quelle relative ai Consigli di prefettura e considerate nella ricordata sentenza — risulta chiaramente che i funzionari stessi — i quali costituiscono la maggioranza dei componenti della Giunta — non si trovano in posizione di indipendenza rispetto al Governo, e che, per di più, due di essi si trovano in posizione di stretta subordinazione rispetto al presidente del consesso.

Ciò è sufficiente a far escludere che le Giunte provinciali amministrative (non diversamente da quanto la Corte ebbe ad affermare per i Consigli di prefettura) possano essere considerate organi giurisdizionali indipendenti.

Il pericolo poi che la mancanza di indipendenza possa degenerare in mancanza di imparzialità non è difficile a intuire, quando si considerino le materie spettanti alla giurisdizione di quest'organo, tra le quali rientrano le controversie sulle elezioni amministrative, i provvedimenti delle amministrazioni locali autonome, e persino provvedimenti dell'autorità governativa locale.

4. - Siccome le affermazioni che precedono sono sufficienti a far dichiarare l'illegittimità dell'attuale composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, quale risulta regolata dall'art. 1 del d. lgs. 12 aprile 1945, n. 203, può considerarsi assorbita ogni altra questione riguardante la composizione stessa.

5. - Poichè le disposizioni riguardanti la competenza delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale e quelle riguardanti la procedura davanti ad esse trovano applicazione anche per altre giurisdizioni — le prime per la Giunta giurisdizionale amministrativa per la Valle d'Aosta (art. 2 d. lgs. 15 novembre 1946, n. 367), le altre per quest'ultima e per i tribunali regionali amministrativi di recente istituzione (rispettivamente, art. 5 d. lgs. citato e art. 83/11 t. u. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto con l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147) — la Corte ritiene di non dovere estendere anche ad esse la presente dichiarazione di illegittimità costituzionale. Ciò vale per lo stesso terzo comma dell'art. 83 del t. u. 570 del 1960 impugnato in questa sede. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 22 marzo 1967, n. 31 - Pres. Ambrosini -
 Rel. Papaldo - Livi (n. c.).

Costituzione della Repubblica - Legge di delega al Governo - Disciplina organica della materia di repressione delle frodi nella preparazione ed il commercio dei vini - Richiamo a norme precedenti - Comminazione di pene accessorie - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 76; l. 9 ottobre 1964, n. 991; d. p. r. 12 febbraio 1965, n. 162).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale ex art. 76 Cost., per la violazione dei limiti della delega concessa al Governo dalla legge 9 ottobre 1964, n. 991, del d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, in quanto disciplinare in via organica una determinata materia non esclude la compilazione di un corpo di norme che richiama in parte norme precedenti; e la comminazione di pene accessorie risulta nei limiti della delega (1).

II-III

CORTE COSTITUZIONALE, 22 marzo 1967, n. 32 e 33 - Pres. Ambrosini - Rel. Papaldo - Bertolli e Dragoni (n. c.).

Costituzione della Repubblica - Legge di delega al Governo - Scadenza del « dies ad quem » - Ritardo nella pubblicazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 76; l. 9 ottobre 1964, n. 991; d. p. r. 12 febbraio 1965, n. 162, c. p. c., art. 155).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 76 e 73 della Costituzione, del d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel com-

(1-3) Con le quattro decisioni in rassegna, la Corte Costituzionale riafferma l'infondatezza della questione di esorbitanza dalla delega del d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162, sotto diversi profili, confermando la precedente sentenza 9 febbraio 1967, n. 14 (pubblicata, unitamente alla coeva sentenza n. 13, su questa *Rassegna*, 1967, I, 22).

Di nuovo, è da segnalare l'affermazione contenuta nelle sentenze nn. 32 e 33, circa l'applicabilità della regola sul computo dei termini anche per

mercio dei mosti, vini e aceti, per la pretesa scadenza del dies ad quem per l'esercizio del potere delegato alla data dell'11 e non del 12 febbraio 1965 in quanto, se è esatto che anche lo stesso giorno di entrata in vigore della legge (12 novembre 1964) il Governo avrebbe potuto esercitare il potere delegato, ciò non importa che nel computo dei termini si possa decampare dalla regola generale per cui dies a quo non computatur in termine (art. 155 c. p. c.) (2).

IV

CORTE COSTITUZIONALE, 22 marzo 1967, n. 34 (ordinanza) - Pres. Ambrosini - Rel. Papaldo - Poletti (n. c.).

Approvvigionamenti e consumi - Frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti - Pubblicazione della sentenza di condanna - Violazione della legge di delega - Esclusione.

(Cost., art. 76; l. 9 ottobre 1964, n. 991; d. p. r. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 108).

È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162, che prevede la pubblicazione della sentenza di condanna per reati in materia di frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, in quanto l'ordinanza di remissione non reca nessuna nuova o diversa argomentazione rispetto a quelle già esaminate e respinte con la precedente sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio 1967, n. 14 (3).

l'esercizio del potere di legislazione delegata da parte del Governo. Il che completa il panorama dell'interpretazione dell'art. 76 della Costituzione, ricordata in nota alla sentenza n. 13.

CORTE COSTITUZIONALE, 4 aprile 1967, n. 37 - Pres. Ambrosini - Rel. Sandulli.

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale - Prescrizioni di massima della Camera di commercio sulla tutela dei boschi e terreni montani - Natura regolamentare - Inammissibilità della questione.

(Cost., art. 134).

Agricoltura e foreste - Tutela dei boschi e terreni montani - Legge forestale che autorizza le Camere di commercio ad emanare prescrizioni di massima - Infondatezza della questione.

(Cost., art. 25, 70, 77; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3267 artt. 10, 11; r. d. l. 18 aprile 1926, n. 731, art. 35).

È inammissibile, perchè proposta contro atti aventi natura regolamentare, la questione di legittimità costituzionale delle prescrizioni di massima adottate dalle Camere di Commercio, subentrate ai Comitati forestali, per la tutela dei boschi e terreni montani (1).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 r. d. l. 30 dicembre 1923, n. 3267, perchè già decisa, nei medesimi termini, con la sentenza 23 marzo 1966, n. 26 (2).

(1-2) La questione era stata proposta con varie ordinanze dal Pretore di S. Stefano di Camastra: 8 aprile 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1966, n. 156); 8 aprile 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1966, n. 168); 2 maggio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1966, n. 213).

Sulla prima massima, si può richiamare, in conformità, Corte cost. 19 novembre 1966, n. 102 (in questa *Rassegna*, 1966, 1195).

Sulla seconda, veggasi la precedente sentenza della Corte in questa *Rassegna*, 1966, 489.

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 ottobre 1966, n. 2422 - Pres. Flore - Rel. D'Amico - P. M. Pedote (conf.) - Ferrazza (avv. Klitsche de la Grange) c. E.N.E.L. (avv. Guerra) e soc. p. az. romana finanziaria (n.c.).

Competenza e giurisdizione - Atto amministrativo - Affievolimento dei diritti soggettivi - Controversie tra privati - Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2, 4 e 5).

Energia elettrica - Elettrodotti - Espropriazione per p. u. - Servitù - Facoltà dei proprietari dei fondi serventi.

(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 116 e 122).

Competenza e giurisdizione - Atto amministrativo - Incompetenza relativa dell'organo - Inosservanza di forme dettate per l'esclusiva tutela dell'interesse pubblico - Vizi di legittimità - Giurisdizione del Giudice amministrativo.

(t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26).

Responsabilità civile - Lesione di interessi legittimi - Risarcibilità del danno - Esclusione - Improprietà della domanda.

(c. c., art. 2043).

Quando un atto amministrativo incide sui diritti soggettivi, affievolendoli, anche nelle controversie tra privati l'oggetto della lite è rappresentato da un interesse legittimo, onde il Giudice ordinario difetta di giurisdizione (1).

Per la costruzione di elettrodotti è consentita sia la espropriazione della proprietà del suolo, sia la costituzione, a base espropriativa, della servitù e solo in quest'ultimo caso i proprietari dei fondi attraversati dalle linee possono chiederne la rimozione o lo spostamento, nelle ipotesi e con le conseguenze previste dalle disposizioni relative (2).

(1-4) La sentenza, di cui si tratta, appare di notevole importanza per taluni dei principi precisati o ribaditi.

In particolare con riferimento alla prima massima, tra le numerose sentenze richiamate in motivazione, v. Cass., Sez. Un., 27 febbraio 1964, n. 437,

La incompetenza relativa dell'organo della pubblica Amministrazione, che ha emesso un provvedimento, e la inosservanza di forme dettate per l'esclusiva tutela dell'interesse pubblico possono essere fatti valere solo davanti al Giudice amministrativo, come vizi di legittimità dell'atto (3).

È improponibile la domanda di risarcimento dei danni per la lesione di un interesse legittimo (4).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, 949 c. c. 102, 103, 113 della Costituzione, e sostengono che, svolgendosi la presente controversia fra privati e non nei confronti della Pubblica Amministrazione, era richiesta una cognizione meramente incidentale degli atti amministrativi in discussione (decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di autorizzazione, previa dichiarazione di pubblica utilità, a costruire una linea elettrica e decreto di costituzione di servitù permanenti di elettrodotto sui loro terreni con parziale espropriazione di suolo per le fondazioni, emesse dal Vice-Prefetto di Roma), cosicchè, diversamente da quanto ha ritenuto la Corte di Appello, doveva essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Precisano che da essi ricorrenti non era stato chiesto l'annullamento dei due decreti predetti ma soltanto l'accertamento della loro illegittimità al fine di ottenere, in via principale, negata l'esistenza della servitù, la rimozione dai loro terreni dell'elettrodotto e, in via subordinata il risarcimento del danno.

Il mezzo deve essere disatteso.

È vero che con varie pronunce (tra le altre 27 gennaio 1959, n. 221, 27 febbraio 1964, n. 437, 9 marzo 1964, n. 506, 3 febbraio 1965, n. 169) queste Sezioni Unite, mutando la precedente giurisprudenza (sentenze n. 184 e 186 del 1956; 1611 del 1958), hanno ammesso, in controversie fra privati, in tema di attività soggetta ad autorizzazione, la

in questa *Rassegna*, 1964, I, 468, ed *ivi*, 470, nota 3; cfr. pure Cass., Sez. Un., 19 luglio 1965, n. 1631, in questa *Rassegna*, 1966, I, 783 e *ivi*, nota 1, nonché Cass., Sez. Un., 2 marzo 1966, n. 619, in questa *Rassegna*, 1966, I, 818 ed *ivi* 819, nota 1-2.

Sulla seconda massima cfr. Cass., Sez. Un., 18 giugno 1962, n. 1530, in *Massime*, 1962, 461 e Cass., Sez. Un., 16 luglio 1959, n. 2350, in *Acque, bonif. e costr.*, 1959, 388. In proposito va rilevato come nella prima di tali sentenze si afferma che « la legge attribuisce al Prefetto il potere di imporre, mediante espropriazione, servitù perpetue ed *inamovibili* di elettrodotto ».

La terza e la quarta massima riaffermano per la specie, quale risulta dalla motivazione, e sotto questo aspetto si possono rivelare interessanti, una giurisprudenza costante.

competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria, purchè non fosse stato investito direttamente l'atto di autorizzazione (rispetto al quale non sono configurabili che interessi legittimi) chiedendosene l'annullamento.

Queste decisioni, peraltro, riguardavano esclusivamente le situazioni che si determinano in conseguenza di atti autorizzativi (autorizzazioni, licenze, dispense, ecc.) e, più specificamente, i conflitti tra il privato autorizzato all'esercizio del suo diritto di proprietà, sotto l'aspetto del potere di costruire, ed il terzo che da questo esercizio si ritiene danneggiato.

Le autorizzazioni — è stato ritenuto — se influiscono sull'esercizio del diritto del destinatario di esse, nel senso che lo legittimano davanti alla pubblica amministrazione, lasciano per contro sussistere intatto il diritto reale del terzo, tanto è vero che le autorizzazioni sono rilasciate con salvezza dei diritti di questo terzo, la lesione dei quali, per di più non si consuma con l'autorizzazione, ma con l'esercizio dell'attività autorizzata, che non è mai imputabile all'amministrazione, ma al privato.

Infine l'attività da autorizzare viene, in rapporto all'interesse pubblico, apprezzata soltanto da un punto di vista negativo, nel senso che non si palesi in contrasto con il detto interesse, per il quale è indifferente, di norma, se il privato eserciti poi il diritto o no.

Talchè, anche da questo punto di vista, l'attività autorizzata rimane nella sfera del diritto privato.

Questi sono i motivi che sorreggono la conclusione alla quale le Sezioni Unite sono pervenute: che, quando i privati contendano circa pretese lesioni di diritto che sarebbero causate dall'esercizio di attività autorizzate, le controversie relative concernono diritti soggettivi e sono devolute alla cognizione del giudice ordinario.

Invece, in casi come quelli di specie, l'atto amministrativo non consiste nell'autorizzazione all'esercizio di un diritto, che lascia intatta nella sua struttura la posizione soggettiva, cioè il diritto del contrinteressato. Questo diritto, al contrario, mediante la dichiarazione di pubblica utilità, si affievolisce ed assume la sostanziale consistenza di interesse legittimo; dopo di chè il bene, che ne era oggetto, viene trasferito o gravato di servitù. Pertanto chiedere — come hanno fatto i ricorrenti — la tutela del diritto di proprietà come se questo ancora esistesse nella sua pienezza, non si può senza annullare l'atto che lo ha affievolito: e ciò (a meno che l'autorità amministrativa fosse priva del potere e che l'atto amministrativo sia inesistente) rientra esclusivamente nella giurisdizione del giudice amministrativo. Nè ad evitare questa inevitabile conseguenza, vale convenire in giudizio soltanto il destinatario del trasferimento: non per questo muterebbe l'oggetto della lite, che è ormai un interesse legittimo.

Altrimenti, per aggirare i limiti fra le giurisdizioni, basterebbe eliminare dal contraddittorio la pubblica amministrazione, non agendo nei suoi confronti.

Resta dunque da vedere se realmente l'amministrazione fosse priva del potere di affievolire il diritto o se la sua attività si sia svolta nell'assoluta mancanza di presupposti che ne condizionano i poteri.

Sotto un duplice profilo i ricorrenti deducono l'inesistenza del potere:

1) la mancanza, nel testo unico predetto sulle acque e sugli impianti elettrici, di norme che consentano l'espropriazione di suoli per le costruzioni di elettrodotti e l'imposizione coattiva di elettrodotti inamovibili;

2) il difetto assoluto di potere del Vice-Prefetto di emettere il relativo decreto (peraltro pronunciato oltre i limiti consentiti dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici), in quanto il potere medesimo sarebbe affidato dalla legge esclusivamente al Prefetto.

Senonchè, a norma dell'art. 116 del predetto testo unico è consentito agli interessati, dopo l'emanazione del decreto di autorizzazione alla linea elettrica con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, di presentare i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata rispetto ai quali è necessario procedere ai termini della legge sull'espropriazione per pubblica utilità 23 giugno 1865, n. 2359; il richiamo alla legge medesima rende evidente che è consentita l'espropriazione della proprietà del suolo e che ugualmente è consentita la costituzione a base espropriativa della servitù di elettrodotto.

Ne consegue, tra l'altro, che diversamente da quanto mostrano di ritenere i ricorrenti i proprietari dei fondi attraversati dagli elettrodotti non possono chiedere la rimozione e lo spostamento delle linee, ai sensi dell'art. 122 del t. u., che trova applicazione solo quando non vi sia perdita di proprietà del fondo servente.

Questi sono i principi affermati, anche di recente, dalle Sezioni Unite (sentenze 16 luglio 1959, n. 2350 e 18 giugno 1962, n. 1530).

Quanto all'asserita inesistenza del potere nell'organo prefettizio, che ha emesso il decreto richiesto dalle leggi richiamate in sede di presentazione dei piani particolareggiati dopo l'emissione del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici limitato, in conformità del t. u. n. 1775 del 1933 alla dichiarazione di pubblica utilità e alla autorizzazione dell'impianto e dell'esercizio della linea elettrica, è facile osservare che, se mai, si tratta di incompetenza relativa, la quale può essere fatta valere soltanto davanti al giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 3 luglio 1961, n. 1583).

Ugualmente attiene all'esclusiva inosservanza di forme dettate per l'esclusiva tutela dell'interesse pubblico e a vizio di illegittimità del procedimento, che perciò esula dalla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, il dedotto difetto di assenso del Ministero dell'Industria, prima dell'emissione del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, peraltro soltanto accennato sia nel ricorso che nella memoria.

Poichè il diritto soggettivo dei ricorrenti si è affievolito riducendosi ad interesse legittimo, e non può ritenersi consentito nella materia oggetto della lite, come sopra si è detto, che la posizione giuridica di un soggetto si atteggi diversamente come diritto soggettivo e come interesse legittimo, a seconda del soggetto contro il quale la pretesa è fatta valere, deve ritenersi improponibile la domanda di risarcimento di danni profilata subordinatamente contro la convenuta società elettrica, con il conseguente difetto di giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria. La distinzione fra diritto ed interesse ha riflessi anche nel campo del diritto privato: non ogni privazione di vantaggi deve essere indennizzata ma soltanto quella di un vantaggio giuridico; il danno cioè presuppone necessariamente la lesione di un diritto soggettivo ed è perciò da escludere il risarcimento per la lesione di un interesse legittimo. Se poi l'azione di risarcimento di danni sia proponibile davanti al giudice ordinario dopo che sia stato ottenuto, nei confronti della Pubblica Amministrazione, l'annullamento dell'atto illegittimo nella competente sede giurisdizionale amministrativa, è problema che è estraneo al « *thema decidendum* » della causa presente.

Col secondo mezzo i ricorrenti si dolgono che la Corte d'Appello, pur avendo negata la giurisdizione del giudice ordinario, abbia esaminato il merito della controversia, incorrendo così in un doppio errore, poichè, se difettava di giurisdizione, non doveva esaminare il merito, e se riconosceva la giurisdizione, doveva rimettere la causa al primo giudice.

Il mezzo deve essere parimenti disatteso. È infatti evidente che la sentenza impugnata non contiene alcuna decisione di merito, essendo il dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, che aveva emesso soltanto una pronuncia negativa sulla giurisdizione, e non avendo alcun riflesso sul dispositivo l'incidentale e fuggevole accenno all'insussistenza delle asserite irregolarità dei provvedimenti amministrativi, peraltro immediatamente seguito dal completamento dell'esame del ben diverso problema, attinente sempre alla giurisdizione sotto il profilo dell'inesistenza o meno del potere, se fosse o no consentito imporre servitù inamovibili di elettrodotti e procedere all'espropriazione delle proprietà dei terreni. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 ottobre 1966, n. 2426 - Pres. Scarpello - Rel. Modigliani - P.M. Di Majo (parz. conf.) - De Focatis (avv. Jaccarino) c. Gammaldi (avv. Galdi) ed altri.

Competenza e giurisdizione - Elezioni - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme attributive di funzioni giurisdizionali ai Consigli comunali - Effetti.

(Cost., art. 136; t. u. 16 maggio 1960 n. 570, artt. 82 e 83).

La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che, in materia elettorale, attribuivano funzioni giurisdizionali ai Consigli comunali, facendo venir meno la giurisdizione di tali Consigli e quella della Giunta provinciale amministrativa e delle Corti di appello, quali Giudici delle impugnazioni, in detta materia, ripristina la giurisdizione dei Tribunali ordinari, come Giudici di primo grado, onde, esclusa la preclusione al rilievo del difetto di giurisdizione prima che su questa si sia formato il giudicato, importa la nullità dell'intero giudizio (svoltosi secondo le norme oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale) e (pendendo il giudizio in Cassazione) la cassazione senza rinvio della sentenza della Corte di appello (1).

(Omissis). — Pregiudiziale e assorbente, rispetto all'esame del motivo del ricorso è la questione, rilevabile d'ufficio, relativa alla giurisdizione del giudice adito.

È noto che con la sentenza n. 93 del 27 dicembre 1965 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che, in materia di contenzioso elettorale amministrativo, attribuiscono funzioni giurisdizionali al consiglio comunale, considerandolo un giudice speciale, senza garantirne l'imparzialità, in particolare per quanto concerne la costituzione del collegio, lo svolgimento del giudizio e l'obbligo di astensione, e più precisamente degli artt. 82, 83 D.P.R. 16 mag-

(1) La sentenza, di cui si tratta, appare interessante per la statuizione in ordine agli effetti della pronuncia della Corte costituzionale, 27 dicembre 1965, n. 93 (cfr. in questa *Rassegna*, 1965, I, 1112 ed *ivi* nota 1; per la motivazione v. *Foro it.*, 1966, I, 17). La parziale difformità delle conclusioni del P. M. consiste nel fatto che questo aveva richiesto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale competente, di cui le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono, invece, limitate ad affermare la giurisdizione, cassando la sentenza stessa senza rinvio.

In materia, peraltro, di recente è stata pubblicata la l. 23 dicembre 1966, n. 1147 (G. U. 31 dicembre 1966, n. 329), contenente appunto modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.

gio 1960, n. 570, 43 l. 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali, nonché degli artt. 84 del predetto d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 76 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole « il consiglio comunale ».

In proposito la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che l'attività dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale è attività giurisdizionale e che anche in essa devono essere garantite l'indipendenza e l'imparzialità del giudicante, ha osservato che le norme impugnate di incostituzionalità hanno tralasciato di regolare il procedimento che si svolge davanti ai detti consigli e che ciò ha provocato una lacuna, non eliminabile con le altre norme relative ai procedimenti giudiziari o amministrativi e così grave da non esserne assolutamente garantita l'imparzialità del giudicante.

Per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità sono divenute inapplicabili le norme che, in materia di contenzioso elettorale amministrativo, attribuiscono funzioni giurisdizionali al Consiglio Comunale, considerandolo un giudice speciale, e in conseguenza, è venuta meno allo stato attuale della legislazione, la giurisdizione del detto consiglio, quale giudice di primo grado nella soggetta materia.

Nè può ritenersi che permanga la giurisdizione della giunta provinciale amministrativa e della Corte di Appello, dato che a tali organi è demandata la cognizione delle controversie in parola solo in sede di impugnazione delle decisioni, rispettivamente emesse dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa.

È da aggiungere che si deve escludere la sussistenza di alcuna preclusione al rilievo, da parte di queste Sezioni Unite, del difetto di giurisdizione dei consigli comunali nelle controversie in discorso, essendo noto che il difetto di giurisdizione, eccettuato il caso (non ricorrente nella specie) di un giudicato che si sia formato sulla giurisdizione, è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 37 c. p. c.).

Rimane da stabilire quale sia, allo stato attuale della legislazione, il giudice cui spetta la giurisdizione a conoscere delle controversie in tema (come quella in esame) di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

In proposito si osserva che la soppressione di un giudice speciale fa rivivere le ordinarie norme sulla giurisdizione, che la istituzione di quel giudice aveva modificato. Ond'è che, essendo le controversie in tema di eleggibilità alla carica di consigliere comunale relative ad un diritto politico (qual è il diritto di accedere alle cariche elettive), deve ricevere applicazione il disposto dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, a tenore del quale tutte le materie nelle quali si faccia

questione di un diritto civile o politico sono attribuite alla cognizione dei tribunali ordinari.

Consegue da quanto si è esposto che la denunziata sentenza deve essere cassata, senza rinvio, che deve essere dichiarato nullo l'intero giudizio e che deve essere dichiarata la giurisdizione del Tribunale di Salerno (nella cui circoscrizione si trova il Comune di Controne) a statuire, quale giudice di primo grado, sulla presente controversia. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 novembre 1966, n. 2781 - Pres.

Flore - Rel. Restaino - P. M. Tavolaro I. (conf.) - Marchetti (avv. D'Abbiere) c. Istituto autonomo case popolari ed economiche per i dipendenti del Comune di Roma (n. c.).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Ente pubblico in genere ed enti pubblici economici - Caratteri - Effetti.

(t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, primo comma, n. 1).

Un ente deve essere considerato pubblico, ove l'attività da esso esplicata costituisca una integrazione dei fini dello Stato caratterizzata dalla ricorrenza di elementi attinenti alla sua costituzione ai controlli sui propri atti ed alla potestà di imperio; in tale ambito gli enti pubblici economici sono caratterizzati dallo svolgimento di un'attività produttiva di beni o servizi, analoga a quella dei comuni imprenditori privati e diretta, ancorchè strumentalmente collegata ai propri fini, al conseguimento di lucri, con la partecipazione alla vita degli affari, esercitata od esercitabile in regime di concorrenza: le controversie relative al rapporto di impiego tra gli enti pubblici non economici ed i propri dipendenti rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (1).

(1) La sentenza, di cui si tratta, appare interessante non tanto per la qualificazione dell'Istituto in causa come ente pubblico non economico e per le conseguenze trattene agli effetti della statuizione sulla giurisdizione, quanto per la indicazione degli elementi, che caratterizzano gli enti pubblici in genere e gli enti pubblici economici in particolare. Cfr. con riferimento a questi ultimi e specialmente per ciò che riguarda le questioni di giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di impiego Cass., Sez. Un., 27 giugno 1966, n. 1649, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1222 ed *ivi*, 1223, nota 1, nonché Cass., Sez. Un., 23 dicembre 1965, n. 2477, in questa *Rassegna*, 1966, I, 295, ed *ivi*, nota 1.

(*Omissis*). — Con il primo motivo di ricorso la Marchetti, confutando l'eccezione sollevata davanti alla Giunta provinciale amministrativa dall'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche per i dipendenti del Comune di Roma, che aveva sostenuto la propria natura di persona giuridica privata, ribadisce il carattere pubblicistico dell'Ente desunto dal suo statuto, dallo scopo di interesse pubblico che l'Istituto persegue, dal controllo esercitato sulla sua attività dagli organi di governo, nonchè dal godimento di una potestà di imperio nei confronti sia dei dipendenti, sia degli assegnatari e locatari degli immobili.

Il motivo è fondato. Per determinare il carattere pubblico o privato di un ente, ai fini della discriminazione della giurisdizione nelle controversie con i propri dipendenti, e cioè tra quella esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 29, n. 1 t. u. n. 1054 del 1924 e quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, bisogna aver riguardo all'attività esplicata dall'Ente e al rapporto in cui esso viene a trovarsi di fronte allo Stato. Ove tale attività costituisca una integrazione dei fini di interesse generale che lo Stato persegue e sia caratterizzata da elementi che, in relazione all'ente cui si riferiscono, attengono alla sua costituzione, all'esistenza di controlli dell'autorità governativa e ad una potestà di imperio per attribuzione dello Stato, la natura pubblica dell'ente ne discende con evidenza.

Di tali elementi non può disconoscersi che l'Ente in oggetto risulti fornito. Sorto con atto deliberativo nel Comune di Roma, che faceva propria l'iniziativa dei suoi dipendenti, e riconosciuto come ente morale con r. d. 6 settembre 1922, l'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche per i dipendenti del Comune di Roma, per la sua costituzione statutaria e per le finalità che persegue, può dirsi assimilato agli Istituti autonomi per le case popolari ed economiche previsti dall'art. 16 del t. u. 28 aprile 1938, n. 1165. Esso infatti è retto non solo da uno statuto modellato sul tipo di quello stabilito per gli Istituti autonomi, approvato con r. d. 25 maggio 1936, n. 1049, ma benanche dalla legislazione sull'edilizia popolare ed economica di cui al citato testo unico, che autorizza i Comuni, quando sia riconosciuto il bisogno di alloggi per le classi meno agiate, a concorrere nella dotazione di Istituti per case popolari (art. 21).

Quanto allo scopo, non v'è dubbio che esso persegua un interesse pubblico di natura assistenziale, quale quello di costruire case di abitazione da destinare ai dipendenti del Comune di Roma in pianta stabile o in attività di servizio, scopo che, secondo le premesse indicate nel decreto di approvazione dello statuto, deve essere realizzato con l'osservanza delle norme sull'edilizia popolare ed economica e delle norme

che disciplinano l'assunzione diretta di pubblici servizi, ai sensi dello art. 15 della l. 15 ottobre 1925, n. 2578.

La conferma del carattere pubblico dell'Ente è data peraltro dal controllo che sull'attività dell'Istituto esercitano rispettivamente il Ministero dei Lavori pubblici ed il Comune di Roma, ai quali deve essere rimesso nell'ottobre e nel maggio di ciascun anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

L'Istituto gode infine di una potestà di imperio sia nei confronti del personale, il cui rapporto di prestazione d'opera è disciplinato da un regolamento autoritativo anzichè da contratti collettivi, sia nei confronti degli assegnatari e dei locatari delle case, essendo all'Ente attribuiti tutti i poteri di cui fruiscono gli Istituti autonomi per le case popolari.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che, stante la sua assimilabilità agli Istituti autonomi per le case popolari, l'Istituto in oggetto non potrebbe essere considerato ente pubblico economico, non agendo in regime di concorrenza nè perseguendo finalità di lucro, e pertanto la controversia in esame, non rientrando tra quelle previste dall'art. 429 n. 3 c. p. c., rimarrebbe sottratta alla cognizione del giudice ordinario.

Anche sotto questo profilo, il rilievo è fondato. Sulla nozione di ente pubblico economico la giurisprudenza del Supremo Collegio è ormai pacifica nel senso che caratteristica di tale ente è lo svolgimento di un'attività produttiva di beni o servizi, la quale, ancorchè strumentalmente collegata con il fine dell'ente, sia diretta immediatamente al conseguimento di lucri, partecipando alla vita degli affari, e sia esercitata, o sia esercitabile, in regime di concorrenza con analoga attività di comuni imprenditori privati.

Tali estremi non si riscontrano nell'attività degli Istituti autonomi per le case popolari, i quali non solo non agiscono in regime di concorrenza rispetto agli altri costruttori, essendo tenuti alla rigorosa osservanza dei criteri stabiliti dal t. u. 28 aprile 1938, n. 1165, ma tengono a conseguire una finalità eminentemente assistenziale, quale quella della costruzione e assegnazione di alloggi a determinate categorie di persone aventi determinati requisiti. In particolare, poi, il fine di lucro o di speculazione è espressamente escluso dallo statuto dell'Istituto in oggetto, il quale non solo dispone che nella determinazione dei canoni di affitto si tenga conto di tutte le entrate ed esigenze dell'Istituto in modo da assicurarne il pareggio del bilancio (art. 17), ma stabilisce, a proposito della costituzione del fondo di riserva, che gli utili residui debbano venir destinati esclusivamente al raggiungimento degli scopi dell'Istituto, vale a dire ad incrementare l'attività normale

dell'ente (art. 20), disponendo infine, in caso di liquidazione la devoluzione del patrimonio all'Ente comunale di assistenza.

Accertata dunque la finalità prevalentemente assistenziale ed escluso lo scopo di lucro, di speculazione o di concorrenza, l'Istituto intimato rimane inquadrato tra gli enti pubblici non economici, con la conseguenza che le controversie relative al rapporto di impiego con i propri dipendenti rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 novembre 1966, n. 2809 - Pres. Scarpello - Rel. Mirabelli - P. M. Pedote (conf.) - Bazzoero ed altri (avvocati Cartoni e Malorni) c. Prefetto di Roma e Ministero Trasporti (avv. Stato Carbone) nonché c. Soc. Romana Ferrovie Nord (avv. Lorenzoni e Sambigioglio) e Soc. Imprese Centro Italia (avv. De Pompeis e Pallottino).

Espropriazione per p. u. - Retrocessione - Mancata utilizzazione del bene espropriato - Distinzioni - Fattispecie.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60-63).

L'ipotesi in cui l'immobile espropriato per l'esecuzione di un'opera di pubblico interesse non venga usato perchè l'opera non sia stata eseguita e l'ipotesi in cui non venga usato perchè l'opera sia stata eseguita in luogo diverso (e più non tocchi quell'immobile) sono entrambe regolate dall'art. 63 della legge fondamentale sulle espropriazioni laddove gli artt. 60 e 61 della stessa legge prevedono l'ipotesi diversa, in cui dopo l'esecuzione dell'opera qualcuno degli immobili a tal fine espropriati non abbia ricevuto in tutto od in parte la prevista destinazione; nè tale principio subisce deroga allorchè sull'immobile espropriato e non più usato siano stati intrapresi alcuni lavori rimasti del tutto estranei all'opera eseguita poi altrove (1).

(1) La decisione è stata adottata in conformità della tesi sostenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato. Su un piano più di principio in merito v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 4 marzo 1966, n. 634, *Giust. civ.*, 1966, I, 1786, con la quale « la differenza tra le due figure di retrocessione previste, rispettivamente, negli artt. 60-61 e nell'art. 63 della legge fondamentale sulle espropriazioni per pubblica utilità » viene individuata « non nel carattere totale o parziale della retrocessione, ma nella causa della sopravvenuta inutilizzabilità del bene espropriato ». Più precisamente nella ipotesi, di cui agli artt. 60 e 61 della legge citata, « la inutilizzabilità consegue all'avvenuta esecuzione dell'opera pubblica e riguarda quel singolo bene o parte di esso che » colui a favore del quale venne pronunciata l'espropriazione « riconosce

non più occorrente all'esecuzione dell'opera stessa », mentre nella ipotesi, di cui all'art. 63 della legge summenzionata, « l'inutilizzabilità è anteriore all'esecuzione dell'opera e discende dall'impossibilità giuridica di dare ai beni espropriati o ad alcuni di essi la prevista destinazione in seguito alla decadenza dalla dichiarazione di pubblica utilità per scadenza del termine o per fatti, i quali diano l'assoluta certezza che tutti i beni espropriati, o alcuni di essi, non possano più essere destinati al compimento dell'opera pubblica ». Con la stessa sentenza ora richiamata le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto che « quando l'opera prevista nel decreto di espropriazione sia stata compiuta nel termine prescritto e, solo dopo la sua esecuzione, sia diventata non più idonea a servire all'uso pubblico, non può proporsi la domanda di retrocessione ai sensi del citato art. 63, bensì quella consentita dal citato art. 60, la quale però è proponibile davanti all'Autorità giudiziaria solo quando sia intervenuta la pronuncia della Autorità amministrativa prevista nel successivo art. 61 » aggiungendo che « ai fini della proponibilità della domanda di retrocessione del bene espropriato per sua mancata utilizzazione, non può ritenersi sufficiente il generico riconoscimento » da parte di colui a cui favore venne pronunciata l'espropriazione « di cessazione della destinazione all'uso pubblico dopo il compimento dell'opera » in quanto l'art. 61 citato prevede il compimento di precise formalità, ... onde solo se queste siano state eseguite o, in mancanza, se sia stato emesso dal prefetto, al quale la parte interessata può ricorrere, il decreto indicato nel surrichiamato art. 61, è consentito esercitare, davanti all'Autorità giudiziaria, il diritto alla retrocessione.

Sull'argomento cfr. pure Cass., I Sez. civ., 7 maggio 1965, n. 836, in questa *Rassegna*, 1965, I, 940 ed *ivi*, 941, nota 1.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 febbraio 1967, n. 303 - Pres. Scarpello - Rel. Geri - P. M. Di Majo (conf.) - GESCAL (avv. Stato Colletta) c. Castiglione (avv. Greco e Romita).

Competenza e giurisdizione - Attività materiali della p. a. - Distinzioni - Condanna della p. a. ad un «facere» o ad un «non facere» - Ammissibilità - Limiti.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

L'attività materiale della p. a. può essere conforme o difforme non soltanto ai fini istituzionali dell'ente, che agisce, ma anche agli atti amministrativi, che lo stesso abbia eventualmente emanati; in sé considerata non può qualificarsi come espressione di una pubblica funzione quando contrasti con i fini istituzionali dell'ente che agisce ed eventualmente con atti formali dello stesso o non sia preceduta dall'emanazione di questi: l'ente, che agisce, in ispregio ai suoi limiti funzionali, non può invocare la protezione (nella specie la inammissibilità

della condanna ad un « *facere* » e ad un « *non facere* ») che gli deriverebbe dall'espletamento sia pure viziato di pubbliche funzioni (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso la Gestione sostiene la violazione dell'art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E sul contenzioso amministrativo, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 23 l. 28 febbraio 1949, n. 43; artt. 2, 7 e 42 d. P. R. 4 luglio 1949, n. 436; nonché artt. 1, 3, 4 e 5 l. 26 novembre 1955, n. 1148 in relazione all'art. 360, n. 1, 3 e 5 c. p. c. sotto un duplice profilo:

1) il giudice non può ordinare alla P. A. una prestazione consistente in un *facere*, quale l'abbattimento di sporti, la rimozione di servitù e la inibizione del passaggio, essendogli vietata la revoca o modificazione dell'atto amministrativo, tenuto com'è a conoscere soltanto degli effetti dell'attività amministrativa illegittima;

2) erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente Gestione abbia agito come persona privata, postochè non si discuteva degli effetti di un contratto di compravendita, bensì dell'attività di una p. a. (quale deve essere riconosciuta la Gestione) nell'ambito dei suoi fini istituzionali di carattere pubblico.

La costruzione di palazzine costituisce appunto la realizzazione di detti fini istituzionali e la attività materiale per realizzarli rappresenta un pubblico atto.

(1) Attività materiali della pubblica amministrazione e condanna ad un «*facere*», o ad un «*non facere*».

Il problema prospettato non è elementare, come potrebbe apparire, anche se non si tratta di un problema nuovo, in quanto il fatto da cui è scaturita la controversia non è infrequente.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso contro la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di merito, superando la questione del difetto di giurisdizione.

Prima, tuttavia, ed al fine di esaminare la conclusione, cui sono giunte le sezioni unite, è necessario inquadrare la complessa problematica in uno sfondo meno sfumato di quello descritto nella decisione.

Sono ormai note le elaborazioni che sia la dottrina sia la giurisprudenza (1) hanno operato in merito alla c. d. « attività materiale » della P. A. Quale, cioè, in difetto di un atto amministrativo formale, la P. A. ponga in essere un comportamento, non dichiarando ma attuando la propria volontà, e quindi implicitamente manifestandola « per facta concludentia », è stato da tempo positivamente risolto, in dottrina ed in giurisprudenza, il quesito se si possa configurare, nel « comportamento esecutivo » (che dovrebbe presupporre la esistenza di un provvedimento formale) della P. A., un atto amministrativo.

(1) Cass., Sez. Un., 16 giugno 1958, n. 2072, in *Giust. Civ.* 1958, 1184; id., 16 aprile 1957, n. 1310.

Oppone la resistente che, pacifico essendo il diritto soggettivo violato nel difetto da parte dell'Ente di ogni potere discrezionale al riguardo, neppure ricorre una ipotesi di atto amministrativo illegittimo, non suscettibile di annullamento o di revoca, poichè non esiste alcun atto del genere, avendo la ricorrente agito *iure gestionis* e non *iure imperii*.

Aggiunge, altresì, nella memoria, che il « fatto materiale » dell'Ente in ordine alla creazione di servitù sul loro fondo, non può essere considerato quale espressione dei compiti pubblici affidati all'Ente medesimo, che avrebbe agito con violazione della legge in condizioni di uguaglianza e di parità con i soggetti privati.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Il criterio distintivo della giurisdizione non consiste soltanto nel verificare se si verta in materia di diritto o di interessi legittimi, ma anche di stabilire, in base al *petitum sostanziale* la natura della pronunzia invocata.

Ed è noto, al riguardo, che la P. A., quand'anche si controverta intorno a diritti soggettivi perfetti, non può essere condannata ad un *facere* o ad un *non facere*, poichè ciò rappresenterebbe una inammissibile revoca o riforma dell'atto amministrativo.

Con questa premessa, il problema centrale consiste, a nostro avviso, nell'esaminare se, nella fattispecie, il comportamento materiale, posto in essere dalla Gestione INA-Casa, possa qualificarsi come atto amministrativo, sia pure viziato. In caso affermativo troverebbe piena applicazione l'art. 4 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, con tutte le implicazioni relative al divieto di pronunzia, da parte dell'a.g.o., di condanne ad un « *facere* » o ad un « *non facere* ». In caso contrario, in mancanza, cioè, di un atto amministrativo, ossia ... in presenza di un atto amministrativo ... inesistente (2), l'art. 4 cit. non sarebbe invocabile nel caso concreto per la mancanza del presupposto necessario alla sua applicazione.

Per la risoluzione del problema prospettato è necessario compiere una indagine tendente a verificare, da un lato, se il comportamento materiale dell'amministrazione abbia esorbitato dalla sfera delle proprie attribuzioni di funzioni, dall'altro, se abbia in concreto ecceduto totalmente dai suoi fini istituzionali, per soddisfare interessi non pubblici ma meramente privati. La soluzione affermativa comporta ovviamente analoga soluzione al precedente quesito sulla configurabilità o meno, nella fattispecie, di un atto amministrativo.

La Cassazione non ha seguito, chiaramente, questa impostazione: ciò determina, a nostro avviso ed indipendentemente dalla conclusione, notevoli perplessità sulle argomentazioni giustificative della decisione.

(2) Sul problema della « inesistenza » dell'atto amministrativo, GIANNINI, *Corso di diritto amministrativo*, III, 1, *L'attività amministrativa*, par. 106, p. 125, Milano 1967; id., *Atto amministrativo*, in *Enciclopedia del diritto*, p. 157, par. 34, Milano 1959; SATTA, *Giurisdizione ordinaria e cognizione diretta del provvedimento amministrativo*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.* 1965, 567; SANDULLI, *I limiti di esistenza dell'atto amministrativo*, in *Rass. Dir. Pubbl.* 1949, 125.

Questi concetti si sogliono sintetizzare nello insegnamento che, escluse le sentenze dichiarative e quelle di condanna ad una prestazione di « dare », tutte le altre non possono essere pronunziate nei confronti della P. A.

Si aggiunge tuttavia, ed esattamente, che il divieto di cui all'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo (l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non è operante quando l'Ente pubblico compie negozi di diritto privato in condizioni di uguaglianza con gli altri soggetti (sentenza n. 395 del 1965).

Questo ulteriore criterio distintivo però, mentre non presenta soverchi dubbi in relazione agli atti negoziali, che l'Ente stipuli al pari di ogni altra persona, dà luogo invece ad incertezze in ordine alle attività « materiali » della P. A., specialmente quando faccia difetto un atto amministrativo (legittimo o illegittimo), che sia espressione di pubblici poteri.

Tali attività, dette anche « operazioni » in dottrina per distinguerle dagli atti formali, consistono di solito nel compimento di quanto occorre per eseguire o preparare gli atti stessi oppure per la concreta

Afferma, in proposito, la Cassazione che « le operazioni » della P. A. « possono essere conformi o difformi non soltanto ai fini istituzionali dell'Ente, ma anche agli atti amministrativi che lo stesso abbia eventualmente emanati ». Non comprendiamo la rilevanza, nel caso di specie, della difformità del comportamento materiale rispetto ad atti amministrativi ... eventualmente emanati. Ciò significa forse che le c. d. « operazioni », per creare un atto amministrativo, debbano necessariamente presupporre altri atti amministrativi formali? L'assunto importerebbe una restrizione della nozione di « comportamento esecutivo » - atto amministrativo, in contrasto anche con precedenti orientamenti della Suprema Corte (3).

Ma v'è di più: insistiamo su questo punto, perchè ci sembra sia stato determinante della conclusione della sentenza. Che l'attività materiale, posta in essere dalla Gestione INA-Casa — si legge nella decisione — si sia esplicata al di fuori dell'ambito dei fini istituzionali dell'Ente, appare evidente allorchè si consideri che, nella fattispecie, è mancato del tutto un atto amministrativo « in esecuzione o preparazione del quale le attività materiali » avrebbero dovuto essere compiute. L'affermazione è grave, perchè, se non fraintendiamo il pensiero della Corte, essa induce alla conclusione che proprio la carenza di un precedente atto amministrativo formale (che dovrebbe fungere da presupposto del successivo comportamento materiale) costituirebbe ... la prova dell'impossibilità di ricondurre il comportamento stesso nell'ambito dei poteri pubblici dell'Ente.

(3) Cass., Sez. Un., 29 luglio 1966, n. 2094; id., 28 luglio 1964, n. 2125, in questa *Rassegna*, 1964, 863; id., 5 dicembre 1963, n. 3090, id., 23 marzo 1963, n. 739, in *Foro it.*, 1963, I, 906; id., 28 luglio 1962, n. 2211, id., 22 aprile 1960, n. 905, Trib. Lecce 30 dicembre 1958, in *Giust. Civ.*, 1959, 947.

Vedasi anche *Relazione Avvocatura Stato 1956-60*, II, 117, Roma 1961.

esplicazione di un servizio o per le necessità di un adempimento qualsiasi.

Esse dunque possono essere conformi o difformi non soltanto ai fini istituzionali dell'Ente, ma anche agli atti amministrativi, che lo stesso abbia eventualmente emanati.

Se conformi l'obbligo imposto dal giudice ordinario alla P. A. di adottare un diverso comportamento si risolverebbe, necessariamente, in una revoca o riforma dell'atto amministrativo, anche se questo si ponga, illegittimamente, in violazione di un diritto.

Se difformi (nella specie tali vanno considerate poichè mai s'è parlato in causa di atti formali lesivi del diritto dominicale dei ricorrenti) esse si pongono del tutto fuori dell'ambito sia dei fini istituzionali, sia dei poteri conferiti all'Ente e non possono quindi, per intima contraddizione, essere ricondotte nella sfera delle sue pubbliche funzioni.

Il ragionamento non convince. La circostanza, infatti, della non esistenza di un precedente o susseguente atto amministrativo formale è del tutto irrilevante, se non si esclude, come non è da dubitarsi, la possibilità di configurare un atto amministrativo non formale anche in presenza di un mero comportamento materiale della P. A.: ed è appunto questo che occorre dimostrare nella fattispecie.

Che la Gestione INA-Casa abbia natura di P. A. non può certo dubitarsi: ciò emerge, in primo luogo, e con tutta evidenza, dalle norme istitutive dell'Ente (l. 28 febbraio 1949, n. 43), dalle norme contenute nel regolamento di esecuzione (d.P.R. 4 luglio 1949, n. 436) e da quelle di proroga della sua durata (l. 26 novembre 1955, n. 1148); in secondo luogo, dagli scopi di utilità pubblica assegnati dalla legge alla Gestione, dalla ingerenza penetrante del controllo governativo, dalla costituzione degli organi e dai modi di nomina dei funzionari ad essi preposti, nonchè, infine, dall'intervento finanziario dello Stato nell'attuazione dei compiti affidati all'Ente (4). Nè alcun dubbio sussiste sul fatto che la Gestione, in quanto costruisce case per lavoratori, le amministra e ne cura la manutenzione, esercita un'attività pubblicistica ed un pubblico servizio (5).

Tali verità non sono state contestate, sul piano teorico, dalla Cassazione e non serve quindi insistere su di esse, essendo invece in discussione la relazione giuridica tra le c. d. « operazioni » compiute dalla Gestione e le finalità pubbliche dell'Ente. Afferma, al riguardo, la S. C. che, se la lesione lamentata dai privati « avesse risposto effettivamente ad esigenze di pubblica utilità, l'INA-Casa avrebbe ben potuto ricorrere allo strumento

(4) Anche il Cons. di Stato (Sez. IV, 1° giugno 1954, n. 387, in *Foro amm.*, 1954, I, 1, 310) ha riconosciuto alla Gestione INA-Casa la qualifica di Ente pubblico.

(5) App. Roma, 22 luglio 1964, in *Foro it.*, 1964, I, 1860; NIGRO, *L'edificio popolare come servizio pubblico*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.* 1957, 118; PERINI, *Assegnazione di alloggi popolari*, Padova 1957; id., *Edilizia economica e popolare*, in *Novissimo Digesto*, VI, 388, Torino 1960.

Ciò appare ancor più conseguente laddove manchi del tutto un atto amministrativo, in esecuzione o preparazione del quale le attività materiali dovrebbero essere compiute.

In caso di difformità dunque vien meno il presupposto di applicazione del divieto di cui all'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo, cioè l'esplicazione di un pubblico potere in adempimento di fini di interesse generale.

Infatti siffatte attività materiali, peraltro poste palesemente in violazione di diritti soggettivi, non si differenziano da quelle che potrebbero essere compiute da qualsiasi soggetto privato in danno altrui e, come tali, sono soggette alla cognizione piena del giudice ordinario.

Quindi anche alle sanzioni consistenti in prestazioni di *facere* e di *non facere*.

dell'espropriazione e non, di fatto, confiscare a proprio favore diritti reali altrui». (Nella specie, erano state costruite alcune palazzine per lavoratori, con violazione delle norme relative alle distanze legali, con la apertura di vedute sul fondo confinante e con abusiva creazione di servitù di acquedotto e di passaggio). Si torna, come si vede, al punto di partenza: mancando un atto amministrativo formale, l'attività materiale esplicita non potrebbe essere ricondotta nell'ambito dei fini di pubblica utilità dell'Ente.

Con ciò, sia pur implicitamente, si disconosce che il carattere pubblico dell'attività della P. A. non deve necessariamente essere ricollegato ad un atto amministrativo formale, poichè l'elemento che discrimina il comportamento di diritto pubblico da quello di diritto privato è il fine cui è ispirata l'attività materiale (vale a dire il soddisfacimento di un interesse pubblico oppure di un interesse economico privato), ovvero l'eccesso o meno dalla sfera delle attribuzioni.

Ora non v'ha dubbio che la Gestione, quando ha edificato le case per lavoratori nel modo lamentato dai controricorrenti, abbia agito come P. A. nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'esercizio dei suoi poteri: e ciò quanto basta, in quanto, se poi l'attività materiale posta in essere dalla Gestione si sia concretizzata in un atto amministrativo viziato, seguiranno le normali conseguenze connesse ad un provvedimento amministrativo illegittimo, fermo restando il disposto di cui all'art. 4 della l. n. 2248, all. E, del 1865 (6). (Nella specie, i giudici del merito, invece, hanno condannato la Gestione a rimuovere la servitù di veduta, ordinandone la chiusura a pieno muro, a rimuovere la servitù di acquedotto e ad abbattere gli sporti della costruzione, a non esercitare l'abusivo passaggio).

Comunque, dovendosi escludere che si possa affermare «a priori» trattarsi di attività *jure privatorum* sol perchè è carente un atto amministrativo formale, sarebbe stato necessario procedere ad una accurata indagine (7) tendente ad accertare se l'attività posta in essere fosse o meno

(6) GIANNINI, *La giustizia amministrativa*, p. 116-117, Roma 1964.

(7) Nelle questioni di giurisdizione la Corte di Cassazione è anche giudice dei fatti sulla base dei quali la giurisdizione stessa si determina: Cass., Sez. Un., 6 aprile 1966, n. 900, in questa *Rassegna*, 1966, I, 566.

Peraltro l'« attività materiale », per se stessa, non può qualificarsi come espressione di una pubblica funzione, quando contrasti con i fini istituzionali dell'Ente ed eventualmente con gli atti formali di quest'ultimo, o non sia preceduta dalla emanazione degli stessi.

Il soggetto pubblico che la pone in essere non serve, in tal caso, a conferirle il « crisma », proprio degli atti amministrativi, promanante dalla presenza di una pubblica potestà.

Nella specie l'INA-Casa pose in essere, come hanno accertato i giudici di merito, la violazione del diritto soggettivo della Castiglione, operando del tutto al di fuori dei suoi poteri e delle sue attribuzioni.

Nè vale opporre che la costruzione di case per i lavoratori era del tutto conforme ai suoi fini istituzionali, perchè tale verità non giustifica l'intangibilità della lesione lamentata. Se questa ultima avesse risposto effettivamente ad esigenze di pubblica utilità l'INA-Casa avrebbe ben potuto ricorrere allo strumento dell'espropriazione, e non, di fatto, confiscare a proprio favore diritti reali altrui.

In queste condizioni, che trovano peraltro riscontro su conforme giurisprudenza in tema di azioni possessorie contro la P. A. (sentenza n. 603 del 1954), l'Ente non può invocare, in spregio ai suoi limiti funzionali, la protezione che gli deriverebbe dall'espletamento, sia pur viziato, di pubbliche funzioni. — (*Omissis*).

ispirata e diretta al conseguimento degli scopi generici e specifici di pubblica utilità propri dell'Ente.

Si osserva, al riguardo, che il « comportamento esecutivo » della Gestione non può essere considerato una manifestazione di *vis privata*, che la P. A. può anche sacrificare — indipendentemente da un formale procedimento amministrativo — i diritti dei singoli, ove ciò sia ritenuto necessario in vista di un superiore interesse di carattere generale e che ogni attività, anche materiale, esplicita dalla P. A. in relazione al proprio patrimonio indisponibile, assume carattere indiscutibilmente pubblicistico. Dev'essere, peraltro, ancora osservato infine che, nelle ipotesi dubbie, la suddetta indagine dovrebbe condurre alla conclusione dell'esercizio di pubbliche funzioni, in quanto la P. A. agisce, normalmente, *jure pubblico*.

Non sembra, tuttavia, che la S. C. si sia addentrata nella parte centrale del problema, in quanto si è limitata sostanzialmente a constatare la carenza, nella fattispecie, di atti amministrativi formali.

La decisione rappresenta forse un mutamento dell'orientamento precedente della Corte? Confrontando precedenti pronunzie, non ci sembra che la sentenza sia tale da portare maggiore chiarezza in una materia già così intricata (8).

UMBERTO GIARDINI

(8) Da ultimo, in materia di violazione, da parte della p. a., delle norme sulle distanze: Cass., Sez. Un., 16 febbraio 1966, n. 477, in questa *Rassegna*, 1966, I, 313.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 febbraio 1967, n. 430 - Pres. Flore - Rel. Modigliani - P. M. Di Majo (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Gargiulo) c. Notaro (avv. Ingangi).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Pretesa del dipendente all'alloggio gratuito - Procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali - Opposizione - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

(t. u. 14 aprile 1910 n. 639, art. 3; t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, artt. 29, primo comma n. 1 e 30, primo comma).

La pretesa del pubblico impiegato di godere dell'alloggio gratuito, in considerazione delle mansioni affidategli, deriva direttamente dal rapporto di impiego, onde sussiste in proposito la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo; nè la controversia si sottrae a tale giurisdizione allorché la pretesa dell'Amministrazione per il canone è fatta valere con lo speciale procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali e quella del dipendente in via di opposizione (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo di annullamento l'Amministrazione ricorrente, nel denunciare la violazione degli artt. 29 e 30 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 e degli artt. 3 e 4 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E sul contenzioso amministrativo, lamenta che la Corte di Appello abbia affermato la propria giurisdizione a statuire sulla controversia in oggetto, nonostante che questa vertesse in materia di pubblico impiego e appartenesse quindi alla competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo.

La doglianza è fondata.

Come è giurisprudenza costante di queste Sezioni Unite (cfr., tra le altre, le sentenze nn. 2230 e 1852 del 1962), sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le volte che la controversia concerne diritti immediatamente derivanti dal rapporto di pubblico impiego obiettivamente considerato, di tal che si contenda, con la pubblica amministrazione, sulla sussistenza o sulla estensione di tali diritti. Esula invece detta giurisdizione esclusiva, allorché la pretesa dedotta in giudizio trovi nel rapporto di impiego soltanto la sua occasione.

Orbene una controversia, che, come quella di cui si discute, abbia per oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa di un pub-

(1) I principi, di cui alla massima, rispondono pienamente alle tesi sostenute nel ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato e vanno segnalati, specie in quanto riguarda la seconda parte, per il loro interesse.

blico impiegato di godere, in considerazione delle mansioni affidategli, di un alloggio gratuito, deriva direttamente dal rapporto di pubblico impiego, in quanto la posizione soggettiva relativa all'alloggio fa parte integrante del detto rapporto e, per statuire sulla controversia, occorre compiere una indagine sul contenuto, nell'estensione e negli effetti, del rapporto medesimo.

Nè la controversia si sottrae alla giurisdizione del giudice amministrativo, allorchè la pretesa dell'amministrazione di ottenere dal pubblico dipendente il canone, che asserisce esserle dovuto per il godimento dell'alloggio demaniale, sia stata fatta valere (come si è, per l'appunto, verificato nella fattispecie in esame) con il procedimento coattivo speciale disciplinato dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali, pubblicato con il r. d. 14 aprile 1910, n. 639. Infatti vero è che nell'art. 3 del predetto t. u. è disposto che le opposizioni avverso le ingiunzioni di pagamento relative a entrate patrimoniali si propongono dinanzi al conciliatore, al pretore o al tribunale, secondo la rispettiva competenza. Tuttavia (a parte che sarebbe in ogni caso da escludere che con tale disposizione si fosse stabilita una deroga alla competenza giurisdizionale esclusiva del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego, dato che detta competenza giurisdizionale esclusiva è stata introdotta nel nostro ordinamento col r. d. 26 giugno 1924, n. 1054 e quindi successivamente alla pubblicazione del più volte menzionato t. u. n. 639 del 1910) la disposizione in parola non ha affatto inteso derogare alle norme regolatrici della giurisdizione nel nostro ordinamento giuridico, giacchè ha preso in considerazione solo le situazioni più frequenti, essendo noto che, di regola, le entrate patrimoniali hanno per base un titolo di diritto privato e le eccezioni sollevate nei riguardi delle pretese in discorso hanno la stessa natura (cfr., in tal senso, per riferimento, la sentenza di queste Sezioni Unite n. 2028 del 15 giugno 1938). In applicazione del principio della prevalenza dell'effettiva volontà della legge su ciò che dal suo contesto si dovrebbe desumere, anche nel procedimento ingiunzionale previsto nel più volte citato t. u. il giudizio sull'opposizione deve, dunque, svolgersi entro i limiti segnati dal nostro ordinamento alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria. Pertanto non può essere proposta dinanzi al magistrato ordinario l'opposizione a un'ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali, quando l'opponente deduca in giudizio (come è avvenuto nel caso di cui si discute) una pretesa che trovi il suo titolo necessario in un rapporto di pubblico impiego.

Dalle svolte considerazioni discende che il ricorso deve essere accolto e che, essendosi riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a emettere la pronuncia, la denunziata sentenza deve essere cassata senza rinvio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 aprile 1967, n. 798 - Pres. Scarpello - Rel. Pratlilo - P. M. Pedote (conf.) - Formichi (avv. Burlando) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Tavassi).

Competenza e giurisdizione - Pensioni - Pensioni di guerra - Giurisdizione della Corte dei Conti - Estensione.

(r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 62 e 68; l. 10 agosto 1950, n. 648, artt. 51 e 114-116; l. 10 aprile 1954, n. 113, artt. 36 e 37, primo, secondo e terzo comma).

Dalla giurisdizione della Corte dei Conti sono escluse le questioni « successive » alla liquidazione del trattamento pensionistico, ma tra queste non può essere annoverata quella relativa all'inizio della correzione del trattamento stesso (1).

(Omissis). — Si sostiene che la Corte de' Conti si sarebbe dovuta limitare a correggere l'errore di fatto che le era stato denunciato con il ricorso in revocazione, cioè la data del collocamento del Formichi nella riserva, e non riesaminare la questione, già precedentemente decisa, della decorrenza della pensione, statuendo il divieto di cumulo tra due trattamenti economici: quello pensionistico di guerra e l'altro di attività di servizio con la sospensione del primo per la durata trimestrale del secondo: cumulo che, invece, sarebbe possibile. In tal modo la Corte de' Conti avrebbe invaso la sfera d'attribuzioni spettanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi, in quanto la giurisdizione generale ed esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni avrebbe ad oggetto soltanto le questioni relative all'esistenza del diritto di pensione, alla sua misura e decorrenza, e non si estenderebbe a questioni successive, come la sospensione del relativo trattamento economico, che, pur incidendo sul rapporto pensionistico, lascino inalterato il diritto a pensione nella misura riconosciuta.

Il ricorso è infondato. Per l'art. 62 del r. d. n. 1214 del 12 luglio 1934 la Corte dei conti ha competenza giurisdizionale piena ed esclusiva a decidere sui ricorsi contro provvedimenti definitivi di liquidazione di pensioni a carico totale o parziale dello Stato e, pertanto, a stabilire, con sentenza costitutiva, se spetti o no il diritto soggettivo a pensione e quale ne debba essere l'ammontare: così per le pensioni di guerra in riferimento anche agli artt. 114-116 della l. n. 648 del 10 agosto 1950. È evidente che, in caso d'accertamento positivo dell'*an debeat*, la

(1) La affermazione di principio, di cui alla massima trae origine da un caso peculiare, che risulta chiaramente delineato nei suoi estremi dalla motivazione della sentenza e che è stato deciso in conformità a quanto sostenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato, controricorrente.

decisione della Corte dei conti deve precisare anche la data di decorrenza della pensione, altrimenti la pronuncia sarebbe incompleta, trattandosi di elemento di fatto essenziale all'affermata esistenza del diritto: il che, peraltro, il ricorrente non contesta.

L'art. 51 della citata l. n. 648 del 1950 — in relazione anche, per quanto riguarda gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, agli artt. 36 e 37 comma 1° della l. n. 113 del 10 aprile 1954 (che hanno sostituito, senza tuttavia mutarne la sostanza, gli artt. 32 e 33 della l. n. 369 dell'8 maggio 1940) — precisa da quando debba decorrere la pensione di guerra per i militari nelle varie ipotesi in cui ne sia stato accertato il diritto. Ma, al riguardo, deve tenersi presente, per il caso di specie, l'art. 37, commi 2° e 3°, della citata l. n. 113 del 1954 il quale stabilisce che all'ufficiale, dalla data del suo collocamento nella riserva o in congedo assoluto, « e per un periodo di tre mesi sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente », e che « tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza », anche se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto dipenda « ... da infermità... riportate o aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra »; ipotesi, tra le altre, prevista dall'art. 36 comma 2° della l. n. 113 del 1954.

Nel caso concreto, la Corte dei conti con la decisione del 10 gennaio 1962 aveva stabilito che il trattamento pensionistico privilegiato di guerra dovesse decorrere per il Formichi dal 19 maggio 1951, nell'errata supposizione che questa fosse la data del collocamento nella riserva dell'ufficiale; mentre, a seguito del giudizio di revocazione promosso dal Formichi a sensi dell'art. 68 del r. d. n. 1214 del 1934, ha accertato e riconosciuto che, come già risultava dagli atti, il collocamento nella riserva dell'ufficiale era avvenuto il 9 giugno 1947. Senonchè la Corte dei conti nello stesso giudizio ha anche accertato in fatto (e al riguardo non v'è contestazione) che il Formichi, in ottemperanza al preciso disposto del citato art. 37, commi 2° e 3°, della l. n. 113 del 1954, nei tre mesi successivi al 9 giugno 1947 aveva regolarmente riscossi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente e, pertanto, ha stabilito che, in effetti, il trattamento pensionistico privilegiato di guerra doveva decorrere dal 9 settembre 1947.

Orbene, se è esatto che sono escluse dalla competenza giurisdizionale della Corte dei conti le questioni « successive » alla liquidazione del trattamento pensionistico, tuttavia tra queste non può essere certo annoverata quella relativa all'inizio della corresponsione del trattamento stesso stabilito in conformità a una precisa norma di legge, poichè trattasi non di un caso di sospensione del trattamento, come afferma il ricorrente, ma di decorrenza di esso, in quanto il diritto a pensione nasce con la sentenza della Corte dei conti che lo costituisce, fissandone

l'ammontare e, appunto, la data da cui decorre. Ed a quest'ultimo riguardo l'art. 37 commi 2° e 3° della l. n. 113 del 1954, modifica per gli ufficiali, la norma generale dell'art. 51 della l. n. 648 del 1950, in quanto sposta la data di effettiva decorrenza della corresponsione del trattamento pensionistico a tre mesi dopo il collocamento dell'ufficiale nella riserva o in congedo assoluto.

Pertanto, poichè con il suo ricorso per revocazione il Formichi aveva denunciato un errore di fatto in cui era incorsa la Corte dei conti circa la decorrenza del suo trattamento pensionistico privilegiato di guerra, a seguito del relativo giudizio risorgeva nella sua pienezza la competenza giurisdizionale della Corte stessa al riguardo e, una volta riconosciuto l'errore di fatto, il potere di sostituire la data errata con quella ritenuta esatta: l'applicazione del citato art. 37, commi 2° e 3°, era conseguenza immediata, diretta e necessaria del potere di correzione.

Nè la Corte dei conti ha, così, risolta una questione successiva alla costituzione del diritto a pensione perchè, come deduce ancora il ricorrente, riguardante il divieto di un eventuale cumulo tra assegni di servizio e di quiescenza. Invero la questione è risolta espressamente dalla legge contrariamente all'assunto del Formichi, come si è già detto, proprio per i tre mesi successivi alla data di collocamento dell'ufficiale nella riserva o in congedo assoluto, ai quali soltanto la Corte dei conti ha limitata la sua pronuncia, e in stretto riferimento alla data d'inizio della corresponsione del trattamento pensionistico. — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 maggio 1966, n. 1109 - Pres. Lonardo - Est. D'Amico - P. M. Criscuoli (conf.) - Letizia (avv. Rocco) c. Comune di Candela (avv. Kuntze).

Responsabilità civile - Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Lesione di interessi legittimi - Annullamento di atti amministrativi illegittimi - Diritto al risarcimento dei danni - Insussistenza.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2; c. c., art. 2043).

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Contratti - Contratto d'appalto d'opera pubblica - Gara per licitazione privata - Momento perfezionativo del contratto - Approvazione dell'aggiudicazione - Annullamento dell'aggiudicazione - Risarcimento dei danni - Esclusione.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2; r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16, 19).

Per la proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni contro la P. A. non è sufficiente che il Giudice Amministrativo abbia annullato un atto della P. A., ma è necessario che l'atto annullato abbia inciso su originarie posizioni di diritto soggettivo del privato (1).

Il contratto d'appalto stipulato a mezzo di licitazione privata si perfeziona soltanto con l'atto amministrativo di aggiudicazione debitamente approvato, epperò, annullata dal Consiglio di Stato l'aggiudicazione, l'altro concorrente, mancato aggiudicatario, non ha azione di risarcimento dei danni contro la P. A. (2).

(1) Giur. costante: conf., per tutte, Cass., Sez. Un., 12 aprile 1965, n. 657, in questa *Rassegna*, 1965, I, 318, ed *ivi* nota sub 1 (319) di riferimenti.

(2) Sulla prima parte della massima v. Cass., 28 marzo 1966, n. 816, in questa *Rassegna*, 1966, I, 361, sub 1; 30 gennaio 1964, n. 263, *id.*, 1964, I, 489, sub 1, con nota di F. CARUSI.

Sulla seconda parte della massima v. citata nota, nonchè Cass., Sez. Un., 25 giugno 1953, n. 1950, *Foro it.*, Rep., 1953, voce *Amministrazione dello Stato*, n. 83.

La motivazione della sentenza in rassegna è pubblicata in *Foro it.*, 1967, I, 339.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 luglio 1966, n. 1986 - Pres. Flore - Est. Pratillo - P. M. Di Majo (conf.). Abbat ed altri (avv. Martino, Melazzo, Vitarelli) c. Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (Avv. Stato Cavalli).

Occupazione - Occupazione d'urgenza d'immobile alieno da parte della P. A. per la costruzione di opera pubblica - Mancato perfezionamento nel biennio della procedura espropriativa - Illiceità dell'ulteriore possesso del bene - Sussiste - Sopravvenienza del decreto di espropriazione - Cessazione dell'illegittimità dell'abusiva occupazione, a decorrere dalla data di emanazione della pronuncia espropriativa - Sussiste.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 71, comma primo, parte seconda, 73).

Espropriazione per p. u. - Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - Inefficacia - Necessità dell'inutile decorso di entrambi i termini, di compimento dell'espropriazione e dell'opera - Sussiste.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13).

Espropriazione per p. u. - Indennità - Determinazione - Suolo edificatorio - Nozione.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39 e segg.).

Quando un immobile sia stato occupato d'urgenza dalla P. A. e sia decorso il termine di due anni previsto dall'art. 73 l. n. 2359 del 1865 senza che il Prefetto abbia pronunciato l'espropriazione per pubblica utilità del bene stesso, l'illegittimità dell'abusiva occupazione ultrabiennale del bene cessa, se sopravvenga il decreto di espropriazione, poichè, avverandosi dal giorno di emanazione di tale decreto il trapasso del bene all'occupante, l'attività della P. A. da tale data diviene lecita (1).

L'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera consegue non già all'inutile decorso del solo termine fissato per il compimento delle operazioni di esproprio, ma richiede altresì l'inutile scadenza dell'altro termine fissato per il compimento dell'opera, in mancanza di che ben può la P. A. emanare legittimo decreto di espropriazione (2).

(1) Giurisprudenza consolidata: cfr. Cass., 13 febbraio 1965, n. 223, in questa *Rassegna*, 1965, I, 337, sub 1 e 2, ed *ivi* ulteriori riferimenti; 21 ottobre 1965, n. 2173, *ibidem*, 1189, nella motivazione.

(2) Cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno 1957, n. 2481, *Giust. civ.*, 1957, I, 1682 e segg., (1683): « fino a quando non sia trascorso il termine ultimo per il compimento dell'opera, e cioè fino a quando la dichiarazione di

Il carattere edificatorio di un suolo, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, si può desumere o, direttamente, dal fatto che esso risulti compreso in un piano regolatore particolareggiato (non essendo sufficiente a tale scopo che esso sia inserito in una zona definita come nucleo edilizio dal piano regolatore), ovvero (nonostante la sua attuale, difforme destinazione) in via indiretta, da un complesso di qualità obiettive ed inequivoche, intrinseche all'immobile, le quali attestino una sua attuale e concreta edificabilità, e che possono consistere nella facilità di accesso, nella esistenza di vie pubbliche e di collegamenti con la città vicina, in un'edificazione già iniziata nella zona, nella presenza di servizi pubblici necessari al vivere civile (acqua, luce, fognature, ecc.) (3).

(Omissis). — I primi quattro mezzi di ricorso, per la loro evidente connessione logico-giuridica, debbono formare oggetto di esame congiunto e vanno rigettati.

Innanzitutto al Tribunale la Calabrò sostenne, in sede di conclusioni definitive, l'inapplicabilità alla specie, per la liquidazione delle indennità di esproprio, della legge speciale per il risanamento della Città di Napoli (n. 2892 del 25 gennaio 1885, artt. 12 e 13, richiamati dalla l.

p. u. conserva la sua efficacia, permane integro nel titolare il diritto di procedere a quelle operazioni che sono previste come necessarie per il compimento dell'opera e, quindi, anche alle espropriazioni, anche se il termine particolare, per le stesse fissato, sia inutilmente decorso. Tale principio ha valore di norma generale»; v. anche, *ivi*, nota 1. Contrariamente alla sentenza in rassegna (v. in motivazione), avverte Cass., 11 maggio 1964, n. 1123, *Giust. it.*, Mass., 1964, 362, che « la norma dell'art. 13 l. n. 2359 del 1965... è diretta a regolare l'attività della P. A. in vista dell'interesse pubblico da perseguire (norma d'azione)... pertanto per la violazione di tale norma... il cittadino può agire a tutela del suo interesse non dinanzi al G. O., ma dinanzi al Giudice amministrativo e nei limiti in cui l'interesse privato coincida con quello pubblico ».

(3) Cfr. Cass., 30 marzo 1965, n. 557, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1139, sub 5 (1141) ed *ivi* (1146) riferimenti.

Segue annotazione di U. GIARDINI:

(1-3) In tema di occupazione, preordinata all'espropriazione per p. u., protratta oltre il biennio e di inefficacia della dichiarazione di p. u.

1. - I ricorrenti avevano sostenuto, durante il giudizio di primo grado di opposizione alle stime delle indennità (che nei decreti di espropriazione erano state liquidate in base alla l. 25 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli), che le indennità a loro favore dovevano essere calcolate applicando la l. generale n. 2359 del 25 giugno 1865, essendo i decreti espropriativi sopravvenuti dopo lo spirare del biennio dell'occupazione legittima. In grado di appello, gli stessi ricorrenti, intendendo « soltanto » precisare meglio la « causa petendi », avevano espressamente chiesto che ve-

n. 429 del 7 luglio 1907 sull'ordinamento delle ferrovie dello Stato non concesse ad imprese private) e la applicabilità di quella n. 2359 del 25 giugno 1865, poichè i decreti prefettizi di esproprio erano sopravvenuti, in violazione dell'art. 73 della l. n. 2359 del 1865, oltre il biennio stabilito da quelli di occupazione temporanea e urgente dei terreni da espropriare: salvi, s'intende, l'indennità per occupazione temporanea lecita e i danni per quella abusiva.

Invece nell'atto d'appello gli espropriati, facendo leva (sebbene male interpretandolo, come poi si dirà) sull'art. 13 della l. n. 2359 del 1865, chiesero che si dichiarasse l'illegittimità dei decreti di espropriazione, perchè emessi quando la declaratoria di pubblica utilità era divenuta inefficace, per essere decorso il termine previsto, per il compimento delle operazioni d'esproprio, dai dd. mm. del 12 novembre 1948 e del 26 aprile 1950, che avevano, appunto, approvato i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Messina-Barcellona, cosicchè, in tanto le espropriazioni sopravvenute sarebbero state legittime, in quanto la P. A. si fosse munita di una nuova dichiarazione di pubblica utilità. In conseguenza, chiesero il pagamento del valore venale dei terreni espropriati e somme varie per gli anni di loro occupazione.

nisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei decreti di espropriazione, per essere questi ultimi intervenuti posteriormente al decorso del termine stabilito per il compimento delle operazioni espropriative, circostanza che avrebbe determinato, ad opinione dei ricorrenti, la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, e, conseguentemente, avrebbe giustificato l'adeguamento delle indennità.

La S.C. ha ritenuto applicabile l'art. 345 c. p. c., ravvisando mutamento, in appello, sia del « *petitum* » che della « *causa petendi* ». L'asserita illegittimità dei decreti prefettizi in rapporto all'eventuale inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità costituisce una pretesa non riconducibile alla domanda originaria. Peraltro l'indennizzo derivante dall'eventuale accertamento dell'illegittimità dedotta in grado di appello si sarebbe concretato nell'« integrale riparazione del pregiudizio economico sofferto » dall'espropriato, con riguardo anche alla svalutazione monetaria; mentre l'indennità di cui alla l. n. 2359 del 1865 « non consiste in un ristoro completo del danno patrimoniale subito dall'espropriato, in quanto non si commisura a questo », dovendosi fare riferimento, per la determinazione del valore, alla data del decreto di espropriazione, « senza tener conto delle eventuali possibilità di incrementi o perdite di valore del bene espropriato ».

Sul concetto di domanda nuova: Cass., Sez. Un., 5 luglio 1965, n. 1405, *Giust. civ.*, 1965, I, 1763; 25 giugno 1965, n. 1335, *ibidem*, 1532; Sez. II, 5 maggio 1965, n. 806, *ibidem*, 1598.

2. - Per quanto concerne la cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, la S.C., respingendo le tesi dei ricorrenti, ritiene, interpretando l'art. 13 l. n. 2359 del 1865, che il presupposto per la cessazione stessa sia costituito dall'inutile decorso sia del termine fissato per il compimento delle operazioni espropriative che di quello stabilito per l'esecuzione

Orbene, come esattamente ha rilevato, sul punto, la Corte d'appello, gli espropriati non avevano in tal modo semplicemente precisata, in secondo grado, la *causa petendi*, ma l'avevano del tutto modificata, e così anche il *petitum*.

Invero, in riferimento alla domanda proposta avanti al Tribunale, questa Suprema Corte ha già precisato (sentenze n. 753 del 18 aprile 1962; n. 1987 del 23 luglio 1964; n. 2173 del 21 ottobre 1965) che, quando un immobile sia stato occupato d'urgenza e temporaneamente dalla P. A. e sia decorso il termine di due anni previsto dall'art. 73 della l. n. 2359 del 1865, senza che il Prefetto abbia pronunciato l'espropriazione per pubblica utilità del bene stesso, tuttavia l'illegittimità dell'abusiva, ulteriore occupazione di questo da parte della P. A. cessa, se sopravvenga il decreto di espropriazione, poichè, avverandosi dal giorno di emanazione del detto decreto il trapasso del bene allo occupante, l'attività amministrativa, da tale giorno, diviene legittima. Soltanto che, in tale ipotesi, al proprietario del bene espropriato spettano: a) l'indennità per l'occupazione temporanea legittima; b) l'indennità di espropriazione nella misura stabilita dal relativo decreto o, in caso d'opposizione, in quella determinata dagli organi giurisdizionali competenti secondo la legge sull'espropriazione per pubblica utilità; c)

dell'opera. Anteriormente alla scadenza di quest'ultimo termine, l'emanazione del decreto di esproprio è pienamente legittima, chè anzi tale decreto, sia pure di data posteriore alla scadenza del biennio ex art. 73 l. n. 2359 del 1865, determina la cessazione dell'illegittima, ulteriore (dopo il biennio) occupazione da parte della P. A., la cui attività diviene legittima dal giorno di emissione del decreto prefettizio. Ricorda la Cassazione che, in tale ipotesi, al soggetto espropriato spettano l'indennità per l'occupazione temporanea nel biennio, l'indennità di esproprio, ed il risarcimento del danno per il periodo di occupazione intercorrente tra la scadenza del biennio ed il sopravvenuto decreto espropriativo.

Sull'interpretazione dell'art. 13 l. 25 giugno 1865, n. 2359, cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno 1957, n. 2481, in *Giust. civ.*, 1957, I, 1682.

Sulle possibilità di emanare decreti di espropriazione dopo il decorso del biennio dell'occupazione temporanea ed urgente e sulla cessazione della illegittimità dell'occupazione: Cass., Sez. I, 21 ottobre 1965, n. 2173, *Foro Amm.*, 1965, I, 1, 629; Sez. Un., 17 luglio 1965, n. 1591, *ivi*, 512, Cass., Sez. I, 28 luglio 1964, n. 2142, *id.*, 1964, I, 1, 554; Cons. Stato, Sez. IV, 27 maggio 1964, n. 621, *ivi*, I, 2, 596; 13 novembre 1963, n. 758, *Mass. Amm.*, 1963, II, 484; Cass., Sez. I, 18 aprile 1962, n. 753, *Giust. civ.*, 1962, I, 1013; Cons. Stato, Sez. IV, 5 luglio 1961, n. 387, *Foro amm.*, 1961, I, 1392; Cass., Sez. I, 19 aprile 1961, n. 862, *ivi*, II, 368; Sez. Un., 22 luglio 1960, n. 2087, *ivi*, II, 6.

In dottrina, cfr. VITARELLI, *Decreto di espropriazione successivo ad occupazione divenuta illegittima*, in *Giur. Sic.*, 1963, 626; CARUGNO, *L'espropriazione per pubblica utilità*, Milano, 1958.

Sui diritti patrimoniali degli espropriati ed in particolare sul diritto al risarcimento del danno per l'occupazione ultra-biennale: Cass., Sez. I,

il risarcimento del danno per il periodo corrente dalla scadenza del biennio di legittima occupazione alla data di emanazione del decreto di esproprio, nel valore corrispondente alla privazione del godimento del bene illegittimamente ed irreparabilmente subita dagli espropriati.

Ed è quanto agli attuali ricorrenti hanno riconosciuto i giudici del merito.

Invece, con la domanda proposta in appello, gli espropriati chiedevano ben altro.

È, al riguardo, da premettere che l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità consegue non già (come ritengono i ricorrenti) soltanto all'inutile decorso del termine fissato per il compimento delle operazioni di esproprio, sibbene anche alla scadenza dell'altro termine fissato per il compimento dell'opera. Cosicché, dovendosi questo ritenere nella specie non scaduto, non avendo ciò gli espropriati mai affermato, ben poteva ancora la P. A. emanare legittimi decreti di espropriazione (cfr. Cass., sent. n. 2481 del 26 giugno 1957), con la conseguenza che, in concreto, la liquidazione dell'indennità non sarebbe potuta avvenire in modo diverso da quello seguito.

Comunque, con la domanda così come prospettata in appello, gli espropriati hanno proprio tentato di far valere una pretesa non ricon-

21 ottobre 1965, n. 2173, *Foro amm.*, 1965, I, 1, 629; Sez. I, 22 luglio 1965, n. 1715, *ivi*, 544; Sez. Un., 17 luglio 1965, n. 1591, *ivi*, 512; Sez. I, 14 aprile 1965, n. 685, *ivi*, 276; 20 marzo 1965, n. 463, *ivi*, 187; 13 febbraio 1965, n. 223, *ivi*, 85; 22 gennaio 1965, n. 119, *ivi*, 49; Sez. Un., 7 dicembre 1964, n. 2858, *ivi*, 14; Sez. I, 28 luglio 1964, n. 2142, *id.*, 1964, I, 1, 554; 29 maggio 1964, n. 1352, *ivi*, 415; 21 aprile 1964, n. 945, *ivi*, 312; Sez. Un., 2 marzo 1964, n. 471, *ivi*, 187; Sez. I, 30 marzo 1963, n. 800, *id.*, 1963, II, 451; 30 gennaio 1963, n. 154, *ivi*, 231; 24 novembre 1962, n. 3184, *ivi*, 275; 10 ottobre 1962, n. 2919, *id.*, 1963, I, 1110; 29 maggio 1962, n. 1282, *Giust. civ.*, 1963, I, 147; 16 maggio 1962, n. 1105, *Foro amm.*, 1962, II, 295; 14 dicembre 1960, n. 3249, *Giust. civ.*, 1961, I, 1265; Sez. Un., 24 ottobre 1960, n. 2892, *Foro it.*, 1961, I, 61.

In dottrina, oltre all'opera citata del CARUGNO, cfr. SANDULLI, *Sull'occupazione « sine titulo » da parte dell'Amministrazione di immobili privati destinati ad opere pubbliche*, *Giust. civ.*, 1961, I, 1264; Lo COCO, *Sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione per occupazione oltre il biennio*, *Giur. sic.*, 1957, 549; LANDI, *Indennità di occupazione e risarcimento del danno*, *Foro amm.*, 1964, II, 15.

3. - La questione concernente la giurisdizione viene affrontata soltanto incidentalmente, per correggere una contraria affermazione contenuta nella sentenza di appello. Tuttavia la controversia sul punto non è di facile soluzione, come sta ad indicare il contrario, costante avviso del Consiglio di Stato. Ad avviso della S.C., l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e cioè del presupposto per l'esercizio del potere di cui all'art. 834 c. c., importa la « riespansione del diritto già affievolito »: nel caso in cui si chieda l'accertamento dell'illegittimità dell'espropriazione in rapporto alla

ducibile alla domanda originaria, perchè, intanto, introducevano un nuovo tema d'indagine, fondato su una situazione radicalmente diversa da quella delimitata in primo grado, che comportava la necessità di nuove indagini e accertamenti, in effetti richiesti: il che costituisce già domanda nuova (cfr. Cass., sent. n. 1335 del 25 giugno 1965). Infatti, come si è sopra detto, la situazione in appello venne prospettata non come in primo grado, quale illegittimità dei decreti espropriativi in rapporto a quelli precedenti d'occupazione temporanea e urgente (quindi, senza contestare il potere espropriativo della P. A., cosicché la competenza giurisdizionale a decidere su tale illegittimità in sé sarebbe spettata al giudice amministrativo: cfr. Cass., sent. n. 255 del 16 febbraio 1965), sibbene l'illegittimità suddetta venne prospettata in rapporto al contenuto dei dd. mm. costitutivi della declaratoria di pubblica utilità, situazione mai dedotta in primo grado, negandosi, quindi, il potere di esproprio della P. A., con la conseguenza che, come hanno ben compreso i ricorrenti (non così la Corte del merito, come si dirà), la giurisdizione a decidere su tale illegittimità sarebbe spettata al giudice ordinario. Ma la domanda proposta in appello comportava anche, almeno in linea di principio, conseguenze patrimoniali, a favore degli espropriati, ben

inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, si viene a negare il potere di esproprio, per cui la giurisdizione sulla relativa questione spetta all'A.G.O. Il Consiglio di Stato ha espresso diversa opinione (Ad. Plen., 4 dicembre 1964, n. 24, *Foro amm.*, 1964, I, 2, 1387): «... il giudizio sulla competenza deve essere fondato sulla qualificazione del rapporto tra il potere pubblico ed il diritto soggettivo; avendo la cognizione della competenza carattere pregiudiziale, va fatta con riferimento al momento in cui quel rapporto si stabilisce. Una volta che il potere si è in concreto manifestato in presenza dei presupposti che determinano l'affievolimento del diritto soggettivo, la competenza a giudicare spetta al giudice amministrativo, anche se si affermi che il potere è stato esercitato oltre il termine stabilito dalla legge. Gli atti emessi successivamente dall'Amministrazione rappresentano lo svolgimento del rapporto, che si è ormai stabilito, e attengono all'esercizio del potere pubblico. Se l'autorità amministrativa ha valicato il limite temporale posto dalla legge per l'esecuzione dell'opera, questa circostanza costituisce un vizio dell'atto amministrativo, che può essere riconosciuto soltanto dal giudice di legittimità ».

Sulla questione, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 1966, n. 600, *Foro amm.*, 1966, I, 2, 1313; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 1965, n. 255, *id.*, 1965, I, 1, 157; 19 maggio 1964, n. 1223, *id.*, 1964, I, 1, 404; Cons. Stato, Sez. IV, 25 ottobre 1961, n. 482, *id.*, 1962, I, 108; 5 luglio 1961, n. 395, *id.*, 1961, I, 1383; Cass., Sez. Un., 3 luglio 1961, n. 1583, *ivi*, II, 447; 28 febbraio 1961, n. 419, *Mass. amm.*, 1961, II, 65; 22 luglio 1960, n. 2087, *Foro amm.*, 1961, II, 6.

Si vedano anche le note di LASCHENA (in *Foro amm.*, 1962, I, 108) e di SANDULLI (in *Giust. civ.*, 1960, I, 881).

UMBERTO GIARDINI

diverse da quelle che si sono sopra elencate per l'ipotesi prevista dall'art. 73 della l. n. 2359 del 1865.

Infatti, non essendo più possibile la retrocessione degli immobili, sarebbe spettato agli attuali ricorrenti il pieno risarcimento dei danni, atto a reintegrare il loro patrimonio del reale pregiudizio sofferto, attraverso il corrispettivo pecuniario. Reintegrazione non solo inattuabile con i criteri fissati per la determinazione dell'indennità di esproprio dalla legge per il risanamento della Città di Napoli (date le particolari finalità che con detta legge si intesero perseguire), ma neppure con quelli stabiliti per l'indennizzo dalla legge fondamentale n. 2359 del 1865, sia perchè neppure tale indennizzo consiste in un ristoro completo del danno patrimoniale subito dall'espropriato, in quanto non si commisura a questo, sia perchè, siccome il diritto espropriato passa all'espropriante nel giorno in cui è emesso il decreto d'espropriazione, a tale momento bisogna rifarsi per la determinazione del valore di scambio del diritto stesso, senza tener conto delle eventuali possibilità d'incrementi o perdite di valore del bene espropriato. Invece, dovendo il risarcimento del danno consistere nell'integrale riparazione del pregiudizio economico sofferto dal creditore, il danno si deve valutare, quale in tutta la sua estensione si presenta al momento della sentenza; e poichè trattasi di debito di valore si deve anche tener conto dell'eventuale svalutazione monetaria sopravvenuta dal momento della produzione del danno a quello della sua liquidazione giudiziale (cfr. Cass., sent. n. 2052 del 28 settembre 1965; n. 296 del 24 gennaio 1966). Onde, effettivamente, si è avuta in appello immutazione sia della *causa petendi* che del *petitum*.

Rimane da precisare che è errata l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la domanda degli appellanti, se non nuova, sarebbe sfuggita alla giurisdizione della magistratura ordinaria, in quanto, affermandosi da quelli essere causa dell'asserita illegittimità dei decreti di espropriazione, la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, se questa fosse avvenuta, sarebbe venuto meno il presupposto per l'esercizio del potere previsto dall'art. 834 c. c. a tutela del diritto di proprietà.

Il venir meno del presupposto avrebbe importato la riespansione del diritto, già affievolito, con la conseguenza che l'azione sarebbe stata sempre devoluta al giudice ordinario e, quindi, come si è sopra già accennato, la giurisdizione sarebbe stata del giudice ordinario (cfr. Cass., sent. n. 1583 del 3 luglio 1961; n. 255 del 16 febbraio 1965).

Infondata però la censura, secondo cui i giudici di merito avrebbero dovuto, d'ufficio, esaminare la questione della asserita illegittimità del decreto di espropriazione.

Essa si basa, espressamente, su un principio altra volta affermato da questo Supremo Collegio (sent. n. 2481 del 26 giugno 1957), in base

al quale, ove si invochi innanzi al giudice ordinario un atto amministrativo, per trarne determinate conseguenze giuridiche a proprio favore, il giudice ha il potere-dovere di indagare e accertare se il provvedimento amministrativo invocato esista giuridicamente e corrisponda a legge. Senonchè, nella specie, gli espropriati contestavano, invece, la legittimità dei decreti di espropriazione; ed allora spettava ad essi l'onere di allegazione dei vizi dell'atto e soprattutto di esibizione dell'atto. Del resto, si è già detto che, così come formulata, la pretesa caducazione della dichiarazione di pubblica utilità, collegata con lo spirare del termine per le espropriazioni, è infondata, perchè, si ripete, occorre che spiri anche il termine per l'esecuzione dell'opera pubblica (1).

Infondati sono anche il quinto e il sesto motivo, rivolti contro apprezzamenti di fatto della Corte del merito, che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, sono motivati adeguatamente e senza vizi di logica ed errori di diritto; quindi insindacabili in sede di legittimità.

Invero è da avvertire (circa la ritenuta qualità agricola dei terreni espropriati) che il carattere edificatorio di un suolo si può desumere o direttamente, dal fatto che esso è compreso in un piano regolatore particolareggiato, non essendo sufficiente che sia inserito in una zona definita come nucleo edilizio dal piano regolatore; ovvero — nonostante la sua attuale, concreta destinazione agricola — in via indiretta, da un complesso di qualità obiettive e inequivoche, intrinseche all'immobile stesso, le quali attestino una sua attuale e concreta edificabilità, e che possono consistere nella facilità di accesso, nella esistenza di vie pubbliche e di collegamenti con la città vicina, in un'edificazione già iniziata nella zona, nella presenza di servizi pubblici necessari al vivere civile: acqua, luce, fognature... (cfr. Cass., sent. n. 1213 del 18 giugno 1964; n. 2229 del 25 ottobre 1965). Ora esclude la sentenza impugnata che i terreni in questione fossero, al momento dell'espropriazione, inclusi nel piano regolatore particolareggiato della città di Messina; mentre esattamente la Corte del merito ha negato valore alla circostanza che siano stati, poi, inseriti in un progetto di nuovo piano regolatore, di realizzazione non attuale e concreta, ma futura e problematica.

D'altra parte, i giudici del merito, di primo e di secondo grado, hanno anche escluso che gli immobili degli espropriati fossero in possesso degli elementi sopra accennati, atti ad attribuir loro natura edificatoria: non solo per la loro attuale e concreta destinazione agricola, ma anche perchè a distanza dalla via consolare Valeria « Messina-Catania », perchè non prospettanti su strade pubbliche, mal serviti da due strade del tutto inadeguate, senza trasporti pubblici e idonei servizi igienici e di elettricità e perchè vi insistono pochi e distanziati edifici sorti ad opera di enti per case popolari (che non perseguono fini speculativi): in conclusione perchè trattasi di terreni ancora inidonei ad essere oggetto di vero e proprio sfruttamento edilizio. Per ultimo la

Corte del merito non ha mancato di rilevare che, tranne l'Abbat, tutti gli altri espropriati, negli atti d'opposizione, non avevano neppure contestata la qualità agricola attribuita ai loro terreni dai decreti espropriativi.

E in tal modo i giudici del merito hanno anche adempiuto al loro dovere di dimostrare il loro dissenso dal consulente tecnico d'ufficio, che aveva, invece, affermato la qualità edificatoria dei terreni in questione. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 agosto 1966, n. 2180 - Pres. Pece - Est. D'Armiento - P. M. Toro (conf.) - Mazzoni (avv. Vestri) c. Fallimento Magnelli (avv. Bechi, Merlini).

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione durante il periodo estivo dei termini processuali stabiliti per il compimento di atti richiedenti l'opera di avvocato o di procuratore - Portata.

(l. 14 luglio 1965, n. 818, art. 1).

Società - Società di persone - Società di fatto - Rappresentanza processuale - Legittimazione di ciascun socio - Sussiste - Presunzione semplice di esistenza di un mandato reciproco fra i soci ad amministrare e rappresentare la società - Sussiste.

(c. c., artt. 2257, 2266, 2297).

L'art. 1 l. 14 luglio 1965, n. 818 non ha prorogato al 16 settembre di ogni anno tutti i termini che vengano a scadere entro tale data, ma ha disposto che per i quarantacinque giorni di ferie estive, dal 1° agosto al 15 settembre, i termini processuali che scadrebbero in tale periodo restino sospesi. E sospensione significa frattura del termine per il periodo che entra nella sospensione, che non si calcola, così come avviene in materia di prescrizione a norma degli artt. 2941 e seg. c. c., salvo a riprendere a decorrere subito dopo ed a ricongiungersi con la parte decorsa anteriormente alla sospensione (1).

(1) Dispone, infatti, l'art. 1 l. 14 luglio 1965, n. 818 che « il corso dei termini processuali stabiliti per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocato o di procuratore, scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data ».

Nelle società di fatto ciascun socio può stare in giudizio per la società con effetto anche per gli altri soci, sia come attore che come convenuto, presumendosi fra i soci, fino a prova contraria, l'esistenza di un reciproco mandato ad amministrare e rappresentare la società (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 7 gennaio 1967, n. 74 - Pres. Gionfrida P. - Est. Pratis - P. M. Raja (conf.) - Fascia (avv. Carbone) c. Fascia (avv. Fazzalari).

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione durante il periodo estivo dei termini processuali stabiliti per il compimento di atti richiedenti l'opera di avvocato o di procuratore - Decorrenza del periodo di sospensione dei termini processuali per il primo anno di applicazione della l. 14 luglio 1965, n. 818.

(l. 14 luglio 1965, n. 818, art. 1).

Anche per il primo anno di applicazione della l. 14 luglio 1965, n. 818 l'effetto della sospensione dei termini processuali si deve far decorrere dal 1° agosto, non avendo l'art. 1 della citata legge operato alcuna esclusione per l'anno 1965 e dovendo, perciò, ritenersi sussistente in proposito una implicita volontà del legislatore di fare eccezione al principio generale enunciato nell'art. 11 preleggi (3).

(2) Cfr. Cass., Sez. Un., 3 ottobre 1964, n. 2494, *Giust. civ.*, Mass., 1964, 1161-1162, sub 3, ed *ivi* riferimenti; Cass., 27 gennaio 1960, n. 94, *id.*, Mass., 1960, 38-39, sub 2 (sull'apparenza della società di fatto, *ivi*, sub 1).

(3) Avverte, infatti, la sentenza — la motivazione della quale si legge in *Foro it.*, 1967, I, 241 — che, a prescindere dalle leggi punitive, per le quali il principio della irretroattività risulta costituzionalizzato, il legislatore non è vincolato dal principio stesso e ben può dettare disposizioni ad esso contrarie « sia pure per implicito », facendo riferimento a Cass., 12 maggio 1965, n. 905, *Foro it.*, Rep., 1965, voce *Legge*, n. 34 (v. anche, sul potere del legislatore civile di derogare al principio generale della irretroattività delle leggi, Cass., 7 maggio 1965, n. 836, in questa *Rassegna*, 1965, I, 940, sub 2, ed *ivi* nota di riferimenti). In senso contrario alla massima sopra enunciata v., invece, Cass., 18 gennaio 1967, n. 170, qui sopra massimata sub III, nonché nota seguente.

III

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 18 gennaio 1967, n. 170 - Pres. Danzi - Est. Iannitti Piromallo - P. M. Gentile (conf.) - Liverotti (avv. Tomassi) c. Fabrizi (avv. Mancini).

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione durante il periodo estivo dei termini processuali stabiliti per il compimento di atti richiedenti l'opera di avvocato o di procuratore - Decorrenza del periodo di sospensione dei termini processuali per il primo anno di applicazione della l. 14 luglio 1965, n. 818.

(l. 14 luglio 1965, n. 818, art. 1).

Poichè la l. 14 luglio 1965 n. 818 deve ritenersi, in mancanza di diversa sua norma, entrata in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1965, il periodo di sospensione dei termini processuali da essa disposto deve, per il primo anno di applicazione, farsi decorrere dal 4 agosto (4).

(4) Per l'esclusione della retroattività della l. 14 luglio 1965, n. 818, v. già Cass., 13 luglio 1966, n. 1869, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1027. La sentenza sopra massimata — la motivazione della quale, per quanto di ragione, si legge in *Foro it.*, 1967, I, 240 — ritiene di potere inferire la esclusione di tale retroattività (viceversa affermata da Cass., 7 gennaio 1967, n. 74, qui sopra massimata *sub II*, sul rilievo della portata indiscriminata e perentoria dell'art. 1 l. n. 818 del 1965), argomentando dalla circostanza che, in sede di elaborazione della legge, non fu accolta la proposta (on. Cacciatore) di introdurre una norma così concepita: « la presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* » (avvenuta nella *G.U.* del 20 luglio 1965, n. 180).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 16 dicembre 1966, n. 2952 - Pres. Cannizzaro - Est. De Santis - P. M. Calderera (diff.) - I.N.P.S. (avv. Caracciolo, Bosco, Pizzicannella) e Gescal (avv. Stato Del Greco) c. Impresa Barello (avv. Sequi, Galante Garrone).

Impugnazione - Legittimazione del terzo chiamato in garanzia ad impugnare la pronuncia di responsabilità del garantito - Presupposto - Interdipendenza della causa principale e di quella di garanzia - Quando ricorre.

(c. p. c., artt. 106, 323).

Impugnazione - Ricorso per cassazione incidentale condizionato della parte vittoriosa - Necessità di esame dopo quello del ricorso principale - Sussiste - Eccezione - Ricorso incidentale condizionato adesivo.

(c. p. c., artt. 333, 371).

Impugnazione - Ricorso per cassazione - Potestà della Corte regolatrice di accertare la portata di norme contrattuali - Esclusione.

(c. p. c., artt. 360 e segg.).

Case popolari ed economiche - Appalto stipulato da ente concessionario della Gestione INA-Casa - Richiamo di norme del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici - Natura contrattuale - Sussiste.

Quando il terzo chiamato in garanzia non si limiti a contestare di essere tenuto a prestarla, ma neghi altresì la responsabilità del convenuto principale, che ha chiesto di essere da lui rilevato, la interdipendenza che si determina tra le due cause, quella principale e quella di garanzia, legittima il terzo ad investire con la sua impugnazione anche le statuizioni della pronuncia relative al rapporto principale, dalle quali dipende o dovrebbe dipendere la sua condanna (1).

(1) Insegna, Cass., 6 maggio 1966, n. 1165 — *Giur. it.*, Mass., 1966, 517-518 — che « l'interesse del chiamato in garanzia ad interloquire nella causa principale può derivare dall'atteggiamento difensivo del convenuto (che, ad esempio, abbia sostenuto essere imputabile al chiamato il fatto generatore del danno). In tal caso, il convenuto nella causa di garanzia assume anche la veste di parte accessoria nel rapporto processuale relativo alla parte principale. Ne discendono le conseguenze relative all'ipotesi di *unico giudizio con pluralità di parti*, con l'effetto che la notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una sola di esse vale a far decorrere, per il notificato, il termine di impugnazione anche nei confronti delle altre parti »; Cass., 14 settembre 1963, n. 2522 — *Giust. civ.*, 1964, I, 139 — avverte, così, che « quando il convenuto principale ha chiamato nel processo il terzo, non solo ai fini di una eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessità della trattazione della causa o per la sua stessa difesa, essendo unicamente imputabile al terzo il fatto generatore dell'inadempimento e della conseguente responsabilità di entrambi, si verifica tra le due cause, principale e di garanzia, una stretta connessione, per cui il terzo ha interesse e legittimazione ad impugnare la condanna del convenuto (garantito), cioè ad investire con l'impugnazione il rapporto principale e nel giudizio relativo è applicabile l'art. 331 c. p. c. ». Sul concetto di causa inscindibile in fase di impugnazione, costituente presupposto per l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c. p. c., v. Cass., 21 ottobre 1965, n. 2173, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1180, *sub* 8 (1185) ed *ivi* riferimenti; 12 novembre 1965, n. 2360, *ibidem*, 1200.

Quando la parte vittoriosa ha proposto ricorso incidentale condizionato, questo, anche se abbia ad oggetto una questione preliminare, deve essere esaminato dopo il ricorso principale. Il principio, tuttavia, patisce eccezione nel caso di ricorso incidentale adesivo, il quale, anche se condizionato, va esaminato congiuntamente a quello principale (2).

È compito del giudice di merito stabilire la portata di norme contrattuali (3).

Se negli appalti dei lavori dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici le norme del Capitolato del 1895, come di quello che ora lo ha sostituito (d. P. R. 10 luglio 1962, n. 1063), hanno forza di legge, negli appalti stipulati da altri enti o da privati, in cui quelle norme siano richiamate, e così in quelli stipulati da ente concessionario della Gescal, la loro efficacia, traendo origine dalla volontà delle parti, è solo quella di norme contrattuali (4).

(2) Ma avverte la stessa III sezione della Corte regolatrice, nella sentenza 2 aprile 1966, n. 857, *Giur. it.*, Mass., 1966, 376-377, che « l'impugnazione incidentale, anche se proposta in via condizionata, presuppone sempre un interesse ed è quindi configurabile solo nel caso di parziale soccombenza » e, nella sentenza 3 ottobre 1966, n. 2399, *ibidem*, 1069, ribadisce che « è inammissibile il ricorso incidentale condizionato, con cui si ripropongono le questioni e le difese già prospettate al giudice di appello e rimaste superate o assorbite dalla motivazione della sentenza dello stesso, proveniente dalla parte rimasta pienamente vittoriosa in secondo grado, alla quale non può essere riconosciuto un interesse alla cassazione della sentenza impugnata, dato che la stessa non contiene alcuna statuizione ad essa sfavorevole: dette questioni rimangono, tuttavia, impregiudicate, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, e dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio »; v. anche, in senso conforme, Cass., 5 settembre 1966, n. 2318, *ibidem*, 1040; 12 marzo 1966, n. 711, *ibidem*, 310-311. In senso conforme alla prima parte della massima, v., invece, Cass., 13 luglio 1963, n. 1857, in questa *Rassegna*, 1964, I, 727, *sub* 1, secondo cui « la parte totalmente vittoriosa può proporre ricorso incidentale per cassazione su questioni preliminari o pregiudiziali, condizionandolo all'accoglimento del ricorso principale. In tal caso l'esame del ricorso principale deve precedere quello del ricorso incidentale, al fine di stabilire se sussista o meno l'interesse del ricorrente incidentale all'annullamento della sentenza impugnata ».

(3) Conf. Cass., 13 luglio 1966, n. 1872, *Giur. it.*, Mass., 1966, 827, ed *ivi* riferimenti. Quanto alla incensurabilità in Cassazione della interpretazione dei contratti effettuata dai giudici di merito, purchè condotta con l'osservanza dei canoni ermeneutici legali e sorretta da motivazione adeguata, v. giurisprudenza citata in nota *sub* 3 a Cass., 5 maggio 1965, n. 819, in questa *Rassegna*, 1965, I, 554, ed in nota *sub* 2 a Cass., 25 maggio 1965, n. 1005, in questa *Rassegna*, 1966, I, 75.

(4) Conf. Cass., 10 agosto 1966, n. 2176, *Giur. it.*, Mass., 1966, 966-967. Ma, per quanto riguarda la questione che qui interessa, v., tuttavia, Cass., 15 luglio 1965, n. 1557, *Giust. civ.*, 1965, I, 1737, secondo cui il richiamo del capitolato della Gestione, uniformato a quello generale per le opere di

(*Omissis*). — L'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale della Gescal è basata su duplice ordine di ragioni. La società impresa Barello sostiene, cioè, in primo luogo, che, non avendo essa proposto alcuna domanda contro la Gestione INA-Casa, non possa l'ente, che a questa è succeduto, proporre una impugnazione nei suoi confronti, ma soltanto aderire alla impugnazione dell'I.N.P.S., per superare la domanda di garanzia, che questo ha svolto contro di essa.

Inoltre la società Barello sostiene che le censure della Gescal sono tutte dirette contro apprezzamenti di fatto. La suddetta società aveva anche dedotto che il ricorso incidentale non fosse ricevibile, mancando in esso ogni esposizione dei fatti; a questo ultimo rilievo, contenuto nella memoria difensiva, si è però rinunciato nella discussione orale, riconoscendosi che nel controricorso della Gescal è invece integralmente trascritta la sentenza impugnata, con la completa esposizione dei fatti.

Le ragioni di pretesa inammissibilità del ricorso incidentale, dipendenti dalla natura delle censure, in cui esso si sostanzia, saranno prese in esame e risulteranno confutate, quando tali censure saranno vagliate.

Qui va subito rilevato che infondatamente si nega alla Gescal la legittimazione a proporre una propria impugnazione, per contestare la legittimità della decisione di accoglimento della domanda principale della società Barello.

Invero, quando il terzo chiamato in garanzia non si limiti a contestare di essere tenuto alla garanzia stessa, ma, come è accaduto nella specie, neghi altresì la responsabilità del convenuto principale, che ha chiesto di essere da lui rilevato, l'interdipendenza che si determina tra le due cause, quella principale e quella di garanzia, legittima il terzo ad investire, con la sua impugnazione, anche il rapporto principale, al fine di far rimuovere la pronuncia, da cui dipende, o dovrebbe dipendere, la sua condanna.

Nè varrebbe obiettare che nel caso in esame la Gestione INA-Casa è stata assolta dalla domanda di garanzia, seppure l'I.N.P.S. ha subito condanna, in accoglimento della domanda principale.

conto del Ministero dei lavori pubblici, non ha carattere contrattuale, ma legale ed inderogabile, e concerne anche gli appalti stipulati con i terzi dagli enti concessionari dalla Gestione, e ciò a sensi dell'art. 6 d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265 (v. anche art. 36 l. 14 febbraio 1963, n. 60). In argomento, v. DEL GRECO, *Sulla natura giuridica del Capitolato di appalto della Gestione Case per lavoratori ecc.*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 603 e segg.; CARUSI, *Spunti in tema di efficacia regolamentare ecc.*, *id.*, 1965, I, 225 (segnatamente, 232 e seg.).

L'I.N.P.S. ha, invero, impugnato la decisione della Corte di merito, investendo, con le sue denunce di illegittimità, sia la pronuncia di accoglimento della domanda della società impresa Barello, sia la pronuncia di rigetto della sua domanda di garanzia, sicchè entrambi i rapporti, tra loro interdipendenti, come si è già detto, vengono ancora in discussione, con il conseguente interesse della Gescal a sostenere e dedurre la illegittimità della condanna subita dall'I.N.P.S., prima ancora che la legittimità della decisione di rigetto della domanda di garanzia, già adottata in suo favore.

Del resto, la stessa società impresa Barello riconosce alla Gescal la possibilità di aderire alla impugnazione dell'I.N.P.S. nei suoi confronti.

Ed il ricorso incidentale della Gescal è in realtà adesivo rispetto a quello dell'I.N.P.S. Nè si può dubitare che l'adesione al ricorso principale dovesse necessariamente svolgersi nella forma di un ricorso incidentale, consistendo essa pure in denuncia di illegittimità della decisione impugnata, in concorso con la denuncia contenuta nel ricorso principale.

La necessità del ricorso incidentale appare ancora più chiara, ove si consideri che i motivi in esso dedotti sono più ampi di quelli che delimitano la impugnazione principale, circostanza questa che non toglie nondimeno al ricorso incidentale il carattere di ricorso adesivo, siccome volto a far rimuovere, mediante l'annullamento, la stessa decisione impugnata con il ricorso principale ed in favore della stessa parte che ha proposto quest'ultimo.

La situazione innanzi delineata, oltre che rendere manifesta la ammissibilità del ricorso incidentale, determina altresì che non possa essere ritenuta operante la subordinazione od il condizionamento del ricorso medesimo all'esito della impugnazione proposta dall'I.N.P.S. nei confronti della Gescal.

Se è vero, infatti, che, quando la parte vittoriosa ha proposto ricorso condizionato, questo, anche se abbia per oggetto una questione di carattere preliminare, deve essere esaminato dopo il ricorso principale, avendo la parte stessa manifestato che solo in caso che quest'ultimo risulti fondato ha essa interesse a far risolvere la causa sulla base delle questioni preliminari o pregiudiziali che prospetta, tuttavia questa soluzione non può essere adottata nel caso di specie, che è del tutto particolare.

Il ricorso incidentale della Gescal, in quanto adesivo a quello proposto dall'I.N.P.S., non può essere esaminato se non congiuntamente con esso: d'altro canto, secondo ordine logico, che è quello proposto dalla parte, l'esame dei motivi del ricorso principale, rivolti contro la

decisione di condanna dell'I.N.P.S., deve precedere l'esame del terzo motivo, rivolto contro la decisione di rigetto della domanda di garanzia.

Ciò premesso, si osserva che i primi due motivi del ricorso principale e quello del ricorso incidentale sono tra loro intimamente connessi e pertanto appare opportuno esaminarli insieme.

Con il primo mezzo dedotto dall'I.N.P.S. si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1372 c. c. e conseguentemente degli artt. 8, 14, 83, 84, 101 del Capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche eseguite per conto della Gestione INA-Casa e dell'art. 14 del Capitolato generale del 1895, per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453 e 1454 e segg. c. c.

A fondamento di tali censure si sostiene che non era possibile far ricorso all'art. 14 del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, onde desumerne che la consegna dei lavori doveva nella specie aver luogo nel termine di tre mesi. Invero, la materia era regolata dall'art. 83 del Capitolato della Gestione INA-Casa e pertanto risultava inoperante il rinvio all'altro Capitolato, disposto dall'art. 101 solo per quanto non previsto e non stabilito nel Capitolato stesso (della Gestione INA-Casa) e nel contratto di appalto.

Si sostiene inoltre che l'I.N.P.S., anteriormente alla proposizione della domanda, aveva comunque purgato la mora in cui era incorso, offrendo la consegna dei lavori; che la lettera del 3 aprile 1958 non conteneva una diffida ad adempiere, intesa nel senso voluto dall'art. 1454 c. c.; che il termine in essa prefissato non era congruo; che la inadempienza in cui l'I.N.P.S. era incorso (anche a ritenere che si fosse verificata) non era grave; che il contratto non poteva pertanto essere risolto a norma degli artt. 1453 e segg. c. c.

Il ricorso incidentale della Gescal, che si articola in un solo mezzo, denuncia anch'esso la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453 e 1454, in relazione agli artt. 1219 e 1363 c. c. nonchè agli artt. 14 Capitolato generale per i lavori pubblici del 1895 e 101 Capitolato generale della Gestione INA-Casa.

La Gescal deduce inoltre omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c. p. c.

A fondamento della denuncia di errori giuridici e di vizi di motivazione, con analitica esposizione, si sostiene quanto appresso:

a) anche ad ammettere che la consegna dei lavori dovesse aver luogo nel termine di tre mesi, decorrenti dalla ratifica della aggiudicazione da parte della Gestione INA-Casa, nella specie tale termine

non sarebbe neppure cominciato a decorrere, al momento della introduzione della lite, in quanto che la Gestione INA-Casa aveva ratificato l'aggiudicazione con riserva, che era venuta meno solo dopo l'acquisto dell'area, su cui il costruendo edificio doveva sorgere;

b) il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 14 Capitolato generale lavori pubblici per la consegna dei lavori, non è essenziale, nè, dopo il decorso di esso, è consentito all'appaltatore assegnarne altro per conseguire la risoluzione automatica del rapporto.

La stessa Corte di merito ha riconosciuto ciò, ma subito dopo, contraddicendosi, ha ammesso la possibilità di rivolgere all'Amministrazione Pubblica una diffida ad adempiere, con gli effetti stabiliti dall'art. 1454 c. c.;

c) era al contrario possibile solo promuovere la risoluzione giudiziale del contratto, ma, nella specie, neppure questa poteva essere pronunciata, stante la intervenuta purgazione della mora;

d) l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1453 c. c. non poteva essere ostacolata da intervenuta onerosità dell'appalto, a seguito di aumenti dei costi di costruzione, sia perchè questo non è stabilito da alcuna norma, sia perchè tale situazione non si era verificata, sia perchè infine ad essa si sarebbe potuto rimediare, eventualmente, con la revisione dei prezzi;

e) infine, la lettera del 3 aprile 1958 non aveva i caratteri di una diffida ad adempiere.

Su tutti i punti innanzi esposti, la Gescal lamenta anche, come si è visto, difetto od insufficienza o contraddittorietà di motivazione.

Per la migliore comprensione delle censure sopra riassunte ed al fine che risultino, altresì, ben chiare le ragioni che ne impongono il parziale accoglimento, entro i limiti, cioè, che risulteranno dalla esposizione seguente, appare opportuno spiegare che la Corte di Torino, postasi in primo luogo a ricercare se vi era un termine entro il quale l'I.N.P.S. fosse tenuto a consegnare i lavori alla società appaltatrice, ha ritenuto di dover dare a tale quesito una risposta affermativa ed ha quindi affermato che il termine era quello di tre mesi stabilito dall'art. 14 Capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici del 1895, che doveva intendersi applicabile, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 101 del Capitolato della Gestione INA-Casa.

Poichè il termine suddetto, secondo il disposto dell'art. 14 citato, decorre dalla approvazione del contratto, la Corte ha spiegato che, nel caso di appalto per conto della Gestione INA-Casa, non essendo necessaria una approvazione del contratto, il termine doveva intendersi invece decorrente dalla ratifica della aggiudicazione ed ha escluso che, per effetto dell'art. 83 del Capitolato della Gestione INA-Casa, che disciplina

gli effetti del ritardo nella consegna delle aree, si potesse ritenere inesistente un termine per la consegna dei lavori.

Proseguendo nella disamina delle conseguenze che si verificano per effetto dell'inutile decorso del termine di tre mesi, la Corte di Torino ha considerato che tali effetti sono diversi per l'ente pubblico appaltante e per l'appaltatore.

Se infatti il ritardo nella consegna dei lavori dipende dall'appaltatore, l'ente può, a norma del citato art. 14, fissargli un ulteriore termine perentorio, decorso inutilmente il quale, il contratto sarà risolto *de jure*; all'appaltatore non è, invece, riconosciuta uguale facoltà, ma egli potrà eventualmente ottenere la risoluzione giudiziale del contratto.

Fatte queste premesse, la Corte di Torino ha però riconosciuto anche all'appaltatore, dopo l'inutile decorso del termine di tre mesi, la facoltà di intimare all'ente appaltante una diffida ad adempiere, avente l'efficacia stabilita dall'art. 14 c. c., ed ha quindi ritenuto che tale diffida la società impresa Barello avesse in effetti rivolta all'I.N.P.S., con la lettera del 3 aprile 1958.

Essendosi obiettato dagli interessati che la qualificazione di diffida ad adempiere non poteva essere data, in quanto che la lettera sopra menzionata era soprattutto rivolta ad ottenere una revisione dei prezzi e non a pretendere l'adempimento negli esatti termini fissati nel contratto, la Corte di Torino ha risposto che, nonostante la richiesta di revisione dei prezzi, la richiesta principale contenuta nella lettera era quella di consegna dei lavori, pena lo scioglimento del contratto.

Nella sentenza impugnata vengono prese ulteriormente in esame due altre questioni: se l'offerta di consegna di lavori fatta dall'I.N.P.S. prima della domanda introduttiva del giudizio avesse fatto cessare l'inadempienza dedotta come causa di risoluzione del contratto e se la inadempienza fosse di tale gravità da poter determinare la risoluzione predetta.

Sulla prima questione si è considerato che in effetti l'offerta di adempiere, anteriore alla domanda giudiziale, fa venir meno la inadempienza ed impedisce la pronuncia di risoluzione, a norma dell'art. 1453, u. p. c. c. Tuttavia la inadempienza può dirsi cessata, solo quando siano stati rimossi tutti gli effetti di essa, cosa che nella specie doveva escludersi, poichè l'aumento dei costi di produzione aveva reso frattanto più onerosa la prestazione dell'appaltatore.

Sulla seconda questione si è considerato che il ritardo nella consegna dei lavori doveva essere calcolato con decorrenza almeno dalla data di conclusione del contratto di appalto e cioè dal 25 settembre 1957 e da ciò derivava una palese gravità della inadempienza per l'intervenuto aumento dei prezzi, con la conseguenza che il costo della costruzione si era fatto più oneroso, fino ad annullare e forse superare il guadagno che l'appaltatore avrebbe dovuto ricavarne.

La precedente esposizione, che di proposito è stata particolarmente minuziosa, rende da sola evidenti i gravi difetti della sentenza, riconducibile nell'ambito delle censure che ad essa si muovono dai ricorrenti e che ne impongono l'annullamento.

Come si è visto, la risoluzione della presente controversia imponeva innanzi tutto di stabilire se la consegna dei lavori da parte dell'ente all'appaltatore doveva o meno avvenire in un termine prefissato. La soluzione di tale questione adottata dalla Corte di merito, sorretta da motivazione tutt'altro che soddisfacente, non si sottrae ad una parte delle censure che contro di esse sono rivolte dai ricorrenti.

Il termine di tre mesi per la consegna dei lavori, stabilito dall'art. 14 Capitolato generale per i lavori pubblici del 1895, decorre dalla approvazione del contratto di appalto. La Corte di Torino, riconoscendo che tale approvazione non è richiesta per i contratti di appalto della Gestione INA-Casa, ha ritenuto, come si è visto, doversi sostituire alla approvazione suddetta la ratifica della aggiudicazione provvisoria da parte della Gestione INA-Casa.

Non ha però spiegato, limitandosi a questa affermazione, in qual modo possa avere inizio il decorso di un termine per la consegna dei lavori, prima che il contratto di appalto sia addirittura stipulato, sfuggendole la circostanza, per altro evidente e saliente, che la aggiudicazione provvisoria deve precedere ed è distinta dalla conclusione del contratto, prima della quale la Amministrazione Pubblica non può assumere obbligazioni, quanto meno di natura contrattuale.

La Corte di Torino ha inoltre messo in rilievo, in altra parte della sua sentenza, che, a norma dell'art. 83 Capitolato Gestione INA-Casa, il ritardo nella consegna dell'area non attribuisce all'appaltatore altro diritto che quello di una proroga per la ultimazione dei lavori, malgrado ciò confermando la già espressa opinione, che il ritardo nella consegna dei lavori possa invece determinare la risoluzione del contratto, senza però soffermarsi a spiegare come possa essere ritardata la consegna dell'area, senza che il ritardo riguardi anche la consegna dei lavori, e cioè come possano questi essere consegnati, senza consegnare altresì l'area su cui la costruzione deve sorgere.

Solo se alla motivazione insufficiente ed erronea potesse esserne sostituita altra convincente e valida, a confortare la opinione, che anche negli appalti conclusi da altri enti per conto della Gestione INA-Casa può svolgere efficacia il termine di tre mesi per la consegna dei lavori, stabilito dal Capitolato del 1895, potrebbe ritenersi operante al riguardo il generico richiamo delle norme di tale Capitolato, contenuto nell'art. 101 di quello per gli appalti della Gestione INA-Casa.

In mancanza, invece, si dovrebbe ritenere che la introduzione del termine è arbitraria e volta a regolare il rapporto in difformità da

quanto voluto e stipulato dalle parti, con violazione delle norme che regolano l'efficacia dei contratti (art. 1372 c. c.).

In tali limiti debbono essere accolte le censure dei ricorrenti sul punto esaminato, mentre per ogni altra parte esse vanno disattese.

Non si può, invero, procedere in questa sede ad una esatta delimitazione della portata delle norme dei Capitolati sopra menzionati, che qui vengono in discussione (art. 83 e 101 Capitolato Generale INA-Casa e 14 Capitolato ll. pp. del 1895), poichè è compito del giudice di merito stabilire la portata di norme contrattuali, e nella presente controversia la stessa norma dell'art. 14 Capitolato ll. pp. del 1895, se applicabile, non avrebbe altra natura ed altra efficacia che quelle di norma contrattuale: è noto, invero, che, se negli appalti dei lavori dipendenti dal Ministero dei ll. pp. le norme del Capitolato del 1895, come di quello che ora lo ha sostituito (d. P. R. 10 luglio 1962, n. 1063), hanno forza di legge, negli appalti stipulati da altri enti o da privati, in cui esse siano eventualmente richiamate, la loro efficacia, traendo origine dalla volontà delle parti, è solo quella di norme contrattuali.

Tanto meno si può, portando la indagine su elementi di mero fatto, come la Gescal vorrebbe, esaminare se da parte della sua dante causa vi fu o meno la ratifica della aggiudicazione provvisoria.

Sebbene l'esito della intera controversia possa dipendere eventualmente anche dalla sola decisione, che il giudice di rinvio riterrà di adottare sul punto sin qui esaminato, appare necessario proseguire nel rilevare alcuni altri salientissimi errori, in cui la Corte di merito è incorsa, affinché, comunque, essi siano evitati nell'ulteriore svolgimento del giudizio.

Questi errori consistono nell'aver ritenuto possibile per l'appaltatore, dopo la scadenza del termine non essenziale di mesi tre, di intimare una diffida ad adempiere con la prefissione di un nuovo termine per la consegna dei lavori, decorso il quale, senza che l'adempimento sia avvenuto, il contratto sia risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c. c., e ciò dopo avere affermato che, decorso il termine di tre mesi stabilito dall'art. 14 Capitolato ll. pp., solo alla stazione appaltante è consentito di prefiggere un nuovo termine onde conseguire la risoluzione di diritto del contratto, mentre l'appaltatore, in caso di persistente inadempienza, ha meramente la possibilità di ottenere la risoluzione giudiziale.

La Corte di Torino non si era neppure limitata a questa affermazione, ma aveva spiegato le ragioni del differente trattamento riservato alle due parti, consistenti nella diversa natura degli interessi, di cui ciascuna è portatrice, ma ometteva poi di considerare che in realtà nessuna differenza sussisterebbe, se l'appaltatore potesse anch'egli conse-

guire la risoluzione di diritto del contratto, facendo ricorso alla diffida ad adempiere.

Nell'ulteriore disamina delle questioni proposte dalle parti, la Corte di merito esprimeva peraltro il concetto che anche dopo la scadenza del termine fissato nella diffida dalla impresa Barello, ma prima della domanda di risoluzione, sarebbe stato possibile all'I.N.P.S. di adempiere la sua obbligazione, a norma dell'art. 1453, u. p., c. c., se avesse però anche offerto di rimuovere ogni effetto dannoso della mora, in cui era precedentemente incorso, in tal modo escludendo che con il decorso del termine assegnato si fosse verificata la risoluzione di diritto del contratto.

Appare quindi impossibile, a causa delle molteplici, ricorrenti contraddizioni, di stabilire quale sia stata la vera ragione del decidere e, nel tempo stesso, risultano applicati frammistamente i principi che disciplinano la risoluzione giudiziale dei contratti e quelli che regolano la risoluzione di diritto, con conseguente violazione e falsa applicazione sia dell'art. 1453 sia dell'art. 1454 c. c.

A superare i rilievi e le considerazioni innanzi esposti non giova opporre, come si fa con la memoria difensiva depositata per la società Barello, « che l'I.N.P.S. non ha impugnato la statuizione dei giudici torinesi, secondo cui, anche in mancanza dell'applicazione dell'art. 14, si riconosceva il diritto al privato cittadino di risolvere il contratto per inadempimento e mancata consegna entro un termine congruo; pertanto questa statuizione è ormai definitiva e sorregge autonomamente la decisione ».

Con queste proposizioni la parte resistente manifesta che, a suo avviso, debba rimaner ferma almeno la decisione di risoluzione giudiziale del contratto.

Senonchè è incerto, come si è visto, che una tale pronuncia possa rinvenirsi nella sentenza impugnata; è inoltre inesatta la affermazione che essa non sia stata investita dalle impugnazioni delle altre parti, dato che queste hanno entrambe denunciato la violazione dell'art. 1453 oltre che dell'art. 1454 c. c. e, per quanto attiene alle Gescal, anche vizi di motivazione sul punto.

Le deduzioni della resistente servono anzi a controllare la esattezza dei rilievi già esposti, circa le contraddizioni e violazioni di legge, in cui la sentenza impugnata è incorsa.

La risoluzione giudiziale avrebbe potuto cioè essere pronunciata, come la stessa società Barello riconosce, solo se, indipendentemente dal termine fissato dalla parte, il giudice avesse ritenuto che il ritardo nell'adempire da parte dell'I.N.P.S. si fosse protratto oltre i limiti del tollerabile. Ma la Corte di Torino non ha detto ciò e non si è neppure

fermata a considerare se il termine fissato nella diffida ad adempiere era congruo, cosa che, stante la contestazione dell'interessato, era necessario accertare, anche ai fini della pronuncia meramente dichiarativa di una risoluzione verificatasi *de jure*.

Sempre nell'ambito delle censure mosse dai ricorrenti, si deve ancora osservare che è indubbiamente compito dei giudici di merito stabilire se una richiesta di adempimento costituisca una formale diffida ad adempiere e se una inadempienza rivesta carattere di gravità tale da giustificare la risoluzione di un contratto: valutazioni siffatte non possono essere perciò compiute in questa sede, come sembra che i ricorrenti tra l'altro richiedano. Tuttavia deve rilevarsi, in ciò accogliendo la relativa censura della Gescal, che non è esente da vizi neppure su tali punti la motivazione della sentenza impugnata. Si è infatti riconosciuto esservi stata diffida ad adempiere mediante la lettera 3 aprile 1958, in quanto che questa conteneva bensì una richiesta di revisione dei prezzi, ma anche, in via principale, la intimazione di consegna dei lavori nel termine perentorio assegnato. Successivamente, però, occupandosi della possibilità di adempiere da parte dell'I.N.P.S., effettuando la consegna dei lavori nell'intervallo tra la scadenza del termine assegnato dalla società impresa Barello e la citazione introduttiva del presente giudizio, tale possibilità la Corte ha escluso, a causa della intervenuta, maggiore onerosità del contratto per l'appaltatore, mostrando in tal modo di ritenere che la richiesta di consegna dei lavori e quella di revisione dei prezzi non fossero tra loro indipendenti e distinte, come prima si era lasciato intendere, ma tra loro intimamente connesse.

Infine, sul punto della gravità della inadempienza, l'affermazione che il ritardo nella consegna dei lavori doveva computarsi con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto contraddice quella precedente che, per la consegna dei lavori, a favore di entrambe le parti, fosse stabilito un termine di tre mesi, neppure essenziale.

Non si intende infatti come possa essere ritenuta in mora la parte, mentre non è ancora decorso il termine stabilito in contratto per adempiere la propria obbligazione.

Poichè le considerazioni innanzi svolte impongono l'accoglimento dei ricorsi proposti dall'I.N.P.S. e dalla Gescal contro la società in nome collettivo impresa Barello, nei limiti che dalle considerazioni medesime emergono, resta assorbito il motivo di ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro la Gescal: ogni questione sulla fondatezza della domanda di garanzia è infatti subordinata alla nuova decisione che dovrà essere adottata sulla domanda principale.

Annullandosi, in relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altra sezione

della Corte di appello di Torino, che, nel deciderla, si atterrà ai principi risultanti dalla esposizione che precede e darà più completa ed esatta motivazione nei sensi che sono pure stati innanzi precisati. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 gennaio 1967, n. 202 - Pres. Vistoso - Est. D'Armiento - P. M. Colonnese (conf.) - Delfino (avv. De Villa, Andrioli) c. Ministero Difesa-Marina (avv. Stato Carafa).

Revocazione - Revocazione della sentenza per rinvenimento di documenti decisivi - Accertamento della non colposità della mancata produzione in giudizio del documento e della idoneità di quest'ultimo a determinare una diversa decisione della controversia - Apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione.

(c. p. c., art. 395, n. 3).

Revocazione - Revocazione della sentenza fondata su un fatto erroneamente supposto o escluso - Necessità che l'errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, sia caduto su un punto determinante per la decisione contenuta nella sentenza impugnata - Sussiste.

(c. p. c., art. 395, n. 4).

Nell'ipotesi di revocazione della sentenza pel successivo rinvenimento di uno o più documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, l'accertamento da parte del giudice, sia della non colposità della mancata produzione in giudizio del documento (recuperato), che della sua idoneità a determinare una diversa decisione della controversia, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione (1).

La domanda di revocazione della sentenza, che si assuma viziata da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, può essere accolta solo quando la pronuncia impugnata abbia posto a proprio fon-

(1) Giurisprudenza consolidata: cfr. Cass., 19 luglio 1965, n. 1624, *Foro it.*, Mass., 1965, 478. Beninteso « l'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c. p. c. presuppone che il documento decisivo, che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla decisione impugnata »: Cass., 14 dicembre 1966, n. 2930, *Giur. it.*, Mass., 1966, 1277.

damento il fatto erroneamente supposto o escluso, ma non anche quando sia accertato che l'errore di fatto, benchè sussistente, non sia caduto su un punto determinante per la decisione della controversia (2).

(2) Giurisprudenza parimenti consolidata: cfr. Cass., 24 giugno 1965, n. 1324, *Foro it.*, Mass., 1965, 384-385; 14 aprile 1965, n. 687, *ibidem*, 195. Questa volta è il caso di avvertire che « concorrendo le altre condizioni di legge, l'errore di fatto può assurgere a motivo di revocazione soltanto se il fatto che ne è oggetto non abbia formato materia di contestazione fra le parti, nè espressamente, nè implicitamente, giacchè in caso contrario la divergenza fra la pronuncia del giudice e la realtà processuale si risolverebbe non più in un errore di percezione degli atti, cioè in una semplice svista, ma in un errore di apprezzamento »: Cass., 13 dicembre 1966, n. 2923, *Giur. it.*, Mass., 1966, 1275.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 marzo 1967, n. 593 - Pres. Favara - Est. Pascasio - P. M. Antoci (conf.) - Morini (avv. Gentili, Nicolussi) c. Società S.I.C.E.M. (avv. Dosi, Bassi) e Ministero delle Finanze (avv. Stato Carbone).

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Notificazione ad Amministrazione statale di ricorso per cassazione non eseguita presso l'Avvocatura Generale dello Stato - Nullità assoluta ed insanabile - Esclusione della inammissibilità del ricorso in caso di litisconsorzio necessario e di rituale notifica del ricorso ad almeno uno dei litisconsorti.

(t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11; l. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1; c. p. c., art. 331).

Competenza e giurisdizione - Regolamento di competenza - Pluralità di parti - Inscindibilità processuale necessaria delle cause - Sussiste.
(c. p. c., art. 47).

Competenza e giurisdizione - Competenza dell'A.G. IN SEDE ORDINARIA e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche - Criterio discriminatore - Oggetto della controversia - Controversie ex art. 140, lett. d., t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775. - Irrilevanza della circostanza che per l'esecuzione dell'opera pubblica vi sia stata occupazione senza titolo di immobile di proprietà privata.

(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140).

Anche dopo l'entrata in vigore della l. 25 marzo 1958, n. 260, che ha modificato le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato, i ricorsi per cassazione devono essere notificati presso l'Avvocatura Ge-

nerale e non già presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che ha difeso la P. A. nei precedenti gradi del giudizio. L'inosservanza di tale norma determina, ai sensi dell'art. 11 r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la nullità della notificazione, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile neppure con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta. La norma, però, non è applicabile e l'inammissibilità del ricorso non sussiste, allorchè tra i soggetti del processo vi sia litisconsorzio necessario ed il ricorso sia stato ritualmente notificato, nei termini, ad almeno uno dei litisconsorti. In tal caso, incombe al giudice di ordinare, a norma dell'art. 331 c. p. c., la rinnovazione della notifica alla P. A.; ma tale rinnovazione è superflua, allorchè l'Amministrazione si sia già costituita in giudizio (1).

Il regolamento di competenza dà sempre luogo, sotto l'aspetto processuale, ad una causa inscindibile, dovendo la competenza essere determinata in modo uniforme tra i vari soggetti del rapporto (2).

Il criterio discriminatore della competenza tra l'A. G. in sede ordinaria ed i Tribunali regionali delle acque pubbliche è determinato dalla legge con riguardo all'oggetto della controversia, in quanto, secondo che la lite involga o meno interessi pubblici in ordine al regime delle acque, la cognizione della controversia è devoluta all'uno o all'altro giudice. Nel concetto di « controversie di qualunque natura riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi... in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle acque », di cui all'art. 140, lett. d, t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, rientrano anche quelle relative ad occupazioni senza titolo (3).

(1) Cfr. Cass., 12 marzo 1965, n. 415, in questa *Rassegna*, 1965, I, 346, sub 2 (v. anche, *ivi*, sub 1, circa la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611); 19 aprile 1966, n. 983, *Giur. it.*, Mass., 1966, 436-437; ma v., Cass., Sez. III, ordinanza 24 novembre 1965, *Giur. cost.*, 1966, 1307; 20 aprile 1966, n. 138, *Foro it.*, Mass., 1966, 350; Trib. Salerno, ordinanza 25 novembre 1966, *Gazzetta Ufficiale* (edizione speciale) 29 aprile 1967, n. 109, 2280 e seg. Sulla seconda parte della massima v. Cass., 10 gennaio 1966, n. 178, in questa *Rassegna*, 1966, I, 458, sub. 1, con nota critica di MARZANO, a cui si rimanda il lettore.

(2) Cfr. REDENTI, *Diritto processuale civile*, vol. II, p. I, Milano, 1949, 70; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. I, Napoli, 1954, 172. Sull'inapplicabilità dell'art. 332 c. p. c. al procedimento promosso a norma dell'art. 47 c. p. c., v. anche GARBAGNATI, *Sul ricorso per regolamento di competenza in un processo con pluralità di parti*, *Foro pad.*, 1951, I, 15-16.

(3) Cfr. Cass., 20 maggio 1966, n. 1293, in questa *Rassegna*, 1966, I, 848, sub 1 ed *ivi* riferimenti. Sulla seconda parte della massima v., in senso conforme, Cass., 8 febbraio 1966, n. 410, *Giust. civ.*, Mass., 1966, 222; 17 gennaio 1966, n. 232, *ibidem*, 120, sub 3, ed *ivi* ulteriori riferimenti.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 marzo 1967, n. 605 - Pres. Rosano - Est. Pascasio - P. M. Tuttolomondo (conf.) - Bottari (avv. Lumia, Brancati) c. Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Gargiulo) e Comune di Taormina (avv. Vacirca).

Espropriazione per p. u. - Opposizione giudiziaria alla stima dell'indennità espropriativa - Giudizio sulla sussistenza o meno del carattere di edificabilità del terreno espropriato - Apprezzamento di fatto del Giudice di merito, insindacabile in Cassazione.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39 e segg.).

La valutazione di circostanze (quali la mancanza di sistemazione delle strade, della rete idrica, dell'illuminazione, delle fognature, nonché della ubicazione del fondo espropriato, in forte pendio e nei pressi di un cimitero), siccome determinanti rispetto ad altre (l'esistenza di due case popolari e di una palazzina INA-Casa alquanto vicine al fondo medesimo e l'avvenuta emanazione di alcuni decreti di espropriazione di aree, prossime a quelle edificate, per la costruzione di altri alloggi popolari), al fine di escludere il carattere edificatorio di un terreno, espropriato per l'ampliamento di un cimitero, costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, come tale insindacabile in Cassazione (1).

(1) Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, il giudice di merito può desumere il carattere edificatorio di un terreno, al fine della determinazione della giusta indennità espropriativa, anche in via indiretta, da un complesso di elementi e circostanze, di natura certa ed obiettiva: Cass., 18 maggio 1964, n. 1213, in questa *Rassegna*, 1964, I, 719, sub 2, nonché ampi riferimenti in nota sub 1 a Trib. Sup. AA, PP., 12 ottobre 1965, n. 21, *id.*, 1966, I, 211; v. anche Cass., Sez. Un., 22 luglio 1966, n. 1986 *id.*, 1967, I,

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 marzo 1967, n. 631 - Pres. Tavolaro - Est. Geri - P. M. Criscuoli (conf.) - Lovati (avv. Prandi, Calvosa) c. Ministeri Difesa-Esercito e Tesoro (avv. Stato Graziano).

Trattati e convenzioni internazionali - Diritti soggettivi dei cittadini verso lo Stato italiano - Fonte - Necessità di atti normativi interni - Sussiste.

Competenza e giurisdizione - Prigionieri di guerra italiani in mano americana - Accordo internazionale 14 gennaio 1949 - Diritti soggettivi del cittadino verso lo Stato italiano - Esclusione - Domanda di pagamento di (maggiori) compensi per il lavoro prestato in prigionia, proposta da cittadino italiano, ex prigioniero di guerra cooperatore negli U. S. A., contro lo Stato italiano - Difetto di giurisdizione dell'A. G. per carenza assoluta di diritto soggettivo - Sussiste.

Le ragioni spettanti ai cittadini verso lo Stato italiano hanno la loro fonte esclusiva in atti normativi dell'ordinamento interno e non già nei trattati o accordi internazionali, i quali, stipulati dagli Stati, sono diretti soltanto a regolare i loro rapporti internazionali, onde la spontanea esecuzione degli stessi da parte del Governo di uno degli Stati contraenti non vale di per sè a creare diritti soggettivi a favore dei privati, quando manchi la relativa norma dell'ordinamento interno (1).

In mancanza di apposito provvedimento legislativo interno, dall'accordo stipulato il 14 gennaio 1949 fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, al fine di definire la materia della liquidazione dei crediti da lavoro degli ex prigionieri di guerra italiani cooperatori negli U.S.A., non scaturisce alcun diritto soggettivo perfetto del cittadino reduce verso lo Stato italiano, epperò sussiste il difetto assoluto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere della domanda proposta dal privato contro lo Stato italiano, per ottenere la condanna del medesimo al pagamento del saldo delle retribuzioni pel lavoro prestato durante la prigionia in mano americana (2).

(Omissis). — I due ricorsi, quello principale e quello incidentale, ai quali sono stati imposti diversi numeri, devono essere riuniti.

In via di precedenza logica occorre esaminare il ricorso incidentale, perchè relativo all'eccepito difetto di giurisdizione, quale conse-

(1) Conf. Cass., Sez. Un., 5 agosto 1958, n. 2872, *Foro it.*, 1958, I, 1246. Ha avvertito la Corte costituzionale, nella sentenza 10 marzo 1966, n. 20, in questa *Rassegna*, 1966, I, 486-487 (nella motivazione) che: a) i trattati internazionali a termini del vigente ordinamento italiano non sono di per sè e direttamente produttivi di effetti all'interno dello Stato, ma tale efficacia « vengono ad acquistare attraverso l'uso dei mezzi all'uopo idonei, fra cui quello di più frequente impiego costituito dall'ordine di esecuzione disposto con legge »; b) allorchè determinati trattati, resi esecutivi nelle debite forme, risultino in tutto o in parte lesivi di situazioni giuridiche tutelate dalla Costituzione e sottratte quindi alla disciplina da parte del legislatore ordinario, « spetta alla Corte costituzionale la competenza a conoscere della legittimità costituzionale delle norme immesse ». Con la predetta

guenza della improponibilità della domanda, per carenza assoluta del diritto.

Esso è fondato e merita accoglimento. Occorre in breve premettere che l'accordo internazionale U.S.A.-Italia (cosidetto accordo Pella-Dunn) del 14 gennaio 1949, che fu l'atto conclusivo di una serie di intese fra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti a far tempo dal trattato di pace 10 febbraio 1947, pur avendo avuto pratica attuazione nei limiti della posizione debitoria della potenza detentrica, non fu seguito da alcun provvedimento legislativo di carattere interno.

È infatti pacifico che soltanto due decreti legislativi furono emanati in attuazione di corrispondenti atti internazionali, riguardanti questa materia, precisamente il d. lg. C. P. S. 28 novembre 1947, n. 1430, con il quale venne ratificato il trattato di pace, e dil. d. lg. C. P. S. 31 dicembre 1947, n. 1747, che dava esecuzione agli accordi U.S.A.-Italia 14 agosto 1947, detti anche « Lombardo-Lovett », dal nome dei negoziatori.

Ciò posto, la domanda del Lovati trova il suo naturale fondamento proprio nell'accordo 14 gennaio 1949, con il quale, secondo la tesi del ricorrente, il Governo italiano avrebbe assunto l'obbligo, sotto forma

pronunzia, la Corte costituzionale ha escluso che la rinuncia da parte dello Stato italiano, di cui all'art. 76, n. 5, del Trattato di pace del 1947, reso esecutivo in Italia con l'art. 1 d. lg. 28 novembre 1947, n. 1430, ai propri diritti scaturenti dall'art. 34 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 ed aventi ad oggetto le retribuzioni dei prigionieri di guerra, sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. Ma non si è mancato di opinare, in dottrina, che la questione di legittimità costituzionale della norma di adattamento all'ordinamento interno dell'art. 76, n. 5, del Trattato di pace fosse addirittura improponibile, anzitutto, perchè mancherebbe « tanto il diritto soggettivo che si asserisce violato, quanto la pretesa norma violatrice. Nè poi la censura di incostituzionalità potrebbe riguardare lo stesso atto di consenso prestato dall'Italia a livello internazionale in accettazione dell'art. 76, n. 5, non potendo pensarsi, ad es., ad una applicazione retroattiva dell'art. 80 Cost. »: BERNARDINI, *Inesistenza del diritto soggettivo assertivamente violato e controllo di costituzionalità di una supposta norma di adattamento ad accordo internazionale*, in *Giur. cost.*, 1966, 209.

Peraltro, sulla portata dell'art. 10 Cost., v. Corte costituzionale, sent. 12 maggio 1960, n. 32, *Giur. cost.*, 1960, 537, (che, nella motivazione, 555-556, avverte che « esso si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti in campo internazionale dallo Stato »), con nota, adesiva sul punto, del MORTATI, *ivi*, 547. Sulla necessità di una norma interna italiana per la sussistenza di un diritto soggettivo del cittadino verso lo Stato italiano assuntore di obblighi internazionali, v. anche CANSACCHI, *Confisca di beni italiani all'estero ed azione di indennizzo in Italia*, *Giur. it.*, 1953, I, 1, 123.

(2) La sentenza cassata senza rinvio leggesi in questa *Rassegna*, 1964, I, 513 e segg.

di un accolto, di soddisfare in favore dei prigionieri italiani i debiti di quello americano.

Se così fosse, non vi sarebbe dubbio sulla sussistenza di un diritto soggettivo perfetto del Lovati nei confronti dello Stato, tenuto, quale accollante, verso di lui in luogo dell'originario debitore — l'accollato — e cioè degli Stati Uniti d'America.

Senonchè, anche ammesso che il contenuto dell'accordo, di carattere internazionale, possa di per sè configurarsi alla stregua di un istituto eminentemente privatistico, quale è appunto l'accollo, a tanto non sarebbe possibile, in ogni caso, pervenire senza un provvedimento legislativo interno, che consenta il trasferimento dell'obbligazione dall'uno all'altro debitore, rendendolo valido ed operante anche a favore del creditore privato.

Non v'è dubbio infatti che le ragioni spettanti ai cittadini italiani verso lo Stato hanno la loro fonte esclusiva in atti normativi interni e non già nei trattati o accordi, i quali, stipulati al livello degli Stati, sono diretti soltanto a regolare i loro rapporti internazionali.

Nè rileva, ai fini della sussistenza del preteso diritto, la circostanza storica che il Governo italiano, proprio in esecuzione dell'accordo 14 gennaio 1949, abbia soddisfatto, in concreto, le ragioni creditizie dei prigionieri già internati in America, erogando loro le somme all'uopo ricevute dagli Stati Uniti, perchè la spontanea esecuzione di un trattato internazionale non vale di per sè a creare un diritto soggettivo a favore del privato, quando manchi la relativa norma nell'ordinamento interno.

Ricorre dunque un caso di difetto di giurisdizione per improponibilità della domanda nell'assoluta carenza di un diritto soggettivo azionabile.

Invoca tuttavia il ricorrente la convenzione di Ginevra del 27 settembre 1929, che gli Stati Uniti avrebbero violato, fissando unilateralmente il compenso per i prigionieri, in spregio alle disposizioni dell'art. 34, e chiede, con l'applicazione di detta norma, anche quella dell'art. 36 della Costituzione e, occorrendo, dell'art. 2099 c. c.

Senonchè tutto ciò presuppone la sussistenza di un diritto, del quale sia necessario determinare il *quantum*, mentre al contrario nessuna pretesa direttamente tutelata è sorta, come s'è detto, a favore del ricorrente.

Si ritiene, per verità, che dalla convenzione ginevrina, in quanto recepita negli ordinamenti interni, sorga in favore del privato un diritto soggettivo perfetto. Ciò tuttavia si sarebbe verificato, nell'ipotesi che si potesse ritenere la sussistenza della dedotta violazione, nei confronti degli Stati Uniti d'America e non già dello Stato italiano, il quale, in ogni caso, non ha assunto, sempre a livello internazionale, obbligazioni maggiori di quelle contenute nell'accordo 14 gennaio 1949.

Si deduce altresì un non meglio precisato obbligo di risarcire, che sarebbe derivato allo Stato italiano dalla illegittima rinuncia, contenuta nel trattato di pace, ai diritti dei prigionieri di guerra verso le potenze detentrici.

A parte che detta rinuncia è stata invece considerata necessaria e non illegittima, non ne potrebbe comunque derivare, per il cittadino, un diritto soggettivo, neppur nella forma di una pretesa risarcitoria, vedendosi pur sempre in materia di accordi e trattati internazionali, operanti soltanto al livello degli Stati contraenti.

Contro l'eccepito difetto di giurisdizione invoca il ricorrente una non recente decisione di questa Suprema Corte (Sez. I, 20 ottobre 1956, n. 3778, in causa *Vicentini c. Ministeri Difesa e Tesoro*), la quale, in un caso analogo, avrebbe deciso nel merito.

Il riferimento non è calzante.

Infatti, nella predetta sentenza non soltanto non v'è cenno alcuno ad una questione di giurisdizione, relativamente alla domanda proposta da un prigioniero degli inglesi di veder soddisfatte le proprie ragioni in sterline o comunque ad un cambio diverso da quello adottato nei suoi confronti, ma si dà per pacifica, come presupposto indeclinabile di tale domanda, la sussistenza dell'accettazione da parte dello Stato italiano di una delegazione di pagamento in luogo del Governo inglese.

Devesi, dunque, dichiarare il difetto di giurisdizione per improprietà assoluta della domanda, in accoglimento del ricorso incidentale. Quello principale resta completamente assorbito.

La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, con condanna del ricorrente alla perdita del deposito.

Ricorrono giusti motivi per una totale compensazione delle spese. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 marzo 1967, n. 651 - Pres. Rossano - Est. D'Armiento - P. M. Chirò (conf.) - Assessorato LL. PP. Regione Siciliana (avv. Stato Peronaci) c. Baiamonte (intimato).

Sentenza - Motivazione - Motivazione contraddittoria - Nozione.

(c. p. c., artt. 132, n. 4, 276, ult. comma, 360, n. 5; disp. att. c. p. c., artt. 118, 119).

Il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza sussiste quando le argomentazioni enunciate dal giudice a sostegno della propria

decisione siano insanabilmente contrastanti tra loro, in modo da elidersi reciprocamente e da non consentire, quindi, la identificazione della ratio decidendi (1).

(1) Cfr. Cass., 19 ottobre 1966, n. 2535, *Giur. it.*, Mass., 1966, 1122, sub c: « la contraddittorietà della motivazione, prevista dall'art. 360, n. 5, c. p. c., in tanto può ritenersi sussistente, in quanto le argomentazioni addotte siano tra loro inconciliabili, così da elidersi a vicenda e da rendere impossibile la identificazione dell'*iter* logico posto a base della decisione e cioè incomprendibile la *ratio decidendi*. Detto vizio non può, quindi, consistere in apprezzamenti dei fatti e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte, perchè spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, stabilire se sussistano fatti idonei a dare fondamento a presunzioni semplici, tutto ciò rientrando nel suo potere discrezionale a norma dell'art. 116 c. p. c. »; ed infatti « i vizi di motivazione della sentenza, deducibili ai sensi dell'art. 360, n. 5, c. p. c. come motivo di ricorso per cassazione, sono solo quelli attinenti all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della causa e non anche quelli che si riferiscono alla soluzione di questioni di puro diritto »: Cass., 5 novembre 1966, n. 2727, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1281, sub 3, ed *ivi* riferimenti; benvero, perchè sussista il vizio ex art. 360, n. 5, c. p. c., « è necessario che esso incida su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio »: Cass., 17 ottobre 1966, n. 2478, *Giur. it.*, Mass., 1966, 1101. In senso conforme alla sentenza in rassegna v. anche Cass., 24 gennaio 1966, n. 274, *Giust. civ.*, Mass., 1966, 144, sub 1; 4 gennaio 1966, n. 62, *ibidem*, 35, sub 1.

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° febbraio 1967, n. 10 - Pres. Polistina - Est. Daniele - Santarini (avv.ti Menghini e Tedeschi) c. Prefetto di Grosseto, Ministeri LL.PP., Interno e Turismo e Spettacolo (avv. Stato Ciardulli) e Comune di Grosseto (avv. Gelso).

Espropriazione per p. u. - Campi sportivi - Previsione di zona sportiva nel piano regolatore generale - Non influisce sull'applicazione della legislazione speciale.

La previsione nel piano regolatore di un vincolo a zona sportiva ai sensi degli artt. 13 e segg., l. 17 agosto 1942, n. 1150, in base alla quale può essere disposta la espropriazione delle aree, si pone su un piano diverso e distinto dalla espropriazione che può essere disposta ai sensi del r. d. 2 febbraio 1939, n. 302, per la costruzione di campi sportivi; legittimamente, pertanto, la p. a. si avvale di quest'ultima espropriazione, liquidando la indennità prevista dalla legge n. 302, anche laddove esiste un vincolo secondo il piano regolatore (1).

(1) La massima appare esatta.

Nella specie era stato compilato un piano particolareggiato che destinava una zona a impianti sportivi ai sensi degli artt. 13 e segg. della legge urbanistica, la quale, come è noto (art. 17), prevede che l'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere e attribuisce ai Comuni la facoltà di espropriare, entro certi limiti, le aree secondo la destinazione disposta nei piani stessi (art. 18).

In relazione alla particolare natura delle opere da costruire (opere sportive) il Comune poteva avvalersi di un'altra legge (l. 2 febbraio 1939, n. 302), la quale prevede l'espropriazione per la costruzione di campi sportivi, rinviando per la determinazione dell'indennità alla legge 15 gennaio 1895, n. 2892. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l'operato del Comune che si è avvalso della legge speciale n. 302, e non della legge generale urbanistica.

Per un'ipotesi di concorso di sue leggi speciali (piano regolatore r. d. n. 302 del 1939) cfr. Sez. IV, 28 luglio 1943, n. 286, *Foro amm.*, 1944, I, 1, 41); per un'ipotesi di concorso della legge urbanistica con la citata legge n. 302, e per la irrilevanza dei vizi inerenti al piano regolatore sulla procedura espropriativa adottata ai sensi della legge n. 302, cfr. Sez. IV, 27 dicembre 1963, n. 951, *Riv. giur. ed.*, 1964, I, 242 con nota.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° febbraio 1967, n. 12 - Pres. Polistina - Est. Risi - Modeo (avv.ti Barra Caracciolo e Orlando) c. Comune di Sezze (avv.ti Sauzzi e Gaeta).

Impiego pubblico - Dimissioni volontarie - Domanda - Sottoposta a condizione sospensiva - Ammissibilità - Mancato avverarsi della condizione - Effetti.

È legittima la domanda di dimissioni volontarie qualora sia sottoposta a condizione; ed è perciò illegittimo il provvedimento di accoglimento della domanda stessa qualora la condizione non si sia verificata (1).

(1) La giurisprudenza è costante nel ritenere legittima la domanda di collocamento a riposo o di dimissione volontaria se è sottoposta a condizione sospensiva: cfr. Sez. VI, 7 novembre 1959, n. 797, *Il Consiglio di Stato*, 1959, I, 1543; Sez. V, 2 dicembre 1950, n. 1229, *ivi* 1950, 774. Pertanto il provvedimento di accoglimento che risolve il rapporto non può essere emesso se la condizione non si è verificata.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 febbraio 1967, n. 34 - Pres. Polistina - Est. Battara - Pezzoli (avv. Andreicich) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Peronaci).

Danni di guerra - Beni perduti all'estero per trattato di pace - Jugoslavia - L. 29 ottobre 1954, n. 1050 e d.P.R. 8 agosto 1955, n. 946 - Contrasto con gli artt. 43 e 42, terzo comma, Cost. - Manifesta infondatezza.

I cittadini che hanno perduto beni all'estero per effetto del trattato di pace sono titolari di un interesse legittimo e non di diritto soggettivo all'indennizzo del danno subito, e il diverso trattamento loro riservato risponde a un interesse pubblico che trova un limite nelle possibilità finanziarie dello Stato; pertanto è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per preteso contrasto con l'art. 3 e con l'art. 42 Cost., per ciò che concerne il criterio di indennizzo dei beni italiani situati nel vecchio territorio iugoslavo (1).

(1) La giurisprudenza in tal senso è pacifica: cfr., Sez. IV, 30 luglio 1965, n. 537, in questa *Rassegna*, 1965, I, 985, con nota.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 13 gennaio 1967, n. 7 - Pres. Barra-Caracciolo - Est. Cesareo - Bardelli (avv. Sodi) c. Medico Provinciale Milano (avv. Stato Carafa), Comune di Milano (avv. Conso-
lini e Sartago) ed altri.

Edilizia - Licenza di abitabilità - Irregolarità preesistenti o sopravvenute - Provvedimento di revoca - Legittimità.

Il potere del Sindaco per la salvaguardia dell'igiene è continuo ed immanente e non si esaurisce con la dichiarazione di abitabilità, la quale ha valore in quanto i requisiti igienici voluti dalle norme di legge e di regolamento sussistano effettivamente al momento del rilascio della dichiarazione e perdurino anche in prosieguo di tempo; pertanto è da ritenere legittimo il successivo provvedimento del Sindaco inteso a rimuovere le irregolarità, siano esse sopravvenute o preesistenti, della dichiarazione di abitabilità (1).

(1) Sul punto che il rilascio della licenza di abitabilità non è elemento sufficiente a dimostrare la regolarità della costruzione cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 1963, n. 1032, *Riv. giur. edil.*, 1964, I, 209, la quale ha precisato che in tal caso il Sindaco può esercitare i poteri repressivi di cui all'art. 32 della l. n. 1150 del 1942.

In genere circa la natura autorizzativa della licenza di abitabilità v. Cons. Stato, Sez. V, 19 dicembre 1958, n. 1108, *Riv. giur. edil.*, 1959, I, 116, ed, in dottrina, VIRCA, *La potestà di polizia*, Milano, 1954, 128; MENGOLI, *Urbanistica e costruzioni edilizie*, Milano, 1959, 299.

Sulle esigenze che il Sindaco deve tutelare con il rilascio della licenza di abitabilità, cfr. TESTA, *Legittimità del diniego della licenza di abitabilità*, *L'amm. ital.*, 1957, I segg.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 1967, n. 25 - Pres. Barra-Caracciolo - Est. Bartolotta - Soc. Pia Antica Marcia (avv. Sorrentino, Andrioli e Conte), c. Ministero Interno (avv. Stato Coronas), Comune di Roma (avv. Bozi e Colamartino) e A.C.E.A. (n. c).

Giustizia amministrativa - Deliberazione comunale di municipalizzazione di servizio pubblico - Impugnabilità immediata.

Giustizia amministrativa - Provvedimento messo in esecuzione su difetto della prescritta autorizzazione - Impugnabilità immediata.

Comune - Municipalizzazione - Servizio pubblico di alimentazione idrica - Procedura applicabile.

La deliberazione del Consiglio comunale con la quale si decide di assumere il servizio di distribuzione di tutte le acque a mezzo della locale Azienda comunale non ha carattere preparatorio, ed è pertanto immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale (1).

Non può ritenersi inefficace, ed è pertanto immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale, il provvedimento al quale manchi la prescritta approvazione della competente Autorità se l'Amministrazione che lo ha emanato abbia dato ad esso esecuzione ed abbia dimostrato con il suo comportamento di considerare chiuso il procedimento della sua formazione e di non ritenere necessario o comunque di non volere provocare l'intervento dell'Autorità di controllo (2).

La procedura prevista dalle disposizioni contenute nel t. u. 15 ottobre 1925, n. 2578 e nel regolamento approvato con r. d. 10 marzo 1904, n. 108 per l'assunzione diretta ex novo di un pubblico servizio ovvero per il riscatto di una concessione già esistente va osservata dalle Amministrazioni comunali anche nell'ipotesi di estensione della municipalizzazione al servizio di alimentazione idrica per mezzo dell'Azienda municipalizzata già esistente (3).

(1) Nello stesso senso implicitamente cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 1963, n. 25, *Il Consiglio di Stato*, 1963, I, 39.

(2) In termini, Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 1965, n. 1097, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 2160.

(3) Per qualche precedente cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 1964, n. 1016, *Foro amm.*, 1964, I, 2, 1084.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 31 gennaio 1967, n. 30 - Pres. Barra-Caracciolo - Est. Carelli - Klotz (avv. Florio) c. Giunta Provinciale di Bolzano (avv. Piccardi).

Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico improprio - Poteri dell'Autorità decidente - Integrazione o sostituzione di elementi dell'atto impugnato - Inammissibilità - Fattispecie.

Collegio - Componente del collegio - Posizione di componente del collegio e di titolare di organo individuale, anche se coincidenti

nella stessa persona fisica - Autonomia - Attività compiute nella qualità di componente e nella qualità di titolare dell'organo - Autonomia,

L'Autorità che decide un ricorso gerarchico deve pronunciarsi nei limiti delle questioni proposte e nei limiti dell'oggetto dedotto, con riferimento all'atto impugnato, di cui non può sostituire nè un elemento (ad esempio motivazione), nè un atto preliminare, che ne costituisce il presupposto (1).

Le funzioni che una stessa autorità amministrativa svolge in seno al collegio, nella qualità di componente e come titolare di un organo cui è preposto, sono tra di loro indipendenti ed autonome, con la conseguenza che la stessa autorità, nella sua posizione di titolare dell'organo, non è vincolata dall'attività collegiale, e viceversa (specie relativa alle funzioni attribuite in materia edilizia al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano in tale sua qualità di organo individuale e nella qualità di Presidente dell'organo collegiale, in sede di ricorso gerarchico improprio (2).

(1) L'orientamento della giurisprudenza e della dottrina in tal senso può ritenersi pacifica: l'autorità che decide un ricorso gerarchico, proprio o improprio, non può sostituire gli elementi costitutivi dell'atto impugnato (ad es. la motivazione), nè può sostituire un elemento preparatorio dell'atto stesso, perchè in tal caso emanerebbe un atto diverso, esplicando così poteri di amministrazione attiva e non poteri decisori; ma deve invece pronunciarsi, con riferimento all'atto impugnato, sulle questioni proposte col ricorso.

(2) Non vi è dubbio che la posizione di componente di un ufficio collegiale e la posizione di titolare di un organo, anche se si identificano nella stessa persona, sono autonome; e perciò anche le attività che la stessa persona svolge nell'una o nell'altra qualità sono distinte e indipendenti. Infatti le attribuzioni che il componente svolge in seno all'ufficio collegiale rientrano nella sfera di competenza del collegio e ne costituiscono esercizio, venendo imputate al collegio direttamente. Le attribuzioni che egli invece svolge allorchè agisce come titolare dell'ufficio individuale, rientrano nella sfera di competenza di tale ufficio cui l'attività viene imputata. Di conseguenza le deliberazioni collegiali non vincolano nè gli uffici che sono rappresentati in seno al collegio, nè i relativi titolari allorchè agiscono nell'esercizio delle funzioni di competenza di tali uffici: più ampiamente su tale punto, cfr. GARGIULO, *I collegi amministrativi*, 130 e segg.

CORTE DEI CONTI, Sez. II, 4 giugno 1966, n. 12 - Pres. Palla - Est. Raus - P. G. Pietranera - P. G. c. Macis e altri.

Amministrazione dello Stato - Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali - Natura di organo statale.

Competenza e giurisdizione - Aziende di mezzi meccanici e dei magazzini portuali - Dipendenti e agenti contabili - Giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità (amministrativa e contabile) - Sussiste.

La natura di organo dello Stato delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali non può essere messa in dubbio ove si ponga mente al fatto: che esse sono costituite presso Uffici dipendenti dal Ministero della Marina Mercantile per il conseguimento di interessi istituzionali dello Stato (gestione dei beni demaniali portuali, potenziamento del lavoro portuale), e che allo Stato si riportano i risultati della loro gestione mediante il miglioramento e il potenziamento delle attrezzature portuali (1).

I dipendenti e gli agenti contabili dell'Azienda dei mezzi meccanici del porto di Cagliari sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa e contabile (2).

(1) La soluzione data alla questione, di cui alla prima massima, costituisce il presupposto dell'affermata giurisdizione della Corte dei Conti nel caso di specie (seconda massima).

L'argomento ha rilevanza anche sotto altri vari profili, in particolare sotto quello delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (*legitimatio ad processum* che spetta all'Amministrazione della Marina Mercantile in persona del suo Ministro in carica; notificazione delle citazioni e in genere degli atti istitutivi di giudizi, che deve avvenire presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio; foro dello Stato).

La parte della decisione relativa alla prima massima trovasi pubblicata in *Foro amm.*, 1966, I, 3, 279. Contiene una rapida rassegna delle varie disposizioni relative ai mezzi meccanici e ai magazzini portuali (Regolamento dei porti, spiagge e fari approvato con R. D. 26 novembre 1904, n. 713, art. 122 e art. 123; R. D. 9 gennaio 1941, n. 541, circa la facoltà del Ministro della Marina Mercantile di costituire le Aziende in parola presso le Capitanerie o altri uffici dipendenti; art. 29 del codice della navigazione, sulle pertinenze del demanio marittimo) e del conseguente regime di detti beni. Ad integrazione appare opportuno ricordare che particolari situazioni sussistono in alcuni porti, cui sono preposti enti portuali i quali, a differenza delle Aziende dei mezzi meccanici, sono forniti di propria personalità giuridica (pubblica) distinta da quella dello Stato.

I precedenti giurisprudenziali editi, sulla natura delle Aziende predette, sono scarsi e tutti — a quanto risulta — nel senso della decisione all'esame: Trib. La Spezia, 24 aprile 1950, in questa *Rassegna*, 1951, 170 con nota redazionale, nonché in *Riv. dir. nav.*, 1952, II, 79 con nota di CRISCI; Trib. Firenze, 3 luglio 1963, in *Foro it.*, 1964, I, 454.

CORTE DEI CONTI, Sez. II, 4 giugno 1966, n. 13 - Pres. Palla - Est. Lettieri - P. G. D'Acunzo - P.G. c. S.A.U.R.A.

Responsabilità civile - Giudizi di responsabilità - Azione del Procuratore Generale - Danno erariale - Presupposto.

Corte dei Conti - Poteri sindacatori - Presupposti.

Il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, nel giudizio speciale di responsabilità, ha ampi poteri non vincolati dai pareri deduzioni e simili dell'Amministrazione interessata, ma istituzionalmente volti a provocare l'attuazione della legge quando siano da tutelare interessi patrimoniali dell'erario. Detti ampi poteri hanno peraltro un limite al loro esercizio, costituito da un elemento che si pone quale presupposto essenziale per la proponibilità dell'azione: il danno erariale, che deve essere effettivo, attuale e concretamente determinato o determinabile (1).

In mancanza del danno erariale, né i poteri sindacatori riconosciuti al Giudice contabile, né i ricordati ampi poteri del Procuratore Generale, possono risolversi in una forma di sindacato generale sugli atti della Pubblica Amministrazione, non prevista dalla normativa in vigore (2).

(1-2) Giurisprudenza costante. Si vedano: Corte dei conti, II, 12 giugno 1962, n. 17, *Riv. Corte dei conti*, 1962, II, 152; Corte dei conti, II, 6 giugno 1964, n. 132, *Foro amm.*, 1965, I, 3, 87.

In dottrina: BORZELLINO, *Il Procuratore generale presso la Corte dei Conti nella funzione del pubblico ministero e la tutela del danaro pubblico*, *Riv. amm.*, 1966, I, 437.

Cfr. Corte dei conti, Sez. Un., 6 giugno 1961, *Giur. it.*, 1962, III, 130. In dottrina, *aut. e op. cit.*

Nel testo della stessa decisione (pubblicata in *Foro amm.*, 1966, I, 3, 226) si accenna che il danno erariale non deve essere necessariamente diretto, ma può essere anche indiretto.

In proposito: Corte dei conti, Sez. Giur. reg. sic., 3 maggio 1961, n. 657, *Rep. gen. giust. civ.*, 1962, 970, n. 58.

CORTE DEI CONTI, Sez. II, 8 settembre 1966, n. 77 - Pres. f. f. Tempesta - Est. Valori - P. G. Aliquò - P. G. c. Mariani.

Responsabilità Civile - Circolazione stradale - Comandante di autocolonna militare - Non risponde dell'errata manovra del conducente dell'automezzo che lo trasporta.

Il Comandante di un'autocolonna militare, con compiti disciplinari relativi al contegno degli equipaggi, e con mansioni tecniche riguardanti la marcia della colonna, la scelta delle strade da percorrere,

la velocità da tenere, la distanza fra l'uno e l'altro veicolo e simili e non riguardanti invece la condotta materiale di un singolo veicolo, non può essere considerato « addetto alla conduzione di autoveicoli », ai sensi e per gli effetti della legge n. 1833 del 1962. Egli pertanto non risponde dei danni provocati da manovra imprudente o irregolare compiuta, sia pure dietro suo consiglio, dal conducente dell'automezzo che lo trasporta (1).

(1) Con l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1833 (ma si veda anche il precedente Statuto degli impiegati civili dello Stato — d. P. R. n. 3 del 1957 — all'art. 22, limitato peraltro a tali impiegati) ha acquistato rilevanza il problema della determinazione della sfera di applicabilità della speciale disciplina circa la responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici.

La decisione all'esame (il testo può leggersi in *Foro amm.*, 1966, I, 3, 309), che si è soffermata sulla figura del « Comandante di autocolonna militare », rientra appunto fra quelle della Corte dei Conti che hanno affrontato il detto problema e delle quali ricordiamo ancora: Sez. II, 23 novembre 1963, n. 18, in questa *Rassegna*, 1965, I, 178, e (particolarmente importante) Sez. II, 20 maggio 1964, n. 131, sempre in questa *Rassegna*, 1965, I, 182. Sull'argomento rinviamo poi genericamente alle massime contenute in *Rep. gen. giust. civ.*, 1965, s. v. « Impiegati dello Stato », dal n. 411 al n. 430 (pag. 1511 e segg.).

In dottrina si veda GARRI, *La responsabilità dei dipendenti dello Stato per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli statali*, *Riv. circ. trasp.*, 1964, 518.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1344 - Pres. Vistoso - Est. Perrone Capano - P. M. Pedote (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Peronaci) c. Marzocchi (avv. Tornabuoni).

Imposta di registro - Contratto per persona da nominare - Dichiarazione di nomina della persona per la quale si è contrattato - Applicabilità della tassa fissa - Condizioni - Fattispecie in tema di dichiarazione resa da procuratore legale aggiudicatario per persona da nominare nel procedimento di esecuzione forzata immobiliare.

(c. c., art. 1401 ss.; c. p. c., art. 583; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 58; id., tariffa all. A, art. 93).

Ai sensi degli artt. 58 della legge del registro e 93 della tariffa all. A, la dichiarazione di nomina della persona per la quale si è contrattato è soggetta alla tassa fissa soltanto se, ricorrendo anche le altre richieste condizioni, sia fatta entro il termine di tre giorni con atto pubblico, ovvero con scrittura privata registrata entro il detto termine. La dichiarazione di nomina dell'acquirente, da parte del procuratore legale rimasto aggiudicatario per persona da nominare in un procedimento di espropriazione forzata immobiliare, deve considerarsi resa con atto pubblico — (e perciò anche per gli effetti di cui alle disposizioni tributarie sulle dichiarazioni di comando) — allorchè il cancelliere, al quale è presentata, non si limiti a certificarne il deposito, ma vi espliciti un concorso attivo ed efficiente, con la sua presenza e la sua attestazione, così conferendole le caratteristiche dell'atto pubblico, non soltanto in ordine alla data, ma anche in ordine alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni in esso contenute (1).

(1-2) Sulla perentorietà del termine di tre giorni previsto dall'art. 58 della legge di registro, sulla sua autonoma funzione e sulla conseguente irrilevanza, ai fini tributari, del maggior termine che possa essere stabilito dalle parti ai sensi dell'art. 1402 c. c., la giurisprudenza è consolidata: cfr. Cass. 28 aprile 1958, n. 1391, *Riv. leg. fisc.*, 1958, 1484, Cass. 27 febbraio 1963, n. 482; Cass. 24 febbraio 1965, n. 309, *Foro it.*, 1965, I, 1267 (quest'ultima

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1349 - Pres. Pece Est. Onnis - P. M. Pedote (conf.) - Gualdi (avv. De Crescenzio) c. Ministero Finanze (avv. Stato Correale).

Imposta di registro - Contratto per persona da nominare - Dichiarazione di nomina della persona per la quale si è contrattato - Applicabilità della tassa fissa - Condizioni - Termine di tre giorni previsto dall'art. 58 della legge di registro - Aggiudicazione per persona da nominare - Decorrenza del termine per la dichiarazione dall'aggiudicazione provvisoria e non dalla definitiva.

(c. c., art. 1401 ss.; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 50, 58; id., tariffa all. A, art. 93; r. d. 27 maggio 1924, n. 827, artt. 65, 84).

Ai sensi degli artt. 58 della legge del registro e 93 della tariffa all. A, la dichiarazione di nomina della persona per la quale si è stipulato un contratto è soggetta alla sola tassa fissa, soltanto se è fatta entro i tre giorni successivi alla data del contratto, anche se questo sia sottoposto a condizione o soggetto ad approvazione od omologazione. Pertanto, se la dichiarazione riguardi un'aggiudicazione ai pubblici incanti, la cui efficacia sia condizionata all'esito del successivo esperimento per rincaro o ribasso, il termine dei tre giorni, ai fini dell'applicabilità della tassa fissa, decorre dall'aggiudicazione provvisoria, e non già da quella definitiva (2).

I

(*Omissis*). — Con i due motivi di ricorso, che riguardano essenzialmente un'unica questione, e che è opportuno esaminare congiuntamente, l'Amministrazione delle finanze si duole che nella specie sia stata ravvisata l'esistenza di un *atto pubblico*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della legge di registro.

La doglianza è infondata.

da segnalare anche per l'affermazione dell'esigenza dell'assoluta conformità della dichiarazione alla riserva, ai fini dell'applicabilità della tassa fissa, esclusa perciò nel caso di dichiarazione di avere acquistato per sé fatta da chi aveva contrattato per persona da nominare).

Sulla prorogabilità o meno al giorno successivo del termine scadente in giorno festivo, cfr. *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 479 e giurisprudenza ivi citata, cui *adde*: per la non prorogabilità, Trib. Napoli, 11 maggio 1964, *Riv. dir. prat. trib.*, 1965, II, 418, con nota di T. TOMASICCHIO. *La regola del « giorno ultimo festivo non computatur in termine » e l'art. 58 della legge*

In questa sede i Marzocchi non contestano (così come contestarono nel giudizio di merito) che l'art. 58 della legge di registro sia applicabile in tutti i negozi per persona da nominare, e cioè non solo in ordine ai contratti previsti dagli artt. 1401 e ss., c. c., ma anche in ordine alle aggiudicazioni per persona da nominare, pronunciate nei procedimenti di esecuzione forzata immobiliare. È ormai pacifico, quindi, che la dichiarazione di nomina della persona per la quale il procuratore legale è rimasto aggiudicatario, resa ai sensi dell'art. 583 c. p. c. (cosiddetta dichiarazione di mandato o di comando), deve essere sottoposta alla registrazione prescritta dal citato art. 58, al pari delle dichiarazioni di nomina delle persone per le quali si è fatto un acquisto od altro contratto, ai sensi degli artt. 1401 e ss. del codice civile.

La questione da risolvere è quella relativa all'imposta da applicare, se quella fissa o quella proporzionale (in aggiunta all'imposta proporzionale già regolarmente corrisposta per il trasferimento operato con l'aggiudicazione definitiva). Ai sensi dell'art. 58, infatti, le dichiarazioni di mandato o di comando (cioè le dichiarazioni pure e semplici di aver agito nell'interesse di altri) sono soggette all'imposta fissa stabilita dall'art. 93 della tariffa allegato A, anziché all'imposta proporzionale o graduale (secondo la natura dell'atto o contratto cui si riferiscono), soltanto se ricorrono determinate condizioni, fra cui quella che la dichiarazione di nomina sia fatta, entro il termine di tre giorni, o mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata presentata al registro nel detto termine di tre giorni. La ragione di questa disposizione è nota. Essa mira a far rispettare il termine perentorio di tre giorni, concesso per la dichiarazione di nomina del contraente o aggiudicatario definitivo, e cioè tende ad impedire che la dichiarazione di nomina sia fatta, in realtà, dopo i tre giorni concessi all'uopo dalla legge, con possibilità che nel frattempo avvengano ulteriori trasferimenti. Sono queste le ragioni per le quali l'art. 58 della legge del registro dichiara applicabile l'imposta fissa, anziché quella proporzionale o graduale, soltanto quando

del registro, ed App. Napoli, 11 febbraio 1966, *Giust. civ.*, 1966, I, 1625; per la prorogabilità, invece, App. Napoli, 30 giugno 1966, *Tem. nap.*, 1966, I, 195.

Merita di essere segnalato, poi, il principio enunciato con la seconda delle sentenze in rassegna, secondo cui negli acquisti ai pubblici incanti, con aggiudicazione provvisoria, dalla data di questa, e non dalla data dell'aggiudicazione definitiva, decorre il termine di tre giorni entro il quale, ai fini dell'applicabilità della tassa fissa, deve essere resa la c. d. dichiarazione di comando.

A tale conclusione la Corte Suprema sembra essere pervenuta con particolare riferimento al disposto dell'art. 93 della tariffa A allegata alla legge del registro (secondo il quale la dichiarazione di nomina va fatta nei tre giorni dal contratto, anche se questo sia sottoposto a condizione sospen-

(ricorrendo le altre condizioni) la dichiarazione di nomina sia stata fatta a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata presentata al registro nel predetto termine di tre giorni.

La nozione di atto pubblico, anche ai fini delle leggi tributarie, non può essere che quella risultante dall'art. 2699 c. c., secondo cui l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. Tra i pubblici ufficiali previsti da tale disposizione rientrano senza dubbio i cancellieri, ai quali la legge (art. 57 c. p. c.) conferisce funzioni giurisdizionali di documentazione, in relazione alle attività delle parti. Cosicché anche gli atti redatti dal cancelliere, o formati col concorso del cancelliere, nell'ambito delle funzioni a questi attribuite e con l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, sono indubbiamente atti pubblici, ai sensi dei citati artt. 2699 c. c. e 58 della legge di registro. Sono atti pubblici, di conseguenza, i verbali redatti dal cancelliere per ricevere la dichiarazione prevista dall'art. 583 c. p. c., e cioè la dichiarazione (di mandato o di comando) del procuratore legale che sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare.

È esatto che a tal fine non è sufficiente una dichiarazione predisposta interamente dal procuratore legale e semplicemente depositata in cancelleria. In siffatta ipotesi, come a ragione osserva la ricorrente, non sarebbe possibile ravvisare gli estremi di un atto pubblico, mancando la partecipazione del pubblico ufficiale alla formazione dell'atto. Nella fattispecie, però, risulta dalla denunciata sentenza che non si ebbe un semplice deposito di un dichiarazione anteriormente predisposta dal procuratore legale avv. Mario Marzocchi. Si ebbe invece, un concorso attivo ed efficiente del cancelliere, il quale, « con la sua presenza ed attestazione », conferì alla dichiarazione scritta dell'avv. Marzocchi (che originariamente aveva natura di scrittura privata) il carattere e gli estremi dell'atto pubblico, non solo in ordine alla data (il che è pacifico),

siva o soggetto ad approvazione od omologazione: e, sul punto, cfr. Cass. 10 febbraio 1931, Carrarese-Finanze, *Riv. leg. fisc.*, 1931, 258), ed all'uopo considerando che l'aggiudicazione provvisoria integri, appunto, un contratto sospensivamente condizionato. Ma ha pure osservato che dovrebbe pervenirsi alla stessa conclusione, di inapplicabilità della tassa fissa in mancanza di dichiarazione resa nei tre giorni dall'aggiudicazione provvisoria, anche quando quest'ultima dovesse considerarsi come sottoposta a condizione risolutiva, questa essendo in ogni caso irrilevante ai fini tributari (Per la dottrina, sul punto, cfr. INGROSSO, *Diritto finanziario*, Napoli, 1954, 37; ROEHRSEN G. *I contratti della pubblica amministrazione*, 1959, 221; PICOZZI, *La contabilità di Stato*, 1960, 185; e per il profilo tributario in questione: UCKMAR, *La legge del registro*, Padova, 1958, II, 432; IAMMARINO, *Commento alla legge di registro*, 1961, I, 595; RASTELLO, *Il tributo di registro*, 649).

ma anche in ordine alla provenienza del documento e alle dichiarazioni in esso contenute. In sostanza, i giudici di merito (sia quelli di primo che quelli di secondo grado) hanno incensurabilmente accertato che il disposto dell'art. 583 c. p. c. venne osservato non solo nel suo contenuto sostanziale (regolare dichiarazione di nomina nel termine prescritto), ma anche nelle sue prescrizioni formali, cioè mediante un atto (di nomina degli aggiudicatari definitivi) che era giuridicamente equiparabile ad un verbale redatto dal cancelliere, « dato che — così leggesi nella denunciata sentenza — dichiarazione di parte e certificazione del cancelliere concorsero in definitiva a concretare l'atto richiesto dall'art. 583 c. p. c. », avente senza dubbio natura ed effetti di atto pubblico. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 50, 58 e 93 della Tariffa all. A l. r. in relazione agli articoli 65, 84, 87 del Regolamento sulla Contabilità dello Stato r. d. 23 maggio 1924 n. 827 e 1321, 1470 c. c.

Premette che, nel primo incanto, aggiudicatario dell'immobile messo in vendita dal Pio Istituto di Santo Spirito, risultò — come da verbale 24 gennaio 1948, notaro Cardelli — certo Luigi Strogato. Pubblicata la « eseguita aggiudicazione » e determinati « i fatali » esso ricorrente, per persona da nominare, il 23 febbraio 1948 presentò offerta di aumento di 1/20, a seguito della quale il Presidente del Pio Istituto, con verbale di pari data, notaro Cardelli, diede atto, in sua assenza, dell'avvenuta offerta e lo dichiarò aggiudicatario provvisorio, riservandosi di pubblicare altro avviso di asta per il nuovo incanto. Questo ebbe luogo il 22 marzo 1948 e, non essendosi presentati altri offerenti, rimase aggiudicatario definitivo.

Ciò premesso, il Gualdi sostiene che, nel verbale 22 marzo 1948, tra l'altro da lui non sottoscritto si sia parlato impropriamente di aggiudicazione provvisoria, comportando l'offerta in aumento soltanto la fissazione di un nuovo incanto e, di conseguenza, la Corte del merito abbia erroneamente ravvisato in quel verbale il momento della nascita del vincolo contrattuale condizionato.

Il motivo, così prospettato, è inammissibile.

Sia il giudizio di primo che quello di secondo grado, si svolsero sul concorde presupposto delle parti che, a favore del Gualdi, vi fosse stata una aggiudicazione provvisoria a norma dell'art. 84 del Regolamento di contabilità dello Stato, mediante il verbale 23 febbraio 1948 — notaro Cardelli — ed una aggiudicazione definitiva a norma del successivo art. 87 mediante il verbale 22 marzo 1948, stesso notaro Cardelli.

In questa sede il Gualdi, deducendo, invece, la irregolarità della aggiudicazione provvisoria, assume che debba farsi esclusivo riferimento alla aggiudicazione definitiva, con applicazione dei principi di cui agli articoli 50 secondo comma l. r. e 1 della annessa tariffa A.

In tal modo, però, il Gualdi non prospetta sui fatti accertati un nuovo profilo di difesa, nè chiede l'applicazione di norme trascurate dai giudici del merito, in attuazione del sindacato di legittimità sulla sentenza impugnata, demandato a questa Corte Suprema, sibbene prospetta profili diversi sulla base di fatti diversi da quelli accertati e non prima dedotti.

Ciò è inammissibile alla stregua del principio più volte affermato da questo Collegio Supremo secondo il quale, nel vigente sistema processuale, è inibito alla parte di prospettare con il ricorso per cassazione una situazione di fatto diversa da quella esaminata dal giudice d'appello (da ultimo Cass., 18 marzo 1964, n. 617).

Per altro verso, il motivo è infondato perchè, sulla base dei fatti da essa accertati, la denunciata sentenza non si ravvisa meritevole di censura, essendo da ritenere che il termine di tre giorni per la dichiarazione di comando debba farsi decorrere dalla aggiudicazione provvisoria e non da quella definitiva.

L'art. 58 della l. r. stabilisce che il contratto per persona da nominare è soggetto alla tassa fissa prevista dall'articolo 93 della tariffa all. A solo quando la dichiarazione della persona per la quale si acquista venga fatta entro i tre giorni successivi alla data del contratto, e ciò anche quando quest'ultimo è sottoposto a condizione sospensiva o ad approvazione od omologazione.

Orbene, quando il contratto di compravendita ha luogo con la procedura dell'asta pubblica (incanto con aggiudicazione provvisoria, successivo incanto per il rincaro o ribasso con aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 65 e 84 del Regolamento sulla contabilità di Stato) la aggiudicazione provvisoria segna il momento dell'incontro dei consensi (dichiarazione di volontà del privato, dichiarazione di volontà dell'Ente) e, quindi, il momento della nascita del vincolo contrattuale, con effetti obbligatori immediati per entrambi i contraenti. Rispetto a tale vincolo, il secondo incanto opera come condizione alla quale è subordinata la efficacia del rapporto nel senso che se vi saranno ulteriori offerte, l'aggiudicazione provvisoria perderà effetto, mentre, se ulteriori offerte non vi saranno, l'aggiudicazione precedente rimarrà definitiva.

La conclusione non multa ove nei risultati dello esperimento di miglioramento si volesse ravvisare una condizione risolutiva.

In tal caso, troverebbe applicazione il principio generale stabilito dall'articolo 12 della legge di registro, secondo il quale, nei contratti soggetti a condizione risolutiva, l'imposta è dovuta *ab origine* e non ha

rilevanza, ai fini della imposizione tributaria, il verificarsi o meno della condizione.

In contrario, non rileva la disposizione dell'articolo 50 l. r. alla stregua della quale, nelle vendite di beni mobili o immobili ai pubblici incanti, per il pagamento della tassa proporzionale si ha riguardo alla aggiudicazione definitiva.

Tale disposizione è relativa alla ipotesi di acquisto in proprio, mentre le ipotesi di acquisto per persona da nominare rientrano nella disciplina per esse espressamente prevista.

La diversa disciplina è giustificata dalle ragioni fiscali ispiratrici di essa.

Come questa Corte Suprema ha avuto occasione di affermare (Cass., 28 aprile 1958, n. 1391), il termine perentorio di tre giorni stabilito dall'articolo 58 l. r. ha una propria specifica funzione determinata da esigenze tributarie; e queste sussistono anche nel caso di aggiudicazione provvisoria perchè la *ratio* del detto art. 58 e dell'art. 93 della tariffa non è l'effetto immediatamente traslativo del contratto, ma il fatto che colui il quale contratta per persona da nominare assume impegni contrattuali dai quali possono prendere vita trapassi o cessioni intermedi che potrebbero sfuggire alla loro naturale regolamentazione fiscale. Nel che, appunto, sta la ragione giustificatrice delle perentorietà del termine e della deroga alla disciplina degli atti condizionati. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 dicembre 1966, n. 2945 - Pres. Pece - Est. Mirabelli - P. M. Cutrupia (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Zagari) c. Bartolini (avv. Di Segni).

Imposta di registro - Prescrizione - Ricorso del contribuente ai sensi dell'art. 141 della legge organica - Effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 141).

Il ricorso proposto dal contribuente ai sensi dell'art. 141 della legge del registro, in opposizione a richiesta o per rimborso di imposte, determina non soltanto l'interruzione della prescrizione, ma anche la sospensione di questa, fino alla notifica della decisione sul ricorso stesso (1).

(1) Massima di indubbia esattezza. Per la generalità del principio, secondo cui « nel rapporto tributario la domanda del debitore, così in via amministrativa che in via giudiziaria, interrompe la prescrizione a favore di entrambe le parti, e il nuovo periodo di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data della definizione del procedimento amministrativo o di quello giudiziario », cfr., da ultimo, Cass. 28 maggio 1966, n. 1396, in questa *Rassegna*, 1966, I, 693. Per il caso di estinzione del giudizio ordinario di opposizione, e per i riflessi dell'estinzione medesima in ordine al computo del nuovo termine prescrizionale, cfr. Cass. 22 marzo 1967, n. 642, *ultra*, 311.

(*Omissis*). — L'Amministrazione ricorrente, con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 141 della legge sull'imposta di registro, nonchè difetto di motivazione sopra un punto decisivo, deducendo che la Corte di appello ha ommesso di rilevare che, a' sensi dello stesso art. 141, primo comma, la proposizione del ricorso, ivi prevista, genera, oltre l'interruzione della prescrizione, anche la sospensione della prescrizione stessa, per tutto il periodo che corre tra la data del ricorso e la data in cui l'Amministrazione notifica al ricorrente la propria decisione, ed ha, quindi, erroneamente ritenuto maturato il termine di prescrizione, benchè tale notificazione non abbia avuto luogo.

La censura è fondata.

Nell'art. 141 ora indicato, infatti, non soltanto è sancito che la domanda del contribuente, diretta ad opporsi alla richiesta di tassa, interrompe la prescrizione, ma, altresì, che « la prescrizione rimane sospesa fino a che l'amministrazione finanziaria non abbia notificato al ricorrente la propria decisione ».

Tale eccezionale effetto sospensivo dell'atto di interruzione della prescrizione non è stato rilevato dalla Corte del merito, la quale, pertanto, erroneamente ha ritenuto completato il periodo di prescrizione, senza accertare se e quando la sospensione fosse venuta a cessare. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 gennaio 1967, n. 28 - Pres. Vistoso - Est. Onnis - P. M. Toro (conf.) - Soc. Immobiliare Romagnola (avv. De Luca) c. Ministero Finanze (avv. Stato Gargiulo).

Imposta sulle società - Determinazione del reddito complessivo netto - Redditi di fabbricati - Detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto degli immobili - Ammissibilità.

(l. 6 agosto 1954, n. 603, art. 5; t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 148).

Ai fini della determinazione del reddito complessivo per l'imposta sulle società, il reddito dei fabbricati, che si assume nella misura determinata per l'applicazione dell'imposta fondiaria, e cioè al netto dei soli oneri detraibili ai fini dell'imposta stessa, tra i quali non sono compresi gli interessi passivi sulle somme prese a mutuo per l'acquisto degli immobili, deve essere depurato anche di tali passività (1).

(1) L'orientamento della giurisprudenza in tal senso può ritenersi ormai costante (cfr. Cass. 4 febbraio 1965, n. 178, in questa *Rassegna*, 1965, I, 545).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 gennaio 1967, n. 65 - Pres. Rossano - Est. Roperti - P. M. Di Maio (conf.) - Mortini Dominici Piccini (avv. Cascino) c. Ministero Finanze (avv. Stato Cerocchi).

Imposta di registro - Vendita - Vendita tra parenti - Presunzione di liberalità - Prova contraria - Prova della provenienza e della destinazione del prezzo - Sussistenza al momento della stipulazione - Necessità - Prova fornita per una parte soltanto del prezzo - Liquidazione dell'imposta con le aliquote dei trasferimenti a titolo oneroso, per la parte per la quale è data la prova richiesta, e con quelle dei trasferimenti a titolo gratuito, per l'altra parte - Ammissibilità.

(d. l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5).

Imposta di registro - Vendita - Vendita tra parenti - Presunzione di liberalità in mancanza di prova della provenienza e della destinazione del prezzo - Nozione di prezzo « pagato » - Identificazione col valore concordato - Esclusione - Liquidazione dell'imposta sul maggior valore per un trasferimento che si presume gratuito soltanto in parte - Applicazione delle aliquote dei trasferimenti a titolo gratuito sulla sola corrispondente proporzionale parte del maggior valore - Ammissibilità.

(d. l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5; d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 15 ss.).

La prova della provenienza e della destinazione del prezzo, idonea a vincere la presunzione di liberalità nei trasferimenti immobiliari tra parenti entro il terzo grado (d. l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5) deve sussistere al momento della stipulazione, poichè l'ufficio, in sede di registrazione, è chiamato ad applicare la detta presunzione con riferimento agli elementi contenuti nell'atto. Pertanto, nel caso di vendita con prezzo in parte pagato contestualmente ed in parte dilazionato, non ha rilevanza tale distinzione, ai fini tributari, bensì l'altra, tra parte del prezzo, per la quale la prova della provenienza e destinazione sussista al momento della stipulazione e sia data in sede di registrazione, e parte per la quale tale dimostrazione non sia fornita, restando applicabili a ciascuna parte le aliquote rispettivamente previste per i trasferimenti a titolo oneroso e per quelli a titolo gratuito (1).

(1) Già in precedenza la Corte Suprema aveva sottolineato che « la disponibilità del prezzo deve risalire, in base a titoli di data certa, a momento anteriore a quello del pagamento del prezzo stesso » (Cass. 2 ottobre 1956, n. 3309, *Foro it.*, 1956, I, 1794), chiarendo, in ordine alla certezza della data, e con riferimento ad « epoca anteriore all'istrumento

Per prezzo pagato — della cui provenienza e del cui impiego deve essere data la dimostrazione per il superamento della presunzione di liberalità dei trasferimenti tra parenti entro il terzo grado — deve intendersi la somma pattuita tra le parti, e cioè, fino a prova contraria, quella risultante dall'atto, e non già la somma corrispondente al maggior valore eventualmente concordato a seguito di accertamento notificato dall'ufficio. Nel caso, però, che la prova contraria alla presunzione sia fornita soltanto per una parte del prezzo pagato, con conseguente applicabilità delle aliquote dei trasferimenti a titolo oneroso per la detta parte, e di quelle dei trasferimenti a titolo gratuito per la differenza del prezzo stesso, analogamente le distinte aliquote devono applicarsi sulle corrispondenti proporzionali parti del maggior valore definitivamente accertato a seguito della procedura di valutazione (2).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo i ricorrenti prospettano due distinte censure: una principale, l'altra subordinata.

Con la prima, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli articoli 5 del d. l. 8 marzo 1945, n. 90, 7 all. B al r. d. 26 settembre 1935, n. 1749, e 1 tariffa all. A alla legge di registro, in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c., investono l'impugnata decisione per avere ritenuto che la dimostrazione della provenienza e destinazione dell'intero prezzo convenuto per la compravendita debba essere fornita contestualmente alla stipulazione dell'atto pubblico, laddove tale dimostrazione concerne il solo prezzo pagato, sicchè fino a quando non avviene il pagamento la presunzione di liberalità non può operare; che, nella specie, per la differenza di lire 2.235.890 la dimostrazione fu effettuata al momento del saldo, avvenuto il 16 gennaio 1960, onde anche per tale residuo la presunzione doveva ritenersi vinta.

Con la seconda censura i ricorrenti addebitano alla Commissione Centrale l'errore di avere ritenuto applicabile l'aliquota per le dona-

di compravendita immobiliare », che essa deve sussistere « sia in relazione alla disponibilità della somma necessaria all'acquisto... sia al versamento della somma stessa alla parte venditrice, a titolo di pagamento di prezzo » (Cass. 25 novembre 1963, n. 3031, *Foro it.*, 1964, I, 892).

In merito al collegamento, ai fini della richiesta prova, tra una alienazione di titoli, posta in essere per realizzare la disponibilità della somma, e l'effettivo impiego di questa nel pagamento del prezzo, cfr., oltre le due citate sentenze della Cassazione, Comm. centr. 26 ottobre 1961, n. 82215, *Foro it.*, 1962, III, 408; Comm. centr. 12 giugno 1963, n. 100465 e 9 maggio 1963, n. 98931, *Foro it.*, rep., 1964, voce *Registro*, nn. 494, 495; per la nozione di titolo avente data certa, cfr. giurs. cit., nonchè App. Napoli, 6 aprile 1959, *Banca, borsa*, 1960, II, 56, che esclude la certezza della data per le certificazioni bancarie in genere.

(2) In relazione a questa massima, può osservarsi che la citata Cass. 2 ottobre 1956, n. 3309, richiamata in motivazione, aveva già affermato che il prezzo, ai fini della prova contraria di cui all'art. 5 del d. l. 8 mar-

zioni su tutto il maggior valore concordato, mentre invece le due tassazioni con aliquote differenziate andavano fatte sul detto valore nella stessa proporzione in cui erano state praticate per il prezzo dichiarato.

La prima censura è priva di fondamento.

L'art. 5 del d. l. 8 marzo 1945, n. 90 dispone che le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità, e come tali sono soggette all'imposta relativa, quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del codice civile, e sempre che l'imposta di trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito.

La Commissione Centrale ha ritenuto dimostrata la provenienza e la destinazione del prezzo di acquisto dei fondi, oggetto della compravendita per notar Nannarone, solo relativamente ad una parte di esso (lire 11.764.110) mentre per il residuo (lire 2.235.890) ha considerato non raggiunta la dimostrazione e, quindi, per detta somma non ha ritenuto vinta la presunzione di liberalità stabilita dal citato articolo.

Così decidendo, la Commissione centrale ha fatto corretta applicazione della disposizione in esame, dalla quale agevolmente si evince che la presunzione di liberalità, in essa prevista, ha soltanto lo scopo di far pagare, sopra determinati trasferimenti, la imposta di donazione anziché quella di trasferimento a titolo oneroso, se la prima risulti più gravosa della seconda, ma non anche quello di trasformare la natura del negozio giuridico, da negozio a titolo oneroso in liberalità.

Ciò significa che la disposizione prende in considerazione anche il negozio *mixtum cum donatione*, consentendo di applicare ad ognuna delle diverse parti del rapporto la relativa aliquota, posto che non esiste una concettuale impossibilità a che un atto sia tassato in parte come a titolo oneroso e in parte come a titolo gratuito.

zo 1945, n. 90, « non può essere identificato con il maggior valore eventualmente attribuito all'immobile dagli uffici finanziari, in sede di valutazione agli effetti fiscali », ma aveva anche rilevato che nemmeno può esserlo con quello « dichiarato dai contraenti nell'atto di vendita, e che potrebbe artatamente essere anche irrisorio », dovendo invece ritenersi che la norma abbia avuto riguardo al prezzo « effettivamente concordato e dovuto », e cioè al « prezzo effettivamente pattuito tra le parti »: con la precisazione che, in caso di contestazione, non è « sufficiente... che venga provato dal compratore che egli aveva la disponibilità di una somma corrispondente solo al prezzo dichiarato nell'atto, senza che venga data la prova della coincidenza tra il prezzo dichiarato nell'atto ed il prezzo effettivamente pattuito », e con il rilievo che « un eventuale distacco tra il prezzo dichiarato dalle parti ed il valore successivamente accertato in via definitiva (e cioè anche a seguito delle contestazioni, agli effetti fiscali, da parte del debitore dell'imposta) potrà essere valorizzato dal giudice del merito » sia pure « solo quale elemento di prova, per accertare, ai fini

Non regge l'assunto dei ricorrenti, secondo cui per la parte residua del prezzo, della quale era stato differito il pagamento, non occorresse dare la dimostrazione della provenienza e destinazione della somma contestualmente alla stipula dell'atto, potendo essere fornita anche successivamente al momento del saldo.

Invero, la Commissione Centrale non ha posto a fondamento della propria decisione la distinzione tra parte del prezzo pagato al momento della stipulazione del contratto e parte del detto prezzo da effettuarsi con pagamento dilazionato, bensì l'altra, che era stata fatta in sede di registrazione, tra parte del prezzo, della quale era stata data la prova della provenienza e destinazione, e parte del prezzo, della quale tale dimostrazione non era stata data.

Nè la Commissione poteva tenere conto della prima distinzione perchè, al fine di vincere la presunzione di liberalità, l'art. 5 ammette la prova della provenienza e, quindi, della sua disponibilità e destinazione, soltanto per il prezzo pagato e non pure per quello promesso o dilazionato.

E poichè il prezzo pagato non può essere — fino a prova contraria — che quello risultante dall'atto, la dimostrazione della provenienza del prezzo stesso deve esistere al momento della stipulazione, dato che l'ufficio, in sede di registrazione, è chiamato ad applicare la presunzione di liberalità con riferimento agli elementi contenuti nell'atto stesso.

Non è probante il richiamo, fatto dai ricorrenti, all'art. 7 all. B al r. d. 29 settembre 1935, n. 1749, ora abrogato, che si riferiva al corrispettivo soltanto promesso o dilazionato, perchè tale riferimento era fatto appunto per escludere, in tali casi, la prova della provenienza e della

dell'art. 5 del d. l. n. 90 del 1945, l'importo del prezzo effettivamente pattuito ».

D'altra parte, e con riferimento al principio di cui alla seconda parte della prima massima, secondo cui l'imposta deve applicarsi con le aliquote previste per i trasferimenti onerosi e con quelle stabilite per i trasferimenti gratuiti, rispettivamente per la parte del prezzo per la quale sia fornita la richiesta prova contraria, e per la differenza, può rilevarsi che l'applicazione del principio stesso (ed anche per le conseguenze in ordine alla liquidazione dell'imposta, con gli stessi criteri, e proporzionalmente, sul maggior valore: cfr. seconda parte della seconda massima) si risolverebbe in un disfavore per i contribuenti che dichiarino un prezzo più rispondente al valore venale, ma non siano poi in grado di dimostrarne, o di dimostrarne per l'intero, la provenienza, laddove altri, dichiarando un prezzo irrisorio, per il quale quella prova potrebbe agevolmente darsi per la totalità, riuscirebbero ad evitare, ed anche per tutto il maggior valore, l'applicazione delle più elevate aliquote dei trasferimenti a titolo gratuito.

E ci si può domandare, allora, se — coordinando il principio accennato (alla cui enunciazione la Cassazione è pervenuta nel rilievo che la disposizione dell'art. 5 in esame « prende in considerazione anche il negozio

destinazione del prezzo, dovendosi corrispondere, al riguardo, l'aliquota prevista per le donazioni.

Nè la circostanza, che la vigente legge 8 marzo 1945 n. 90 all'art. 5 non ha più riprodotto quella disposizione, sta a significare — come pretenderebbero i ricorrenti — che per il prezzo promesso o dilazionato sia ora consentito di fornire la prova della provenienza in un tempo successivo alla stipulazione dell'atto di trasferimento oneroso.

Invero, stabilendo il citato art. 5 che per vincere la presunzione di liberalità occorre dimostrare la provenienza del prezzo pagato, tale espressione, chiaramente indicativa del fatto che deve trattarsi di prezzo dimostrato pagato al momento della stipulazione per quel negozio soggetto a presunzione, ha reso superfluo ogni espresso riferimento al corrispettivo soltanto promesso o dilazionato per escludere la prova della provenienza.

Fondata è invece la seconda censura.

Contrariamente a quanto ha ritenuto la decisione impugnata, il prezzo del cui ammontare dev'essere provata la provenienza per vincere la presunzione di liberalità, non può essere identificato con il maggior valore accertato per concordato tributario, ma con il prezzo effettivamente pagato, risultante, fino a prova contraria, dal rogito presentato per la registrazione, in quanto l'art. 5 della l. n. 90 del 1945, ispirato da motivi esclusivamente fiscali, non opera affatto — come si è già accennato — una conversione del negozio giuridico, che, sabbene tassato con l'imposta dovuta per i trasferimenti a titolo gratuito, limitatamente al prezzo pagato, rimane sempre quello di compravendita.

E, di fronte alla rilevata dizione della norma, quanto mai precisa col riferimento al prezzo pagato, non può la provenienza di esso riferirsi, senza contraddire alla volontà della legge, all'importo del maggiore valore quale concordato a seguito della procedura di valutazione esperita

mixtum cum donatione »), con l'altro relativo alla nozione di prezzo, da intendere come il « prezzo pattuito » (ma secondo i chiarimenti della citata Cass. n. 3309 del 1956), e considerando che tale prezzo potrebbe essere modesto proprio perchè, per i rapporti di stretta parentela tra le parti, l'alienante abbia voluto fare una liberalità almeno parziale — non sia piuttosto da ritenere che la legge abbia inteso escludere la presunzione soltanto nei limiti nei quali la prova contraria sia raggiunta: nel senso, cioè, che il negozio, in principio da presumere e da tassare come gratuito per l'intero imponibile, cioè per l'intero valore definitivamente accertato dei beni trasferiti, sia sempre come tale da considerare, tranne per la parte per la quale si dimostri, nei modi previsti, che un corrispettivo sia stato *pattuito* ed effettivamente erogato dall'acquirente, restando per la differenza (tra l'importo dell'intero imponibile e quello del prezzo sorsato) ferma la presunzione, la quale, del resto, è da ritenere tanto più valida, almeno come presunzione di parziale liberalità, per quanto maggiore risulti il distacco tra il prezzo ed il valore venale.

dall'ufficio, perchè, in tal caso, si introdurrebbe un elemento sopravvenuto alla registrazione (valore concordato), mentre la legge esige che la dimostrazione sia contestuale alla stipulazione del contratto. E ciò senza considerare che il valore venale costituisce una entità giuridicamente diversa dal prezzo, sia sotto il profilo generale, sia sotto il profilo particolare, per quanto concerne la l. 8 marzo 1945, n. 90.

Questa Suprema Corte, che ha avuto occasione di occuparsi della questione, ha escluso che il prezzo, del cui ammontare deve essere provata la provenienza per vincere la presunzione di liberalità di cui al citato art. 5, sia quello fissato con l'accertamento di maggior valore eseguito dall'Ufficio finanziario (sent. n. 3309 del 1956), e da tale indirizzo non è il caso discostarsi, non avendo l'Amministrazione resistente fornito nuovi e validi elementi.

Del resto, lo stesso Ministero delle Finanze ha reiteramente riconosciuto che per l'applicazione della detta presunzione non possa farsi riferimento al maggior valore concordato dall'ufficio in un secondo tempo (risoluzione n. 166955 del 28 agosto 1953 e n. 110934 del 9 aprile 1959).

Dovendosi, quindi, applicare al maggior valore l'aliquota prevista per i trasferimenti a titolo oneroso, e tenuto presente che nella specie il rogito Nannarone è stato considerato, come si è visto, compravendita per lire 11.764.110 e donazione per il residuo prezzo di lire 2.235.890, è di intuitiva evidenza che le due tassazioni devono essere fatte proporzionalmente sull'aumento di valore, nel senso che detto maggiore valore deve scontare in parte l'aliquota dei trasferimenti onerosi ed in parte quella delle donazioni, nella stessa proporzione in cui la tassazione fu praticata per il prezzo dichiarato nell'atto. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 25 febbraio 1967, n. 429 - *Pres. Flore - Est. Maltifano - P. M. Pedote (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Città di Torino (avv. Astuti, Giusiana) e Istituto Bancario San Paolo di Torino (avv. De Cocci, Capello)*.

Imposta di registro - Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre - Disposizioni autonomamente configurabili ma connesse per volontà di legge - Applicabilità dell'imposta a norma dell'art. 9 cpv. della legge di registro - Sussiste.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9).

Imposta di registro - Delegazioni di pagamento - Delegazioni sulle imposte di consumo ad estinzione di mutui contratti dai comuni -

Connessione necessaria tra mutui e delegazioni, nei sensi previsti dall'art. 9 cpv. della legge di registro - Sussiste - Assunzione da parte degli esattori o tesorieri delegati dell'obbligo del non riscosso per riscosso - Irrilevanza.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9; r. d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 94 e succ. modif.; r. d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 299).

La connessione necessaria tra più disposizioni, richiesta dall'art. 9 cpv. della legge del registro ai fini dell'imponibilità della sola disposizione che dà luogo all'imposta più grave, non è soltanto quella derivante dall'intrinseca natura delle disposizioni stesse, ma anche quella voluta dalla legge (1).

Poichè i comuni non possono assumere mutui se non garantendone l'ammortamento e determinando i mezzi per provvedervi (t. u. 3 marzo 1934, n. 383, art. 299), e poichè tra tali mezzi è espressamente previsto quello del rilascio di delegazioni di pagamento (t. u. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 94 succ. modif.), le delegazioni stesse devono ritenersi strumento di attuazione di una precisa norma di legge e, pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'imposta di registro secondo il disposto dell'art. 9 cpv. della legge organica, va riconosciuta la loro necessaria connessione con i mutui cui si riferiscono. È irrilevante, poi, nel caso di delegazioni a carico di esattori o tesorieri comunali, che tali delegati si obblighino a rispondere del non riscosso per riscosso, derivando anche un tale obbligo direttamente dalla legge, ed essendo da escludere che esso concreti un'obbligazione indipendente dei delegati, e su di loro gravame in proprio, sia verso i comuni che verso i mutuantì (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1° marzo 1967, n. 452 - Pres. Rossano - Est. Gambogi - P. M. Tuttolomondo (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Comune di Massa (avv. Clarizia).

Imposta di registro - Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre - Applicabilità del-

(1-4) Negli stessi sensi di cui alla sentenza in rassegna delle Sezioni Unite, cfr. già Cass. Sez. I, 22 giugno 1966, n. 1593, che può leggersi in *Riv. leg. fisc.*, 1966, 1894.

In tutto conformi all'altra sentenza (n. 452/67) qui pubblicata sono le coeve Cass., 1° marzo 1967, nn. 447 e 450.

Sul principio di cui alla prima massima, nella sua formulazione generale, secondo cui la connessione necessaria tra più disposizioni, per l'applicazione

L'imposta a norma dell'art. 9 cpv. della legge del registro - Necessità che si tratti di disposizioni connesse contenute in uno stesso atto - Sussiste.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9).

Imposta di registro - Delegazioni di pagamento - Obbligo assunto verso il comune, dall'appaltatore delle imposte di consumo, di accettare delegazioni a favore di terzi indeterminati e per importi da precisare - Non costituisce valida delegazione di pagamento - Convenzione aggiuntiva per l'indicazione del creditore delegatario e dell'importo da pagare - Costituisce anche ai fini tributari il negozio « delegazione ».

(c. c., art. 1346; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, artt. 30, 31).

La norma dell'art. 9 cpv. della legge del registro, secondo cui le disposizioni connesse, derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sono imponibili per la sola disposizione che dà luogo all'imposta più grave, trova applicazione nel solo caso che le dette disposizioni siano contenute in uno stesso atto (3).

L'obbligazione assunta in via generica, col contratto di appalto, dall'appaltatore delle imposte di consumo, di accettare delegazioni da rilasciarsi dal comune in favore di terzi non ancora determinati e per importi da precisare, non integra un valido negozio di delegazione, che viene posto in essere, invece, ed allora va considerato anche ai fini dell'imposta di registro, quando con successivo atto sia indicato il creditore delegatario verso il quale il delegato si obblighi, e sia specificato l'importo(4).

I

(*Omissi*). — Con i due motivi del ricorso, strettamente connessi, denunziandosi la violazione degli articoli 9 della l. di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, 30 della tariffa allegato A della legge medesima e 5

cabilità dell'imposta a norma dell'art. 9 cpv. della legge del registro, non è soltanto quella derivante dall'intrinseca natura delle disposizioni stesse, bensì anche quella voluta dalla legge, andrebbero confermate le riserve espresse in nota a Cass., 28 gennaio 1966, n. 332, in questa *Rassegna*, 1966, I, 179, con la quale peraltro la stessa Corte Suprema avvertiva l'esigenza, al fine, « che per legge vi sia, tra la pluralità dei negozi giuridici posti in essere, un collegamento necessario » tale che essi possano « essere tutti riassorbiti, per la loro intrinseca natura, nell'unico rapporto tassabile ».

Le riserve, tuttavia, potrebbero non doversi estendere all'applicazione che di quel principio si è ora fatta in tema di delegazioni di pagamento

della l. 17 ottobre 1922, n. 1401, nonchè il difetto di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 del c.p.c., si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittima la tassazione autonoma delle delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo rilasciate dal Comune di Torino all'Istituto S. Paolo per l'ammontare del mutuo con questo contratto, sul riflesso che tali disposizioni fossero necessariamente connesse con il negozio di mutuo, già di per sè soggetto all'applicazione dell'imposta di registro.

Al riguardo si deduce che l'art. 9 delle legge di registro esclude dalla tassazione autonoma soltanto quelle disposizioni che per la loro intrinseca natura sono necessariamente connesse al negozio tassabile, di tal che non possono ritenersi comprese nella previsione della norma quelle disposizioni accessorie, che, come le delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo, costituiscono garanzie prescritte dalla legge non per i fini propri del negozio al quale accedono, ma per esigenze di opportunità amministrativa.

Si aggiunge che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che il Comune di Torino fosse obbligato a garantire l'ammortamento del mutuo con le delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo e che l'Esattore comunale, nei confronti del quale le delegazioni furono emesse, fosse tenuto ad assumere l'obbligo del non riscosso per riscosso, sia perchè l'art. 299 della l. comunale e provinciale impone ai comuni di garantire l'ammortamento dei mutui determinando i mezzi per provvedervi, ma lascerebbe ad essi la facoltà di scegliere tali mezzi, sia perchè l'obbligo del non riscosso per riscosso, non essendo le imposte di consumo riscuotibili in base a ruoli predeterminati, sarebbe stato assunto dal Tesoriere Comunale non per imposizione di una norma di legge, ma come volontaria prestazione di garanzia.

La censura è infondata.

L'art. 9, secondo comma della l. di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 stabilisce che « un atto il quale comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca natura, le une dalle altre, è considerato, quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave ».

rilasciate dai comuni, quando si possa sostanzialmente considerare, come sembra ritenuto dalla sentenza in rassegna, che il rilascio delle delegazioni rientri nel paradigma normale dei contratti di mutuo dei comuni, così configurandosi per tali contratti uno schema legale proprio ed inscindibile (mutuo più delegazione), diverso da quello tipico di diritto comune dei distinti negozi di mutuo e di delegazione. E deve rilevarsi, ad ogni modo, che la pronuncia delle Sezioni Unite nei sensi di cui alla seconda massima — sul trattamento tributario delle delegazioni rilasciate dai comuni a norma dell'art. 94 del t. u. sulla finanza locale, in connessione a mutui da essi contratti, ed anche per ciò che attiene all'irrilevanza, ai fini di una diversa soluzione, dell'obbligo che i delegati assumano del non riscosso

Ora, questa Corte Suprema ha più volte affermato (v. sent. 1971 del 1943, 912 del 1947, 3087 e 3106 del 1958) che la connessione necessaria che rende tassabile la sola disposizione soggetta alla tassa maggiore è non solo quella derivante dalla intrinseca natura delle disposizioni, ma anche quella derivante da norme di legge, e tale indirizzo, conforme alla interpretazione della dottrina, va mantenuto, non sussistendo alcun motivo per mutarlo.

Alla stregua di questa interpretazione la Corte di merito ha correttamente ritenuto che l'atto comprendente il contratto di mutuo stipulato tra il Comune di Torino e l'Istituto S. Paolo e le disposizioni relative alle delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo fosse soggetto soltanto alla applicazione dell'imposta prevista per il mutuo, perchè tra quello e le delegazioni di pagamento sussisteva una connessione necessaria derivante da specifiche norme di legge.

Invero, l'art. 299, n. 3, della legge comunale e provinciale pone tra le condizioni, alle quali i comuni e le provincie possono contrarre mutui, l'obbligo di « garantirne l'ammortamento determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi », e l'art. 94 del t. u. sulla finanza locale, modificato dall'art. 11 della legge 18 dicembre 1959 n. 1079, stabilisce: « I Comuni, in mancanza di altri cespiti delegabili per legge, possono rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo a garanzia di debiti assunti o da assumere, purchè la riscossione sia data in carico all'appaltatore delle dette imposte e, nel caso di gestione diretta, all'esattore delle imposte dirette o al tesoriere comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e il Prefetto dia il benestare con riferimento ai quattro quinti del cespite netto, tenuto conto di tutti gli altri vincoli su esso imposti. Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, la riscossione del cespite risultasse insufficiente, il Comune debitore dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, ammissibili per legge, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni del presente articolo ».

Ora, da queste norme si desume chiaramente che tra il negozio di mutuo e le delegazioni di pagamento rilasciate dal Comune per garan-

per riscosso — viene a consolidare un orientamento giurisprudenziale che già si era venuto a formare in materia (cfr. Cass., 22 giugno 1966, n. 1593, *cit.*, che confermava App. Torino, 11 novembre 1963, in questa *Rassegna*, 1963, 199).

Resta chiaro, però, che l'unicità di imposizione, ai sensi dell'art. 9 cpv. della legge del registro, presuppone che la delegazione sia stipulata con lo stesso atto di mutuo (cfr. terza massima, che esprime un principio già altre volte *de plano* affermato: Cass., 12 marzo 1965, n. 416, in questa *Rassegna*, 1965, I, 781, in motivazione); ed è anche evidente, a parte l'ovvia esigenza di riferire ogni indagine al negozio di delegazione che in concreto sia posto in essere (cfr. quarta massima), che la connessione può ritenersi

tirne l'ammortamento esisteva quella connessione *ex lege* che esclude la possibilità di ritenere che il Tesoriere comunale, nell'accettare le delegazioni, abbia assunto una obbligazione autonoma, in proprio, suscettibile di tassazione separata da quella del mutuo.

Invero, senza il rilascio delle delegazioni di pagamento, soggette al preventivo benessere del Prefetto, il Comune non avrebbe potuto contrarre il mutuo, la relativa deliberazione non avrebbe potuto essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, e il contratto di mutuo non avrebbe potuto essere dichiarato esecutivo dal Prefetto.

Il rilascio delle delegazioni di pagamento — che, in rapporto agli altri soggetti non contemplati dalle norme in esame, potrebbe certo ritenersi liberamente convenuto — nella specie si presenta, invece, come strumento di attuazione di una precisa norma di legge e, pertanto, non può ragionevolmente disconoscersi che esso sia connesso al mutuo anche ai fini della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 della l. di registro.

Nè può affermarsi che il rilascio delle delegazioni sulle imposte di consumo fu un mezzo liberamente scelto dal Comune di Torino per garantire l'ammortamento del mutuo, perchè la Corte di merito ha incensurabilmente accertato che tale rilascio fu determinato dal fatto che il Comune non aveva altri mezzi di garanzia.

Comunque, poichè le delegazioni sulle imposte di consumo sono possibili soltanto se manchino altri cespiti delegabili, e in quanto il Prefetto constatò tale mancanza e autorizzò il vincolo sulle imposte di consumo (art. 32 d. P. R. 4 febbraio 1955, n. 72), il rilascio di esse non rientra nella libera scelta del Comune, ma è imposto dalla legge. Neppure può sostenersi che, non essendo le imposte di consumo riscuotibili mediante ruoli predeterminati, l'obbligo del non riscosso per riscosso fu assunto dal Tesoriere comunale come volontaria prestazione di garanzia e non in adempimento di una disposizione di legge. Invero, a norma dell'art. 94 del t. u. sulla finale locale, il Tesoriere comunale aveva l'obbligo di provvedere al pagamento delle delegazioni « con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette », tra le quali vi è l'obbligo del non riscosso per riscosso. E che questo obbligo riguardi

sussistente tra la delegazione ed il mutuo, e non già tra la delegazione ed il contratto di appalto o di riscossione delle imposte il cui ricavato formi oggetto della delegazione stessa, rispetto alla quale, invero, quel contratto si pone come mero presupposto di provvista.

Per altra questione in tema di delegazioni di pagamento dei comuni, in ordine all'applicabilità alle stesse, secondo il noto indirizzo finalistico adottato dalla giurisprudenza, di agevolazioni che siano previste per i mutui cui si riferiscono, cfr. la citata Cass., 12 marzo 1965, n. 416, in questa *Rassegna*, 1965, I, 781, con nota di L. CORREALE, e Cass., 25 ottobre 1965, n. 2238, *ivi*, 1276, entrambe concernenti delegazioni stipulate in rela-

anche le imposte di consumo, oltre che i tributi riscuotibili mediante ruoli, risulta in modo certo dall'art. 9 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette di cui al d. m. 18 settembre 1923, le cui disposizioni, emanate in virtù dell'art. 4 del t. u. n. 1401 del 1922, hanno natura di norme esecutive e integrative della legge e del regolamento di riscossione. Tale articolo, infatti, stabilisce che l'esattore o il ricevitore provinciale sono tenuti a firmare le delegazioni emesse dai Comuni o dalla Provincia sulle rispettive sovrimposte ed a versare l'importo a ogni scadenza, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nelle casse dell'Erario, della Cassa Depositi e Prestiti e degli enti morali e istituti a favore dei quali fossero state emesse le delegazioni, e che « lo stesso obbligo è applicabile per le delegazioni sui proventi del dazio consumo e delle tasse comunali, emesse a garanzia di prestiti che si fanno dalla Cassa Depositi e Prestiti e da altri istituti ».

D'altra parte l'obbligo del non riscosso per riscosso non può mai esporre il tesoriere comunale o l'appaltatore della riscossione delle imposte a un rischio in proprio perchè, come si è rilevato innanzi, l'art. 94 del t. u. sulla finanza locale stabilisce che qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, la riscossione del cespite dato in garanzia risultasse insufficiente, il comune debitore *dovrà* rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali.

Ciò, evidentemente, esclude che l'assunzione dell'obbligo del non riscosso per riscosso da parte del tesoriere comunale possa configurarsi come assunzione di una obbligazione indipendente sia verso il comune, sia verso l'ente che ha concesso il mutuo e, come tale gravare in proprio su di lui. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Col primo mezzo del ricorso l'Amministrazione, denunziando la violazione degli artt. 1 e 9 della legge organica di registro e dell'art. 360 n. 3 e 5 c. p. c., lamenta che la sentenza impugnata, pur

zione a mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche, per i quali sia applicabile il trattamento tributario previsto dall'art. 18 della l. 3 agosto 1949, n. 589: trattamento che si concreta, però, non in una oggettiva esenzione, bensì nell'assimilazione degli atti dei comuni a quelli dello Stato, e che, pertanto, applicato alle delegazioni, dovrebbe soltanto comportare l'esclusione dell'onere tributario per i comuni, e non anche per i delegati, poichè per gli atti dello Stato relativi ad obbligazioni l'imposta è dovuta (art. 94 della legge del registro) dalle parti debtrici, quali i delegati sono, appunto, da qualificare.

avendo riconosciuto che il contratto di appalto è sottoposto a tassa di concessione mentre la delegazione di pagamento è gravata di imposta di registro, non abbia da ciò dedotto la impossibilità di applicare alla fattispecie il capoverso dell'art. 9 l. o. r. suddetto, relativo alle disposizioni necessariamente connesse e derivanti le une dalle altre, e si sia, in definitiva, contraddetta rispetto alla premessa col negare la tassazione del secondo atto perchè la obbligazione in esso contenuta era compresa nella obbligazione prevista dal primo.

Queste censure sono infondate perchè attribuiscono alla sentenza impugnata un contenuto che essa non ha, limitandosi poi a criticare tale immaginario contenuto. La Corte di Appello, infatti, a parte la considerazione che nella pronuncia impugnata nessun accenno esista all'art. 9 della l. di registro, nemmeno sostanzialmente ha ritenuto che il secondo atto intervenuto tra il Comune di Massa e la Langione andasse esente da imposta perchè contenesse una obbligazione dipendente o derivante necessariamente da una di quelle contenute nel contratto di appalto; essa invece è partita dal ben diverso presupposto che il secondo atto non desse origine a nessuna obbligazione, nè autonoma nè connessa, ma semplicemente specificasse delle modalità di esecuzione e fornisse delle precisazioni necessarie per il funzionamento degli obblighi accessori assunti con l'apporto. Tale interpretazione dell'atto in esame, potrà, come tale, nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità, esser criticata, ma non con riferimento a disposizioni di legge che non la riguardano; e pertanto, pur essendo scontato che il capoverso dell'art. 9 della l. organica di registro si applichi solo nel caso di diverse disposizioni dello stesso atto, il mezzo di ricorso deve essere rigettato perchè tale norma di legge non concerne la fattispecie.

Col secondo mezzo l'Amministrazione delle Finanze, denunciando la violazione dell'art. 94 del t. u. per la finanza locale, dell'art. 9 del capitolato di norme per l'appalto delle imposte di consumo e dell'art. 360, n. 3 e 5, c. p. c., sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la obbligazione « delegazione », anche se prevista in via generica ed eventuale dal contratto di appalto, è sorta nella specie solo con il successivo atto del 1950, che concreta il negozio, ne fissa il contenuto e le modalità e gli dà vita, rendendolo quindi tassabile ai sensi degli articoli 28, 30 e 31 della tabella allegato A alla l. di registro.

Questa censura è fondata, anche se il suo fondamento giuridico deve ricercarsi in disposizioni di legge diverse da quelle delle quali l'Amministrazione ricorrente deduce la violazione, e precisamente nell'art. 1346 c. c., che stabilisce che l'oggetto del contratto deve essere determinabile, e nel principio fondamentale della legge di registro, per cui presupposto di tale imposta è l'esistenza di un atto che, considerato in sè e per sè, sia idoneo a produrre una obbligazione o ad attuare un

trasferimento di beni (in questo senso: sentenza n. 263 del 1964 e n. 2446 del 1954).

Nella specie, infatti, la Corte d'appello ha ritenuto che la delegazione di pagamento si fosse perfezionata col contratto di appalto, anzi col capitolato a questo annesso, e che la convenzione aggiuntiva, avendo solo specificato l'Ente mutuante, delegatario del pagamento, e « l'importo dei mutui per la cui estinzione venivano emesse dal Comune le corrispondenti delegazioni di pagamento », non desse vita, così, ad alcuna autonoma obbligazione. Tale configurazione giuridica è inesatta, perchè una delegazione di pagamento, della quale non si conosca l'importo nè la persona del delegatario, che dovranno solo successivamente e con autonoma pattuizione essere designati, non può considerarsi un valido contratto per mancanza di oggetto determinato. Vero è che la legge consente che l'oggetto stesso sia semplicemente determinabile; ma è « *ius receptum* » che tale determinabilità debba risultare dallo stesso contratto, dal quale si possano desumere, sia pure implicitamente, elementi idonei per la determinazione dell'oggetto (in tal senso: sentenze n. 3451 del 1958, n. 1101 del 1957, n. 2854 del 1956), e ciò, ripetesi, non è avvenuto nella specie, deve, secondo lo stesso assunto della sentenza impugnata, solo con la convenzione aggiuntiva sono stati stabiliti gli elementi, evidentemente essenziali per individuare la delegazione, delle persone dei delegatari e dell'importo del pagamento.

Giustamente, quindi, l'Ufficio del Registro non ha preteso il pagamento delle imposte di cui agli articoli 30 e 31 della tariffa sul contratto di appalto, dal quale risultava solo un generico impegno da parte del Comune delegante e della Langione delegata, e non risultava, invece, il consenso del delegatario, ancora ignoto, nè, l'importo della delegazione; ed ha invece richiesto dette imposte quando, con l'atto aggiuntivo, precisati anche detti elementi, l'obbligazione è sorta, completa in tutte le sue parti essenziali.

Una riprova della esattezza di questo *modus procedendi* la si ritrova, del resto, nel fatto che la tariffa di registro tassa distintamente, come si è premesso, la accettazione della delegazione da parte del creditore (art. 30) e la accettazione da parte del debitore (art. 31). Per quanto concerne questa seconda accettazione da parte della delegata Langione, la sentenza impugnata afferma che l'accettazione stessa veniva data col contratto di appalto, per tutto l'importo dovuto dall'appaltatore al Comune per riscossione della imposta; e, pertanto, da questo punto di vista, si potrebbe effettivamente affermare che dal contratto di appalto stesso emergevano già elementi sufficienti per esigere l'imposta; ma lo stesso non può, evidentemente, dirsi per la accettazione da parte del creditore delegatario, che nell'appalto non era indicato, come non era indicato l'importo della delegazione dallo stesso delegatario accettata, venendo

così a mancare quell'essenziale presupposto per l'applicazione di una imposta proporzionale (qual'è quella di specie) che è costituito dall'importo cui deve essere, appunto, proporzionata l'imposta. Anche da questo punto di vista, e cioè dal punto di vista della pratica possibilità di una esatta e completa liquidazione della imposta, giusta rivela, quindi, la pretesa della Amministrazione finanziaria di sottoporre a tassazione l'atto aggiuntivo del 1950. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1° marzo 1967, n. 446 - Pres. Pece - Est. Della Valle - P. M. Cutrupia (conf.) De Herra (avv. Villani) c. Ministero Finanze (avv. Stato Gargiulo).

Imposte e tasse in genere - Violazioni di leggi finanziarie - Soprattassa - Pena pecuniaria - Natura - Differenze.

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 3, 4, 5).

Imposte e tasse in genere - Imposta straordinaria sul patrimonio - Privilegio - Estensione alla soprattassa - Sussiste.

(t. u. 9 maggio 1950, n. 203, artt. 58, 65).

Mentre la pena pecuniaria, per la sua componente di carattere punitivo, ha natura di vera e propria sanzione per l'inadempimento dell'obbligo tributario, la soprattassa, per il carattere prevalentemente satisfattivo e compensativo, che le è attribuito nel sistema, e per la sua funzione accessoria rispetto all'obbligazione d'imposta, ha la medesima natura di questa, ne costituisce una prestazione integrativa, e ne segue le sorti (1).

In materia di imposta straordinaria sul patrimonio, il privilegio previsto dall'art. 65 del t. u. 9 maggio 1950, n. 203 per « l'intero ammontare del tributo » deve ritenersi esteso anche alla soprattassa, che ha la stessa natura dell'imposta e ne costituisce un accessorio (2).

(1-2) Sentenza di particolare interesse, che trova un precedente, che può dirsi specifico anche per ciò che attiene al principio di cui alla seconda massima, in Cass. 17 ottobre 1963, n. 2772, *Foro it.*, 1964, I, 297, con nota. Già prima, peraltro, la Corte Suprema, in materia analoga, aveva affermato che il privilegio accordato ai crediti dello Stato per tributi diretti si estende al credito dell'esattore per l'indennità di mora, sotto il profilo che questa costituisce un accessorio del tributo ed ha la stessa natura pubblicistica (Cass. 20 ottobre 1956, n. 3782, *Foro it.* 1957, I, 238; Cass. 30 luglio 1958, n. 2788, *id.* 1959, I, 257).

La tesi accolta dalla Cassazione era stata già espressa dall'Avvocatura in sede consultiva (v. SALERNI, *Le imposte straordinarie sul patrimonio*, 596, in nota) e sostenuta in dottrina (GIANNINI A. D., *Istituzioni di diritto tributario*, Milano, 1965, 301).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo di annullamento proposto i ricorrenti denunciano la violazione e l'errata applicazione degli articoli 65 e 58 t. u. 9 maggio 1950, n. 203, anche in relazione ai principi generali posti in tema d'interpretazione della legge e agli articoli 2745, 2749, 2750, 2771 e 2910 c. c.

In particolare, lamentano che la Corte di Genova, erroneamente equiparando, sulla base di una pretesa identità di causa e di struttura giuridica, la sopratassa per omessa denuncia, di cui all'art. 58 surrichiamato, al « tributo » vero e proprio, abbia ritenuto applicabile anche alla prima il privilegio speciale stabilito dall'art. 65 unicamente per questo ultimo, dando in tal modo valore decisivo e determinante, ai fini dell'indagine da compiere, ad elementi che viceversa tale valore non avevano affatto, e violando nel contempo, d'altra parte, il principio generale che vieta di applicare oltre i casi tassativamente indicati dalla legge gli istituti aventi, come il privilegio, manifesto carattere eccezionale.

Sul rilievo che le norme che disciplinano i privilegi non sono suscettibili d'interpretazione analogica, i ricorrenti sostengono pertanto che dalla espressione « intero ammontare del tributo » usata dall'art. 65 deve ritenere esclusa la sopratassa, giacchè questa costituisce un'entità autonoma e distinta che, a differenza dell'imposta, avente natura obbligatoria e gravante proporzionalmente su tutti i beni posseduti dal contribuente alla data del 29 marzo 1947, ha carattere squisitamente punitivo, risolvendosi in sostanza in una vera e propria sanzione che, in quanto destinata a colpire unicamente colui che ha omesso la denuncia, e cioè il soggetto passivo della imposizione tributaria, non può in alcun caso, neppure per via indiretta, ricadere su chi a tale omissione sia rimasto del tutto estraneo. E dopo aver rilevato che l'art. 2749 c. c., estendendo il privilegio accordato al credito alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione e agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente, ha implicitamente escluso che si possa far luogo ad ulteriori estensioni, aggiungono che il fatto stesso che in alcune leggi finanziarie sia stato esplicitamente accordato alla sopratassa, agli effetti del privilegio, il medesimo trattamento riservato alla imposta, sta a dimostrare ancora una volta che nel dettare l'art. 65 della citata legge n. 203 del 1950 il legislatore, lungi dal dire *minus quam voluit*, intese in effetti limitare il privilegio, in tema d'imposta straordinaria sul patrimonio, al solo « ammontare del tributo », vale a dire alla somma risultante dovuta sulla base delle aliquote indicate nel precedente articolo 31.

La censura va però disattesa stante l'inconsistenza giuridica degli argomenti su cui poggia.

Il problema del contenuto e dei limiti del privilegio fiscale, e quindi della determinazione della esatta portata delle norme che a questo si riferiscono, dibattuto da tempo in dottrina e variamente risolto, è stato già altre volte in passato preso in esame da questa Corte Suprema che, dopo aver dichiarato assistita da privilegio l'indennità di mora dovuta in caso di ritardato pagamento del tributo, stante il carattere che questa ha, di liquidazione forfettaria dei normali interessi moratori, e l'ampiezza della locuzione « crediti dello Stato per tributi », usata dagli articoli 2752 e 2771 c. c. (sentenze n. 3782 del 1956, n. 2788 del 30 luglio 1958 e n. 13 del 5 gennaio 1963), ha ritenuto estensibile anche alla sopratassa per mancato pagamento il privilegio accordato dall'art. 26 della legge 21 febbraio 1938 n. 246 per i crediti costituiti dai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari (sent. n. 2772 del 17 ottobre 1963).

La Corte ha ribadito in proposito la giuridica possibilità, già numerose altre volte affermata, di fare ricorso all'interpretazione estensiva anche rispetto alle norme di carattere eccezionale, riferendosi il divieto di cui all'art. 14 delle Preleggi alla sola interpretazione analogica. E, dopo aver posto in risalto l'identità di natura tra la tassa e la sopratassa, nonché il carattere di accessorietà che quest'ultima ha rispetto all'altra, ha osservato che a nulla rileva che in talune leggi, emanate successivamente a quella dianzi citata del 1938, la estensione del privilegio alla sopratassa sia stata espressamente prevista, potendo ben darsi che, nonostante la sua specifica formulazione, la legge « più antica » siasi ispirata essa pure ai medesimi principi espressamente rivelati nelle leggi più recenti.

Da tale giurisprudenza non crede ora questa Corte di doversi discostare, essendo innegabile — contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti — che, pur se riferite ad un tributo diverso da quello formante oggetto del presente giudizio e al privilegio mobiliare di cui all'art. 1958 n. 1 del codice civile del 1865 — (corrispondente all'articolo 2758, primo comma, del codice vigente) —, invece che a quello immobiliare di cui all'art. 2771 c. c., le considerazioni come sopra richiamate si rivelano perfettamente valide e risolutive anche rispetto alla sopratassa prevista dall'art. 58 e al privilegio concesso dall'art. 65 del citato testo unico n. 203 del 1950 sull'imposta straordinaria sul patrimonio.

Sulla possibilità di fare ricorso rispetto alle leggi eccezionali alla interpretazione estensiva non è invero il caso d'indugiare, trovandosi tale possibilità affermata in numerose pronunce di questa Corte Suprema (sent. n. 699 del 4 aprile 1962). Si può solo aggiungere, a conferma della esattezza di tale affermazione, che solo col procedimento analogico si viene in effetti a rendere applicabile una norma ad un caso che dal legislatore non fu contemplato, in tal modo violando il

divieto posto dall'art. 14 delle Preleggi, laddove con l'interpretazione logico-estensiva si tende unicamente a stabilire che la legge *minus dixit quam voluit*, a ricercare cioè e a dichiarare il pensiero del legislatore espresso in modo improprio e incongruo in una disposizione troppo oscura o soverchiamente ristretta.

Mette conto, al contrario, porre in evidenza la natura giuridica della sopratassa ed il rapporto di connessione esistente tra questa e l'imposta principale, giacchè valgono a giustificare la ritenuta estensibilità del privilegio.

In proposito, s'insiste dai ricorrenti nel sottolineare la natura punitiva della sopratassa in contrapposizione a quella impositiva della imposta; e, sul rilievo che la causale della sopratassa è una « trasgressione » fondata sulla negligenza del contribuente o su una colposa o dolosa infedele dichiarazione, mentre quella dell'imposta è un « determinato prelievo sul patrimonio », si sostiene che, stante la diversità di causa esistente tra l'imposta e la sopratassa, non è assolutamente possibile estendere a quest'ultima il privilegio accordato alla prima.

Ma tali argomenti non sono da accogliere.

Che la sopratassa abbia natura punitiva differenziandosi così dal tributo, che ha natura impositiva, è infatti contraddetto dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 che, al fine di eliminare le troppe incertezze manifestatesi in precedenza sulla natura giuridica delle sanzioni previste nelle diverse leggi tributarie, ha nettamente distinto le « sanzioni penali » da quelle « civili », comprendendo tra le prime — mutate dal codice penale e destinate a colpire le trasgressioni considerate rispettivamente delitti o contravvenzioni — la reclusione e la multa nonchè l'arresto e l'ammenda (art. 2), e tra le seconde la pena pecuniaria (art. 3 e 4) e la sopratassa (art. 5).

Per quanto definite entrambe « sanzioni civili », diverse come si è detto da quelle penali — (e ciò sia perchè irrogate dall'autorità amministrativa nella esplicazione di una funzione amministrativa, invece che dal giudice penale o da un organo amministrativo investito di una funzione giurisdizionale, sia perchè non convertibili come quelle penali in pena restrittiva della libertà personale in caso d'insolubilità del condannato, sia perchè generatrici di una obbligazione solidale a carico di tutti i concorrenti nella medesima violazione della legge tributaria, estinguibile, come tale, rispetto a tutti, col pagamento effettuato da uno di essi, sia infine perchè le obbligazioni ad esse corrispondenti si trasmettono agli eredi del trasgressore) —, è tuttavia innegabile che la pena pecuniaria e la sopratassa differiscono notevolmente, sotto più aspetti, tra loro, al punto da far seriamente dubitare della esattezza, sotto il profilo sostanziale e sistematico, del criterio seguito dal legislatore nell'accomunarle in un medesimo ordine.

Nella pena pecuniaria, la componente di carattere punitivo si manifesta infatti attraverso una serie di elementi che influenzano l'istituto, avvicinandolo decisamente, nonostante la diversa qualifica datagli dalla legge, ad una vera e propria sanzione di natura penale, laddove nella sopratassa la mancanza di tali elementi evidenzia il carattere prevalentemente satisfattivo o compensativo che a tale singolare tipo di sanzione è stato attribuito, nonchè l'appartenenza di questa, come naturale accessorio, all'obbligazione tributaria.

Mentre la pena pecuniaria prevede invero un minimo ed un massimo entro il quale deve essere applicata, in relazione alla gravità della violazione ed alla personalità del colpevole desunta dai precedenti penali e giudiziari, ed in genere dalla condotta di questi, la sopratassa è viceversa determinata dalla legge in misura fissa ed inderogabile, corrispondente all'ammontare del tributo, ovvero ad una frazione o ad un multiplo di questo.

Altra differenza sta poi nel termine occorrente per la prescrizione, che è di cinque anni, a decorrere dal giorno della commessa violazione, per la pena pecuniaria, mentre per la sopratassa è eguale a quello stabilito per la prescrizione del tributo.

E non è infine privo di rilevanza giuridica, ai fini della dimostrazione della differenza esistente tra l'una e l'altra obbligazione, il fatto che dalla legge sia stata espressamente preveduta la possibilità di applicare la sopratassa in aggiunta alle sanzioni penali e alla pena pecuniaria, in vista, evidentemente, della diversa finalità cui queste ultime tendono rispetto alla prima.

Le rilevate differenze — (alle quali può essere aggiunta ancora quella data dal fatto che l'applicazione della sopratassa segue al semplice verificarsi della situazione oggettiva prevista dalla legge, indipendentemente da qualsiasi indagine sulla colpevolezza del trasgressore e sull'esistenza e sull'entità del danno derivato all'Erario, o in genere all'Ente impositore, dalla mancata o ritardata percezione del tributo) — consentono pertanto di ravvisare nella sopratassa una prestazione integrativa del tributo, una maggiorazione cioè di questo, avente il duplice scopo di stimolare, da una parte, il contribuente ad una più scrupolosa e sollecita osservanza dell'obbligo tributario, e di risarcire, dall'altra, il danno cagionato con l'inosservanza di tale obbligo.

Trattasi, in sostanza, di un'obbligazione avente la medesima natura dell'obbligazione tributaria, tanto è che — (a parte che la stessa denominazione datale dalla legge attesta tale identità di natura giuridica) — deve essere pagata unitamente all'imposta, della quale segue le sorti e alla quale resta indissolubilmente legata nella fase esecutiva, e che molte delle disposizioni relative al credito d'imposta — (come, tra le

altre, quelle concernenti la distinzione in imposte complementari e suppletive e, prima che ne fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale, quella del *solve et repete*) — trovano anche rispetto ad essa piena applicazione.

L'interpretazione sostenuta dai ricorrenti in ordine alla esatta portata della norma che stabilisce il privilegio in tema d'imposta straordinaria sul patrimonio appare pertanto ingiustificatamente restrittiva. Ed inaccettabile deve essere, di conseguenza, dichiarata la tesi secondo cui con l'espressione « intero ammontare del tributo » l'art. 65 della citata legge n. 205 del 1950 avrebbe, in deroga al principio accolto negli articoli 2771 e 2772 c. c., inteso soltanto assicurare il privilegio anche alla porzione d'imposta non afferente all'immobile su cui il privilegio stesso venga fatto valere.

Detto articolo — che riproduce l'avverbio causale « per » usato nel codice (« per ogni tributo »; artt. 2752, 2758, 2771 e 2772) — lascia infatti chiaramente capire attraverso l'ampiezza della sua dizione che dello speciale privilegio — (che comporta, come si sa, l'esercizio del cosiddetto diritto di seguito) — gode non soltanto il tributo in sè considerato, come contenuto cioè dell'obbligazione tributaria principale, ma tutto ciò che in dipendenza di esso può essere dovuto, avendo tale ulteriore obbligazione la medesima natura, la stessa struttura giuridica e, quindi, in relazione all'art. 2745 c. c., la medesima *causa debendi* — costituita dalle esigenze finanziarie dello Stato e degli altri Enti pubblici espressamente previsti nelle singole leggi — dell'obbligazione tributaria principale.

E non giova opporre di contro, come i ricorrenti fanno, che, quando è stata voluta, l'attribuzione della qualifica di credito privilegiato alla sopratassa è stata espressamente disposta, e citare a sostegno di tale rilievo le norme contenute nell'art. 2754 del codice ed in talune leggi finanziarie. Chè a tale obiezione è facile rispondere, da una parte, che i contributi assicurativi di cui al citato articolo del codice costituiscono un'entità che col tributo non ha nulla a che vedere e che, data la natura di vere e proprie pene, che le « somme supplementari » ivi menzionate indubbiamente hanno, ben si comprende come sia stata avvertita la necessità di disporre con una esplicita norma l'estensione ad esse di un privilegio di cui non avrebbero potuto altrimenti godere e, dall'altra, che l'aver talune leggi finanziarie usato, per quanto attiene al privilegio, il medesimo trattamento al tributo ed alla sopratassa è circostanza che a nulla rileva non potendosi affatto escludere che — (come già altra volta da questa Corte osservato: cit. sent. n. 2772 del 1963) — nonostante la sua specifica formulazione la legge più antica siasi ispirata alle medesime intenzioni rivelate espressamente dalle leggi più recenti, e dovendosi inoltre tener presente che, al di là di

ogni considerazione di carattere formale, quel che conta ai fini della soluzione del problema che qui interessa è l'averne obiettivamente accertato che tra il tributo e la sopratassa vi è perfetta identità di natura e di causa giuridica. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 marzo 1967, n. 642 - Pres. Rossano - Est. Pascasio - P. M. Tuttolomondo (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Lancia) c. Dani (avv. Brugnoli).

Procedimento civile - Estinzione - Giudice competente a dichiararla - Eccezione di estinzione - Necessità di formulazione espressa - Esclusione - Necessità di un provvedimento dichiarativo anche nel caso di estinzione non contestata - Esclusione
(c. p. c., art. 307).

Imposta di successione - Prescrizione - Interruzione per effetto di notifica di ingiunzione - Giudizio di opposizione all'ingiunzione - Estinzione di tale giudizio - Nuovo termine di prescrizione - Decorrenza dalla data di notifica dell'ingiunzione e non dalla data di estinzione del giudizio di opposizione
(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 89).

La estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini può essere dichiarata non soltanto dallo stesso giudice dinanzi al quale il processo si sarebbe dovuto tempestivamente riassumere, ma anche, in via pregiudiziale o incidentale, dal diverso giudice innanzi al quale la causa sia proposta ex novo. Non è necessario che la relativa eccezione sia proposta in modo espresso, essendo sufficiente che sia sollevata implicitamente nella controversia insorta tra le parti, e, peraltro, quando l'estinzione non sia contestata, non occorre nemmeno un provvedimento dichiarativo (1).

In tema di imposte di successione, la prescrizione interrotta mediante la notifica dell'ingiunzione, rimane sospesa durante il giudizio

(1) Sulla possibilità che l'estinzione sia dichiarata in via incidentale dal giudice dinanzi al quale la causa venga proposta ex novo, cfr. Cass. 24 giugno 1965, n. 1327. Nel senso che l'eccezione di estinzione possa proporsi implicitamente, v. Cass. 28 luglio 1965, n. 1793, *Giust. Civ.*, 1965, I, 1979; e per l'esclusione della necessità di una pronuncia dichiarativa, in caso di estinzione non contestata, cfr. Cass. 27 maggio 1960, n. 1377, *Temì nap.*, 1960, I, 346, con nota di M. ROSSANO.

di opposizione. Peraltro, ove tale giudizio si estingua, il nuovo termine prescrizionale va computato dalla data di notifica dell'ingiunzione e non dalla data di estinzione del processo di opposizione (2).

(*Omissis*). — Col primo motivo si denuncia la violazione dello art. 307 c. p. c. e contraddittorietà di motivazione, per avere la Corte rilevato la superfluità di un provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, mentre alla stessa non poteva essere attribuita efficacia senza che fosse stata eccepita dalla parte prima di ogni altra difesa.

La censura non è fondata.

È stato infatti già ritenuto da questa Corte Suprema che l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini stabiliti dalla legge può e deve essere dichiarata non soltanto dallo stesso giudice, davanti al quale il processo avrebbe dovuto essere tempestivamente riassunto, ma anche, in via pregiudiziale ovvero incidentale, da un giudice diverso, innanzi al quale la causa sia stata proposta *ex novo* (sent. 24 giugno 1965, n. 1327).

Nè occorre che la relativa istanza di estinzione sia proposta in modo espresso, essendo sufficiente che essa sia proposta implicitamente nella contestazione insorta fra le parti (sent. 28 luglio 1965, n. 1793).

Nel caso in esame la Dani aveva sollevato l'eccezione di prescrizione sostenendo che il periodo di prescrizione previsto dalla legge si era compiuto in conseguenza della estinzione del processo e, quindi, aveva ritualmente proposto anche l'eccezione di estinzione, senza la quale la prescrizione stessa non si sarebbe potuta compiere. Inoltre, che l'estinzione si fosse verificata costituiva dato non controverso fra le parti, avendo l'Amministrazione finanziaria sostenuto che il decorso della prescrizione dovesse calcolarsi non dal giorno della notifi-

(2) In generale, sugli effetti permanenti dell'interruzione della prescrizione in connessione alla pendenza dei ricorsi proposti dal contribuente, così in via amministrativa come in via giudiziaria, cfr. Cass. 28 maggio 1966, n. 1396, in questa *Rassegna*, 1966, I, 693; e, per riferimenti, v. Cass. 15 dicembre 1966, n. 2945, *retro* 289. La massima in esame riguarda l'ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione, in relazione alla quale la Cassazione ha sostanzialmente ritenuto applicabile la regola dell'art. 2945 c. c., sul venir meno, a seguito dell'estinzione del processo, degli effetti interruttivi permanenti prodotti dalla domanda giudiziale. E sembra potersi osservare, però, che a diversa conclusione si debba pervenire, e pur già in base ai comuni principi, nel caso di estinzione di un giudizio promosso in opposizione ad ingiunzione di pagamento di imposte liquidate in via suppletiva, considerandosi, al fine, che l'opposizione sospende l'obbligo del contribuente di adempiere, e perciò, insieme, il diritto dell'Amministrazione di far valere la propria pretesa (art. 145 legge organica del registro; art. 93 legge tributaria sulle successioni).

cazione della ingiunzione ma da quello della estinzione del processo, estinzione che perciò riconosceva si era verificata, anche se non dichiarata. E la non necessità di un provvedimento dichiarativo, quando le parti abbiano ammesso che l'estinzione si è verificata, è stata anche ritenuta da questa Corte, con sentenza 27 maggio 1960, n. 1377.

Col secondo motivo l'Amministrazione denuncia la violazione dell'art. 89 della legge sulle successioni riproponendo la questione, disattesa dai giudici di merito, secondo la quale, interrotto il corso della prescrizione mediante la notifica dell'ingiunzione, il nuovo termine decorrerebbe dalla data di estinzione del processo invece che da quella in cui si verificò l'atto interruttivo.

La tesi si fonda sulla norma del secondo comma del citato art. 89, per il quale gli effetti della interruzione permangono anche se l'ingiunzione diventa inefficace per perenzione (ora estinzione) del processo.

La tesi, disattesa dal Tribunale e dalla Corte di appello, non può essere condivisa nemmeno da questa Corte Suprema. Infatti, l'espressione « gli effetti della interruzione *permangono* » altro non significa che ove l'ingiunzione sia divenuta (come nella specie) inefficace per estinzione del processo, permane tuttavia l'effetto interruttivo (ossia di far decorrere un nuovo periodo di prescrizione restando senza valore il tempo già decorso), determinato dalla notifica della stessa. E poichè tale effetto si è determinato dal giorno di detta notifica, è da tal giorno e non da quello in cui si è verificata l'estinzione che la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere.

Scopo dell'ingiunzione fiscale è la realizzazione della pretesa tributaria mediante lo speciale procedimento che con essa si instaura; e se, per effetto della estinzione, gli effetti di tale procedimento vengono meno, ciò che resta, in virtù della norma in esame che lo fa salvo, è l'effetto sostanziale della notificazione quale atto interruttivo del corso della prescrizione, effetto che decorre dalla data della medesima e non può essere protrato per la durata del processo estinto il quale dall'estinzione è stato posto nel nulla e, pertanto, non è idoneo a spiegare l'efficacia sospensiva pretesa dall'Amministrazione. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 31 marzo 1967, n. 10 - Pres. Reale -
Est. Tozzi - Iacono (avv. Sorrentino) c. Assessorato LL.PP. Reg.
Siciliana (avv. Stato Carbone).

**Acque pubbliche ed elettricità - Acque pubbliche - Norme di polizia -
Acque sotterranee - Applicabilità - Limiti.**

(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 92, 216, 217, 224; t. u., 25 luglio 1904,
n. 523, artt. 2, 93 e segg.).

Poichè le norme di polizia delle acque pubbliche sono dirette a prevenire e reprimere i danni che alcuni atti o alcune opere possono arrecare al regime delle acque pubbliche, esse sono applicabili a tutte le acque pubbliche, sia superficiali, sia sotterranee; e pertanto la speciale disciplina, prevista per queste ultime (t. u. n. 1775, artt. 92 e segg.), non esclude l'applicabilità delle norme generali di polizia, previste dal t. u. n. 523 artt. 2, 93 e segg. e dal t. u. n. 1775, artt. 216, 217, 224 (1).

(Omissis). — Deduce la ricorrente con il primo motivo la violazione dell'art. 106 del t. u. del 1933, n. 1775, in quanto detto articolo, per le zone non soggette a tutela ai sensi del precedente art. 94, ammette l'intervento del Genio civile nella disciplina delle acque sotterranee soltanto per regolare la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo. Nella specie, assume la ricorrente, trovandosi il pozzo scavato in una zona non soggetta a tutela, non avrebbe potuto il Genio civile adottare il provvedimento impugnato, che sarebbe legittimo soltanto se il pozzo si trovasse in una zona soggetta a tutela; nè detto provvedimento può esser fondato, contrariamente a quanto ritenuto dal Provveditore alle Opere Pubbliche, sugli artt. 2 e 96, lett. k) del t. u. sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, in quanto le norme di polizia delle acque pub-

(1) Massima esatta: le norme speciali di polizia, previste dall'art. 105 t. u. n. 1775 per le acque sotterranee, non escludono che a queste ultime siano applicabili le norme generali previste dallo stesso t. u. e, in particolare, dal t. u. n. 523 del 1904.

bliche (fra le quali i detti articoli sono compresi) non possono trovare applicazione per le acque sotterranee, la cui disciplina è totalmente contenuta nel t. u. sulle acque del 1933.

Ritiene il Collegio che la tesi della ricorrente sia infondata.

Caratteristica essenziale delle norme di polizia delle acque pubbliche è lo scopo di prevenire o reprimere ogni attività dei privati che possa nuocere al regime delle acque pubbliche e detto scopo si attua o vietando il compimento di dati atti od opere, ritenuti dal legislatore dannosi al regime delle acque pubbliche in via assoluta o previa una valutazione dell'Amministrazione (artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del t. u. del 1904; 216, 217 e 234 del t. u. del 1933), o concedendo all'Amministrazione in via generale un potere di intervento su tutti gli altri atti ed opere non espressamente previsti, che siano riconosciuti dannosi al regime delle acque pubbliche (art. 2 del t. u. del 1904).

Del tutto diversa è la natura e la portata dell'art. 105 del t. u. del 1933, il quale conferisce al Genio civile, nelle zone soggette a tutela, un potere di vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee « siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche ». Detto potere, per la parte che ha per oggetto l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare danni al regime delle acque pubbliche, è sicuramente lo stesso potere di polizia previsto dall'art. 2 del t. u. del 1904, ma per il resto ha contenuto diverso in quanto, a differenza di ciò che accade per le acque superficiali, nelle zone soggette a tutela l'Amministrazione ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione, anche se gli atti e le opere non siano dannose al regime delle acque pubbliche, e può persino sospendere la esecuzione delle ricerche, della estrazione e delle utilizzazioni e revocare le autorizzazioni e concessioni accordate.

Ora, dal fatto che nell'art. 105 siano previsti, nelle zone soggette a tutela, anche provvedimenti di polizia delle acque, non si può certamente dedurre che nei confronti delle acque sotterranee il legislatore abbia voluto adottare un sistema diverso di norme di polizia, abrogando implicitamente le norme di polizia delle acque contenute nel t. u. del 1904 e nel t. u. del 1933.

Posto infatti che le norme di polizia delle acque pubbliche sono dirette a prevenire e reprimere i danni che alcuni atti e alcune opere possono arrecare al regime delle acque pubbliche (art. 2 t. u. dl 1904), è evidente che con esso si vogliono tutelare tutte le acque pubbliche, siano esse sotterranee o superficiali, e perciò non ha senso l'affermazione che, avendo il legislatore dettato una particolare e compiuta disciplina per le acque sotterranee, si deve ritenere che per dette acque siano state dettate anche norme speciali di polizia. Detta affermazione potrebbe aver

valore solo se le norme di polizia contenute in altre leggi si riferissero esclusivamente alle acque sotterranee, mentre, come si è detto, si riferiscono a tutte le acque pubbliche, sicchè non si può ritenere che con lo stabilire alcune norme di polizia nel dettare la disciplina delle acque sotterranee, il legislatore abbia voluto anche modificare le norme di polizia vigenti per le acque pubbliche superficiali. La tesi della ricorrente, infatti, porterebbe alla strana conseguenza che le norme di polizia delle acque pubbliche contenute nel t. u. del 1904 e in altre leggi non si potrebbero più applicare in nessun caso e si dovrebbero ritenere abrogate non soltanto per le acque sotterranee, ma per tutte le acque pubbliche. E invero, se si considera che in ogni parte del territorio dello Stato esistono acque sotterranee, e che pertanto tutto il territorio dello Stato si divide, per la disciplina delle acque sotterranee, in zone soggette a tutela e in zone non soggette a tutela, la tesi della ricorrente porta fatalmente alla conseguenza che in ogni caso le norme di polizia generali non sarebbero più applicabili, dovendo invece ritenersi che nelle zone soggette a tutela l'Amministrazione conserverebbe il generale potere di polizia concesso dall'art. 105 del t. u. del 1933, mentre nelle zone non soggette a tutela ogni potere di polizia sarebbe negato. Di qui l'ulteriore osservazione che il potere di polizia, concesso per la tutela di tutte le acque pubbliche, sarebbe stato limitato o addirittura negato anche nei confronti delle acque superficiali, senza alcuna ragione logica e senza più tener conto dell'esigenza di tutela delle acque pubbliche. Tutto ciò dimostra che il richiamo, contenuto nell'art. 105, a norme di polizia ha soltanto il limitato valore di chiarire l'estensione dei poteri di vigilanza accordati all'Amministrazione nelle zone soggette a tutela per le acque sotterranee e che gli artt. 105 e 108 non hanno in alcun modo sostituito o abrogato tutte le norme di polizia delle acque contenute nel t. u. del 1904, nel t. u. del 1933 e in altre leggi. Bene pertanto l'Amministrazione nella specie ha applicato l'art. 2 e l'art. 96, lett. k) del t. u. del 1904, che vieta in maniera assoluta l'apertura di pozzi a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che gli utenti delle acque del Vallone Dichiarata e della sorgente Canalicchi, il consorzio di utilizzazione delle acque del fiume Dirillo e in genere tutti coloro che si sono opposti alla utilizzazione delle acque del pozzo scavato dalla Iacono, non avendo il diritto di utilizzare le acque, non potevano ottenere il provvedimento impugnato. Ma è facile osservare che detto provvedimento non soltanto poteva, ma doveva essere emanato d'ufficio, perchè l'art. 96, lett. k) impone un divieto assoluto, che nemmeno l'Amministrazione potrebbe eliminare, sicchè la opposizione presentata ha sol-

tanto il valore di una denuncia e non può nemmeno dirsi che l'Amministrazione abbia usato del suo potere per favorire l'interesse dei privati, in quanto la legge è tassativa e presume, senza possibilità di prova in contrario, che lo scavo del pozzo, effettuata a distanza minore da quella necessaria per evitare il pericolo di diversioni o sottrazioni di acque pubbliche, sia in ogni caso dannoso al regime delle acque pubbliche. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 6 marzo 1967, n. 5 - Pres. Reale - Est. Giannattasio - Chirico (avv. Magrone) c. Consorzio Utenti Acque ditta Vianisi (avv. Moschella) e Assessorato LL. PP. Reg. Siciliana (avv. Stato Carbone).

Acque pubbliche ed elettricità - Acque pubbliche - Acque del subalveo - Natura giuridica.

(l. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tit. I).

Le acque subalvee di un corso di acqua pubblica hanno la stessa natura giuridica del corso d'acqua cui appartengono, concorrendo a formarne la complessa esistenza, e pertanto rientrano nel regime giuridico del titolo I, t. u. n. 1775 del 1933, che contiene le norme sulle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche (1).

(*Omissis*). — Il Tribunale regionale ha fatto proprio il contenuto della relazione, redatta, come si è detto, sulla falsariga del verbale d'ispezione, per cui si è attenuto, sostanzialmente, a detto verbale, e non è neppure esatto che abbia pedissequamente seguito le conclusioni del tecnico, perchè, invece, le ha accettate dopo averle sottoposte ad esame critico. La natura demaniale dell'acqua non è apoditticamente affermata, ma è il risultato di un'analisi del verbale d'ispezione giudiziale, dal quale emerge che: 1) il pozzo Mangano, sito alla destra del torrente San Filippo, dista dall'argine metri 7,40 e che il piano su cui esso poggia è costituito da materiale alluvionale di ciottoli e sabbia; 2) il fondo del pozzo si trova a metri 22.29 al disotto del piano dell'alveo del torrente, in corrispondenza della sua parte centrale; 3) il detto torrente, in corrispondenza del pozzo Mangano, è arginato da due muri di conteni-

(1) Massima esatta: non vi è dubbio che le acque subalvee concorrono, insieme con la acque superficiali, a formare, in un unico complesso, il corso d'acqua. E pertanto sono sottoposte alle stesse norme che disciplinano il corso stesso.

mento e il suo alveo, nello stesso tratto, resta compreso tra due colline, delle quali quella di destra dista, con le sue pendici, rispettivamente metri 74 dall'argine destro e metri 67 dal pozzo Mangano. In base a questi elementi, non contrastati, è da approvarsi la conclusione alla quale è pervenuto il tecnico del Tribunale e cioè che le acque del pozzo Mangano provengono dalla massa alluvionale permeabile, che costituisce per uno spessore di notevole entità il sottosuolo di tutta la zona pianeggiante compresa fra le colline site alla destra e alla sinistra dell'alveo propriamente detto. E se si considera, inoltre, che in epoca imprecisabile le zone pianeggianti laterali all'attuale alveo del torrente costituivano relitti alveari, l'indubbia esistenza in tutta la zona di una massa alluvionale permeabile, che determina la falda acquifera sotterranea, nonché l'ubicazione del pozzo in zona molto prossima all'argine del torrente, fanno ritenere che le acque emunte col detto pozzo provengono dalla anzidetta falda acquifera, mentre deve escludersi che esso sia alimentato da una vena d'acqua indipendente dalle acque subalveari del torrente.

Queste conclusioni sono sufficienti ad indicare la natura pubblica dell'acqua e a giustificare la sua iscrizione dell'elenco (comunque non impugnato nel termine perentorio di cui all'art. 2 del r. d. 14 agosto 1920, n. 1285 e all'art. 1, ultimo comma, t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775), perchè le acque subalvee di un corso d'acqua pubblica hanno la stessa natura del corso d'acqua e rientrano nel regime giuridico del titolo I del t. u. n. 1775 del 1933, che contiene le norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche. Tali acque, come acque superficiali, non possono essere considerate avulse dal corso d'acqua a cui appartengono e concorrono a formarne la complessa esistenza.

Il Tribunale regionale ha confutato tutti i rilievi critici che erano stati avanzati dal Chirico, ma poichè quei rilievi, unitamente ad altri, sono riproposti in grado d'appello, per sostenere che l'acqua del pozzo Mangano abbia natura privata, occorre prenderli partitamente in esame.

Devesi, innanzi tutto, escludere che atti e documenti relativi a rapporti tra privati nella disposizione delle acque (che, fra l'altro, sono tutti anteriori all'iscrizione del torrente Fiumana S. Filippo nell'elenco suppletivo del 1932, non impugnato e non più impugnabile) possano valere a distruggere la natura pubblica del corso d'acqua accertata in sede di indagine tecnica. Trattasi di considerazione ovvia, che non ha bisogno di essere dimostrata: basti considerare che, diversamente opinando, sarebbe facilissimo, con una semplice scrittura privata intervenuta tra interessati, sottrarre un corso d'acqua all'uso generale. Nè sono idonei a modificare la natura dell'acqua il provvedimento prefettizio 16 settembre 1903 ed il disciplinare del Genio civile 23 agosto 1903, che autorizzavano la costruzione di una condotta: da quei documenti

si desume l'autorizzazione ad un attraversamento, ma non il riconoscimento d'utenza e tanto meno la declaratoria del carattere privato dell'acqua. E quand'anche la pubblica autorità, in quell'occasione, avesse incidentalmente fatta propria la qualifica di acqua privata, addotta dal Mangano nella sua istanza, si tratterebbe di una qualificazione immotivata e comunque erronea, in ogni caso insufficiente a dare al corso d'acqua una natura diversa da quella che effettivamente gli appartiene, per l'attitudine ad uso di pubblico, generale interesse.

Nè giova il richiamo di autorevoli voci dottrinali, che, in realtà, si limitano ad affermare la natura privata dei pozzi, nell'ovvio presupposto che l'acqua da essi estratta sia privata. Se, invece, l'acqua ha tutte le caratteristiche per farla divenire pubblica, non sarà certo l'estrazione a mezzo di pozzo che possa renderla privata.

Si osserva, però, dall'appellante che l'acqua in questione, prima di diventare subalveare in sede torrentizia, è di natura collinare. È agevole obiettare che, in realtà, l'acqua proviene da una falda imbrifera sotterranea, dovuta alla permeabilità della massa alluvionale da cui è costituito l'alveo e il subalveo del torrente S. Filippo. Ma anche ammesso che l'acqua provenga dalla collina, questa servirà ad aumentare la portata del pozzo, ma si tratterà sempre di acqua che, in prossimità del torrente, è pubblica, perchè acquista attitudine ad uso pubblico.

Nè vale obiettare che l'acqua sgorga in un solo punto dell'anello filtrante, onde non sarebbe raccolta per emungimento, ma per intercettazione di una vena idrica indipendente dalle acque subalvee. Tale obiezione non ha fondamento, perchè, oltre a poggiare, come ha già osservato il Tribunale regionale, sulla errata interpretazione di un elemento di fatto, in quanto dal verbale dell'ispezione giudiziale risulta che l'afflusso di acqua nel pozzo, pur essendo maggiore del lato sud-est, in corrispondenza del tassello, è tuttavia presente, anche se in graduale diminuzione, su tutta la base dell'anello filtrante, non ha in ogni caso valore decisivo, potendosi la circostanza agevolmente spiegare considerando che la funzione del tassello praticato nella base dell'anello filtrante, è proprio quella di convogliare in unica direzione le acque affioranti dietro la intera superficie del rivestimento.

Quanto si è detto a proposito dell'irrilevanza di atti e di scritture intervenute tra privati, vale anche a proposito di alcune pronunce giudiziarie relative a condanna al pagamento di canoni. L'autorità giudiziaria, in quei casi, intervenendo a sanare i conflitti nascenti dall'applicazione di scritture intercorse tra privati, ha tratto le dovute conseguenze, ma non si è dato carico, perchè non era il giudice competente e perchè non era stata investita dalle parti della questione, di esaminare la natura delle acque del pozzo Mangano.

Infine, il comportamento delle parti e le eventuali loro ammissioni non possono evidentemente influire sulla classificazione del corso d'acqua.

Nè maggior fondamento ha la tesi subordinata dell'appellante Chirico. La natura demaniale dell'acqua del pozzo Mangano porta necessariamente alla nullità delle convenzioni formate sul presupposto che le acque fossero private, comprese quindi le concessioni enfiteutiche concernenti il diritto sulle acque. Per principio generale (art. 823 c. c.) i beni demaniali non sono suscettibili di negozi di diritto privato, perchè non è concepibile una utilizzazione del bene demaniale che impedisca o limiti la funzione di uso pubblico alla quale il bene stesso è per sua natura destinato.

E neppure si comprende come sia possibile che gli eventuali contratti di concessione tra privati, stipulati nell'erroneo presupposto che le acque fossero private, possano tramutarsi in concessioni di utenza. Alla concessione di derivazione e di utilizzazione di acque pubbliche (art. 2, n. 3, t. u. del 1933) si perviene a seguito di dettagliata istruttoria (artt. 7 e segg. del t. u.), che è promossa con la presentazione, da parte dell'interessato, della relativa domanda al Ministro dei LL. PP., si svolge attraverso il deposito di una somma, forme tassative di pubblicità e la redazione di un disciplinare, per terminare con il provvedimento di concessione di uso dell'acqua pubblica. Nè è consentito, a tale riguardo, far riferimento al provvedimento prefettizio e al disciplinare del Genio civile del 1903, perchè quegli atti, come è già stato sottolineato, erano diretti all'autorizzazione alla costruzione di una condotta e non già alla concessione d'utenza d'acqua, ad aversi la quale occorre uno specifico intervento, di forma e di sostanza, della Pubblica Amministrazione.

Con ciò resta escluso altresì che la concessione d'utenza possa ricavarci da sentenze pronunciate fra privati, in giudizi ai quali non partecipò l'Amministrazione. — (*Omissis*).

LODO ARBITRALE, 17 marzo 1967, n. 18 (Roma) - Pres. Bartolotta - Est. Mancuso - Impresa Mellucci (avv. Pistolese) c. Ministero LL. PP. (avv. Stato Zagari).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Mancata riserva nel verbale di sospensione ed in quello di ripresa - Conseguente decadenza per eventuali danni.

(r. d. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 16 ed 89).

In caso di sospensione dei lavori, se l'appaltatore intende far valere pretese per i danni che afferma subiti a causa di tale circostanza, è

tenuto a formulare immediatamente apposita riserva nel verbale di sospensione ed in ogni caso in quello di ripresa dei lavori; riserva da richiamare nel registro di contabilità in occasione della prima registrazione successiva alla ripresa (1).

(*Omissis*). — Come già riferito, in data 22 settembre 1959, il Direttore dei lavori ne disponeva l'immediata sospensione, nella considerazione che essi non potessero procedere utilmente e a regola d'arte, trovandosi « in corso di compilazione una perizia di variante da sottoporre all'approvazione degli organi competenti ».

Compiuta detta perizia (16 novembre 1960), approvata dal competente Comitato Tecnico Amministrativo (23 novembre 1960), stipulato il conseguente atto di sottomissione da parte dell'Impresa (18 luglio 1961), approvato l'uno e l'altra dall'autorità ministeriale (22 agosto 1961), la ripresa dei lavori — da ultimarsi nel termine prorogato dal 15 dicembre 1961 — veniva disposta in data 25 settembre 1961.

Nè nel verbale di sospensione, nè in quello di ripresa dei lavori, il Mellucci iscriveva riserve o domande concernenti pretese di ordine patrimoniale, derivanti dalla sospensione medesima, e, anzi, nell'uno e nell'altro atto è raccolta la di lui dichiarazione di non trovar « nulla da osservare in merito ».

Eguualmente, nessuna riserva dell'Impresa risulta inserita nell'atto di sottomissione (18 luglio 1961), riguardante i lavori di cui alla perizia suppletiva, la cui pendenza aveva determinato la sospensione dei lavori, e il cui completamento procedimentale aveva autorizzato la ripresa dei lavori medesimi. Infine, nessuna riserva o domanda risulta iscritta nel registro di contabilità alla prima presentazione di esso successiva alla

(1) **In tema di riserva per sospensione dei lavori.**

1. - Il lodo riprende e lucidamente conferma i concetti espressi nella sentenza 19 aprile 1966 della Corte di appello di Roma (in questa *Rassegna*, 1966, I, 712), cui va il merito di aver colto e puntualizzato le linee direttive del sistema in vigore, in relazione al tormentato problema della tempestività delle riserve. Anche la giurisprudenza arbitrale, in tal modo, fermamente ancorandosi a principi lungamente trascurati o disconosciuti, ha avvertito la necessità di una impostazione sistematica del problema, senza la quale è negato all'interprete ogni esatto orientamento. Infatti, il rimprovero più grave e giustificato da muovere alla giurisprudenza suddetta, è di essersi fermata nel passato alla casistica, rifiutando la ricerca e l'approfondimento dei criteri di base della materia. Così si è avuta la conseguenza di motivazioni diverse e spesso contraddittorie, dalle quali era impossibile trarre un filo conduttore che servisse di guida nelle varie fattispecie.

Il cardine del sistema è stato ora saldamente ed esattamente identificato nella funzione assegnata dalla legge all'onere dell'iscrizione della

ripresa (presentazione avvenuta il 28 dicembre 1961), giacchè tale sezione dell'atto veniva sottoscritta puramente e semplicemente dal Mellucci.

Resistendo all'avversaria eccezione di preclusione della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 ed 89 del r. d. 25 maggio 1895, n. 350, costui ne sostiene, invece, la formale ammissibilità, secondo un criterio di irrilevanza della non iscrizione delle riserve nei documenti anzidetti, quando esse si riferiscano, come nella specie, ad indennizzi da sospensione per fatto imputabile alla stazione appaltante.

Sembra al Collegio che siffatto argomento impinga, con i suoi vari profili, in un triplice ordine successivo di ragioni contrarie, ciascuna delle quali sarebbe autonomamente bastevole a determinarne il rigetto e che, tuttavia, si delibera di esaurire gradatamente, onde consti che la insormontabilità del dedotto ostacolo formale sussiste comunque, anche prescindendo dalla particolare visione che si abbia del sistema legale in materia.

Invero, ove si acceda al recente indirizzo giurisprudenziale, che concepisce la iscrizione delle riserve come onere di carattere generale, certamente desumibile dal sistema normativo in materia (artt. 20, 21, 22, 23, 36, 37 Reg. 25 maggio 1895, n. 350; 343, 345 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), l'effetto preclusivo della mancata iscrizione nel verbale di ripresa delle riserve riguardanti indennizzi per maggiori spese da sospensione disposta dall'Amministrazione, nasce come conseguenza necessaria ed ineliminabile dalla stessa postulazione di principio.

Questa muove dalla considerazione che l'anzidetto sistema autorizza la deduzione che lo scopo fondamentale delle disposizioni riguardanti la contabilizzazione dei lavori è costituito dall'esigenza « di permettere all'Amministrazione committente di esplicitare un continuo

riserva: una volta riconosciuto che questa funzione si esprime nella esigenza di « apprestare in favore della stazione appaltante uno strumento continuamente operante atto a controllare in modo permanente l'andamento della spesa », non può non conseguirne — come acutamente rileva il lodo — sia il carattere generale di tale onere, e sia la necessità di immediata riserva in tutte le situazioni che risultino fonte di un danno ontologicamente apprezzabile. Per questa strada non è difficile rendersi conto come, nel caso della sospensione dei lavori, l'appaltatore abbia l'obbligo di formulare subito le eventuali proteste e riserve di proprio interesse.

La sospensione costituisce un fatto eccezionale e di estrema gravità, perchè interrompe la prestazione e sconvolge le previsioni tecniche ed economiche dell'imprenditore. Quindi egli ha l'immediata percezione del danno che gli viene provocato, e per le ragioni dette non può sottrarsi all'onere di immediatamente dichiarare se intende dolersene.

ed efficiente controllo della spesa. Appunto nel quadro di questa volontà legislativa, volta ad assicurare la registrazione analitica e tempestiva di ogni fatto dal quale derivi per la P. A. committente un onere finanziario per l'esecuzione dell'opera pubblica, trova la sua collocazione funzionale l'onere posto a carico dell'appaltatore di tradurre in specifiche riserve, tempestivamente formulate le sue pretese a compensi maggiori o diversi da quelli riconosciutigli in contabilità, in relazione alle singole unità di lavoro via via eseguite ». E poichè « il sistema di misurazione e determinazione del compenso globale dovuto all'appaltatore, si risolve nella misurazione e determinazione dei prezzi convenuti per le singole unità di lavoro, rimane fuori del sistema la possibilità di configurare ragioni di compenso che a quell'onere siano sottratte. Sembra evidente che tanto le questioni così dette di interpretazione del contratto quanto quelle così dette generali si riverberano tutte e si esauriscono, a guisa di un fenomeno di riflessione dell'unica immagine sulle più facce di un prisma, nelle singole unità di lavoro, sicchè soltanto attraverso la loro incidenza sul costo di questo vengono a determinare l'onere economico complessivo sopportato dall'appaltatore per l'esecuzione dell'opera.

« Nè alla regola si sottraggono le ragioni di compenso che l'appaltatore fa valere quando chiede un indennizzo per maggiori spese sopportate in dipendenza del prolungamento dei lavori dovuto a fatto dell'Amministrazione oltre il termine contrattuale: invero, le voci che in tal caso vengono in gioco (costo della mano d'opera e dei materiali, ammortamento degli impianti e del macchinario, spese di custodia e di manutenzione del cantiere, ulteriori spese generali) non hanno nel sistema di determinazione del compenso contrattuale una rilevanza

2. - Accanto alle ragioni d'indole sistematica e generale, il lodo ha saputo individuare le specifiche disposizioni che rendono comunque evidente l'obbligo della immediata riserva. Tali disposizioni sono contenute negli artt. 16 ed 89 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e l'interpretazione che la decisione ne dà è ineccepibile.

A conforto di essa non inutilmente è stato anche richiamato il principio della « coordinazione documentale » e della « immediatezza temporale » posto dagli artt. 53 e 54 del Regolamento citato, così rettificandosi l'opinione che queste norme riguardino i soli *documenti contabili*. Infatti, a prescindere dal rilievo che l'espressione non va intesa in senso meramente ragioneristico, poichè è « oggetto della contabilità l'accertamento e la registrazione di tutti i *fatti* producenti spesa per l'esecuzione dell'opera » (art. 36, cit. Reg.), l'ultimo comma dello stesso art. 89 espressamente rinvia alle norme ripetute, la cui applicabilità è perciò confermata per tutti i documenti che comunque debbano essere firmati dall'appaltatore. Tra questi documenti sono i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, come chiaramente dispone l'art. 16 del Regolamento più volte detto.

autonoma, ma si riflettono anche esse sui prezzi calcolati o pattuiti per le singole unità di lavoro ».

E, pertanto, « l'onere della riserva diventa attuale al momento in cui si rende manifesta la rilevanza causale del fatto generatore della situazione dannosa, secondo una valutazione condotta con media diligenza e buona fede » (cfr. Corte Appello Roma, 10 marzo 1966, n. 666, Ministero LL.PP. c. Impresa Labate, in *Rassegna Avv. Stato*, 1966, I, 712).

Secondo l'indirizzo soprariassunto — il quale indirettamente consegue anche dalla giusta finalità di sollevare l'Amministrazione, non solo dal rischio di sottostare a possibili conseguenze di contestazioni ingiustificabilmente tardive, ma anche dalla stessa necessità di combatterle giudiziariamente dalla scoperta posizione in cui la porrebbe la problematicità della ricostruzione a posteriori di situazioni di fatto praticamente esaurite — la finalità essenziale dell'onere della riserva nasce dalla esigenza di apprestare, in favore della stazione appaltante, uno strumento continuamente operante atto a controllare in modo permanente l'andamento della spesa, onde contenerla nell'ambito della previsione o comunque non spingerla oltre i limiti di una giusta correttezza e congruità.

Ora, attribuendosi all'iscrizione delle riserve siffatta funzione essenziale, non v'ha dubbio che ad essa non possa negarsi, per logica consequenzialità, il carattere di onere generale, suscettibile solo di adempimento immediato, rispetto a quelle situazioni che già si palesino come generatrici di un danno ontologicamente apprezzabile, e quindi, senz'altro denunciabile.

Del resto, affermazioni in tal senso non mancano neppure in pronunce arbitrali anteriori, nelle quali trovasi formulato il principio, che si verifica decadenza quando l'appaltatore « pur avendo avuta piena

3.- È interessante osservare che in tema di sospensione il capitolato generale del 1962 ha profondamente innovato, rispetto alla precedente disciplina. Di fronte alla previsione del tutto generica dell'art. 35 del capitolato generale del 1895, quello in vigore ha nettamente distinto la sospensione causata da ragioni *obiettive* (art. 30, 1° comma), da quella determinata da motivi di « pubblico interesse o necessità » discrezionalmente apprezzabili dall'Amministrazione (2° comma, art. cit.). La prima ha luogo per « causa di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte »: la indicazione è esemplificativa e non tassativa, ma rende evidente che la norma riguarda esclusivamente situazioni obiettive, del tutto estranee alla volontà delle parti (cfr., anche, Relazione ministeriale al d. p. r. 16 luglio 1962, n. 1063, capo III).

La seconda ipotesi risponde, come si è detto, ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante, al verificarsi di esigenze che rendano opportuna la sospensione.

conoscenza di tutti gli elementi per concretare le proprie richieste » abbia lasciato decorrere il termine di cui all'art. 54 del Reg. cit. (lodo arbitrale 29 maggio 1939, Impresa Pagliarini Pierangeli c. Ministero LL. PP., in *Giurisprudenza OO.PP.*, 1940, I, 241), o abbia iscritto riserve in tempo considerevolmente posteriore a quello di compimento della situazione cui essa si riferiva (lodo arbitrale 1 luglio 1935, Impresa Zapponi c. Ministero Agricoltura e Foreste, in *Giurisprudenza OO.PP.*, 1936, I, 234).

La stessa sospensione dei lavori, adunque, quando concreti — come nella specie — una situazione dannosa, riconoscibile ed apprezzabile nel tempo stesso della interruzione, è da ritenere soggetta, ove si accolga il criterio cui ora ci si riferisce, all'onere della riserva, quanto meno in sede di verbale di ripresa, giacchè tale adempimento formale interviene quando il pregiudizio economico, ricadente sull'impresa, è già manifesto nei suoi elementi causali e determinativi essenziali.

L'accettazione di tale criterio, e la riconducibilità della specie nell'ambito del puntuale sistema di prescrizione che esso postula, apprestano, quindi, una prima base sistematica all'accoglimento della eccezione di decadenza della domanda di ristoro, contenuta nel primo quesito. Peraltro, pur sembrando al Collegio che essa possa ritenersi risolutiva ai fini della tesi della inammissibilità della domanda, torna opportuno, come già detto, osservare ulteriormente che anche una diversa e meno rigorosa visione del sistema porta a ritenere egualmente necessario, in casi del genere, la iscrizione della riserva nel verbale di ripresa, e, quindi ad identica soluzione negativa della questione di ammissibilità.

Invero, sebbene la legge non consideri espressamente la ipotesi che l'appaltatore firmi il verbale di ripresa senza riserva, è tuttavia da escludere che tale fatto rimanga senza effetto ai fini della possibilità di far successivamente valere pretese patrimoniali derivanti dalla sospensione dei lavori.

Quanto alle conseguenze economiche, nel primo caso all'appaltatore non spettano compensi o indennizzi, qualunque sia la durata della sospensione. Non spettano compensi o indennizzi pure nella seconda ipotesi, se la sospensione resta limitata ad un periodo non maggiore di un quarto del termine contrattuale, e comunque non eccedente un semestre (art. cit., 3° comma). Se questi termini vengono superati, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto, senza indennità: qualora l'Amministrazione la rifiuti, egli ha « diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti » (art. cit., 2° comma).

Le considerazioni che da tale regolamentazione facilmente si traggono sono le seguenti. In primo luogo, non può esservi dubbio sull'inderogabile obbligo dell'appaltatore di inserire *nello stesso verbale* di sospensione le eventuali riserve. Data la diversa disciplina delle due ipotesi, la sospensione dovrà essere esplicitamente motivata; ed alla mancata contestazione

In base al sistema facente capo al combinato disposto dagli artt. 16 e 89 del Reg. cit., l'appaltatore dovrà: a) normalmente, sottoscrivere i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; b) in caso ricusi la sottoscrizione, essere invitato a farlo in un perentorio termine, comminandosi, per la ipotesi di inottemperanza, la insuperabile presunzione di corrispondenza dei fatti alle registrazioni non sottoscritte; c) in caso di sottoscrizione con riserva, ripetere la riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di cui agli artt. 53 e 54 dello stesso Reg., comminandosi, per la ipotesi di inottemperanza, la radicale inefficacia delle riserve non ripetute.

Ciò posto, non sembra contestabile, come è stato osservato, che « la dichiarata perentorietà del termine da assegnarsi all'appaltatore, nel caso di mancato intervento alla firma (dei verbali) e la sanzione della inefficacia, espressamente comminata per le eccezioni e le domande proposte con rituale riserva (nei verbali stessi) ma non riproposte nei registri di contabilità, nei modi e nei termini (previsti dagli artt. 53 e 54 del Reg.), ben valgono a giustificare l'affermazione che la firma senza riserva dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori preclude — al pari dell'inutile decorso del cennato termine di grazia — la facoltà dell'appaltatore di proporre utilmente eccezioni e domande comunque afferenti alla legittimità della sospensione e alla sua durata; essendo ovvio che a eccezioni e domande non proposte con rituale e tempestiva riserva debba negarsi — a fortiori — quella efficacia che il Regolamento nega a eccezioni e domande proposte con rituale e tempestiva riserva, ma non ripetute ritualmente e tempestivamente nel registro di contabilità » (cfr. lodo arbitrale 19 dicembre 1962, Fallimento Impresa Strovaggi c. Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, in *Arbitrati e Appalti*, 1963, 201).

della motivazione, non potrà negarsi valore di acquiescenza alla situazione dedotta in verbale.

Inoltre una controversia, in sede di ripresa dei lavori o addirittura alla fine dell'appalto sulle ragioni della sospensione, non avrebbe ragione d'essere; poichè pure nella seconda ipotesi l'appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi per i primi sei mesi di sospensione. Decorsi i quali, se non avrà usato del diritto di recesso che la legge gli riconosce, continuerà a non avere doglianze da proporre. Infatti, il capitolato generale prevede l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare i maggiori oneri, derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il semestre, *solo* quando la stessa si opponga alla domandata risoluzione; pertanto, nel caso, il diritto dell'appaltatore alla risoluzione si configura come una condizione risolutiva potestativa.

Se il titolare non la fa valere, evidentemente rinuncia alle conseguenze favorevoli che ne deriverebbero; e non può, conseguentemente, pretendere di essere compensato degli oneri che, con l'esercizio del relativo diritto,

Si ricorderà che, nella specie, l'Impresa, non solamente si astenne dall'introdurre riserve nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, ma lasciò anche ivi constatare di non trovare « nulla da osservare » in ordine all'una e all'altra.

Ben s'intende, pertanto, come, anche seguendo questo secondo criterio d'interpretazione del sistema normativo sorreggente la materia delle riserve, debba pervenirsi ancora all'affermazione della inammissibilità della domanda, siccome preclusa per effetto della omessa iscrizione della relativa riserva nel verbale di ripresa dei lavori.

Nè diversa sarà la conclusione quando — esauendo il triplice ordine successivo delle preannunciate ragioni di preclusione della domanda — si avrà chiaro che tale preclusione sussiste, quanto meno, per effetto della mancata iscrizione della riserva in parola alla prima presentazione del registro di contabilità, successiva alla ripresa dei lavori; sussiste, cioè, anche secondo la visione giuridica meno rigorosa del sistema in esame (cfr. lodo arbitrale 27 dicembre 1955, Impresa Fabbri c. Comune di Grosseto, in *Giurisprudenza OO. PP.*, 1955, I, 158).

Invero, l'ultimo comma del più volte cit. art. 89 Reg. 1895 — cui rinvia il precedente art. 16, che dispone, tra l'altro, sugli oneri formali connessi alla sospensione dei lavori — dispone che le riserve e domande, eventualmente inserite in altri documenti, devono dall'appaltatore essere ripetute nel registro di contabilità nei termini e nei modi indicati dai successivi artt. 53 e 54. Questi prevedono, a loro volta, che sia le domande sia le riserve debbono essere inserite nel registro di contabilità « immediatamente di seguito » alle iscrizioni amministrative cui esse si riferiscono e sottoscritte nel giorno stesso della presentazione del registro medesimo.

Il principio che da tale sistema si trae sopperisce, senza dubbio, nell'assenza di una disposizione espressa, anche per la decisione della specie

avrebbe evitato. Tra le due situazioni sussiste una ovvia incompatibilità logica e giuridica: se l'appaltatore era in grado di sottrarsi al pregiudizio economico derivante dalla sospensione oltre il semestre, esercitando una facoltà dalla quale conseguiva la fine del vincolo contrattuale, evidentemente non può poi pretendere di essere risarcito del pregiudizio istesso, se ha preferito mantenere in vita l'appalto.

Per concludere, sembra appena il caso di dire, che anche quando l'Amministrazione mantenga la sospensione oltre i sei mesi e rifiuti la risoluzione chiesta dall'appaltatore, gli oneri da rimborsare sono solo quelli verificatisi *dopo il semestre*. Ciò si desume dalla logica del sistema, che lascia all'Amministrazione la facoltà di sospendere senza indennizzo per un semestre; ed è confermato espressamente dalla stessa norma, che fa riferimento alla « *rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti* ».

DEL GRECO

in esame, che (agli anzidetti fini di completezza) ora si pone nella prospettiva di questo ulteriore angolo visuale.

Detto principio, infatti, è palesemente informato al duplice criterio della « coordinazione documentale » tra accertamento della situazione dannosa e denuncia, e della « immediatezza temporale » della medesima, traducendosi, per l'appaltatore, nell'onere di formulare le proprie riserve in occasione della prima sottoscrizione del registro di contabilità, successiva al rilevamento del fatto che le dà causa. In definitiva, anche non condividendo nessuno dei due sopraesposti argomenti di ordine sistematico più generale, deponenti, come si è visto, per la necessità della iscrizione delle riserve da sospensione nel verbale relativo o in quello di ripresa, quando la ragione del pregiudizio sia già definita, non sembra, tuttavia, possibile sottrarsi, in forza della meno rigida considerazione da ultimo fatta, alla conclusione che la suddetta necessità di iscrizione sussiste, nella ipotesi anzidetta, quanto meno, per quel che riguarda il registro di contabilità alla prima sottoscrizione di esso, successiva all'obiettivarsi della relazione causale tra la sospensione e il pregiudizio.

Discende dall'anzidetta triplice equivalente alternativa che la raggiera delle possibili ipotesi interpretative della normativa in esame, manda di cui al primo quesito per intervenuta decadenza; e respinge, con ciascuna delle formulazioni, che si son qui venute esponendo secondo la graduazione di estensione del rispettivo criterio informatore, la contraria opinione prospettata dalla parte, la quale, in definitiva, appare, perciò, effettivamente non giustificabile, come già detto, dalla mera assenza di una espressa disposizione di legge in materia. — (*Omissis*).

TRIBUNALE DI ROMA, 25 febbraio 1967 - Pres. Maccarone - Est. Virgilio - Impresa Mambrini (avv. Ambrosio) c. A.N.A.S. (avv. Stato Pentinaca).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Finalità delle riserve - Assolutezza ed inderogabilità dell'onere relativo.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Eventi e situazioni che si manifestano per gradi - Tempo della riserva.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sorpresa geologica - Fattispecie.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Controlli preliminari di cui all'art. 5., r. d. 25 maggio 1895, n. 350 - Finalità ed estensione.

L'onere della immediata denuncia del fatto o della situazione oggetto di « riserva » ha carattere di assolutezza ed inderogabilità. Tanto

risulta da tutta la normativa del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350, improntata all'essenziale finalità che gli organi dell'Amministrazione siano prontamente informati, nel corso dello svolgimento del rapporto, di tutte le pretese atte a turbare l'equilibrio economico del contratto. Ciò sia per poterle esaminare e fronteggiare con adeguati provvedimenti, e sia allo scopo di conservare in ogni momento, la possibilità di valutare la convenienza ed opportunità dell'opera pubblica, e di esercitare eventualmente la facoltà di risoluzione di cui all'art. 345 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici (1).

Nello svolgimento del rapporto di appalto, eventi e situazioni speciali possono manifestarsi istantaneamente e con immediatezza, mentre altre volte la loro manifestazione può avvenire per gradi ed a tratti successivi. Quando tale manifestazione assume carattere di certezza, diviene operante l'onere della riserva (2).

La pattuizione secondo cui il prezzo di scavo riguarda lo scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, compresa la roccia da mina, denota chiaramente la volontà di comprendere nella previsione tutte le possibili ipotesi in ordine alle caratteristiche della massa da sbancare. L'espressione esprime il concetto che ogni tipo di roccia, senza alcun limite percentuale, rientra tra le componenti aleatorie dell'esecuzione dell'opera, e pertanto deve escludersi la sorpresa geologica per difetto di imprevisione dell'evento (3).

(1-2) Sulla linea tracciata dalle decisioni ricordate nella nota al lodo che precede, continua da parte della giurisprudenza più avvertita il processo di definizione dei principi direttivi in tema di riserve. La sentenza non si pronuncia *ex professo* sulle note tesi dei « fatti continuativi o accertabili in ogni tempo » e delle « contestazioni d'ordine generale », data la loro non conferenza ai fini della lite. Ma, con la riaffermazione degli scopi peculiari all'istituto e con il fermo richiamo ai concetti della assolutezza ed inderogabilità dell'onere della riserva, implicitamente mostra di ritenere infondate queste tesi. Per altro, non sembra inutile aggiungere che l'Impresa si era riferita alle tesi ripetute, per essersi frequentemente giunti in sede arbitrale a qualificare quale « fatto continuativo » la fattispecie in controversia, sotto il profilo della continuità dell'onere. Invece, deve essere chiaro che la *continuità* non va riguardata in relazione al perdurare dell'onere nel tempo, ma alla stregua della *evidenza* nel tempo della situazione dalla quale l'onere è causato.

L'identificazione del momento in cui l'obbligo della riserva diventa attuale, in presenza di circostanze che manifestino la loro incidenza sulla corrispettività del contratto in stadi successivi, è precisata con adeguato criterio, tenendo conto delle esatte precisazioni risultanti dalla sentenza della Corte di Appello di Roma 19 aprile 1966 (in questa *Rassegna*, 1966, I, 723).

(3) Massima del tutto esatta. In alcune aberranti decisioni arbitrali, la voce contrattuale è stata addirittura definita *di stile* perchè normal-

L'art. 5, r. d. 25 maggio 1895, n. 350 pone una norma di condotta nei confronti degli organi amministrativi. Essa non è idonea a determinare nell'appaltatore un affidamento in ordine all'entità ed esattezza delle operazioni previste, e l'eventuale violazione della norma non può essere dedotta al fine di desumerne una autonoma fonte di responsabilità a carico dell'Amministrazione (4).

(*Omissis*). — Ha carattere preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità della domanda a causa della dedotta tardività delle riserve espresse dall'impresa nel registro di contabilità dell'appalto.

Al riguardo l'Amministrazione si riporta al combinato disposto degli artt. 53, 54, 64 e 89 del r. d. 25 maggio 1895, n. 350, secondo il quale l'impresa ha l'onere — sotto comminatoria di inefficacia della richiesta — di iscrivere tempestivamente nel registro di contabilità le domande relative ad indennità o compensi « cui crede di aver diritto ».

Il fondamento razionale del sistema predetto consiste, come è noto, nell'esigenza che gli organi dell'Amministrazione siano prontamente informati, nel corso dello svolgimento del rapporto, di tutte le pretese atte a turbare l'equilibrio economico del contratto, sia per poterle esaminare e fronteggiare con adeguati provvedimenti, e sia al fine di conservare in ogni momento la possibilità di compiere quelle valutazioni di convenienza e di opportunità dell'opera pubblica, volute dalla legge (anche sotto il profilo della spesa che essa comporta), e di esercitare eventualmente la facoltà di risolvere l'appalto nei modi previsti dall'art. 345 della l. 20 marzo 1965, n. 2248, sui lavori pubblici.

mente usata nei capitoli speciali. In altre, con evidentissima esasperazione terminologica, si è voluto distinguere tra *materia* e *terreno di scavo*, riferendo la prima espressione unicamente a suoli sciolti e non compatti. La sentenza fa giustizia di questi bizantinismi, e giustamente rileva che proprio nella genericità dell'espressione è la sua comprensività di ogni ipotesi, relativamente alla natura e compattezza della massa da scavare. Conseguentemente il riferimento all'art. 1664, 2° comma, c.c., è impossibile.

(4) La massima è di grande interesse. L'art. 5 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 (come le norme del regolamento approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1895 per la compilazione dei progetti), pongono disposizioni di cui è destinataria la sola Amministrazione, e sono dirette a regolarne l'attività nella fase precontrattuale. In quanto tali sono prive di rilevanza esterna, e perciò inidonee ad offrire un sia pur generico affidamento all'appaltatore (per ulteriori profili, circa l'estraneità al contratto di ogni documento preparatorio del capitolo speciale, cfr. in questa *Rassegna*, 1964, I, 606, nota 2). Giustamente, infine, nella sentenza viene rilevato, che qualunque presunta difformità tra progetto e condizioni locali di esecuzione, soggiace all'onere dell'immediata riserva, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento più volte detto.

Considerato nell'ambito della enunciata essenziale finalità, e con riferimento inoltre a tutta la normativa del citato r. d. n. 350 del 1895 (improntata a criteri di vigile controllo da parte degli organi dell'Amministrazione rispetto ad ogni evento del rapporto), l'onere di immediata denuncia del fatto o della situazione oggetto di « riserva » presenta i caratteri dell'assolutezza e della inderogabilità, come risulta chiaramente dai menzionati artt. 54, 64, e 89 del regolamento del 1895.

Pertanto, la giurisprudenza arbitrale ha frequentemente ritenuto che i fatti accertabili in ogni tempo e le contestazioni d'ordine generale devono ritenersi svincolati per loro natura dalla osservanza dell'onere di riserva immediata.

Il richiamo a tale principio non è conferente nel caso di specie perchè, anche a ritenere ammissibile la indicata distinzione e la correlativa diversa disciplina giuridica, la circostanza dedotta dall'attrice a fondamento della pretesa non potrebbe giammai essere qualificata e considerata come fatto continuativo, nel senso suindicato (accertabile cioè in ogni momento) ovvero come contestazione d'ordine generale.

Per il denunciato fenomeno di elevata percentualità di roccia da mina riscontrata durante i lavori sorge solo il diverso problema di stabilire il momento in cui il fenomeno stesso possa ritenersi sufficientemente evidenziato ai fini della tempestività della riserva.

Al riguardo va considerato che nello svolgimento del rapporto di appalto eventi e situazioni speciali possono a volte verificarsi istantaneamente e con immediatezza, mentre altre volte la loro manifestazione può avvenire per gradi, a tratti successivi, assumendo solo ad un dato momento carattere di certezza.

È evidente che prima di tale momento il fatto o la situazione non esiste come realtà fenomenale, nel senso che qui interessa, e conseguentemente non sorge l'onere della denuncia da parte dell'impresa. Da ciò la necessità che l'interprete stabilisca caso per caso, rispetto alle fattispecie concrete, l'epoca in cui debba ritenersi ragionevolmente acquisita la indicata certezza, dalla quale in definitiva dipende l'operatività dell'onere di tempestiva riserva.

L'applicazione degli enunciati principi al caso in decisione comporta che l'impresa Mambrini è decaduta da ogni diritto relativo ai pretesi maggiori oneri per lo sbancamento di roccia eseguito in epoca anteriore alla riserva iscritta nel registro di contabilità in data 7 febbraio 1962.

Risulta dagli atti che prima di tale riserva l'impresa aveva sottoscritto senza alcuna contestazione il detto registro il 10 luglio 1961, il 30 settembre 1961 e il 10 gennaio 1962, per le partite — rispettivamente — di metri cubi 29.700, 27.000 e 15.500.

Ove si consideri che al terzo stadio del lavoro di sbancamento, e cioè alla data del 10 gennaio 1962, risultavano conteggiati 72.200

metri cubi su un volume complessivo di 86.753, ne consegue che l'onere della riserva può considerarsi adempiuto soltanto per la differenza tra i due indicati quantitativi perchè limitatamente ad essa l'impresa esercitò tempestivamente la facoltà di richiesta di maggior compenso.

Il fenomeno in contestazione è infatti certamente classificabile tra quelli che, almeno di regola, richiedono — per il loro concreto manifestarsi — un certo lasso di tempo ed un'adeguata sperimentazione; ma questa considerazione, esatta in linea di principio, non può nella specie escludere, nei limiti precisati la tardività della riserva.

All'epoca della sottoscrizione del terzo stadio di avanzamento (10 gennaio 1962) il lavoro era quasi ultimato e le intrinseche caratteristiche della collina si erano già prima abbondantemente evidenziate, per cui l'impresa deve addebitare a sè stessa se non ritenne di iscrivere alcuna riserva per i quantitativi già conteggiati.

Ciò premesso e ritenuto, il merito della vertenza va esaminato limitatamente alla contestazione sul quantitativo di roccia compreso nella riserva del 7 febbraio 1962.

Sostiene l'attrice che il fatto denunciato presenta il carattere della sorpresa geologica, e che pertanto, le compete un maggior compenso per la più gravosa prestazione eseguita.

Ha esattamente obiettato a tale assunto l'Amministrazione convenuta che il tenore dell'art. 1 dell'elenco dei prezzi annesso al contratto, posto in relazione con talune clausole particolari, (e specialmente con gli articoli 16 e 18 del contratto stesso che disciplinavano i lavori di sbancamento e l'uso delle mine), esclude che l'evento dedotto dall'impresa a fondamento della domanda possa qualificarsi imprevedibile, e quindi estraneo alla pattuizione intercorsa tra le parti.

L'ampia ed esauriente formulazione del citato art. 1 (« scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, compresa la roccia da mina, per qualsiasi lavoro ecc. »), denota chiaramente l'intento di comprendere nella previsione contrattuale, per il prezzo stabilito, tutte le possibili ipotesi in ordine alle caratteristiche della massa da sbancare.

In particolare, l'espressione letterale « compresa la roccia da mina » esprime il concetto che anche tale tipo di roccia, senza alcun limite percentuale, rientrava tra le componenti aleatorie dell'esecuzione dell'opera.

Esula, quindi, nel caso concreto la fattispecie della sorpresa geologica, della quale difetta quanto meno l'estremo della imprevedibilità dell'evento nel quadro della disciplina del contratto.

A fondamento della domanda l'attrice deduce, inoltre, che l'Amministrazione avrebbe comunque violato l'obbligo di diligenza impostole dall'art. 5 del r. d. 25 maggio 1895, n. 350 e che ciò sarebbe sufficiente a conferire giuridica consistenza alla pretesa.

La norma invocata, come si evince dalla sua intestazione e dal suo oggetto, attiene alle operazioni preliminari che la pubblica amministrazione deve compiere nella fase che precede gli esperimenti d'asta, le licitazioni o le trattative private, al fine precipuo di evitare intralci e ritardi nella realizzazione delle successive fasi e, principalmente, nella consegna dei lavori.

Trattasi evidentemente di norma di condotta degli organi amministrativi, della quale il futuro contraente nel rapporto di appalto non può dedurre la violazione al fine di farla assurgere a fonte autonoma di responsabilità a carico dell'ente.

Ma anche a ritenere che per effetto del rinvio dell'art. 5 contenuto nell'art. 11 (il quale ultimo disciplina specificamente le ipotesi di differenze riscontrate tra progetto e condizioni locali all'atto della consegna dei lavori) la predetta disposizione sia idonea a determinare nell'appaltatore un affidamento in ordine ai controlli preliminari di competenza dell'Amministrazione, dovrebbe in ogni caso ritenersi sussistente l'intervenuta decadenza anche sotto il profilo dell'onere della riserva, al quale l'art. 11 subordina fin dal momento della consegna tutte le eventuali pretese dell'impresa.

Va aggiunto, con riferimento al caso concreto, che le operazioni preliminari di cui all'art. 5 non avrebbero peraltro giammai potuto comprendere un'analisi del sottosuolo così penetrante da mettere in rilievo perfino la percentuale di roccia da mina della massa da sbancare.

Non si può quindi addebitare all'Amministrazione di avere calcolato in L. 750 al mq. secondo i prezzi correnti nella zona, il costo di sbancamento. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 luglio 1966, n. 3 - Pres. Giannantonio - Rel. Mosillo - P. M. Parlatore (conf.) - Mariano.

Furto - Navigazione - Estrazione abusiva ed asportazione di sabbia dal lido del mare - Concorso di reati.

(c. p., artt. 15, 81, 624; c. nav., art. 1162).

Colui che, dopo avere estratto, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, sabbia dal lido del mare, se ne impossessa trasportandola altrove, commette non solo la contravvenzione di abusiva estrazione di cui all'art. 1162 c. nav., ma anche il delitto di furto. Invero il delitto di furto non è assorbito dalla contravvenzione, perchè, a prescindere che una contravvenzione non può assorbire un delitto, si versa in tema di reati distinti, del tutto estranei all'ipotesi della specialità di cui all'art. 15 c. p., in quanto, mentre oggetto e materia del reato contravvenzionale è l'estrazione della sabbia dal lido del mare, oggetto del delitto di furto è l'ulteriore azione di impossessamento della sabbia stessa al fine di trarne profitto (1).

(Omissis). — Come ha più volte deciso questo Supremo Collegio, anche a Sezioni Unite (V. Sez. Un. 31 marzo 1962 (Sulas), e tra le altre delle Sezioni semplici, per ultimo, quella della Sez. II, 5 febbraio 1965 (Russo), colui che dopo avere estratto, senza l'autorizzazione delle autorità competenti, sabbia al lido del mare, se ne impossessa trasportandola altrove, commette non solo la contravvenzione di abusiva estrazione di cui all'art. 1162 cod. navig. ma anche il delitto di furto.

In particolar modo, il delitto di furto non è assorbito dalla contravvenzione, perchè a prescindere che una contravvenzione non può

(1) Giurisprudenza ormai costante sulla possibilità del concorso formale del reato di furto con quello contravvenzionale di cui all'art. 1162 c. nav. Vedi da ultimo Cass. Sez. II, 5 febbraio 1965, n. 611, *Giust. pen.* 1965, parte II, col. 426; Cass. Sez. II, 12 febbraio 1964, *Giust. pen.*, 1964, parte II, 667, nonché Cass. Sez. II, 22 giugno 1964, n. 1384 in questa *Rassegna* 1965, Sez. VI, I, 246, con nota di richiami anche per l'esclusione dell'aggravante ex art. 625, n. 7 cfr. pure su tale esclusione Cass. Sez. II, 23 giugno 1964, n. 1392, *ivi*, 248 e da ultimo cass. 24 settembre 1966, n. 621.

assorbire un delitto, è certo che versasi in tema di reati distinti, del tutto estranei all'ipotesi della specialità di cui all'art. 15 del c. p., in quanto mentre oggetto e materia del reato contravvenzionale è l'estrazione della sabbia dal lido del mare, oggetto del delitto di furto è l'ulteriore azione di impossessamento della sabbia stessa al fine di trarne profitto.

Nè fondamente si oppone che trattasi di fatti inscindibili, perchè l'inscindibilità non vale a determinare l'assorbimento e, comunque, essa non sussiste, in quanto si può benissimo estrarre la sabbia senza trasportarla, come nel caso di colui che ciò faccia per rendere, ad esempio più agevole un sentiero che mena ad una sua abitazione, e si può per converso, sottrarre sabbia senza averla estratta, come nel caso in cui taluno prelevi e porti via sabbia già estratta ed ammucciata da altri.

Del resto, non è a tacersi che la esclusione, nella specie, della ricorrenza del concorso apparente di norme è avvalorata dalla considerazione che, laddove tale concorso si è profilato, il legislatore, nel codice della navigazione ha provveduto positivamente mediante l'uso della clausola di sussidiarietà, come ha fatto a proposito della norma dell'art. 1161 c. n. (articolo, si badi immediatamente antecedente al 1162 relativo alla estrazione di arena), in cui ha enunciato la riserva che il fatto contravvenzionale dell'arbitraria occupazione di un luogo demaniale possa costituire la più grave figura del delitto di usurpazione, come è esplicitamente spiegato sub. n. 758 della relazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 21 settembre 1966, n. 1799 - Pres. Vinci Orlando - Rel. Giorgioni - P. M. Pace - Grasso.

Religione - Offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone - Elemento psicologico del reato.

(c. p., art. 403).

A norma dell'art. 403 c. p. vilipendere il ministro del culto cattolico come tale equivale a recare offesa alla religione dello Stato. Conseguente che il dolo di offendere il ministro del culto cattolico nell'esercizio dei suoi poteri non è diverso da quello di recare offesa alla religione dello Stato, e non è necessario il dolo specifico, poichè la religione dello Stato si identifica anche nel ministro del culto cattolico ed il vilipendio di costui equivale ad offesa alla religione (1).

Osservazioni in tema di vilipendio della religione dello Stato

(1) La Corte di cassazione, nella sentenza in rassegna ha ravvisato gli estremi del delitto di cui all'art. 403 c. p. (offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), nel fatto che in occasione di una mani-

(*Omissis*). — In occasione della Festa dell'Unità, il 13 settembre 1959 in Ariano Irpino venne esposto al pubblico dalla Sezione del P.C.I. un pannello che, sotto il titolo « per la abolizione dei censi », raffigurava in maniera caricaturale un sacerdote nell'atto di ricevere il canone da un contadino. Alcuni giorni dopo, e mentre la P. S. indagava per identificare l'autore del pannello, tale Gaetano Grasso esponeva nella bacheca del P.C.I., situata in zona centrale della città e destinata ad accogliere manifesti e stampe del partito, un foglio dattiloscritto col quale egli rivendicava a sé la paternità del pannello, attaccava i metodi della polizia e accusava il Commissario di P. S. Verruzio e l'agente Schettino di veri e propri arbitri.

Rinviato a giudizio per rispondere dei reati di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone (art. 403 c. p.) e oltraggio in danno di pubblici ufficiali (art. 341 c. p.), il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza 12 ottobre 1960, lo assolveva dalla prima imputazione perchè il fatto non costituisce reato; in ordine alla seconda, dichiarava che essa integra gli estremi del delitto di diffamazione anzichè di quello di oltraggio, e dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela.

A seguito di appello proposto dal P. M. per Cassazione, riproponendo in questa sede le doglianze già invano dedotte in grado di appello, circa la sussistenza — erroneamente negata dai giudici del merito — di entrambi i delitti originariamente ascritti all'imputato.

festazione politica, venne pubblicamente esposto, un pannello in cui, sotto il titolo « per la abolizione dei censi », era raffigurato in maniera caricaturale un sacerdote nell'atto di ricevere il canone da un contadino. Non è possibile esaminare, trattandosi di questione di fatto, se sussistessero o meno gli estremi del vilipendio, ma, anche ammettendo che il vilipendio sussistesse, si ritiene tuttavia di non potere concordare nella decisione della Corte di cassazione. Sembra, infatti, che la fattispecie in esame, non sia riconducibile nell'ambito di cui all'art. 403, ma eventualmente, in quello più generico di cui all'art. 402 del codice penale. Il capoverso dell'art. 403 (applicato dallo S. C.), reca la seguente dizione: « Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico ».

Sembra chiaro che tale norma tuteli un duplice interesse: quello della persona che riveste la qualità di ministro del culto, e quello della religione (tale duplicità degli interessi protetti giustifica la maggiore gravità della pena prevista dall'art. 403 rispetto a quella di cui all'art. 402 c. p.). Ne deriva che, ove, come nella fattispecie in esame, il fatto di vilipendio riguarda tutti i ministri del culto cattolico, ma nessuno di essi in particolare, non può sussistere tale reato, ma sempre che ne ricorrano gli estremi, il più lieve reato di cui all'art. 402. In sostanza, come è stato più volte ritenuto in dottrina ed in giurisprudenza, mentre la norma dell'art. 402 c. p. è diretta a reprimere, con disposizione di carattere generico, il vilipendio

La censura è fondata per ciò che attiene al delitto di vilipendio. L'errore nel quale sono incorsi i giudici del merito, giustamente rilevato dal ricorrente, consiste nel non aver tenuto presente che — nel caso di specie — l'offesa rappresentata dalla figurazione pesantemente caricatural non ha investito la persona del sacerdote per ragioni e motivi personali (nella quale ipotesi il delitto sarebbe stato punibile ai sensi dell'art. 594 del c. p.) ma il ministro del culto in genere e, attraverso la sua persona, la religione da questi professata. Tale offesa si è concretata in una manifestazione di dileggio e di dispregio insieme, attraverso l'atteggiamento simbolizzato del sacerdote che palesa l'intenzione di colpire il contadino nell'atto in cui egli sta per consegnare il grano a titolo di censo, se tale grano non sia della qualità migliore. L'art. 403 del c. p. considera l'offesa alla religione non autonomamente, ma come conseguenza del fatto di vilipendio, onde non occorre che si abbia un fatto direttamente offensivo della religione stessa. Conseguisce che, per la sussistenza di tale reato, il dispregio del ministro del culto si può avere in qualunque forma, *anche in ordine ad una attività estranea al culto, purchè inerente alla funzione*. E poichè la riscossione del censo, che attiene al beneficio del ministro del culto, fa parte della funzione, qualunque vilipendio, anche con riferimento al beneficio parrocchiale, colpisce la funzione stessa ed indirettamente la religione professata dal ministro del culto.

Altro palese errore della sentenza impugnata è quello consistente nel ravvisare la necessità di una specifico dolo di offesa alla religione

della religione dello Stato, considerata in se stessa, l'art. 403 invece è diretto a reprimere il vilipendio contro persone fisiche determinate dal quale deriva, giusta l'intendimento dell'agente, l'offesa della religione esercitata dal vilipeso (Cass., 24 febbraio 1964, *Mass. pen.* 1964, 379; Cass., 29 dicembre 1949, *Giurisprudenza penale* 1950, II, 199; MANZINI, *Trattato*, IV edizione, Vol. VI, 30).

Esclusa così l'applicabilità dell'art. 403 c. p. è necessario esaminare se nel caso in questione sussistevano, comunque, gli estremi per l'applicabilità dell'art. 402 secondo il quale: « chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino ad un anno ».

Si tratta in sostanza di stabilire se il vilipendio sussista soltanto allorchè l'offesa sia diretta alla religione considerata nelle sue credenze fondamentali, quali l'idea di Dio, i Dogmi della Chiesa, i suoi Sacramenti e i suoi riti, ovvero, se detto il delitto sussista anche quando vengono offesi i ministri del culto, sia pure in ordine ad attività estranea al culto stesso.

Una corretta soluzione di tale problema, sul quale l'opinione della giurisprudenza appare assai divisa, sembra debba tener conto, da un lato delle norme di diritto canonico, dall'altro, del fatto che l'incriminazione è posta a protezione del sentimento religioso della maggioranza (o quasi totalità) dei cittadini.

Sotto il primo profilo, si osserva che l'ordinamento canonico non fa distinzioni, in materia di fede, tra dottrina teologica e morale da un lato

dello Stato per la sussistenza di tale delitto. In proposito questa C. S. ha già affermato il principio che a norma dell'art. 403 del c. p. vilipendere il ministro del culto cattolico come tale equivale a recare offesa alla religione dello Stato. Consegue che il dolo di offendere il ministro del culto cattolico nell'esercizio dei suoi poteri non è diverso da quello di recare offesa alla religione dello Stato, e non è necessario porsi al riguardo la questione se il dolo debba essere specifico, poichè la religione dello Stato si identifica anche nel ministro del culto cattolico ed il vilipendio di costui equivale ad offesa alla religione.

Per questa parte della sentenza il ricorso del P. M. deve perciò essere accolto; ma poichè tale reato risulta obbiettivamente e subbiettivamente compreso nelle previsione della amnistia di cui al d. P. 24 gennaio 1963, n. 5, esso deve essere dichiarato estinto, previo annullamento senza rinvio di tale parte della sentenza.


Non è invece fondata la censura circa il ritenuto reato di diffamazione, posto che la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza nella specie del delitto di oltraggio in corretta ed ortodossa applicazione dei principî costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza di questa C. S. — (*Omissis*).

ed organizzazione ecclesiastica dall'altro; leggesi al canone 119 del Codex: « Omnes fideles debent clericis pro diversis gradibus et muneribus reverentiam... » il che comporta che essendo i cattolici tenuti a rispettare oltre che i dogmi, i sacramenti ecc. della Chiesa, anche la gerarchia ecclesiastica, il vilipendio ad uno qualsiasi di questi aspetti della religione cattolica, concreta la violazione dell'art. 402 c. p. D'altronde, non può negarsi che il vilipendere i sacerdoti in quanto tali (e cioè non per ragioni private) sia pure in materia non direttamente connessa con il culto, concreti nell'opinione dell'uomo comune, i cui sentimenti si intendono proteggere, offesa alla religione (conf. Cass. 20 ottobre 1959, *Giust. pen.* 1960, II, 422; Cass. 22 ottobre 1954, *Giust. pen.* 1955, II, 198; Cass. 12 febbraio 1960, *Giust. pen.* 1960, II, 686; *contra* Cass. 8 novembre 1950, *Giust. pen.* 1951, II, 645; Cass. 1 dicembre 1958, *Giust. pen.* 1959, II, 452; Cass. 29 dicembre 1959, *Giust. pen.* 1950, II, 199).

Così impostando la questione viene anche a superarsi, come leggesi nella sentenza in rassegna, il dibattutissimo problema circa la necessità o meno del dolo specifico, posto che lo scopo di offendere i ministri del culto nel loro insieme equivale ad offendere la religione dello Stato.

D. SALVEMINI

PARTE SECONDA



QUESTIONI

DAL CAPITOLATO GENERALE DEI LL. PP. DEL 1895 A QUELLO DEL 1962

Sono ben noti i peculiari aspetti della materia dei pubblici appalti ed i correlativi delicati problemi che si pongono in sede di regolamentazione giuridica.

L'esigenza, anzitutto, di un rigoroso controllo della spesa e della puntuale e costante rispondenza dell'impegno del pubblico denaro ai fini d'interesse generale cui tendono i lavori pubblici; i gravi problemi di politica economica connessi all'esecuzione delle grandi opere pubbliche; le esigenze tecniche della materia: sono soltanto alcuni degli elementi problematici che la « natura delle cose » impone al legislatore.

Non intendiamo, qui, ripercorrere tutta la vicenda della normativa in materia, ma vogliamo considerarne un aspetto fra i più significativi e delicati: quello della disciplina del contenzioso fra l'Amministrazione e gli appaltatori.

« Fu già avvertito — si legge nel Proemio alla Relazione dell'Avvocato Generale Erariale per il biennio 1899-1900 — che fra le materie più importanti affidate al nostro patrocinio si doveva dare un posto distinto alle difese ed alle pronuncie in tema di opere pubbliche.....; che le Avvocature non devono ristare da ogni sforzo per impedire che appalti conclusi a *prezzo fatto* si trasformassero in appalti a *prezzi da fare*...; dal propugnare tutte quelle preparazioni, ordini e difese che valgano per impedire uno fra i più lamentati sperperi del denaro pubblico per appagare le cupidigie di pochi ».

A ben vedere, il problema del contenzioso dei pubblici appalti è tutto qui, nell'esigenza di creare un sistema che assicuri la coerente applicazione della rigorosa normativa sostanziale, eliminando, per quanto umanamente possibile, il pericolo che il giudizio sulle controversie fra l'Amministrazione e l'appaltatore si apra ad esiti completamente aleatori, tali da sconvolgere le previsioni di spesa, trasformando, appunto, un appalto a *prezzo fatto* in un appalto a *prezzo da fare*. E che il pericolo sia reale e grave sia bene chiunque abbia dimestichezza con la materia.

Il degenerare del giudizio sull'esecuzione del contratto in procedimento per l'integrazione del contratto stesso può aver causa, in astratto, o in un ordinamento processuale che, nella scelta del giudice e nella disciplina delle impugnazioni, non dia garanzia di una esatta ed obiettiva applicazione del diritto vigente, consentendo il sovrapporsi di considerazioni ispirate a mutevoli e soggettivi criteri di equità; ovvero in una insufficiente considerazione dell'elemento tecnico della materia, che, per un'adeguata valutazione dei fatti, richiede spesso particolari cognizioni e attitudini tecniche.

La seconda preoccupazione era decisamente predominante all'epoca dell'elaborazione dell'abrogato Capitolato Generale del 1895, quando il problema si prospettò per la prima volta, con l'urgenza determinata dallo straordinario incremento delle opere pubbliche nei primi decenni dell'unità.

Ben presto ci si avviò sulla via della clausola compromissoria e dell'arbitrato, non ritenendosi del tutto appaganti le consulenze dei periti di cui potevano disporre i Tribunali ordinari. E l'Avvocatura, che — com'è naturale — ha sempre dedicato a questi problemi un impegno del tutto

adeguato della loro importanza — ritenne che il miglior partito fosse quello di deferire agli arbitri tutte le controversie dipendenti dal contratto, sia tecniche che giuridiche.

Al Consiglio di Stato sembrò, invece, più opportuno che il Capitolato Generale si limitasse a stabilire l'arbitrato per le sole controversie d'indole tecnica.

Il problema più grave era, ovviamente, quello della composizione del Collegio arbitrale: « perchè — come si legge nella Relazione dell'Avvocato Generale Erariale per il periodo 1886-1898 (pag. 72) — qui si concentrava tutto l'impegno e l'interesse delle Amministrazioni a non avere sviati o malintesi i suoi criteri tecnici, messi a riscontro del fine ultimo dei servizi pubblici cui provvedeva coi contratti ».

L'Avvocatura, coerentemente all'estensione che reputava opportuno dare alla clausola compromissoria, propugnò un collegio misto, formato da membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da magistrati del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, invece, suggerì, in un primo tempo, di attribuire le funzioni di Collegio arbitrale allo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; successivamente, ritenne più opportuna la costituzione di un Collegio *ad hoc*, formato dai sette membri effettivi più anziani del Consiglio Superiore.

E quest'ultima fu la soluzione adottata dal Capitolato generale del 14 giugno 1889; mentre il Capitolato del 28 maggio 1895 accolse, com'è noto, il principio del deferimento agli arbitri di tutte le controversie dipendenti dal contratto, sia tecniche che giuridiche, e, conseguentemente, modificò la composizione del Collegio, chiamando a farne parte due consiglieri di Stato, due membri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed un consigliere di appello.

* * *

Il sistema così introdotto ha funzionato per quasi settant'anni. Alla luce di questa lunga esperienza, può darsene un meditato giudizio, che non riteniamo possa essere positivo.

E, infatti, il mezzo prescelto per assicurare la competenza e, potrebbe dirsi, la sensibilità tecnica del giudice dei pubblici appalti è andato ben al di là dello scopo, finendo col rimettere la decisione delle controversie a un vero e proprio arbitraggio « di equità ». Decisiva, in questo senso, è stata la norma (art. 49 Cap. Gen. '95) che sottraeva il lodo all'appello ed al ricorso per cassazione; norma che, entrato in vigore il nuovo codice di procedura, fu ritenuta preclusiva dell'impugnazione per nullità fondata sulla violazione di regole di diritto.

Fatalmente, malgrado che l'art. 48 prescrivesse tassativamente agli arbitri di giudicare secondo diritto, la certezza di esser sottratta ad ogni sindacato indusse la giurisprudenza arbitrale a svincolarsi dalla rigorosa normativa sostanziale, e ad elaborare massime di decisione che, consolidandosi, diedero vita ad un vero e proprio diritto onorario, ben diverso dal sistema ricavabile dalle fonti scritte. E non si può non notare come a questo risultato si pervenne in virtù di un pieno fraintendimento dello spirito del diritto vigente, e ciò proprio da parte di quei collegi arbitrali che avrebbero dovuto essere — secondo le vedute originarie — gli interpreti più sensibili delle specifiche necessità ed esigenze della complessa materia dei pubblici appalti.

Accadde così che si scambiò per cieco rigore quanto nella legge era dettato per sopperire all'esigenza fondamentale di assicurare, nell'interesse pubblico, un costante ed oculato controllo del costo dell'opera appaltata e della sua piena e attuale rispondenza al fine perseguito dall'Amministrazione

Gli esempi potrebbero facilmente moltiplicarsi. È sufficiente, tuttavia, richiamare le ben note affermazioni della giurisprudenza arbitrale, secondo cui l'onere dell'immediata iscrizione delle riserve dell'appaltatore nei documenti contabili non ricorrerebbe in tutta una serie di casi (contestazioni « di carattere generale », « fatti continuativi », fatti accertabili in ogni tempo, ecc.), che hanno finito col costituire la regola, rendendosi, in tal modo, praticamente inoperanti le rigorose decadenze sancite dalla legge.

Il risultato ultimo dell'applicazione del sistema di risoluzione delle controversie dettato dal vecchio Capitolato fu, dunque, veramente impreveduto: alla normativa dettata dalla legge finì col sovrapporsi una giurisprudenza pretoria ispirata a criteri valutativi del tutto estranei al diritto formalmente vigente ed anzi incompatibili con lo spirito delle norme scritte. L'esatto rovesciamento, cioè, di quello che all'origine ci si proponeva, con la creazione di un arbitrato che avrebbe dovuto assicurare un giudizio strettamente aderente ai peculiari principi ed alle particolarità tecniche della materia.

* * *

Si spiega bene, in tal modo, il movimento di riesame che si determinò in tempi recenti. L'Avvocatura non mancò, com'è noto, di offrire il suo contributo all'elaborazione di una opportuna riforma del Capitolato Generale e, fin dal principio, propugnò l'abolizione pura e semplice della norma sul deferimento delle controversie agli arbitri (cfr.: *Rassegna Avvocatura Stato*, 1955, 177 e segg.), suggerendo, altresì, l'attribuzione della competenza in materia a sezioni specializzate da istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari o, meglio ancora, ai Tribunali delle acque, che tanto buona prova hanno fatto dalla loro istituzione ad oggi (cfr.: *I giudizi di costituzionalità e il contenzioso dello Stato negli anni 1956-1960*, vol. I, pag. XXXII e seg.).

Per il caso, poi, che non si volesse arrivare a questa radicale soluzione, si sostenne la necessità che la scelta del giudizio arbitrale fosse rimessa alla concorde volontà delle parti e che, quindi, si attribuisse, in ogni caso, all'attore la facoltà di adire il giudice ordinario in luogo degli arbitri ed al convenuto la facoltà di escludere la competenza degli arbitri eventualmente aditi dall'attore.

E si fece, altresì, valere l'assoluta necessità, in ossequio ai principi della nuova Costituzione (art. 111), di un'altra importante riforma, che rendesse esperibile contro la sentenza arbitrale il rimedio dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto.

Le vicende che portarono, alla fine, all'approvazione del nuovo Capitolato (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) sono note: lo schema, predisposto da un'apposita Commissione e successivamente modificato conformemente ai suggerimenti del Consiglio di Stato, conteneva ancora la disposizione sul deferimento obbligatorio delle controversie agli arbitri e sull'impugnabilità del lodo. Ma, sottoposto al controllo della Corte dei Conti il decreto ministeriale di approvazione (del 3 maggio 1956), venne rifiutata la registrazione, sia perchè la Corte ritenne, contrariamente all'avviso espresso dal Consiglio di Stato e in accordo con la consolidata giurisprudenza della Cassazione, che il Capitolato avesse natura regolamentare e dovesse, quindi,

essere approvato con decreto presidenziale; sia perchè fu dalla Corte riconosciuta l'illegittimità dell'arbitrato obbligatorio e dell'inoppugnabilità del lodo. Il Governo ritenne di doversi adeguare ai rilievi della Corte dei Conti e così, nel testo definitivo, fu sancito il carattere facoltativo dell'arbitrato (art. 47) e fu assoggettato il lodo a tutte le impugnazioni previste dal codice di procedura civile (art. 51, 3° comma).

* * *

Sono quasi cinque anni che la nuova disciplina del contenzioso dei pubblici appalti (giustamente riconosciuta di immediata applicazione: cfr. Cass. 9 aprile 1965, n. 623) è stata sottoposta al vaglio dell'esperienza; ed i risultati, come fu già rilevato in questa Rassegna (1965, II, 113), sono senz'altro da giudicarsi soddisfacenti.

Il « diritto onorario » elaborato dai collegi arbitrali va, pian piano, riasorbendosi, col ripristino del pieno vigore della normativa dettata dalla legge.

È stato, così, riconosciuto che l'onere fondamentale dell'iscrizione delle riserve non può non valere in ogni caso, per permettere all'Amministrazione un continuo ed efficiente controllo della spesa (App. Roma, 19 aprile 1966, in questa *Rassegna*, 1966, I, 712); è stato ribadito il carattere di imprescindibile presupposto processuale del preventivo procedimento amministrativo di risoluzione delle controversie (Cass. 22 dicembre 1964, n. 2968, *ivi*, 1965, I, 222); ecc.

Ma, oltre a questo fondamentale risultato, consistente nell'eliminazione di ogni inammissibile criterio extralegale nella soluzione delle controversie, il nuovo sistema processuale ha altresì conseguito innegabili vantaggi pratici, che ogni giorno diventano più chiari ed evidenti.

Il carattere facoltativo dell'arbitrato ha finito col ricondurre l'istituto ai suoi limiti naturali, che si identificano con le controversie di natura tecnica. E a ciò si è giunti non solo attraverso l'esercizio della facoltà di declinatoria da parte dell'Amministrazione, ma anche attraverso la libera scelta del giudizio ordinario da parte degli appaltatori nei casi in cui la natura della controversia non giustificava il ricorso all'arbitrato. Complessivamente, negli ultimi due anni, si sono avuti circa cento giudizi in materia di appalti disciplinati dal Capitolato dei LL. PP.: il 30 per cento dei quali si sono svolti in sede arbitrale ed il resto in sede ordinaria, prevalentemente in seguito a scelta degli appaltatori, che direttamente hanno adito i Tribunali, senza formulare domande di arbitrato (sono circa 35 i giudizi in tal modo instaurati).

Le lunghe polemiche contro l'abbandono dell'arbitrato obbligatorio si rivelano, così, inconsistenti di fronte alla pratica esperienza; gli stessi appaltatori, specialmente quelli che operano alla periferia, hanno dimostrato di aver apprezzato i vantaggi di un sistema che consente lo svolgimento del giudizio nel luogo in cui si sono svolti i lavori, che non richiede il gravoso carico di spese dei giudizi arbitrali, e che, d'altro canto, non è affatto — come si è dovuto far credere — più lento del procedimento arbitrale.

Un ritorno al passato sarebbe, perciò, oltre che inammissibile per ragioni di diritto più volte illustrate, del tutto inopportuno anche dal punto di vista pratico.

Fermo il dato ineliminabile dell'impugnabilità del lodo per violazione di legge, non potrebbe assolutamente reggersi un sistema che imponesse,

in ogni caso, lo svolgimento del giudizio di primo grado davanti agli arbitri.

Per le vertenze che involgono questioni di diritto (e che sono la grande maggioranza) un simile sistema si risolverebbe, in definitiva, nel concentramento di tutte le vertenze in primo grado dinanzi ad un unico giudice per tutto il territorio nazionale; nella rinuncia alle garanzie che indubbiamente offre il giudice togato, istituzionalmente competente ad applicare la legge, di fronte al collegio arbitrale a composizione mista; in un notevole aggravio di spese per le parti.

Non è certo necessario illustrare i vantaggi, sia per le parti che per i loro patrocinatori, del decentramento territoriale del giudizio di primo grado, attuato da tutte le legislazioni processuali moderne. E non si scorge davvero motivo sufficiente per rinunciare a tali vantaggi nella materia dei pubblici appalti.

Del pari, assolutamente ingiustificabile sarebbe sottrarre in primo grado al giudice ordinario, istituzionalmente competente, la cognizione di quelle questioni di diritto che, comunque, ad esso spetta pur sempre risolvere in sede di impugnativa del lodo.

E si aggiunga che l'accoglimento dell'azione di nullità del lodo per un errore di diritto anche marginale comporta, com'è ben noto, *la rescissione totale* della decisione e la necessità di riprendere interamente il giudizio da capo, il che non avviene dinanzi la giurisdizione ordinaria, potendo la sentenza di primo grado essere solo parzialmente riformata. L'*iter* processuale del giudizio arbitrale, con il seguito dell'azione di nullità, finirebbe, quindi, con l'essere molto più lungo e faticoso di quello del giudizio ordinario, ogni volta che la lite involga questioni di carattere giuridico.

Soltanto per le vertenze che comportino la soluzione di questioni esclusivamente di fatto e di carattere tecnico, il giudizio arbitrale può, in realtà, presentarsi utile.

Il sistema del Capitolato Generale del '62 ha, appunto, il grande pregio di aver ricondotto l'ambito del giudizio arbitrale ai suoi naturali e ben circoscritti confini. Ogni ritorno al passato non potrebbe trovare alcuna valida giustificazione e si risolverebbe, indubbiamente, in un sicuro danno per la retta e sollecita applicazione della legge in questa delicata materia.

LA REDAZIONE

RASSEGNA DI DOTTRINA

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE, *Atti di una tavola rotonda*, a cura di G. MARRANINI, Vallecchi editore, Firenze, 1966, pagg. 444.

Nel dicembre del 1965, presso l'Istituto di Diritto Pubblico Comparato della facoltà di Scienze Politiche « C. Alfieri » di Firenze, si svolse una *tavola rotonda* sulla *giustizia costituzionale in Italia* con l'intervento di cinque giudici costituzionali italiani, due giudici costituzionali della Corte di Karlsruhe e quattordici giuristi.

Il libro in rassegna raccoglie gli atti di quell'interessantissimo convegno e rappresenta un notevole contributo agli studi costituzionalistici italiani, pubblicato proprio in occasione del primo decennale di attività della Corte.

Occorre dire subito che nel panorama dell'attuale letteratura giuridica si scorgono forse pochi libri di così vivo interesse e di tanta attualità come questa raccolta del M. La lettura è veramente stimolante sia per la spregiudicatezza, il coraggio, la sincerità con cui i vari AA. hanno affrontato gli argomenti, anche i più delicati, e sia per l'interesse sempre crescente che essa suscita per i problemi connessi alla giustizia costituzionale. Il discorso che viene fuori dalla lettura delle varie relazioni e dei molteplici interventi risulta un discorso franco, aperto, volto sempre ad individuare sotto il velo delle argomentazioni in apparenza tecniche e formali le più profonde ispirazioni ed implicazioni di carattere politico-sociale; un discorso, quindi, politicamente interessante anche se sempre rigorosamente scientifico.

I temi trattati sono tanti; troppi, forse, per consentire una sintesi, sia pure sommaria, di tutti gli interventi. Rinviando il lettore ad un diretto esame del testo per gli argomenti di più specifico interesse, si farà in questa sede un sintetico accenno solo a quei temi che per essere ricorrenti nella maggior parte dei contributi hanno in un certo senso caratterizzato il Convegno.

Importanza veramente primaria negli atti della tavola rotonda assume il tema dei rapporti tra Corte Costituzionale ed Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il BONIFACIO, cui si deve la relazione sul delicato argomento, prospetta, come necessaria premessa al tema, il problema dell'individuazione delle posizioni rispettive della Corte e dell'A. G. nel nostro ordinamento costituzionale.

Indagando, in primo luogo, sul grado di omogeneità ravvisabile tra le funzioni proprie della Corte Costituzionale e quelle riservate al giudice ordinario ed, in secondo luogo, sulla qualificazione soggettiva degli organi che rispettivamente ne sono titolari, egli esprime l'avviso, quanto al primo punto, che le funzioni della Corte — pur svolgendosi con metodo e strumenti tipicamente giurisdizionali — non possono essere riportate nell'alveo della funzione giurisdizionale (che la Costituzione, all'art. 102, comma 1°, espressamente riserva all'A. G.) così come non sono assimilabili a quelle legislative o amministrative e, quanto al secondo aspetto, che

organo costituzionale è solo la Corte, non potendo competere tale qualifica all'A.G. Come conseguenza di quest'ultima affermazione, l'A. sostiene che i rapporti tra Corte e A.G. debbono valutarsi come rapporti che intercorrono tra due poteri dello Stato reciprocamente indipendenti e che i collegamenti tra le due funzioni attinenti a distinte sfere di attribuzioni sono stabiliti dall'ordinamento costituzionale.

Particolare attenzione il B. dedica, nel suo scritto, al potere di iniziativa del processo incidentale di legittimità costituzionale attribuito al giudice. Egli affronta essenzialmente il problema dei limiti che il giudice *a quo* deve incontrare nell'accertamento della manifesta infondatezza della questione a causa del pericolo che il potere riconosciuto al giudice non abbia a tradursi in una violazione delle competenze attribuite alla Corte: il che potrebbe accadere non solo quando il giudice *a quo* dichiarasse manifestamente infondata la questione all'unico scopo di sottrarne la cognizione alla Corte, ma anche quando la deliberazione sulla non manifesta infondatezza dovesse sostanzialmente tradursi in un vero e proprio giudizio di infondatezza, certamente al di fuori dei poteri conferiti all'A.G.

Le ipotesi denunciate giustificano — a giudizio dell'A. — il preoccupato allarme sull'idoneità dell'attuale sistema a garantire efficacemente il controllo di legittimità costituzionale ed imporrebbero la necessità di una riforma ove si dovessero moltiplicare i casi di uso abnorme del potere di precludere il processo costituzionale attraverso la dichiarazione di manifesta infondatezza ed ove, nel vigente ordinamento, non dovessero rinvenirsi gli strumenti idonei a farvi fronte. Un possibile rimedio giuridico viene ravvisato dal B. nel sindacato sulla giurisdizione che in ogni caso spetta alla Corte di Cassazione (art. 111 Cost.), in quanto l'uso abnorme del potere da parte del giudice si tradurrebbe in un difetto assoluto di giurisdizione sufficiente a dar luogo ad un provvedimento di cassazione.

In termini chiaramente problematici l'A. si chiede pure se non possa porsi la questione — nei casi esaminati — della configurabilità di un vero e proprio conflitto costituzionale di attribuzioni. Farebbe propendere per la soluzione affermativa, e quindi per la possibilità di un sindacato della Corte, l'inclusione dell'A.G. tra i poteri dello Stato. Indurrebbe, invece, a qualche dubbio la considerazione che, ammettendosi la possibilità del sindacato, la Corte verrebbe ad essere nello stesso tempo giudice e parte dell'insorto conflitto. In ogni caso l'A. rileva che la soluzione negativa porterebbe allo strano risultato che, in un sistema generale di garanzie costituzionali estese anche ai rapporti tra i vari poteri dello Stato, solo la Corte Costituzionale sarebbe esposta a lesioni o addirittura ad invasioni di competenza insuscettibili di rimedi giuridici.

Sempre nel più ampio tema dei rapporti tra Corte Costituzionale ed A. G. si colloca l'esauriente relazione del MARANINI che ha per titolo: *La posizione della Corte e dell'A.G. in confronto all'indirizzo politico di regime (o costituzionale) ed all'indirizzo politico di maggioranza.*

Particolarmente vicino alla più moderna dottrina anglosassone e scandinava e quindi fermamente convinto che il giudice ordinario in maggiore o minore misura è pur sempre *produttore di diritto*, l'A. sottolinea, al fine di garantirne la libertà, l'importanza dell'orientamento politico del giudice, in quanto, a suo giudizio, tale orientamento non può non entrare, come vera e propria componente biologica, nella sua attività giurisdizionale.

Il tema, già trattato dall'A. nella Relazione a suo tempo presentata al Congresso dell'Associazione Nazionale dei Magistrati a Gardone Riviera

(relazione che ebbe vasta eco nella stampa, e non solo giuridica, e che fu oggetto di vivaci critiche da parte di giuristi di mentalità giuridica continentale) viene in questa sede sviluppato in varie direzioni e particolarmente sotto il profilo dell'*indipendenza* che il giudice deve necessariamente avere nell'esplicazione delle sue funzioni giurisdizionali.

I maggiori pericoli per tale indipendenza vengono individuati dal M. nel *dominio del potere esecutivo* e nella *struttura piramidale dell'ordinamento giudiziario*. Secondo l'A., l'esecutivo, dominando il giudice, può aggiungere in suo favore un'illegittima ed occulta possibilità di produzione del diritto ai modi legittimi e pubblici con cui la Costituzione gli consente di contribuire a tale attività; la struttura piramidale dell'ordinamento giudiziario, d'altro canto, favorendo al vertice la formazione di interessi e di vedute castali, sovrappone al legittimo orientamento politico della coscienza individuale del giudice l'illegittimo indirizzo politico di una gerarchia ed eventualmente di una casta giudiziaria.

Il M. vede nella carriera giudiziaria di tipo tradizionale, intesa come espressione di una gerarchia di giudici (da non confondersi con la necessaria gerarchia dei tribunali) il più grave pericolo per la libertà di coscienza e per l'indipendenza del giudice.

Con una penetrante analisi storico-politica, l'A. dimostra che il nostro potere esecutivo è stato sempre indotto, prima e dopo il fascismo, a cercare una falsa soluzione dei suoi problemi nella subordinazione del potere giudiziario ed ha sempre opposto una tenace, paternalistica resistenza all'attuazione dell'indipendenza della magistratura nei suoi confronti; indipendenza pur esplicitamente affermata dal dettato costituzionale.

Dopo una serrata critica agli argomenti c. d. *tecnici* che si opporrebbero all'eliminazione del sistema piramidale nella carriera giudiziaria, il M. auspica che ogni singolo giudice possa essere restituito alla pienezza della sua libertà morale nei confronti degli altri giudici e dell'esecutivo e che il problema della posizione del potere giudiziario possa essere proposto in termini obbiettivi e moderni e risolto conformemente alla struttura di uno Stato democratico e non autoritario.

Altro tema particolarmente interessante per i suoi molteplici riflessi e meritevole di una segnalazione particolare ci sembra quello relativo all'introduzione del *dissent* nelle pronunce della Corte Costituzionale Italiana. Esso è stato affrontato in un'ampia relazione dal MORTATI, che si è dichiarato contrario alle rigorose misure predisposte dal nostro sistema per garantire il più assoluto segreto in ordine alle eventuali divergenze delle opinioni verificatesi in seno alla Corte al momento della decisione.

L'A. rileva che il motivo ispiratore delle norme sulla segretezza è stato quello di accentuare al massimo il principio della collegialità per conferire ad ogni sentenza della Corte l'aspetto di un blocco monolitico, compatto ed armonico in ogni sua parte, senza incrinature e senza lacune, quasi che alla sua formazione i quindici membri del collegio avessero cooperato nella stessa maniera ed animati dallo stesso impulso, rigettando ogni influsso proveniente dalla personalità di ciascuno, abdicando a convinzioni e ad ideali che non riescano a trovare consonanza in tutti gli altri, ma aggiunte subito dopo che tali obbiettivi sono da considerare illusori e che il sistema opera in pratica in senso contrario a quello atteso. Dopo aver considerato il problema nelle sue linee generali, l'A. osserva che nel nostro sistema positivo non solo non si riscontrano norme o principi che facciano ostacolo all'introduzione del *dissent* nei giudizi affidati alla Corte Costituzionale ma si rinvergono, anzi, elementi che aprono la via

al suo accoglimento o addirittura sembrano sollecitarlo. A tal proposito l'A. accenna all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1953 che sancisce l'esclusione di ogni sindacato o perseguibilità dei giudici per le opinioni da essi espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Non si possono chiudere queste brevi note sul volume curato dal M. senza ricordare, sia pure di sfuggita, altri interventi interessanti almeno quanto quelli fin qui ricordati.

Il BRANCA, ad esempio, con la consueta chiarezza ed incisività, ha trattato il tema della illegittimità parziale nelle sentenze della Corte Costituzionale; il SANDULLI quello dell'indipendenza della Corte. Tra gli altri argomenti particolarmente interessanti ci sono sembrati quelli trattati dal CRISAFULLI, dal CHIARELLI e dal D'ALBERGO. Vivace e ricca di spunti per ulteriore approfondimento dei temi dibattuti ci è parsa infine, la lettura dei testi degli interventi nella discussione seguita nelle due giornate del convegno. In conclusione, nel sottoporre questo libro all'attenzione dei lettori, riteniamo di segnalare un'opera viva ed attuale che certamente costituirà un proficuo spunto di meditazione non solo per il giurista ma anche per l'uomo di cultura sensibile ai problemi della società del suo tempo e desideroso di vedere sottoposti a dibattiti aperti e franchi gli aspetti, anche i più delicati, dell'ordinamento costituzionale dello Stato in cui vive.

L. MAZZELLA

D'ORAZIO G., *Aspetti dello status di giudice della Corte Costituzionale*, Giuffrè editore, Milano, 1966, pagg. 387.

La complessa problematica relativa sia alla posizione della Corte Costituzionale nel nostro ordinamento e sia all'esercizio delle funzioni dell'organo è stata oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina giuspubblicistica, sicché può dirsi che la letteratura in argomento è ricca ed offre notevole materiale di indagine agli studiosi.

Non altrettanto è accaduto, invece, per la problematica relativa all'ordine organizzatorio interno, sia strutturale che funzionale, della Corte, in verità piuttosto trascurata in dottrina e mai fatta oggetto di uno studio sistematico ed approfondito.

Usando un'espressione di gergo, possiamo dire che il libro in rassegna colma una lacuna. Qui l'esame dello *status* dei membri del nuovo organo, in ciò che di più originale esso presenta rispetto a quello dei titolari di altri organi costituzionali, è esaurientemente approfondito. In particolare, l'A. si è proposto di pervenire ad una più esatta determinazione del contenuto e delle implicazioni delle situazione soggettive che in tale *status* si ricomprendono, anche al fine di valutare se la soluzione accolta dal legislatore sia la più idonea ad assicurare, strumentalmente, quelle garanzie di indipendenza e di imparzialità volute dal Costituente.

Il D'O. scarta ogni indagine sui presupposti dogmatici o di teoria generale in ordine al concetto di *status* e punta immediatamente, entrando così senza preamboli nel vivo del tema, alla determinazione concreta dello *status* medesimo sulla base dell'interpretazione delle disposizioni legislative fondamentali e della prassi seguita, sul piano applicativo, in un decennio di funzionamento della Corte.

Passando dall'esame di fattispecie prospettate in via astratta e generale a fini interpretativi o di ricostruzione sistematica alla analisi di situazioni e vicende concretamente verificatesi nel funzionamento dell'organo costituzionale, l'A affronta una serie di interessanti problemi tra i quali ricordiamo in questa sede quelli relativi ai casi di rimozione e sospensione dei giudici, quello circa il contenuto del divieto di svolgere attività politica, quello sull'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi e quello, infine, recentemente dibattuto in modo ampio, relativo alla *prorogatio* dei membri dell'organo costituzionale.

L. M.

PUGLIATTI S., *Studi sulla Rappresentanza*, Giuffrè, Milano, 1966, pagg. 536.

Questo volume, recentemente pubblicato, raccoglie gli studi dell'A. in materia di rappresentanza, già apparsi in riviste e periodici. In una lucida appendice aggiunta agli scritti sopra indicati, il P. traccia un bilancio consuntivo dell'opera, dandoci una sintesi di esemplare chiarezza dell'intero tema della rappresentanza in diritto privato.

Caratteristica ricorrente in tutti gli scritti contenuti nel volume è una decisa presa di posizione dell'A. contro quelle tendenze formalistiche, manifestatesi, in argomento, agli inizi del secolo, sotto l'influenza della legislazione e della dottrina tedesca. Opponendosi ad una trasposizione pura e semplice di tradizioni e culture di altri paesi e mantenendosi aderente alla tradizione nazionale, il P. impernia tutti i suoi scritti su di una idea centrale — quella della rilevanza del rapporto di gestione — dimostrandone la sua validità alla luce della vigente legislazione e la sua utilità ai fini della soluzione dei molteplici problemi pratici che in tema di rappresentanza si presentano agli studiosi.

Il volume contiene anche due note dell'A. in materia tributaria. La prima di tali note intitolata *Contratto per persona da nominare e tassa di registro*, enuncia però una tesi ormai definitivamente superata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha espressamente statuito (V. Sez. Un., 23 gennaio 1956, *Relaz. Avv. St.*, anni 56-60, II, 474) che l'originario stipulante, nei contratti per persona da nominare, è da considerare, ai fini della solidarietà nel debito di imposta, parte contraente e come tale tenuto al pagamento del tributo. La statuizione si riallaccia ad una costante ed ormai definitivamente consolidata giurisprudenza, secondo cui la qualifica di parte contraente va attribuita non solo alla parte in senso sostanziale ma anche a quella in senso formale (e cioè a chi partecipa all'atto per conto di altri: rappresentante e originario stipulante nel contratto per persona da nominare). La nota dell'A. — che peraltro risale al 1940 — non porta alcun argomento diverso da quelli a suo tempo sottoposti al vaglio della Suprema Corte e da questa irrimediabilmente disattesi.

La seconda nota riguarda, invece, i limiti della c. d. interposizione processuale nell'esecuzione tributaria.

Il volume è corredato da un'utile tavola di raffronto tra le disposizioni del cod. civ. 1865 e quelle del codice civile vigente, ricordate nei vari scritti.

L. M.

LOPES S., *Repertorio delle norme dichiarate incostituzionali*, Casa Ed. Mondo giudiziario, Roma, 1967, pagg. 78.

In questo piccolo volumetto di formato tascabile sono state raccolte tutte le norme (circa cinquecento) dichiarate incostituzionali nel primo decennio di attività della Corte Costituzionale (giugno 1956-giugno 1966).

Per indice cronologico, prima, e per indice analitico-alfabetico, poi, risultano passate in rassegna le leggi dello Stato e quelle delle Regioni a Statuto speciale dal 1865 al 1965. Nel primo dei due indici sono indicati gli estremi della legge, il titolo della stessa, gli articoli, i commi o le parti (con l'eventuale specificazione) dichiarati incostituzionali, gli articoli della Costituzione o degli Statuti regionali in riferimento ai quali è stata accertata l'incostituzionalità e le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale. Nell'indice analitico-alfabetico è indicata invece in primo luogo la materia e poi gli estremi della legge deliberata dalla Corte Costituzionale e le voci specifiche della materia stessa.

Una breve appendice enumera, infine, gli articoli della Costituzione e delle leggi costituzionali violati nonché le norme che hanno operato la violazione.

Il volumetto risulta di indubbia utilità e di agevole consultazione. Esso sarà certamente apprezzato oltre che dagli operatori pratici del diritto anche da parte di tutti coloro che diuturnamente hanno necessità di operare con l'ausilio della legislazione vigente.

Nelle successive edizioni del *Repertorio* sarebbe opportuno integrare l'appendice relativa agli articoli della Costituzione e delle leggi costituzionali violate con l'indicazione delle nuove leggi emanate in sostituzione delle norme incostituzionali abrogate.

L. M.

SEGNALAZIONI (*)

BACHELET V., *I ricorsi amministrativi nel sistema della giustizia amministrativa*, Riv. Trim. di dir. pubblico, 1966, 245.

La tesi sostenuta dall'A. è che l'istituto del ricorso amministrativo ha subito, nel corso di un secolo della sua istituzione, ed a seguito del variare del sistema di giustizia amministrativa in cui è inserito, una modifica talmente profonda da snaturarne l'essenza e renderne consigliabile la soppressione.

Nota l'A. che il ricorso amministrativo, instaurato con la legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, trovava una sua logica spiegazione nella rigida concezione che all'epoca si aveva del principio della divisione dei poteri; principio da cui si faceva derivare che unici strumenti per la tutela degli interessi legittimi potevano essere dei ricorsi affidati ad una autorità radicata presso il potere amministrativo. Tale sistema venne profondamente, anche se non del tutto consciamente, modificato con le riforme degli anni 89 e 90, mediante la creazione di un ricorso giurisdizionale per la tutela degli interessi.

(*) A cura degli avv.ti L. MAZZELLA, M. DIPACE, D. SALVEMINI, A. TALLARIDA.

Al momento attuale, ad avviso dell'A., data la semplicissima tutela giurisdizionale sancita dalla Costituzione nei confronti degli atti amministrativi, il ricorso gerarchico non è più configurabile quale strumento di tutela del privato, ma quale strumento per il buon andamento dell'Amministrazione. Così configurato esso e gli altri ricorsi amministrativi si presenterebbero di scarsa utilità e sarebbero vantaggiosamente sostituibili con altri più semplici strumenti. (D.S.)

BARILE P., *Capacità contributiva ed imposte sulle aree - Efficacia della sentenza della Corte costituzionale sui rapporti pregressi*, in Giur. cost. 1966, 74465.

L'A., annotando favorevolmente la sentenza della Corte costituzionale (4-23/5/1966 n. 44) sull'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (l. n. 246 del 1963), reca un autorevole contributo al problema giuridico costituzionale in essa esaminato ed alla vessata questione dei limiti dell'efficacia della norma dichiarata incostituzionale. Trattando il problema di merito affrontato dalla Corte (e cioè la illegittimità costituzionale della norma tributaria retroattiva in relazione alla capacità contributiva del contribuente ex art. 53 Cost.) il B., rilevato che i sintomi di tale decisione erano già insiti nelle ultime sentenze della Corte e che parte della dottrina (WERTHMULLER, MIELE, BARILE, contra MORTATI) aveva già proposto il medesimo indirizzo, critica l'affermazione della Corte secondo la quale una legge tributaria retroattiva non viola il principio della capacità contributiva, ritenendo che la regola che si desume dall'art. 53 della Costituzione sia quella di una generale presunzione di illegittimità costituzionale della legge tributaria retroattiva salvo che in concreto non si debba ragionevolmente pensare che la capacità contributiva passata sia sicuramente, e nella generalità dei casi, tuttora esistente e quindi legittimamente su di essa possa incidere il tributo retroattivo.

Passando all'esame degli effetti pratici della dichiarazione di incostituzionalità della norma giuridica (in relazione cioè ai rapporti giuridici che possono ancora esserne influenzati) l'A. sostiene la tesi della nullità originaria della legge incostituzionale. Secondo il B. la nullità può non investire l'atto dal momento della sua nascita pur con i temperamenti derivanti dalle presunzioni processuali (giudicato o transazione) o sostanziali (prescrizione) che nel nostro ordinamento paralizzano l'irretroattività dei diritti e dei poteri, sopprimendone la fonte.

Applicando tale principio, per rapporti giuridici esauriti si dovrebbero intendere solo quelli che non sono suscettibili di essere modificati od estinti per effetto dell'invocazione in giudizio della decisione della Corte.

Nella specie mentre sarebbero da considerarsi esauriti i rapporti tra Stato e contribuente definiti con sentenza passata in giudicato, tali non sarebbero quelli chiusi con il concordato fiscale, o con semplice accettazione della dichiarazione del contribuente, potendosi esperire contro gli stessi l'azione di ripetizione dell'indebito se l'imposta è stata pagata, oppure l'azione di accertamento negativo del debito d'imposta, purchè nei termini prescrizionali.

In senso nettamente contrario v. D. FOLIGNO, *Effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale*, in questa *Rassegna* 1966, II, 181 con ampi richiami di dottrina e giurisprudenza. (M.D.)

BARTOLOMEI F., *Espropriazione ope legis e limiti di ordine tecnologico*, in Giur. cost. 1966, 1179.

Le questioni che la Corte costituzionale ha dovuto affrontare e risolvere nella sentenza n. 95 dell'11 luglio 1966 relative all'interpretazione dell'art. 15 l. reg. sic. 27 dicembre 1950, n. 104, e specialmente del 2° comma (risoluzione *ope legis* dei diritti di usufrutto uso ed abitazione) erano strettamente collegate l'una all'altra. La prima era: « se la norma impugnata regoli un caso di espropriazione oppure configuri un caso di caducazione automatica del diritto di usufrutto ». L'altra, « se, ammesso che si verta in materia di espropriazione di usufrutto (uso ed abitazione) abbia luogo la tutela stabilita nell'art. 42 della Costituzione ».

La Corte, come è noto, ha deciso in modo affermativo le due questioni.

L'A. dichiara di non condividere l'impostazione della Corte poiché il problema dell'estinzione *ope legis* dei diritti di usufrutto uso e abitazione di cui all'art. 15 della legge succitata troverebbe, a suo giudizio, la propria normativa costituzionale nell'art. 44 della Costituzione e non nell'art. 42, 3° comma.

L'espropriazione *ope legis*, continua l'A., ha le sue fonti costituzionali nell'art. 43 per determinate imprese o categorie di imprese e nell'art. 44 per la proprietà fondiaria; il fatto che la Corte abbia deciso nel senso che l'art. 42, 3° comma, possa interpretarsi nel senso di configurare una espropriazione *ope legis* della proprietà privata, pone una serie di problemi, primo fra tutti quello dei limiti intrinseci ed estrinseci cui è sottoposto un siffatto potere nel nostro ordinamento.

Di tali limiti alcuni sono di ordine economico-patrimoniale (l'indennizzo e la sua applicazione mediante il principio di azionabilità) altri di ordine tecnologico (i motivi di interesse generale) altri ancora di ordine giurisdizionale (impugnativa e sindacabilità degli atti normativi-espropriativi). La Corte si è occupata solo di quelli di ordine tecnologico (esistenza di un sufficiente interesse generale per l'espropriazione) ed ha risolto il problema col criterio della « ragionevolezza della norma » che tale espropriabilità prevede.

Tale criterio viene criticato dal B. il quale sostiene che, ove si ammetta che l'espropriazione *ope legis* possa avere luogo in relazione al terzo comma dell'art. 42 Cost., i motivi di interesse generale che possono consentire al legislatore ordinario l'adozione di atti normativi espropriativi o di norme espropriative debbono già trovare una precisa indicazione nel testo della costituzione, sì da vincolare la discrezionalità del legislatore ordinario nel procedere all'espropriazione *ope legis*.

Da ciò la conseguenza della possibilità di una distinzione nell'ambito stesso dell'art. 42 tra l'espropriazione *ope legis* e l'espropriazione a mezzo di provvedimento amministrativo per la diversa individuazione dell'elemento teleologico, nel senso che non sarebbe rimessa alla libera discrezionalità del legislatore la indicazione delle ragioni per le quali si può far luogo all'espropriazione, dovendo dette ragioni trovare la loro base nella normativa costituzionale. (M. D.)

CAIANIELLO V., *Problemi attuali della giustizia amministrativa*, in Foro it. 1967, V, 34.

Premesso che con la dichiarazione di incostituzionalità della norme sulla composizione della g. p. a. in sede giurisdizionale e di contenzioso

tributario « può dirsi conclusa tutta un'epoca della storia della nostra giustizia amministrativa », l'A. passa a tracciare un breve ma efficace panorama della giustizia amministrativa successivamente alle sentenze concernenti i consigli comunali, i consigli di prefettura e le giunte provinciali amministrative.

Individuato nella completa indipendenza funzionale e gerarchica rispetto al governo ed all'apparato dell'Amministrazione, il carattere essenziale della composizione dei collegi giurisdizionali, l'A. sottopone a severa critica la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, istitutiva dei tribunali elettorali, additando ben otto motivi di incostituzionalità (con ordinanza n. 219 del 7 aprile 1967 la quinta Sezione del Consiglio di Stato ha sollevato la questione di incostituzionalità di detta normativa).

Dopo aver osservato che in seguito alla recente sentenza n. 30 del 1967 della Corte Costituzionale deve ritenersi caducato l'intero sistema delle g. p. a. in sede giurisdizionale e di contenzioso tributario (e non la mera composizione), l'A. si occupa del c. d. vuoto giurisdizionale che sarebbe conseguito alle surrichiamate sentenze, per rilevare il contrasto insorto tra il Consiglio di Stato e la Cassazione (a proposito della attribuzione della giurisdizione sulle controversie elettorali) schierandosi in favore della soluzione adottata dal Consesso Amministrativo anche negli altri casi di caducazione delle giurisdizioni speciali.

Nel concludere, l'A. esamina le difficoltà e i pericoli insiti nella istituzione dei tribunali previsti dall'art. 125, 2° comma, Cost. auspicando che le riforme siano veramente idonee a sottrarre gli strumenti della giustizia amministrativa alle eventuali suggestioni del potere politico. (A. T.)

GALGANO F., « *Pubblico* » e « *Privato* » nella qualificazione della persona giuridica, in Riv. Trim. di diritto pubblico, 1966, 279.

Lo studio dell'A. parte da due dati di base: quello della « detipizzazione » delle persone giuridiche pubbliche, per cui non esistono discipline degli Enti pubblici in quanto tali, ma solo discipline di specie, e quello della trasformazione del diritto privato in diritto comune a pubblici e privati operatori.

Sulla base di tali premesse l'A. critica i vari tentativi che si sono fatti nella ricerca di una nozione suscettibile di comprendere l'intero genere degli enti pubblici ed arriva alla conclusione che siffatta nozione può essere, sulla base dell'art. 11 del codice civile, soltanto negativa, nel senso che è persona giuridica pubblica soltanto quella sottratta alla disciplina prevista dal codice civile e sottoposta ad uno speciale regime creato per essa.

Pure escludendosi, tuttavia, l'applicazione diretta delle norme riguardanti le singole figure di persone giuridiche previste nel codice civile (ma ammettendosene l'applicazione analogica), si ritengono immediatamente applicabili quelle norme di diritto civile, inteso come diritto comune, riguardanti l'intero genere delle persone giuridiche. (D. S.)

PAGLIARO A., *La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto*, Giuffrè, Milano, 1966, pp. 181.

Il tema centrale del volume in rassegna è l'interpretazione dell'art. 116 c. p. al fine di delineare la natura giuridica della responsabilità del parte-

cipe per il reato diverso da quello voluto. Di notevole interesse risulta il problema esaminato nell'ultimo capitolo del libro relativamente alla sentenza 13 maggio 1965 della Corte Costituzionale che, com'è noto, ha ritenuto la legittimità costituzionale del cit. art. 116 c. p.

Trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto, il P. si chiede quale validità abbia l'individuazione da parte della Corte di un significato che sarebbe proprio dell'art. 116 c. p. e la correlativa implicita dichiarazione di incostituzionalità di una disciplina della responsabilità del partecipe la quale prescinde dalla prevedibilità di un evento diverso. Pur condividendo l'impostazione data dalla Corte alla questione, l'A. auspica una novazione legislativa che elimini ogni dubbio in proposito. (L. M.)

SALVATORE P., *Le autorizzazioni amministrative-struttura, natura giuridica e distinzioni-revocabilità*, in Cons. Stato 1965, IV, 483.

Rilevata la confusione terminologica conseguita alla larga diffusione dei provvedimenti autorizzatori, la cui caratteristica è da individuarsi nella realizzazione in concreto dell'equilibrio tra autorità e libertà, l'A. passa in rassegna le principali teorie sull'autorizzazione (RANELLETTI, GASPARRI, M. S. GIANNINI, A. M. SANDULLI) dichiarando di aderire, con le dovute precisazioni, a quella tradizionale che definisce l'autorizzazione come « un provvedimento che, aderendo ad una preesistente situazione giuridica attiva, determina la rimozione di un limite all'esercizio di un potere ». Distinte quindi le autorizzazioni vere e proprie dagli atti di assenso (quali la c. d. autorizzazione agli acquisti dei corpi morali) l'A. aderisce anche all'opinione che classifica tali provvedimenti tra i presupposti dell'atto da emanare (elementi di validità) e sostiene l'ammissibilità delle autorizzazioni in sanatoria.

Nella seconda parte dello scritto, l'A. viene a trattare della revoca delle autorizzazioni distinguendola dall'annullamento di ufficio e definendola come ritiro di atti viziati da inopportunità, con efficacia ex nunc.

Essa costituirebbe un atto di amministrazione attiva (così, di recente, Cass. S. U. 28 ottobre 1966, n. 2963, in *Rass. Adv. Stato*, 1966, 1230) e si ricollegerebbe allo stesso potere di cui è applicazione il provvedimento da revocare. Di qui il verificarsi di una normale coincidenza di limiti, nel senso che l'ampiezza della potestà di revocare deve commisurarsi a quella di denegare l'emanazione del provvedimento originario. In proposito l'A. contesta che il potere di revoca incontri un limite nella intangibilità dei diritti quesiti in quanto ogni volta che l'ordinamento accorda alla P. A. siffatta potestà di fronte ad essa non vi possono essere che diritti soggettivi suscettibili di affievolimento.

In concreto secondo il S. tale ampio potere di revoca trova sempre i suoi naturali limiti nelle norme che lo attribuiscono e nella disponibilità degli effetti scaturenti dal provvedimento antecedente (sotto questo profilo non sarebbero revocabili le autorizzazioni al compimento di atti giuridici, una volta avvenuto, e le autorizzazioni tacite).

Distinte infine quattro figure di revoca (revoca-pentimento, risoluzione, rimozione, sanzione), l'A. passa ad esaminare l'applicazione dell'istituto ad alcuni tipi di autorizzazione, e in particolare, a quelle di polizia, licenze edilizie, di commercio e dell'apertura di istituti di credito e di sportelli bancari. (A. T.)

SPASARI M., *Diritto penale e Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1966, pagg. 170.

In questa breve monografia lo S. affronta tre importanti questioni connesse con l'interpretazione degli artt. 25 e 27 della Costituzione.

In relazione al primo dei due articoli citati, l'A., nell'ambito della vasta problematica del principio di legalità nel diritto penale, si propone lo scopo precipuo di puntualizzare il legame esistente tra l'ordinamento penale e la riserva di legge, disciplinata dall'art. 25, comma 2°, della Costituzione, al fine di enucleare la nozione di riserva di legge penale. Egli si prefigge, altresì, lo scopo di approfondire il tema della rilevanza costituzionale del divieto di analogia nonchè quello dei rapporti esistenti tra la citata norma dell'art. 25, comma 2°, della Costituzione e l'art. 2, comma 3°, del Codice Penale circa la retroattività della legge penale.

L'art. 27 della Costituzione, invece, viene esaminato, quanto al suo primo comma, sotto l'aspetto dell'esigenza di pervenire ad una definizione sostanziale e non meramente formale della responsabilità penale; quanto al suo terzo comma, sotto l'aspetto dell'esigenza di giungere ad un'esatta e convincente individuazione della funzione della pena nel nostro ordinamento positivo.

Il volume è ricco di note che offrono un vasto panorama della dottrina penalistica e costituzionalistica sugli argomenti trattati. (L. M.)

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI *

d. P. R. 30 agosto 1966, n. 1340. - Approva il regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi (*G. U.* 8 marzo 1967, n. 60).

legge 27 febbraio 1967, n. 48. - Modifica la denominazione del Ministero del bilancio in Ministero del bilancio e della programmazione economica (di cui prevede le attribuzioni e disciplina l'ordinamento), ed istituisce il Comitato interministeriale per la programmazione economica e l'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.) (*G. U.* 2 marzo 1967, n. 55).

legge 28 febbraio 1967, n. 105. - Conferma la competenza dei Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i tratti di strade provinciali che attraversano l'abitato (*G. U.* 23 marzo 1967, n. 74).

legge 3 marzo 1967, n. 69. - Modifica l'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni), nel testo integrato dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, inserendo una nuova disposizione tra il settimo e l'ottavo comma (*G. U.* 14 marzo 1967, n. 66).

d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223. - Approva il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (*G. U.* 28 aprile 1967, n. 106).

legge 21 aprile 1967, n. 209. - Converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, con nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (*G. U.* 22 aprile 1967, n. 101).

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE *

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

r. d. 17 agosto 1935, n. 1765 (*Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*), **art. 4, terzo comma**, nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile; **quinto comma**, in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato (1).

Sentenza 9 marzo 1967, n. 22, G. U. 11 marzo 1967, n. 64 (2).

Ordinanza di rimessione 25 marzo 1966 del Tribunale di Milano, G. U. 10 luglio 1965, n. 171, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 108.

d. lg. lgt. 12 aprile 1945, n. 203 (*Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali*), **art. 1.**

Sentenza 22 marzo 1967, n. 30, G. U. 25 marzo 1967, n. 77.

Ordinanza di rimessione 8 luglio 1966 del Consiglio di Stato, quinta sezione giurisdizionale, G. U. 29 ottobre 1966, n. 271, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 255.

d. P. R. 9 maggio 1961, n. 715 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona*), **articolo unico**, nella parte in cui rende obbligatorie *erga omnes* le clausole contenute nell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di

(*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

(1) Le disposizioni sono riprodotte all'art. 10, terzo e quinto comma, del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, dichiarate incostituzionali, con la stessa sentenza e negli stessi limiti, a norma dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

(2) Con la stessa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo e del secondo comma della disposizione.

La Spezia, nonché nell'accordo collettivo provinciale 30 settembre 1959, costitutivo della Cassa edile spezzina di mutualità e di assistenza, e nell'accordo provinciale 2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 4 aprile 1967, n. 41, *G. U.* 8 aprile 1967, n. 89.

Ordinanza di rimessione 25 ottobre 1965 del Tribunale di La Spezia, *G. U.* 30 aprile 1966, n. 105, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 106.

d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 934 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati, dei commessi e del personale ausiliario delle aziende di credito con più di cento dipendenti*), **articolo unico**, nelle parti in cui rende obbligatorio *erga omnes* il nono comma dell'art. 41 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di credito 1° agosto 1955.

Sentenza 9 marzo 1967, n. 26, *G. U.* 11 marzo 1967, n. 64.

Ordinanza di rimessione 10 marzo 1965 della Corte di cassazione, terza sezione penale, *G. U.* 13 novembre 1965, n. 284, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 174.

d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **art. 10, terzo e quinto comma**, nella parte in cui riproducono le norme di cui al terzo e quinto comma dell'art. 4 del r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, dichiarate incostituzionali nei limiti indicati nella sentenza 9 marzo 1967, n. 22 (3).

Sentenza 9 marzo 1967, n. 22, *G. U.* 11 marzo 1967, n. 64.

Ordinanza 25 marzo 1965 del Tribunale di Milano, *G. U.* 10 luglio 1965, n. 171, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 108.

legge reg. sic. approv. 25 maggio 1966 (*Nuovi provvedimenti a favore del grano duro*).

Sentenza 24 aprile 1967, n. 49, *G. U.* 29 aprile 1967, n. 109.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 10 giugno 1966; *G. U.* 25 giugno 1966, n. 156, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 165.

legge reg. sic. approv. 7 luglio 1966 (*Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania, istituita con legge regionale 4 aprile 1955, n. 33 e successivo decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 1959, n. 10*).

Sentenza 18 aprile 1967, n. 47, *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 21 luglio 1966, *G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 212.

(3) Illegittimità costituzionale dichiarata a norma dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA
LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

codice penale, art. 11 (*Rinnovamento del giudizio*), **primo comma** (art. 10 della Costituzione).

Sentenza 18 aprile 1967, n. 48, *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102.

Ordinanza di rimessione 5 novembre 1965 della Corte di assise di La Spezia, *G. U.* 15 gennaio 1966, n. 12, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 21.

codice di procedura penale, art. 231 (*Atti e informative del pretore*), nella parte in cui attribuisce al Pretore la facoltà di emettere il decreto di citazione per il giudizio, senza compiere atti di istruzione sommaria (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 18 aprile 1967, n. 46, *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102.

Ordinanza di rimessione 13 maggio 1966 del Pretore di Venezia, *G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 202.

codice di procedura penale, art. 398 (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), nella parte in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto, qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione sommaria (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (4).

Sentenza 18 aprile 1967, n. 46, *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102.

Ordinanze di rimessione 13 maggio 1966 del Pretore di Venezia (*G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna* 1966, II, 202), 13 giugno 1966 del Pretore di Avezzano (*G. U.* 24 settembre 1966, n. 239, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 248), e 16 giugno 1966 del Pretore di Gonzaga (*G. U.* 12 novembre 1966, n. 284, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 286).

legge 13 giugno 1912, n. 555 (*Sulla cittadinanza italiana*), **art. 8, secondo comma** (art. 52 della Costituzione).

Sentenza 24 aprile 1967, n. 53, *G. U.* 29 aprile 1967, n. 109.

Ordinanza di rimessione 3 dicembre 1965 del Tribunale militare di Padova, *G. U.* 12 febbraio 1966, n. 38, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 23.

legge 30 settembre 1920, n. 1349 (*Disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi*), **art. 13**, nel testo modificato con l'art. 5 del r. d. l. 11 gennaio 1923, n. 138 (artt. 3, 25, primo e secondo comma, 102 e 112 della Costituzione).

Sentenza 9 marzo 1967, n. 25, *G. U.* 11 marzo 1967, n. 64.

(4) Dalle ordinanze di rimessione la questione risultava proposta anche in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione.

Ordinanze di rimessione 8 settembre 1965 del Pretore di Cortina d'Ampezzo (G. U. 27 novembre 1965, n. 297, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 173) e 23 febbraio 1966 del Pretore di Fermo (G. U. 14 maggio 1966, n. 118, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 156).

r. d. l. 11 gennaio 1923, n. 138 (*Abrogazione e modificazioni di vari provvedimenti in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari*), **art. 5**, che modifica l'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349 (artt. 3, 25, primo e secondo comma, 102 e 112 della Costituzione).

Sentenza 9 marzo 1967, n. 25, G. U. 11 marzo 1967, n. 64.

Ordinanze di rimessione 8 settembre 1965 del Pretore di Cortina d'Ampezzo (G. U. 27 novembre 1965, n. 297, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 173) e 23 febbraio 1966 del Pretore di Fermo (G. U. 14 maggio 1966, n. 118, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 156).

r. d. 29 luglio 1927, n. 1443 (*Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*), **art. 45** (artt. 42, terzo comma e 43, della Costituzione).

Sentenza 9 marzo 1967, n. 20, G. U. 11 marzo 1967, n. 64.

Ordinanza di rimessione 1° luglio 1965 della Corte di appello di Reggio Calabria, G. U. 28 agosto 1965, n. 216, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 108.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 15, primo comma** (art. 13 della Costituzione).

Sentenza 24 aprile 1967, n. 52, G. U. 29 aprile 1967, n. 109.

Ordinanza di rimessione 31 maggio 1965 del Tribunale di Ascoli Piceno, G. U. 29 gennaio 1966, n. 25, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 23.

legge 18 giugno 1931, n. 987 (*Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi*), **art. 1** (art. 41 della Costituzione).

Sentenza 9 marzo 1967, n. 24, G. U. 11 marzo 1967, n. 64.

Ordinanza di rimessione 27 luglio 1965 del Pretore di Strambino, G. U. 25 settembre 1965, n. 242, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 144.

r. d. 17 agosto 1935, n. 1765 (*Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*), **art. 4, primo e secondo comma** (artt. 3, primo e secondo comma, 35 e 38 della Costituzione) (5).

Sentenza 9 marzo 1967, n. 22, G. U. 11 marzo 1967, n. 64.

Ordinanza di rimessione 25 marzo 1965 del Tribunale di Milano, G. U. 10 luglio 1965, n. 171, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 108.

(5) Il terzo ed il quinto comma della disposizione — ed i corrispondenti commi dell'art. 10 del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 che li riproducono — sono stati dichiarati incostituzionali, entro determinati limiti, con la stessa sentenza 9 marzo 1967, n. 22.

r. d. 5 giugno 1939, n. 1016 (*Testo unico delle leggi sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia*), **art. 40**.

Sentenza 24 aprile 1967, n. 50, *G. U.* 29 aprile 1967, n. 109.

Ordinanza di rimessione 29 settembre 1965 del Pretore di Verona, *G. U.* 31 dicembre 1965, n. 326, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 173.

d. P. R. 5 aprile 1951, n. 203 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), **art. 86** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 18 aprile 1967, n. 45, *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102.

Ordinanze di rimessione 28 marzo 1966 (cinque) del Tribunale di Caltanissetta, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 255.

d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*), **art. 93** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 18 aprile 1967, n. 45, *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102.

Ordinanze di rimessione 22 novembre 1965 e 6 dicembre 1966 del Pretore di Caltanissetta (*G. U.* 15 gennaio 1966, n. 12 e 12 febbraio 1966, n. 38, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 24).

d. P. R. 14 febbraio 1964, n. 237 (*Leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica*), **art. 1, lettera b** (art. 52 della Costituzione).

Sentenza 24 aprile 1967, n. 53, *G. U.* 29 aprile 1967, n. 109.

Ordinanza di rimessione 3 dicembre 1965 del Tribunale militare di Padova, *G. U.* 12 febbraio 1966, n. 38, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 24.

legge 3 febbraio 1965, n. 14 (*Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie esercitate in regime di concessione*) (artt. 35, primo comma, 36, 38, e 41, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 24 aprile 1967, n. 51, *G. U.* 29 aprile 1967, n. 109.

Ordinanza di rimessione 9 giugno 1965 del Pretore di Napoli, *G. U.* 27 novembre 1965, n. 297, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 176.

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*) (art. 76 della Costituzione) (6).

Sentenze 22 marzo 1967, n. 32 e n. 33, *G. U.* 25 marzo 1967, n. 77.

Ordinanze di rimessione 20 ottobre 1966 del Tribunale di Casale Monferrato (*G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25, e *retro*, II, 20) e 16 novembre 1966 del Tribunale di Acqui Terme (*G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12, e *retro*, II, 20).

(6) Questione già dichiarata non fondata, sotto analogo profilo e in riferimento anche all'art. 73 della Costituzione, con sentenza 9 febbraio 1967, n. 13.

Ordinanze di rimessione 8 settembre 1965 del Pretore di Cortina d'Ampezzo (*G. U.* 27 novembre 1965, n. 297, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 173) e 23 febbraio 1966 del Pretore di Fermo (*G. U.* 14 maggio 1966, n. 118, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 156).

r. d. l. 11 gennaio 1923, n. 138 (*Abrogazione e modificazioni di vari provvedimenti in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari*), **art. 5**, che modifica l'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349 (artt. 3, 25, primo e secondo comma, 102 e 112 della Costituzione).

Sentenza 9 marzo 1967, n. 25, *G. U.* 11 marzo 1967, n. 64.

Ordinanze di rimessione 8 settembre 1965 del Pretore di Cortina d'Ampezzo (*G. U.* 27 novembre 1965, n. 297, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 173) e 23 febbraio 1966 del Pretore di Fermo (*G. U.* 14 maggio 1966, n. 118, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 156).

r. d. 29 luglio 1927, n. 1443 (*Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*), **art. 45** (artt. 42, terzo comma e 43, della Costituzione).

Sentenza 9 marzo 1967, n. 20, *G. U.* 11 marzo 1967, n. 64.

Ordinanza di rimessione 1° luglio 1965 della Corte di appello di Reggio Calabria, *G. U.* 28 agosto 1965, n. 216, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 108.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 15, primo comma** (art. 13 della Costituzione).

Sentenza 24 aprile 1967, n. 52, *G. U.* 29 aprile 1967, n. 109.

Ordinanza di rimessione 31 maggio 1965 del Tribunale di Ascoli Piceno, *G. U.* 29 gennaio 1966, n. 25, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 23.

legge 18 giugno 1931, n. 987 (*Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi*), **art. 1** (art. 41 della Costituzione).

Sentenza 9 marzo 1967, n. 24, *G. U.* 11 marzo 1967, n. 64.

Ordinanza di rimessione 27 luglio 1965 del Pretore di Strambino, *G. U.* 25 settembre 1965, n. 242, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 144.

r. d. 17 agosto 1935, n. 1765 (*Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*), **art. 4, primo e secondo comma** (artt. 3, primo e secondo comma, 35 e 38 della Costituzione) (5).

Sentenza 9 marzo 1967, n. 22, *G. U.* 11 marzo 1967, n. 64.

Ordinanza di rimessione 25 marzo 1965 del Tribunale di Milano, *G. U.* 10 luglio 1965, n. 171, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 108.

(5) Il terzo ed il quinto comma della disposizione — ed i corrispondenti commi dell'art. 10 del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 che li riproducono — sono stati dichiarati incostituzionali, entro determinati limiti, con la stessa sentenza 9 marzo 1967, n. 22.

codice civile, disposizioni transitorie, art. 123, terzo comma, per il richiamo al termine stabilito dell'art. 271 del codice civile (art. 3 della Costituzione) (9).

Corte di appello di Bologna, ordinanze 18 novembre 1966 (due), G. U. 22 aprile 1967, n. 102.

codice di procedura civile, comb. disp. art. 301 (Morte o impedimento del procuratore) e art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione), in quanto prevede l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione anche per l'ipotesi di cancellazione del procuratore dagli albi professionali, in cui il termine decorre da una data che può senza colpa rimanere ignota alle parti (art. 24 della Costituzione) (10).

Corte di appello di Bologna, ordinanza 28 novembre 1966, G. U. 22 aprile 1967, n. 102.

codice penale, art. 26 (Ammenda), secondo comma, in quanto legittima un aggravamento della sanzione penale in ragione delle sole condizioni economiche del reo (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Iseo, ordinanza 8 novembre 1966, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51.

codice penale, art. 341 (Oltraggio a un pubblico ufficiale), in quanto, con formulazione attualmente inadeguata, prevede per il delitto di oltraggio sanzioni la cui maggiore gravità rispetto a quelle previste, per comportamenti identici o simili, dagli articoli 594 e 612 del codice penale — se pur stabilita in funzione della difesa dell'ulteriore bene pubblico riguardante il prestigio ed il funzionamento della pubblica Amministrazione — appare sproporzionata, di per se stessa, ed in rapporto all'evoluzione della coscienza comune (artt. 1 e 3 della Costituzione).

Pretore di Francavilla al Mare, ordinanze 28 novembre 1966 (due), G. U. 25 marzo 1967, n. 77.

codice di procedura penale, art. 231 (Atti ed informativi del pretore), in quanto, con l'inciso « *che reputa necessari* », consente al pretore di emettere decreto di citazione a giudizio senza preventiva istruzione (artt. 3 e 24 della Costituzione) (11).

(9) Il primo ed il secondo comma della disposizione sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7.

(10) Questione già proposta, con riguardo alle ipotesi espressamente previste dall'art. 301 del codice di procedura civile (morte, radiazione e sospensione del procuratore), dal Tribunale di Catania, con ordinanza 17 gennaio 1966 (G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 100), dalla Corte di cassazione, con ordinanza 16 febbraio 1966 (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 201), e dal Tribunale di Roma, con ordinanza 10 novembre 1966 (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e *retro*, II, 15).

(11) Questione dichiarata non fondata con sentenza 18 aprile 1967, n. 46.

codice civile, disposizioni transitorie, art. 123, terzo comma, per il richiamo al termine stabilito dell'art. 271 del codice civile (art. 3 della Costituzione) (9).

Corte di appello di Bologna, ordinanze 18 novembre 1966 (due), G. U. 22 aprile 1967, n. 102.

codice di procedura civile, comb. disp. art. 301 (Morte o impedimento del procuratore) e art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione), in quanto prevede l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione anche per l'ipotesi di cancellazione del procuratore dagli albi professionali, in cui il termine decorre da una data che può senza colpa rimanere ignota alle parti (art. 24 della Costituzione) (10).

Corte di appello di Bologna, ordinanza 28 novembre 1966, G. U. 22 aprile 1967, n. 102.

codice penale, art. 26 (Ammenda), secondo comma, in quanto legittima un aggravamento della sanzione penale in ragione delle sole condizioni economiche del reo (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Iseo, ordinanza 8 novembre 1966, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51.

codice penale, art. 341 (Oltraggio a un pubblico ufficiale), in quanto, con formulazione attualmente inadeguata, prevede per il delitto di oltraggio sanzioni la cui maggiore gravità rispetto a quelle previste, per comportamenti identici o simili, dagli articoli 594 e 612 del codice penale — se pur stabilita in funzione della difesa dell'ulteriore bene pubblico riguardante il prestigio ed il funzionamento della pubblica Amministrazione — appare sproporzionata, di per se stessa, ed in rapporto all'evoluzione della coscienza comune (artt. 1 e 3 della Costituzione).

Pretore di Francavilla al Mare, ordinanze 28 novembre 1966 (due), G. U. 25 marzo 1967, n. 77.

codice di procedura penale, art. 231 (Atti ed informativi del pretore), in quanto, con l'inciso « *che reputa necessari* », consente al pretore di emettere decreto di citazione a giudizio senza preventiva istruzione (artt. 3 e 24 della Costituzione) (11).

(9) Il primo ed il secondo comma della disposizione sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7.

(10) Questione già proposta, con riguardo alle ipotesi espressamente previste dall'art. 301 del codice di procedura civile (morte, radiazione e sospensione del procuratore), dal Tribunale di Catania, con ordinanza 17 gennaio 1966 (G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 100), dalla Corte di cassazione, con ordinanza 16 febbraio 1966 (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 201), e dal Tribunale di Roma, con ordinanza 10 novembre 1966 (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e *retro*, II, 15).

(11) Questione dichiarata non fondata con sentenza 18 aprile 1967, n. 46.

codice di procedura penale, art. 506 (*Casi di giudizio per decreto e poteri del pretore*), in quanto consente al Pretore di pronunciare condanna con decreto *in procedimenti in cui siano stati compiuti atti istruttori*, omettendo l'interrogatorio dell'imputato e gli adempimenti di cui agli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater, e 320 del codice di procedura penale (artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione) (15).

Pretore di Padova, ordinanza 28 gennaio 1967, G. U. 22 aprile 1967, n. 102.

codice di procedura penale, art. 571 (*Riparazione degli errori giudiziari*), **primo comma**, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 23 maggio 1960, n. 504 — e **disposizioni conseguenti** — in quanto limita il diritto alla riparazione alla sola ipotesi di errore giudiziario commesso con sentenza irrevocabile di condanna e riconosciuto in sede di revisione, implicitamente escludendolo per le altre possibili ipotesi di errore giudiziario (art. 24, quarto comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 15 dicembre 1966, G. U. 11 marzo 1967, n. 64.

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (*Legge sui lavori pubblici*), **art. 317, secondo comma, prima parte**, in quanto consente al Governo, senza indicazione di principi e criteri direttivi, di emanare norme penali nell'esercizio della potestà regolamentare (art. 25, secondo comma, della Costituzione), con sanzioni che, per effetto dell'art. 1, n. 3 del r. d. 28 maggio 1931, n. 601, possono risultare in concreto anche di natura detentiva (artt. 13, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione) (16).

Rassegna, 1966, II, 154), dal Pretore di Milano (ordinanza 28 marzo 1966, G. U. 23 luglio 1966, n. 182, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 203), e in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Belluno (ordinanza 10 dicembre 1965, G. U. 12 febbraio 1966, n. 38, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 23) e dal Tribunale di Bari (ordinanze 1° giugno 1966 e 15 giugno 1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 249, e 8 giugno 1966, G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 236).

(15) Questione già proposta dal Pretore di Todi, con ordinanza 11 novembre 1966 (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e *retro*, II, 16). La questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale, « *nella parte in cui dà facoltà al Pretore di pronunciare condanna per decreto penale senza aver prima interrogato l'imputato od enunciato il fatto in un mandato rimasto senza effetto* », è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con sentenza 23 marzo 1966, n. 27. Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 506, in quanto consente di pronunciare decreto di condanna senza dibattimento, è stata dichiarata non fondata con sentenza 23 dicembre 1963, n. 170.

(16) Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F sono state già proposte dal Pretore di Borgo San Lorenzo, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione (ordinanza 23 giugno 1965, G. U. 31 luglio 1965, n. 191, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 107), dal Pretore di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 70, 76, 77 e 25, secondo comma, della Costituzione (ordinanza 6 dicembre 1965, G. U. 12 febbraio 1966, n. 38, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 23), e dal Pretore di Priverno, in riferimento agli artt. 2, 13, 16, e 41 della Costituzione (ordinanza 7 giugno 1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 249).

Pretore di Pavia, ordinanza 13 gennaio 1967, *G. U.* 8 aprile 1967, n. 89 (17).

Pretore di Borgo San Lorenzo, ordinanza 9 febbraio 1967, *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102 (18).

r. d. 11 dicembre 1887, n. 1550 (recte: n. 5138) (che chiama la *Consulta Araldica* a dar pareri al Governo in materia di titoli e distinzioni nobiliari, di stemmi ed altre pubbliche onorificenze e ne stabilisce le norme), in quanto relativo al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 e disp. trans. XIV della Costituzione) (19).

Tribunale di Roma, ordinanza 7 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

r. d. 2 luglio 1896, n. 313 (*Nuovo ordinamento per la Consulta Araldica*), in quanto relativo al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 e disp. trans. XIV della Costituzione) (19).

Tribunale di Roma, ordinanza 7 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

r. d. 5 luglio 1896, n. 314 (*Regolamento per la Consulta Araldica*), in quanto relativo al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 e disp. trans. XIV della Costituzione) (19).

Tribunale di Roma, ordinanza 7 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

legge 13 giugno 1912, n. 555 (*Sulla cittadinanza italiana*), **art. 8, ultimo comma**, in quanto impone l'adempimento del servizio militare anche a persone che non siano attualmente cittadini italiani (art. 52 della Costituzione) (20).

Tribunale militare di Padova, ordinanza 6 dicembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

r. d. l. 15 marzo 1923, n. 692 (*Limitazioni all'orario di lavoro per gli operai e gli impiegati delle aziende industriali o commerciali di qua-*

(17) Con la stessa ordinanza il Pretore di Pavia ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687, proposta in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

(18) Con questa ordinanza — che nel richiamare la motivazione della precedente ordinanza del 23 giugno 1965 propone la questione di legittimità costituzionale solo in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione — il Pretore di Borgo San Lorenzo ha rimesso nuovamente la questione alla Corte costituzionale, che, con ordinanza n. 126 del 19 dicembre 1966, aveva disposto la restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla rilevanza.

(19) Questione già proposta dallo stesso Tribunale di Roma con quattro ordinanze del 13 dicembre 1965 (*G. U.* 14 maggio 1966, n. 118, e in questa *Rassegna* 1966, II, 155 e seguenti) e dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 18 giugno 1966, (*G. U.* 12 novembre 1966, n. 284, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 286 e seguenti).

(20) Questione dichiarata non fondata con sentenza 24 aprile 1967, n. 53.

lunque natura), art. 4, in quanto, in relazione agli articoli 8 del r. d. 10 settembre 1923, n. 1955, e 1 del r. d. 10 settembre 1923, n. 1957, e alla disposizione di cui al n. 25 della Tabella approvata con il r. d. 10 settembre 1923, n. 1957, autorizza la concessione del riposo al lavoratore secondo un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36, ultimo comma, della Costituzione) (21).

Tribunale di Terni, ordinanze 27 settembre 1966 (quattordici), G. U. 8 aprile 1967, n. 89.

r. d. 10 settembre 1923, n. 1955 (*Regolamento sulle limitazioni dell'orario di lavoro per gli operai e gli impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura*), art. 8, in quanto, in relazione agli articoli 4 del r. d. l. 15 marzo 1923, n. 692, e 1 del r. d. 10 settembre 1923, n. 1957 ed alla disposizione di cui al n. 25 della Tabella approvata con il r. d. 10 settembre 1923, n. 1957, autorizza la concessione del riposo al lavoratore secondo un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36, ultimo comma, della Costituzione) (21).

Tribunale di Terni, ordinanze 27 settembre 1966 (quattordici), G. U. 8 aprile 1967, n. 89.

r. d. 10 settembre 1923, n. 1957 (*Approvazione della Tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le quarantotto settimanali di lavoro*), art. 1 e n. 25 della Tabella, in quanto, in relazione agli articoli 4 del r. d. l. 15 marzo 1923, n. 692, e 8 del r. d. 10 settembre 1923, n. 1955, autorizza la concessione del riposo al lavoratore secondo un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36, ultimo comma della Costituzione) (18).

Tribunale di Terni, ordinanze 27 settembre 1966 (quattordici), G. U. 8 aprile 1967, n. 89.

r. d. 6 dicembre 1923, n. 2657 (*Approvazione della Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692*), articolo unico, in quanto non prevede limitazioni di orario per le prestazioni dei lavoratori indicati nell'annessa tabella (art. 36, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 7 gennaio 1967, G. U. 22 aprile 1967, n. 102.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (*Legge del registro*), art. 91, in quanto, disponendo che il pagamento dell'imposta deve essere contemporaneo alla presentazione dell'atto, costringe il curatore che deve far valere

(21) Analoga questione è stata proposta, per l'art. 16 delle disposizioni annessa al r. d. l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (nel testo modificato dall'art. 16 delle disposizioni annessa al r. d. l. 2 dicembre 1923, n. 2682), dal Tribunale di Trento (ordinanza 30 giugno 1966, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e *retro*, II, 16).

in giudizio un atto stipulato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento a versare l'intero ammontare del tributo, con disparità di trattamento tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri creditori del fallito (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 10 novembre 1966, *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102.

r. d. l. 20 marzo 1924, n. 442 (*Disposizioni per disciplinare l'uso di titoli od attributi nobiliari*), in quanto relativo al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 e disp. trans. XIV della Costituzione) (19).

Tribunale di Roma, ordinanza 7 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

r. d. l. 23 dicembre 1924, n. 2337 (*Modificazioni al r. d. l. 20 marzo 1924, n. 442, contenente norme per disciplinare l'uso di titoli ed attributi nobiliari*), in quanto relativo al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 e disp. trans. XIV della Costituzione) (19).

Tribunale di Roma, ordinanza 7 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

legge 17 aprile 1925, n. 473 (*Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, emanati sino al 23 maggio 1924*), per la parte in cui converte in legge il r. d. l. 20 marzo 1924, n. 442, con disposizioni relative al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 e disp. trans. XIV della Costituzione) (19).

Tribunale di Roma, ordinanza 7 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

r. d. 16 agosto 1926, n. 1489 (*Statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari*), in quanto relativo al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 e disp. trans. XIV della Costituzione) (19).

Tribunale di Roma, ordinanza 7 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

r. d. l. 15 marzo 1927, n. 436 (*Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia*), **art. 7, quarto comma**, in quanto impone l'esecuzione del decreto di vendita quando il debitore opponente non documenti alla prima udienza l'avvenuto pagamento delle somme dovute (art. 3, 24 e 113 della Costituzione) (22).

Pretore di Roma, ordinanza 2 febbraio 1967, *G. U.* 8 aprile 1967, n. 89.

(22) Questione già proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Catania con ordinanze 14 gennaio 1966 (*G. U.* 26 marzo 1966, n. 76, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 103) e 25 gennaio 1966 (*G. U.* 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 103).

r. d. 21 gennaio 1929, n. 61 (*Approvazione dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano*), in quanto relativo al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 e disp. trans. XIV della Costituzione) (19).

Tribunale di Roma, ordinanza 7 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 110, primo comma**, in quanto sostanzialmente rimette all'Autorità amministrativa l'integrazione del contenuto del precetto penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione) (23).

Pretore di Imola, ordinanza 23 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (*Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato*), **art. 11, terzo comma**, in quanto commina, secondo la consolidata interpretazione, la nullità delle notificazioni non sanabile neppure con la rituale costituzione dell'Amministrazione intimata (artt. 3 e 24 della Costituzione) (24).

Tribunale di Salerno, ordinanza 25 novembre 1966, *G. U.* 29 aprile 1967, n. 109.

r. d. 3 marzo 1934, n. 383 (*Testo unico della legge comunale e provinciale*), **artt. 33, 34 e 35**, nella parte in cui dispongono che le variazioni delle circoscrizioni territoriali debbano essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica (artt. 117 e 133 della Costituzione), ed in quanto non prevedono che per tali provvedimenti debbano essere preventivamente sentite le popolazioni (artt. 3 e 133 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanza 5 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

r. d. l. 5 marzo 1942, n. 186 (*Provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza*), **art. 4, secondo comma**, in quanto, in relazione alla prima parte della disposizione, impone il pagamento delle imposte dovute in base ai valori determinati con la decisione della Commissione distrettuale anche quando la decisione di primo grado sia impugnata,

(23) Il terzo, il quarto ed il quinto comma della disposizione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattamento, senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse, sono stati dichiarati incostituzionali, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, con sentenza 9 luglio 1963, n. 125.

(24) Questione già proposta dalla Corte di cassazione con ordinanza 24 novembre 1965 (*G. U.* 25 giugno 1966, n. 156, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 159).

prevedendo, per il caso di mancato pagamento nel termine stabilito, l'applicazione della soprattassa del dieci per cento (25).

Commissione provinciale delle imposte di Milano, ordinanze 18 ottobre 1966 (due), *G. U.* 22 aprile 1967, n. 109.

r. d. 30 marzo 1942, n. 318 (*Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie*), **art. 123, terzo comma**, per il richiamo al termine stabilito dall'art. 271 del codice civile (art. 3 della Costituzione) (26).

Corte di appello di Bologna, ordinanze 18 novembre 1966 (due), *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102.

r. d. 7 giugno 1943, n. 651 (*Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano*), in quanto relativo al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 e disp. trans. XIV della Costituzione) (19).

Tribunale di Roma, ordinanza 7 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

d. lg. lgt. 12 aprile 1945, n. 203 (*Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali*), **art. 1**, in quanto prevede una composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale non idonea ad assicurare la indipendenza dei giudici e la imparzialità delle decisioni (artt. 25, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione) (27).

Giunta provinciale amministrativa di Torino, ordinanza 25 novembre 1966, *G. U.* 8 aprile 1967, n. 89.

Giunta provinciale amministrativa di Milano, ordinanza 12 dicembre 1966, *G. U.* 25 marzo 1967, n. 77.

d. lg. C. P. S. 15 novembre 1946, n. 367 (*Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta*), modificato con legge 1° marzo 1949, n. 76, e in particolare **art. 1, secondo comma, nn. 2 e 3**, in quanto la nomina dei componenti funzionari statali è affidata indirettamente al Governo (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione) (28).

(25) Questione già dichiarata non fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con sentenza 6 dicembre 1965, n. 76. Il terzo comma della disposizione è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 7 luglio 1962, n. 75.

(26) Il primo ed il secondo comma della disposizione sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7.

(27) La disposizione, sotto il denunciato profilo, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 22 marzo 1967, n. 30.

(28) Sotto analogo profilo, ed in riferimento alle stesse disposizioni della Costituzione, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d. lg. lgt. 12 aprile 1945, n. 203 (sentenza 22 marzo 1967, n. 30).

Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, ordinanze 10 dicembre 1966 (G. U. 25 febbraio 1967, n. 51), 20 dicembre 1966 (G. U. 25 marzo 1967, n. 77) e 27 gennaio 1967 (G. U. 8 aprile 1967, n. 89).

d. lg. C. P. S. 16 luglio 1947, n. 708 (*Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo*), **art. 2**, nel testo modificato dall'articolo unico della legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, in quanto stabilisce la competenza del Foro di Roma per tutte le controversie relative all'E.N.P.A.L.S. (artt. 24 e 3 della Costituzione).

Corte di appello di Roma, ordinanza 4 gennaio 1967, G. U. 8 aprile 1967, n. 89.

legge 2 luglio 1952, n. 703 (*Disposizioni in materia di finanza locale*), **art. 47**, in quanto non prevede criteri o limiti per la scelta dei componenti della Commissione per i tributi locali e rimette all'Amministrazione comunale la designazione di due terzi dei componenti della Commissione; **art. 51**, in quanto attribuisce alla Giunta municipale, senza indicazione di criteri direttivi, la potestà discrezionale di rendere provvisoriamente e parzialmente esecutorie le decisioni di primo grado (artt. 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della Costituzione).

Tribunale di Ravenna, ordinanza 7 novembre 1966, G. U. 11 marzo 1967, n. 64.

legge 29 novembre 1952, n. 2388 (*Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazione di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo*), **articolo unico**, che modifica l'art. 2 del d. lg. 16 luglio 1947, n. 708, in quanto stabilisce la competenza del Foro di Roma per tutte le controversie relative all'E.N.P.A.L.S. (artt. 24 e 3 della Costituzione).

Corte di appello di Roma, ordinanza 4 gennaio 1967, G. U. 8 aprile 1967, n. 89 (29).

legge 31 marzo 1956, n. 294 (*Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico*), **art. 4, quarto comma, secondo inciso**, nel testo di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, per la disparità di trattamento che la disposizione determina per i titolari di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore ed in contrasto con la nuova disciplina — e rispettivamente per i diritti di vicinato dei proprietari dei fondi limitrofi — a seconda che siano

(29) Con la stessa ordinanza, la Corte di appello di Roma ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 29 novembre 1952, n. 2388, per contrasto con l'art. 25 della Costituzione.

state o meno eseguite o iniziate le costruzioni e a seconda delle zone del territorio comunale alle quali si riferiscono le licenze edilizie (art. 3 della Costituzione).

Corte di appello di Venezia, ordinanza 17 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

legge 23 maggio 1960, n. 504 (*Modificazioni agli artt. 571 e seguenti del Codice di procedura penale*), **art. 1**, che modifica l'art. 571 del codice di procedura penale, in quanto limita il diritto alla riparazione alla sola ipotesi di errore giudiziario commesso con sentenza irrevocabile di condanna e riconosciuto in sede di revisione, implicitamente escludendolo per le altre possibili ipotesi di errore giudiziario (art. 24, quarto comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 15 dicembre 1966, *G. U.* 11 marzo 1967, n. 64.

legge 28 luglio 1961, n. 828 (*Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro*), **art. 3, quinto comma**, in quanto impone di calcolare il valore del materiale incorporato, ai fini della determinazione del valore imponibile dell'appalto, anche quando il materiale viene fornito dal committente (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 13 gennaio 1967, *G. U.* 8 aprile 1967, n. 89.

legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (*Istituzione e ordinamento della scuola media statale*), **art. 8**, in quanto prevede l'indiscriminata applicazione di sanzioni penali per tutti gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione media, senza che la legge garantisca una situazione paritaria a tutti gli obbligati e senza che sia garantito praticamente a tutti l'accesso alla scuola (artt. 3 e 34 della Costituzione).

Pretore di Larino, ordinanza 25 ottobre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

d. P. R. 14 febbraio 1964, n. 237 (*Leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica*), **art. 1, lettera b**, in quanto, per il richiamo alle leggi vigenti in materia di cittadinanza e quindi anche all'art. 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, impone l'adempimento del servizio militare anche a persone che non siano attualmente cittadini italiani (art. 52 della Costituzione) (30).

Tribunale militare di Padova, ordinanza 6 dicembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

(30) Questione dichiarata non fondata con sentenza 24 aprile 1967, n. 53.

legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (*Ripartizione dei prodotti agricoli*), in quanto disciplina rapporti di diritto privato senza che ricorrano gli estremi della temporaneità e della eccezionalità (art. 116 della Costituzione e art. 14 dello Statuto della Regione siciliana) e invadendo il campo di attività delle organizzazioni sindacali (art. 39 della Costituzione); **in subordine, art. 4, ultima parte**, in quanto prevede una disciplina uniforme per situazioni che possono risultare diverse (art. 3 della Costituzione) (31).

Pretore di Lentini, ordinanza 28 novembre 1966, G. U. 8 aprile 1967, n. 89.

legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (*Ripartizione dei prodotti agricoli*), mantenuta in vigore, pur essendo intervenuta la legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756, dalla legge regionale 3 giugno 1966, n. 13, in quanto disciplina rapporti di diritto privato senza che ricorrano gli estremi della temporaneità e della eccezionalità e senza delega della legislazione nazionale, prevedendo una ripartizione dei prodotti agricoli diversa da quella stabilita dalla legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756 (art. 14, lett. a) dello Statuto della Regione siciliana, e artt. 41 e 42 della Costituzione, o art. 117, ultimo comma della Costituzione) (31).

Pretore di Mazara del Vallo, ordinanze 16 gennaio 1967 (tre), G. U. 25 febbraio 1967, n. 51.

legge 15 settembre 1964, n. 756 (*Norme in materia di contratti agrari*), art. 14, in quanto, prorogando a tempo indeterminato i contratti agrari (considerati dall'articolo 1 della stessa legge come « forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese »), sopprime la libertà di concludere negozi giuridici (art. 41 della Costituzione), limita il diritto di proprietà del concedente senza la ricorrenza di motivi di interesse generale (art. 42 della Costituzione), impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata in contrasto con l'utilità sociale (art. 44 della Costituzione) (32), disciplina rapporti giuridici ad esclusivo beneficio di una delle parti (art. 3 della Costituzione), pregiudica il diritto al lavoro dei lavoratori agricoli che non abbiano stipulato contratti agrari in data anteriore al 23 settembre 1964 (artt. 4 e 3 della Costituzione), e vincola i concedenti alla prosecuzione, a tempo indeterminato, di rapporti voluti e costituiti come temporanei (art. 2 della Costituzione).

Tribunale di Siracusa, Sezione agraria, ordinanza 27 gennaio 1967, G. U. 22 aprile 1967, n. 102.

(31) Questioni già proposte, in riferimento agli artt. 3, 41, 39 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Noto (ordinanza 27 ottobre 1966, G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e *retro*, II 19).

(32) Questione già proposta dalla Sezione agraria del Tribunale di Firenze, con ordinanza 23 febbraio 1966 (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 212).

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), per eccesso dai limiti temporali della delega conferita con legge 9 ottobre 1964, n. 991 (artt. 73 e 76 della Costituzione) (33).

Pretore di Casale Monferrato, ordinanze 7 dicembre 1966 (due), G. U. 25 febbraio 1967, n. 51.

Pretore di Fermo, ordinanza 7 dicembre 1966, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51.

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 24 gennaio 1967, G. U. 22 aprile 1967, n. 102.

legge 5 luglio 1965, n. 798 (*Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6 e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali*), art. 3, in quanto impone al proprietario espropriato che richiede il provvedimento di svincolo dell'indennità il pagamento di un contributo in danaro in favore della Cassa degli avvocati (artt. 3, 23, 24, 42 e 53 della Costituzione) (34).

Pretore di Avezzano, ordinanza 25 gennaio 1967, G. U. 25 marzo 1967, n. 77.

legge 5 luglio 1965, n. 798 (*Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6 e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali*), art. 4, in quanto impone al cittadino che richiede un certificato penale il pagamento di un contributo in danaro in favore della Cassa degli avvocati (art. 53 della Costituzione).

Tribunale di Aosta, ordinanza 22 novembre 1966, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51.

legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 (*Ripartizione dei prodotti agricoli*), in quanto mantiene in vigore (pur essendo intervenuta la legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756) le norme contenute nella legge regionale 16 marzo 1964, n. 4, che disciplinano rapporti di diritto privato senza che ricorrano gli estremi della temporaneità e della eccezionalità (art. 116 della Costituzione e art. 14 dello Statuto della Regione siciliana), invadendo il campo di attività delle organizzazioni sindacali (art. 39 della Costituzione), e prevedendo, in particolare (art. 4, ultima parte), una disciplina uniforme per situazioni che possono risultare diverse (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Lentini, ordinanza 28 novembre 1966, G. U. 8 aprile 1967, n. 89.

(33) Questione dichiarata non fondata con sentenza 9 febbraio 1967, n. 13.

(34) Questione già proposta, in riferimento agli artt. 3, 38, 23 e 53 della Costituzione, con ordinanza 15 febbraio 1966 del Pretore di Varese (G. U. 25 giugno 1966, n. 156, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 163). L'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole « della Corte costituzionale » è stato dichiarato illegittimo con sentenza 6 dicembre 1965, n. 75.

legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 (*Ripartizione dei prodotti agricoli*), **art. 1**, in quanto, pur essendo intervenuta la legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756, mantiene in vigore, senza delega della legislazione nazionale, la legge regionale 16 marzo 1964, n. 4, che prevede una ripartizione di prodotti agricoli diversa da quella stabilita dalla legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756 (art. 14, lett. a) dello Statuto della Regione siciliana, e artt. 41 e 42 della Costituzione, o art. 117, ultimo comma, della Costituzione).

Pretore di Mazara del Vallo, ordinanza 16 gennaio 1967 (tre), *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

legge 5 luglio 1966, n. 526 (*Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia*), **art. 6**, che sostituisce l'art. 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per la disparità di trattamento che l'attuale formula dell'art. 4, quarto comma, secondo inciso, della legge 31 marzo 1956, n. 294, determina per i titolari di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore ed in contrasto con la nuova disciplina — e rispettivamente per i diritti di vicinato dei proprietari dei fondi limitrofi — a seconda che siano state o meno eseguite o iniziate le costruzioni e a seconda delle zone del territorio comunale alle quali si riferiscono le licenze edilizie (art. 3 della Costituzione).

Corte di appello di Venezia, ordinanza 17 novembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51.

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), in quanto, con il livellamento della rivalutazione dei canoni enfiteutici, prevede una disciplina unitaria per situazioni obiettivamente diverse (art. 3 della Costituzione); **in particolare, art. 1**, in quanto prevede, per la determinazione dell'ammontare del canone enfiteutico e del corrispettivo dell'affrancazione, un criterio che prescinde dal contenuto concreto dei singoli rapporti (art. 41 della Costituzione) e la cui applicazione si risolve in un disconoscimento del diritto di proprietà privata (art. 42 della Costituzione).

Pretore di Vitulano, ordinanza 9 febbraio 1967, *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102.

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **artt. 4, 5, 6 e 7**, in quanto, con disparità di trattamento tra gli enfiteusi e i coloni, da una parte, e i proprietari concedenti dall'altra (art. 3, primo comma, della Costituzione), prevede per l'esercizio del diritto di affrancazione dei canoni enfiteutici ed equiparati un procedimento sommario che non consente ai proprietari concedenti la difesa giudiziale dei propri diritti (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione); **art. 4, quarto comma**, in quanto definisce « ordinanza » il provvedimento del Pretore, di efficacia costitutiva e

natura sostanziale di sentenza (art. 111, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Civita Castellana, ordinanze 23 dicembre 1966 (sei), G. U. 25 marzo 1967, n. 77 (35).

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), art. 8, in quanto abroga il secondo ed il terzo periodo dell'art. 972 del codice civile, che non ammetteva l'affrancazione in caso di deterioramento del fondo enfiteutico o di inadempimento di considerevole gravità dell'obbligo dei miglioramenti, e disponeva la prevalenza, nelle indicate ipotesi, della domanda giudiziale di devoluzione su quella di affrancazione (artt. 42, secondo comma, e 44 della Costituzione).

Pretore di Spoleto, ordinanza 15 dicembre 1966, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51 (36).

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 16 novembre 1966, riapprov. 17 gennaio 1967 (*Estensione della competenza territoriale della Sezione di Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia a tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia*) (art. 127 della Costituzione).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51.

legge reg. sic. approv. 1-2 febbraio 1967 (*Provvedimenti di carattere finanziario per l'anno 1967*).

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, G. U. 11 marzo 1967, n. 64.

legge reg. sic. approv. 9 marzo 1967 (*Istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia*).

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, G. U. 8 aprile 1967, n. 89.

legge reg. sic. approv. 21 marzo 1967 (*Istituzione del ruolo del personale salariato di 4ª categoria addetto alla pulizia*).

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, G. U. 22 aprile 1967, n. 102.

legge reg. sic. approv. 30 marzo 1967 (*Integrazione del ruolo unico ad esaurimento per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale, istituito con legge 20 agosto 1962, n. 23*).

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, G. U. 29 aprile 1967, n. 109.

(35) Nelle stesse ordinanze il Pretore ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 13 della legge 22 luglio

legge reg. sic. approv. 31 marzo 1967 (*Istituzione di una cattedra convenzionata con l'Università di Messina per l'insegnamento della storia moderna*).

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, G. U. 29 aprile 1967, n. 109.

legge reg. sic. approv. 31 marzo 1967 (*Istituzione di una cattedra di terapia medica-sistematica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania*).

Ricorso al Commissario dello Stato per la Regione siciliana, G. U. 29 aprile 1967, n. 109.

legge reg. sic. approv. 31 marzo 1967 (*Concessione di un assegno vitalizio alle famiglie dei dirigenti sindacali e politici caduti nella lotta per il lavoro, la libertà e il progresso della Sicilia*).

Ricorso al Commissario dello Stato per la Regione siciliana, G. U. 29 aprile 1967, n. 109.

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITÀ, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO

r. d. l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*), **artt. 10 e 11** — manifesta infondatezza (37).

Sentenza 4 aprile 1967, n. 37, G. U. 8 aprile 1967, n. 89.

Ordinanza di rimessione 2 maggio 1966 del Pretore di Santo Stefano di Camastra (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 203).

legge 2 aprile 1958, n. 377 (*Norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle*

1966, n. 607 (sollevate in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione) e irrilevanti, ai fini della decisione della causa, quelle proposte per gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18 della stessa legge.

(36) Nella stessa ordinanza il Pretore di Spoleto ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

(37) L'art. 11 del r. d. l. 30 dicembre 1923, n. 3267 è stato dichiarato incostituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, con sentenza 23 marzo 1966, n. 26; con la stessa pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sollevata in riferimento alle stesse norme della Costituzione.

imposte), **art. 18, primo comma** — restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla rilevanza.

Ordinanza 9 marzo 1967, n. 27, *G. U.* 11 marzo 1967, n. 64.

Ordinanza di rimessione 29 gennaio 1965 del Tribunale di Napoli, *G. U.* 5 giugno 1965, n. 139, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 80).

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini*), **articolo unico**, per la parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini — manifesta infondatezza « per sopraggiunta inefficacia della norma ai sensi della sentenza n. 9 del 1° febbraio 1967 » (pubblicata il 4 febbraio 1967) (38).

Ordinanza 4 aprile 1967, n. 42, *G. U.* 8 aprile 1967, n. 89.

Ordinanza di rimessione 13 ottobre 1966 del Tribunale di Trento, *G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12, e *retro*, II, 18.

d. P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (*Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana*), **art. 70** — inammissibilità.

Sentenza 18 aprile 1967, n. 45, *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102.

Ordinanze di rimessione 28 marzo 1966 (cinque) del Tribunale di Caltanissetta, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 258.

legge 5 marzo 1963, n. 246 (*Istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e al r. d. 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739*), **art. 25, primo, secondo e terzo comma** — manifesta infondatezza (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione) (39).

Ordinanza 4 aprile 1967, n. 43, *G. U.* 8 aprile 1967, n. 89.

Ordinanza di rimessione 30 novembre 1965 del Tribunale di Livorno, *G. U.* 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 107.

(38) Il d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 è stato dichiarato incostituzionale per la parte in cui rende obbligatorie *erga omnes* le seguenti disposizioni del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959, relativo al trattamento economico e normativo degli operai addetti alle industrie edilizie ed affini: art. 34, per il riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terzo/ultimo comma (sentenza 13 luglio 1963, n. 129), art. 55 (sentenza 6 luglio 1965, n. 56), art. 56 (sentenza 23 maggio 1966, n. 45), art. 61 (sentenza 9 giugno 1965, n. 43), e art. 62 (sentenza 13 luglio 1963, n. 129).

(39) Con sentenza 23 maggio 1966, n. 44, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi il secondo comma dell'art. 25, il primo ed il secondo comma dell'art. 27, e il terzo comma dell'art. 43 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 5 marzo 1963, n. 246 (art. 99 della Costituzione) e in particolare degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 13, 21, 25, primo, terzo, quarto e quinto comma, e 42 (artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 70 della Costituzione).

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*) — manifesta infondatezza (art. 73 della Costituzione) (40).

Sentenze 22 marzo 1967, n. 32 e n. 33, *G. U.* 25 marzo 1967, n. 77.

Ordinanze di rimessione 20 ottobre 1966 del Tribunale di Casale Monferrato (*G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25, e *retro*, II, 20) e 16 novembre 1966 del Tribunale di Acqui Terme (*G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12, e *retro*, II, 20).

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), **art. 108 (lett. b e c)** — manifesta infondatezza (41).

Sentenza 22 marzo 1967, n. 31 e ordinanza 22 marzo 1967, n. 34, *G. U.* 25 marzo 1967, n. 77.

Ordinanze di rimessione 31 ottobre 1966 del Pretore di Pistoia (*G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12, e *retro*, II, 21) e 26 ottobre 1966 del Pretore di Imola (*G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12, e *retro*, II, 21).

legge reg. sic. approv. 14 luglio 1966 (*Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani*) — estinzione per rinuncia.

Ordinanza 9 marzo 1967, n. 28, *G. U.* 11 marzo 1967, n. 64.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 30 luglio 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 261.

legge reg. sic. approv. 14 luglio 1966 (*Finanziamento di un programma di interventi produttivi prioritari*) — estinzione per rinuncia.

Ordinanza 9 marzo 1967, n. 29, *G. U.* 11 marzo 1967, n. 64.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 30 luglio 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 261.

legge reg. sic. approv. 20 luglio 1966 (*Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'autonomia siciliana*) — estinzione per rinuncia.

Ordinanza 22 marzo 1967, n. 36, *G. U.* 25 marzo 1967, n. 77.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 5 agosto 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 261.

(40) Questione dichiarata non fondata con sentenza 9 febbraio 1967, n. 13.

(41) Questione dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con sentenza 9 febbraio 1967, n. 14.

Prescrizioni di massima e di polizia forestale per la provincia di Messina, artt. 2, 27, primo comma, 28, primo comma, 30, primo, secondo e sesto comma, e 79 — inammissibilità (42).

Sentenza 4 aprile 1967, n. 37, *G. U.* 8 aprile 1967, n. 89.

Ordinanze di rimessione 8 aprile 1966 (tre) e 2 maggio 1966 del Pretore di Santo Stefano di Camastra (*G. U.* 25 giugno 1966, n. 156; 9 luglio 1966, n. 168, e 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 157, nota 24, e 203, nota 15).

(42) Per analoga pronuncia cfr. sentenza 19 novembre 1966, n. 102.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Concessione di acque sotterranee non ancora iscritte - Diritti dello scopritore.

Se l'Amministrazione possa accordare la concessione di derivare ed utilizzare acque sotterranee scoperte a seguito di ricerche e ritenute pubbliche in quanto rispondenti al requisito di cui all'art. 1 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, sebbene le stesse non siano ancora iscritte nell'elenco delle acque pubbliche (n. 90).

Se il rimborso spese e l'adeguato compenso previsti dall'art. 103 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 a favore dello scopritore di acque pubbliche debbano essere corrisposti dal concessionario delle stesse in ogni caso ovvero solo nel caso in cui lo scopritore abbia avanzato domanda di concessione ma questa non sia stata accolta, per essere stato preferito altro richiedente (n. 90).

Contributi per costruzione di serbatoi e di laghi artificiali.

Se, ai fini della liquidazione del contributo concesso ex art. 75 t. u. sulle acque, sia determinante, nel sistema della legge, il collaudo (n. 91).

Se l'incollaudabilità dell'opera a qualunque causa dovuta (e quindi anche per eventi naturali straordinari), oltre a dimostrare la mancata realizzazione di quegli specifici fini di pubblico interesse concretamente collegati all'opera, ed in considerazione esclusiva dei quali era stato concesso un contributo nella spesa di costruzione di questa, impedisca altresì la valutazione della rispondenza dell'opera, risultata di diversa e ridotta idoneità per fatti naturali, ad altre pubbliche esigenze e comportamenti di necessità la ripetibilità del contributo concesso (n. 91).

Scarico di materiali entro gli alvei.

Se costituisce illecito penale ex art. 93 e 96 lett. H del t. u. 25 luglio 1904, n. 523 lo scarico di materiali entro gli alvei dei corsi d'acqua pubblici (n. 92).

AERONAUTICA E AEROMOBILI

Esenzione dall'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica a gestore di aeroporto.

Se l'estensione dall'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 d. l. 26 aprile 1945, n. 223, all. 4, possa riconoscersi al gestore di un aeroporto limitatamente all'energia destinata all'alimentazione dei dispositivi di segnalazione od invece anche a quella necessaria per tutto il complesso recintato (n. 19).

AFFISSIONI*Obbligo dei Comuni.*

Se i Comuni possano astenersi dal provvedere al servizio di affissione di manifesti per il reclutamento di personale per le FF. AA. o se possano quanto meno rifiutarsi dal provvedere al detto servizio di affissione se non venga loro corrisposto il compenso anticipato della prestazione (n. 2).

APPALTO*Lavori di ricostruzione di Stazione Ferroviaria.*

Se nella ipotesi di lavori il cui svolgimento sia previsto in fasi successive per un lungo periodo di tempo, l'anormale ed imprevedibile protrazione dei lavori stessi (causata da esigenze dell'Azienda ferroviaria) che interessi le varie fasi dell'appalto, con aggravio delle spese generali possa essere fatta valere al termine dei lavori, ovvero debba essere necessariamente denunciata dall'appaltatore, a pena di decadenza, nei termini previsti dal Capitolato L. e F. (n. 304).

ASSICURAZIONE*Dipendenti di compagnie in liquidazione - Contratto collettivo - Inapplicabilità.*

Se al personale assunto *ex novo* dalla Gestione liquidatoria della Compagnia Assicurativa «Mediterranea» in liquidazione, debba essere applicato il contratto collettivo per le imprese di assicurazione (n. 73).

BONIFICA*Cassa del Mezzogiorno - Canalette comiziali.*

Se le canalette «comiziali» di irrigazione interne alla proprietà privata, attuate dalla Cassa per il Mezzogiorno in esecuzione di un piano di bonifica, abbiano natura di opera pubblica di bonifica (n. 4).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE*Concessione di acque sotterranee non ancora iscritte - Diritti dello scopritore.*

Se l'Amministrazione possa accordare la concessione di derivare ed utilizzare acque sotterranee scoperte a seguito di ricerche e ritenute pubbliche in quanto rispondenti al requisito di cui all'art. 1 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, sebbene le stesse non siano ancora iscritte nell'elenco delle acque pubbliche (n. 80).

Se il rimborso spese e l'adeguato compenso previsti dall'art. 103 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 a favore dello scopritore di acque pubbliche debbano essere corrisposti dal concessionario delle stesse in ogni caso ovvero solo nel caso in cui lo scopritore abbia avanzato domanda di concessione ma questa non sia stata accolta, per essere stato preferito altro richiedente (n. 80).

CONTRABBANDO

Definizione in via amministrativa - Amnistia - Rapporti.

Se l'Amministrazione possa trattenere i versamenti parziali effettuati a titolo di definizione in via amministrativa del reato di contrabbando e accettati in conto deposito in attesa del saldo definitivo, qualora, dopo la scadenza del termine per la definizione in via amministrativa senza che sia stato effettuato il saldo, sia intervenuto provvedimento di amnistia (n. 39).

Se nell'ipotesi di cui sopra occorra apposita istanza di restituzione dell'interessato ovvero si possa provvedere d'ufficio (n. 39).

Se possa ugualmente essere ammesso alla definizione in via amministrativa il denunciato che abbia pagato l'intera somma della penale oltre il termine prefissogli dall'Intendente di Finanza, ma tuttavia entro quello massimo di 90 giorni stabilito dall'art. 11, 1° cpv. l. 3 gennaio 1951, n. 27 (n. 39).

CONTRIBUTI

Mutui dell'I.C.S. a favore delle Università.

Se i mutui concessi dall'Istituto per il credito sportivo, previsti dall'art. 3 l. 24 dicembre 1957, n. 1295 a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che intendono costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi possano estendersi a favore delle Università degli studi per le esigenze degli Istituti superiori di educazione fisica, collegati o incorporati, e anche direttamente agli stessi istituti (n. 64).

COSTITUZIONE

Art. 117 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269.

Se la sentenza n. 80 in data 7 luglio 1966 della Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 117 primo comma del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 solo limitatamente al rilascio, da parte dei cancellieri, di copie o estratti di sentenze che debbano essere depositati in un giudizio di appello (n. 40).

Azione giudiziaria subordinata alla pubblicazione del ruolo. Eccezioni di illegittimità costituzionale.

Se debba considerarsi costituzionale l'art. 53 t.u. n. 4021 del 1877 secondo cui il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria sarà, per qualsivoglia questione riguardante il debito di imposta, prescritto nel termine

di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo o dalla applicazione della ritenuta (n. 41).

Se debba considerarsi costituzionale l'art. 6 della l. 20 agosto 1865, n. 2248 all. E e l'art. 22 quarto comma r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, in quanto dette norme subordinano l'azione giudiziaria all'iscrizione a ruolo ed alla pubblicazione del ruolo (n. 41).

Costituzionalità della l. 4 febbraio 1963, n. 58.

Se siano da considerarsi costituzionali le disposizioni degli artt. 714 e segg. del codice della navigazione sostituite con la l. 4 febbraio 1963, n. 58, che stabiliscono limitazioni senza indennizzo alle costruzioni ed impianti nelle zone circostanti gli aeroporti (n. 42).

Questione di legittimità dell'art. 175 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645.

Se possa ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 (nonchè del precedente art. 109 r. d. 11 luglio 1907, n. 560) in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell' analogia con l'art. 2, terzo comma, l. 30 luglio 1959, n. 559 dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 85 del 1965 (n. 43).

Sentenza n. 66 del 1963 e n. 63 del 1966.

Se, a seguito della sentenza n. 66 del 1963 con cui si dichiarava la incostituzionalità della norma che escludeva il diritto alle ferie per il primo anno di servizio, gli impiegati abbiano diritto ad usufruire delle ferie maturate e non godute per il periodo di tempo precedente alla pubblicazione della citata sentenza (n. 44).

Se a seguito della sentenza 1 giugno 1966, n. 63 con cui si dichiarava la non decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro possa essere richiesto il pagamento della retribuzione sostitutiva delle ferie non godute (n. 44).

DANNI DI GUERRA

Cessione dei crediti.

Se nel caso di cessione dei crediti per danni di guerra e successiva intestazione del decreto di liquidazione in capo al cessionario, tale cessione si debba considerare implicitamente accettata dall'Amministrazione e quindi questa non possa opporre in compensazione un proprio credito verso il cedente (n. 125).

Se possa considerarsi credito sorto anteriormente alla notifica della cessione, quello assunto in carico all'esattore anteriormente alla notifica, ma solo successivamente tornato in carico alla Finanza (n. 125).

DAZI DOGANALI

Restituzione alla esportazione in caso di incorporazione di materiali in T. I.

Se le restituzioni dei diritti doganali e delle imposizioni indirette diverse dall'I.G.E. previste dall'art. 3 l. 5 luglio 1964, n. 639 nell'ipotesi

in cui vengano esportati prodotti nei quali siano stati incorporati materiali esteri in temporanea importazione, possano estendersi anche al caso in cui il prodotto esportato sia costituito dalla sola materia prima estera in temporanea importazione (n. 37).

DEMANIO E PATRIMONIO

Demanio marittimo - Piano regolatore di un porto.

Se le norme dei piani regolatori dei porti siano norme di azione o di relazione (n. 216).

Se il P.R. del porto di Palermo possa, allo stato attuale, avere efficacia nei confronti degli estranei alla P.A. (n. 216).

Se l'eventuale inclusione nel P.R. di un porto di un'opera che comporti l'acquisizione al demanio di un terreno non attualmente tale, non può di per sè fare acquistare carattere demaniale a tale terreno (n. 216).

Trasferimento di uffici statali alla Regione.

Se in base all'art. 32 d. P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, secondo cui il trasferimento di uffici statali alla Regione Friuli-Venezia Giulia « comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento », la Regione acquisti la proprietà degli immobili, ove essi appartengano allo Stato, o se invece essa acquisti unicamente il diritto di utilizzare gli edifici e i terreni appartenenti allo Stato, corrispondendo a questo il relativo canone di locazione (n. 217).

DIFESA DELLO STATO

Richiesta di patrocinio di Enti diversi - Necessità di autorizzazione.

Se possa l'Avvocatura dello Stato assumere il patrocinio di Ente non statale in assenza di provvedimento autorizzativo emesso nelle forme di cui all'art. 43 t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato con l. 16 novembre 1939, n. 1889 (n. 4).

DONAZIONE

Atto rogato in forma pubblica amministrativa - Nullità.

Se sia valido l'atto di cessione gratuita rogato in forma pubblica amministrativa (n. 37).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.

Se il diritto di assegnazione dell'alloggio costruito con il concorso o con il contributo dello Stato sia trasmissibile agli eredi legittimi dell'assegnatario, subordinatamente al possesso da parte di questi dei medesimi requisiti del loro dante causa (n. 191).

ELETTRICITÀ ED ELETTRODOTTI

Esenzione dall'imposta erariale sul consumo al gestore di aeroporto.

Se l'esenzione dall'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 d.l. 26 aprile 1945, n. 223, all. 4, possa riconoscersi al gestore di un Aeroporto limitatamente all'energia destinata all'alimentazione dei dispositivi di segnalazione od invece anche a quella necessaria per tutto il complesso recintato (n. 32).

ESECUZIONE FORZATA

Alloggio assegnato in proprietà con ipoteca legale.

Se possa essere avocato alla massa fallimentare un alloggio assegnato in proprietà dalla GESCAL con iscrizione di ipoteca legale (n. 41).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

Avviamento commerciale.

Se ai sensi della l. 27 gennaio 1963, n. 19 l'espropriante sia tenuto a corrispondere all'espropriato l'indennizzo relativo al valore dell'avviamento commerciale (n. 233).

Espropriazione parziale: determinazione dell'indennizzo.

Se nel caso di espropriazione parziale siano indennizzabili separatamente ai sensi dell'art. 46 legge di espropriazione per p. u., i danni permanenti causati dall'esecuzione dell'opera — secondo la previsione del progetto — sul resto del fondo non occupato, ovvero tali danni debbano intendersi ricompresi nella determinazione dell'indennità di espropriazione effettuata secondo i criteri degli artt. 40 e 41 della stessa legge (n. 234).

Se siano indennizzabili a sensi dell'art. 46 legge espropriazione per p. u.; i danni permanenti verificatisi nella parte residua del fondo, dopo la chiusura del procedimento di espropriazione e prima non prevedibile (n. 234).

Se, divenuta illegittima l'occupazione temporanea per il decorso del biennio di cui all'art. 83 legge espropriazione per p. u., compete al proprietario del fondo il risarcimento del danno (n. 234).

Indennità di esproprio.

Se nella determinazione dell'indennità di esproprio l'autorità giudiziaria ordinaria possa prescindere dall'esistenza di precedente vincolo archeologico sul bene espropriato, imposto con provvedimento amministrativo divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini, sotto il profilo della illegittimità del provvedimento stesso per incompetenza (n. 235).

FARMACIE*Termine per l'alienazione di farmacia.*

Se il termine posto ai sensi dell'art. 68 del regolamento per il servizio farmaceutico, cioè due anni dal trapasso di proprietà, possa essere fatto decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di morte presunta, ovvero dalla data in cui tale sentenza sia divenuta esecutiva a seguito dell'annotazione di cui all'art. 729 c. p. c. (n. 14).

FERROVIE*Cessione di alloggi in proprietà - Decesso dell'aspirante-cessionario.*

Se, in tema di cessione in proprietà di alloggi FF.SS., in caso di pagamento del prezzo in unica soluzione anteriormente alla stipulazione del contratto, la proprietà debba intendersi trasferita al momento della numerazione del prezzo, a sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 2 del 1959, ovvero se, in relazione anche all'art. 2 dello schema di contratto, alla legge delega n. 447 del 1958 ed ai principi generali del diritto, il trapasso si verifichi al momento della stipulazione e sia quindi legittima la percezione dei canoni nelle more (n. 377).

Se, in caso di morte dell'aspirante cessionario avvenuta dopo il pagamento del prezzo ma prima della stipulazione, la situazione sia regolata dalle norme ordinarie sulla successione ovvero da quella prevista dall'art. 7, 4° cpv. l. 27 aprile 1962, n. 231 (n. 377).

Trasporto ferroviario - Prescrizione - Atti interruttivi.

Se la notifica di atti di costituzione in mora a sensi dell'art. 2943 ultimo comma c. c., avvenuta dopo la presentazione e la ricezione del reclamo in via amministrativa (o anche indipendentemente da questo) costituisca una attività valida ai fini della interruzione della prescrizione annuale di cui all'art. 66 paragr. 1 della C.T. approvata con r. d. l. 25 gennaio 1940, n. 9 (ora art. 60 paragr. 1 della C.T. approvata con d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197) (n. 378).

IMPIEGO PUBBLICO*Indennità di profilassi antitubercolare.*

Se al personale addetto agli ambulatori istituiti presso le direzioni provinciali dell'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra debba essere corrisposta l'indennità di profilassi antitubercolare in base alla l. 9 aprile 1953, n. 310 (n. 647).

Interessi sugli stipendi corrisposti a seguito di revoca della sospensione cautelare.

Se nel caso di revoca di un provvedimento di sospensione cautelare debbono corrispondersi gli interessi dal momento della scadenza degli stipendi a quello della corresponsione dei conguagli (n. 648).

Pensioni - Cumulabilità di pensione privilegiata ordinaria con assegni di attività di servizio.

Se, alla luce del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 758, emanato in applicazione della l. 5 dicembre 1964, n. 1268, possa ammettersi la cumulabilità della pensione privilegiata ordinaria con gli assegni di attività di servizio (n. 645).

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE.

Assicurazione di crediti.

Se ad un rapporto di assicurazione di crediti all'esportazione per i quali la garanzia statale è stata concessa con deliberazione del Comitato di cui all'art. 9 l. 22 dicembre 1953, n. 955 in data 7 aprile 1961, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 11 legge citata il 23 aprile 1961, possa applicarsi l'art. 5 della l. 5 luglio 1961, n. 635, il quale stabilisce che resta a carico dell'assicurato, per ogni rischio, e per ogni singola rata del credito assicurato, una quota pari almeno al 15 %, o se invece debba applicarsi l'art. 5 della l. 22 dicembre 1953, n. 955, modificato dall'art. 3 della l. 3 dicembre 1957, n. 1198, il quale stabilisce che, per ogni singolo rischio, deve essere lasciata in ogni caso a carico dell'esportatore (assicurato) una quota del 15 % del valore complessivo del credito (n. 47).

Importazione temporanea del cacao in grani.

Se la P.A. possa consentire, all'atto della immissione nello Stato in temporanea importazione del cacao in grani alla importazione diretta e immediata di quella parte della merce che dalla lavorazione del prodotto si trasformerà in polvere di cacao (n. 48).

Mancata proroga o annullamento del certificato - Effetti.

Se la mancata presentazione della domanda di proroga o di annullamento del certificato di importazione, rilasciato dal Ministero Commercio Estero ai sensi dell'art. 8 d.l. 30 luglio 1962, n. 955 (conv. in l. 28 settembre 1962, n. 1433), prima della scadenza del termine di validità dello stesso, precluda alla ditta importatrice ogni possibilità di far valere la causa di forza maggiore addotta a giustificazione della non avvenuta importazione (n. 49).

Se l'avaria generale della nave avvenuta prima del caricamento della merce costituisca causa di forza maggiore che giustifica la mancata importazione nel termine (n. 49).

Se in tutti i casi di forza maggiore, l'importatore abbia un vero e proprio diritto soggettivo alternativo alla proroga del termine di validità del certificato o all'annullamento di esso (n. 49).

Provvedimenti C.I.P. - Importazioni di zucchero.

Se, in relazione al provvedimento C.I.P. n. 1025 del 25 maggio 1963 che dispose a favore degli importatori di zucchero una integrazione di

prezzo pari alla differenza fra mercato internazionale e mercato interno, la determinazione della P. A. di partecipare finanziariamente alla singola operazione di importazione possa essere legittimamente presa solo prima del compimento dell'operazione stessa, e se quindi il compimento dell'operazione da parte del privato prima della deliberazione della p. a. significhi rinuncia alla partecipazione finanziaria dell'Amministrazione (n. 68).

Se, in relazione al provvedimento C.I.P. n. 1036 del 7 agosto 1963, relativo al nulla osta alla concessione del beneficio conseguente alla comunicazione di disponibilità dello zucchero sdoganato, possa tale nulla osta essere concesso quando la comunicazione di disponibilità da parte delle ditte sia successiva alla immissione in consumo (n. 68).

IMPOSTA DI REGISTRO

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni sottoposti a bonifica.

Se il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, nel rilasciare il certificato previsto dall'art. 41 r. d. 22 gennaio 1911, n. 248 per poter fruire del beneficio fiscale disposto dall'art. 8 l. 17 luglio 1910, n. 491 a favore degli acquirenti di terreni da sottoporre ad opere di bonifica siti in agro romano, possa ridurre il termine quinquennale previsto nell'art. 8 della citata legge per il compimento delle opere di bonifica (n. 242).

Agevolazioni nel settore dell'edilizia - Legge 2 luglio 1949, n. 408.

Se la l. 6 ottobre 1962, n. 1493 in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia abbia implicitamente abrogato le disposizioni riguardanti i negozi, contenute nell'art. 17 della l. 2 luglio 1949, n. 408 (n. 243).

Art. 117 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3629.

Se la sentenza n. 80 in data 7 luglio 1966 della Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 117, primo comma dle r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 solo limitatamente al rilascio, da parte dei cancellieri, di copie o estratti di sentenze che debbano essere depositati in un giudizio di appello (n. 244).

Associazione in partecipazione - Agevolazione.

Se l'agevolazione fiscale della registrazione a tassa fissa prevista dall'art. 38 lett. d) l. 29 luglio 1957, n. 634 relativamente agli atti di concentrazione di ditte possa estendersi alla ipotesi di associazione in partecipazione (n. 245).

Contratti di credito agrario - Benefici - Applicabilità.

Se la l. 6 dicembre 1965, n. 1381, che fa comprendere nel trattamento tributario di favore previsto dall'art. 21 del d.l. 29 luglio 1927, n. 1509 tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole inerenti alla decadenza dal beneficio del termine

ed alla pattuizione di interessi moratori, comporti l'applicabilità del beneficio anche ai contratti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore (n. 246).

Contratto di mutuo.

Se, in tema di contratto di mutuo, la tassazione di registro debba limitarsi alla somma nominale per la quale si è contratto il mutuo (capitale mutuato) ovvero debba estendersi anche all'ammontare degli interessi di cui il mutuatario abbia assunto l'obbligo del pagamento nei confronti del mutuante (n. 247).

Edifici scolastici, Ospedali, Collegi, Asili ecc.

Se la legge 19 luglio 1961, n. 659 — che estende ai fabbricati destinati ad alloggiare collettività (scuole, ospedali, collegi, case di cura, orfanotrofi) i benefici fiscali già previsti dalla l. 2 febbraio 1949, n. 408 per gli immobili destinati ad abitazione dei nuclei familiari — debba ritenersi innovativa (sia pure con espresso effetto parzialmente retroattivo) ovvero meramente interpretativa (n. 248).

Pagamento effettuato in modo diverso da quanto stabilito dalla legge di registro.

Se possa attribuirsi efficacia liberatoria ad un pagamento effettuato in modo difforme da quello stabilito dalla legge di registro e, con riguardo alla prova dell'avvenuto pagamento, se questa possa essere data con un mezzo diverso dalla quietanza di cui all'art. 96 legge registro (n. 249).

Transazioni con la P.A. - Registrazione.

Se la registrazione di un atto di transazione fra la P.A. e l'A.N.M.I. sia inderogabilmente disciplinata dall'art. 94 della legge di registro (n. 250).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Rateizzabilità degli interessi moratori.

Se siano rateizzabili gli interessi moratori stabiliti dalla l. 26 luglio 1961, n. 29, in caso di rateizzazione delle imposte complementari di successione da cui gli interessi stessi derivano (n. 50).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Vendita merci negli spacci aziendali.

Se in relazione alle vendite di merci di propria produzione effettuata da ditte fabbricanti al personale da esse dipendente attraverso spacci aziendali o di fabbrica, sia esente dall'I.G.E. solo il trasferimento delle merci da tali spacci al consumatore oppure anche il passaggio delle stesse dal fabbricante agli spacci (n. 115).

IMPOSTE E TASSE

Contenzioso tributario.

Se la sola enunciazione degli articoli di legge di cui si denuncia la violazione soddisfi il precetto dell'art. 46 r. d. 8 luglio 1937, n. 1516 (n. 435).

Esenzione dall'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica a gestore di aeroporto.

Se l'esenzione dall'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 d.l. 26 aprile 1945, n. 223, all. 4, possa riconoscersi al gestore di un Aeroporto limitatamente all'energia destinata all'alimentazione dei dispositivi di segnalazione od invece anche a quella necessaria per tutto il complesso recintato (n. 436).

LAVORO

Servizio custodia alloggi militari - Natura.

Se il servizio di custodia dei fabbricati destinati ad alloggi militari abbia natura di rapporto di diritto pubblico ovvero di diritto privato (n. 45).

Se la necessità per l'amministrazione di assicurare diversamente il servizio di custodia di cui sopra possa costituire giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 (n. 45).

LOTTO E LOTTERIA

Decadenza dalla vincita.

Se debba ritenersi la decadenza dalla vincita al lotto nel caso in cui la bolletta vincente sia stata presentata alla ricevitoria entro il termine di 30 giorni successivi alla data dell'estrazione, come prescritto dagli artt. 39 e 40 r. d. 20 luglio 1940, n. 1077, ma inoltrata all'Intendenza di Finanza, per il pagamento, ai sensi dell'art. 45 r. d. citato, oltre il detto termine (n. 28).

NAVI

Contributo per la costruzione di navi.

Se il contributo per la costruzione di navi previsto dall'art. 3 della l. 9 gennaio 1962, n. 2 debba essere commisurato alle caratteristiche effettive delle navi costruite quand'anche il progetto originario prevedesse la costruzione di navi di stazza superiore e si sia provveduto alla demolizione del naviglio vetusto per un maggiore tonnellaggio (n. 117).

Proprietà navale.

Se la Capitaneria di porto su richiesta dell'ultimo acquirente di una nave la quale non possa vantare a proprio favore una serie continua di trascrizioni sia tenuta a rilasciare l'atto di nazionalità o la licenza (n. 118).

Rilascio delle spedizioni in caso di sequestro conservativo.

Se possa farsi luogo al rilascio delle « spedizioni » (art. 179 C.N.) a favore di nave nazionale o straniera assoggettata ad istanza di un privato creditore, a sequestro conservativo disposto dall'autorità giudiziaria e notificato alla Capitaneria di porto competente al rilascio (n. 119).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Cessioni di crediti per danni di guerra.

Se nel caso di cessione di crediti per danni di guerra e successiva intestazione del decreto di liquidazione in capo al cessionario, tale cessione si debba considerare implicitamente accettata dall'Amministrazione e quindi questa non possa opporre in compensazione un proprio credito verso il cedente (n. 47).

Se possa considerarsi credito sorto anteriormente alla notifica della cessione, quello assunto in carico all'esattore anteriormente alla notifica, ma solo successivamente tornato in carico alla Finanza (n. 47).

PENSIONI

Adozione - Legittimazione per subsequens matrimonium.

Se la legittimazione per *subsequens matrimonium* di persona adottata da altri, poi defunta, e fruente, per effetto di tale decesso, di pensione di reversibilità, faccia cessare la condizione adottiva o comunque incida sul diritto di godimento alla pensione (n. 114).

PIANI REGOLATORI

Demanio marittimo - Piano regolatore di un porto.

Se le norme dei piani regolatori dei porti siano norme di azione o di relazione (n. 17).

Se il P.R. del porto di Palermo possa, allo stato attuale, avere efficacia nei confronti degli estranei alla P.A. (n. 17).

Se l'eventuale inclusione del P.R. di un porto di un'opera che comporti l'acquisizione al demanio di un terreno non attualmente tale, non può di per sè fare acquistare carattere demaniale a tale terreno (n. 17).

PIGNORAMENTO

Pignoramento presso terzi di stipendi - Luogo di notifica.

Se l'art. 3 t. u. 5 gennaio 1950, n. 180, secondo cui i pignoramenti di stipendi spettanti ad impiegati delle Amministrazioni dello Stato vanno eseguiti presso il Ministero del Tesoro, debba ritenersi abrogato dall'art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260 (n. 11).

Se lo notifica dei detti pignoramenti possa effettuarsi presso le Avvocature Distrettuali o debba necessariamente essere fatta presso l'Avvocatura Generale dello Stato (n. 11).

PRESCRIZIONE

Compartecipazione proventi contravvenzionali.

Se le attribuzioni di quote di partecipazione, derivando da legge, siano o meno soggette a prescrizione e, in caso affermativo, quale sia la durata del termine prescrizione (n. 62).

Se le percentuali sui proventi delle dette contravvenzioni, debbano calcolarsi sulle intere somme recuperate dall'Erario (n. 62).

Legge di guerra (r. d. 1938, n. 1415) - Titoli di risparmio postale.

Se, ai fini del computo della prescrizione di titoli di risparmio postale intestati ed appartenenti alle forze armate, si debba tener conto, oltre che della sospensione generale disposta dal r. d. l. 3 gennaio 1944, n. 1 e dal d. l. l. 24 dicembre 1944, n. 392, anche del disposto di cui all'art. 130 r. d. 1938, n. 1415 (n. 63).

Se la sospensione dei termini di cui al citato art. 130 si riferisca solo ai corsi prescrizionali i cui termini finali vengono a scadere durante l'applicazione della legge di guerra ovvero anche agli altri periodi con scadenza in periodo diverso (n. 63).

PREZZI

Provvedimenti C.I.P. - Importazioni di zucchero.

Se, in relazione al provvedimento C.I.P. n. 1025 del 25 maggio 1963 che dispose a favore degli importatori di zucchero una integrazione di prezzo pari alla differenza fra mercato internazionale e mercato interno, la determinazione della P.A. di partecipare finanziariamente alla singola operazione di importazione possa essere legittimamente presa solo prima del compimento dell'operazione stessa, e se quindi il compimento dell'operazione da parte del privato prima della deliberazione della P.A. significhi rinuncia alla partecipazione finanziaria dell'Amministrazione (n. 68).

Se, in relazione al provvedimento C.I.P. n. 1036 del 7 agosto 1963, relativo al nulla osta alla concessione del beneficio conseguente alla comunicazione di disponibilità dello zucchero sdoganato, possa tale nulla osta essere concesso quando la comunicazione di disponibilità da parte delle ditte sia successiva alla immissione in consumo (n. 68).

REATI FINANZIARI

Fraudolento procacciamento di buoni agevolati - Obbligazioni civili.

Se l'autore del reato di cui all'art. 12 bis l. 2 luglio 1957, n. 474 pur non essendo soggetto passivo di obbligazione tributaria, possa essere convenuto civilmente per la rifusione di somma pari a quella del tributo non percepito dalla Finanza in relazione all'agevolazione sul prezzo del carburante (n. 2).

REGIONI

Esecuzione Opere pubbliche - Regione Siciliana.

Se sussista la facoltà della Regione Siciliana di avvalersi di altri enti (mediante atti di concessione) anche per quanto attiene l'esecuzione dei lavori di determinate opere pubbliche di propria competenza oltre che per quanto attiene alla progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori stessi (n. 145).

Trasferimento di uffici statali alla Regione.

Se, in base all'art. 32 d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, secondo cui il trasferimento di uffici statali alla Regione Friuli-Venezia Giulia « comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento », la Regione acquisti la proprietà degli immobili, ove essi appartengano allo Stato, o se, invece, essa acquisti unicamente il diritto di utilizzare gli edifici e i terreni appartenenti allo Stato, corrispondendo a questo il relativo canone di locazione (n. 146).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 2053 c. c. - Segnaletica stradale.

Se la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2053 c. c. si applichi anche alla P.A. (n. 236).

Se l'esistenza di un divieto di sosta nella zona in cui si è verificato il crollo elida la responsabilità (n. 236).

Danni prodotti da aviogetti.

Se l'Amministrazione possa ritenersi responsabile e quindi tenuta al risarcimento per i danni prodotti da aviogetti militari in occasione del superamento della barriera del suono (n. 237).

RICORSI AMMINISTRATIVI

Ricorso gerarchico - Riserva di sosta.

Se sia ammissibile il ricorso gerarchico avverso il provvedimento amministrativo che rifiuta di riservare una parte di suolo pubblico alla sosta dei veicoli di cittadini investiti di una pubblica funzione (n. 13).

RICOSTRUZIONE

INFIR - Operazioni finanziabili con il ricavato dello sconto cartelle.

Se le somme ricavate dall'INFIR mediante emissione di serie speciali di cartelle a sensi della l. 5 gennaio 1953, n. 1 e 27 dicembre 1953, n. 968 possano essere utilizzate soltanto per operazioni di mutuo e sconto relative

alla ricostruzione o riparazione di edifici distrutti o danneggiati da eventi bellici, ovvero possano essere utilizzate anche per le altre operazioni di mutuo e sconto previste dalla citata legge 5 gennaio 1953 e richiamata dalla l. 13 luglio 1966, n. 610 (n. 15).

RIFORMA FONDIARIA

Azione di restituzione per illegittimità costituzionale decreti P.R.

Se l'azione dell'espropriazione tesa alla retrocessione dei terreni o in difetto al risarcimento dei danni sul presupposto della illegittimità dei decreti di esproprio per riforma fondiaria emanati in base alla l. 21 ottobre 1950, n. 841 sia di rivendicazione ovvero di annullamento e soggetta quindi a prescrizione (n. 10).

RISCOSSIONE COATTIVA

Competenza dei messi di conciliazione.

Se la competenza, attribuita ai messi di conciliazione dall'art. 6 t. u. 14 aprile 1910, n. 639, ad eseguire il pignoramento mobiliare nella procedura esecutiva per la riscossione delle entrate patrimoniali debba ritenersi venuta meno per effetto dell'art. 17 l. 24 maggio 1921, n. 298 che esclude la competenza dei messi di conciliazione a procedere agli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva (n. 3).

Riscossione esattoriale - Responsabilità degli eredi dell'esattore defunto.

Se, quando al momento del decesso del titolare di una esattoria ci siano eredi capaci ed eredi minori non emancipati, il periodo di continuazione d'obbligo della gestione esattoriale debba essere considerato per i secondi limitato all'anno della morte oppure debba il detto periodo essere considerato unitariamente decorrente per tutti gli eredi fino ai termini stabiliti dall'art. 93, c. 2, t. u. 17 ottobre 1922, n. 1401 (n. 4).

Se il periodo di continuazione extra-obbligo di una gestione esattoriale, nel caso che l'erede autorizzato o *sub condizione* alla continuazione non consegua l'idoneità nel primo esame per la iscrizione all'albo bandito successivamente al decesso del titolare possa configurarsi, sotto il profilo della responsabilità dell'erede, come una estensione del periodo d'obbligo (n. 4).

SOCIETA

Società anonima di comodo - Responsabilità per le obbligazioni del socio.

Se una società anonima di comodo risponde delle obbligazioni del socio, che ne è esclusivo proprietario (n. 115).

SPESE GIUDIZIALI*Procedimento di riscossione.*

Se sia applicabile per analogia, nel procedimento di riscossione delle spese di giustizia, la norma di cui all'art. 227, del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 20).

TRANSAZIONI*Transazioni con la P.A. - Registrazione.*

Se la registrazione di un atto di transazione fra la P.A. e l'ANMI sia inderogabilmente disciplinata dall'art. 94 della legge di registro (n. 16).

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI*Convenzione di Londra 19 giugno 1951.*

Se all'indennità *ex gratia* prevista dal par. 6 dell'art. VIII della convenzione di Londra per i danni causati, nello Stato di soggiorno, indipendentemente dal servizio, da civili o militari, appartenenti alle forze armate di uno degli Stati aderenti al trattato del Nord Atlantico, debba sostituirsi l'integrale risarcimento dei danni ai sensi del precedente par. 5, allorchè sussista la « legale responsabilità » di detti civili o militari nel senso che l'attività posta in essere dai medesimi sia comunque riferibile al servizio o occasionata da questo (n. 32).

Se nel caso prospettato e, in particolare, per i danni causati dalla circolazione di autoveicoli o altri mezzi motorizzati la responsabilità dello Stato proprietario di essi sussista per presunzione di legge (art. 2054 c. c.) o debba essere provata dal danneggiamento (n. 32).

Incidenti stradali causati da militari della NATO.

Se l'incidente causato da un militare della NATO mentre faceva ritorno alla propria abitazione con una autovettura di sua proprietà possa ritenersi cagionato nell'esecuzione di un servizio (n. 33).

NOTIZIARIO

Il giorno 25 aprile 1967, dinanzi ai numerosi avvocati e procuratori dello Stato intervenuti alla cerimonia, l'Avvocato Generale S. E. Giovanni Zappalà, ha rivolto sentite parole di commiato al vice avvocato generale S. E. Giorgio Maciotti, ed ai sostituti avvocati generali prof. Carmelo Carbone ed avv. Carmelo Ferruggia, collocati a riposo, il primo per raggiunti limiti di età, gli altri due a domanda.

Alle parole dell'Avvocato Generale è seguito il commosso ringraziamento dei festeggiati.

S. E. Maciotti entrò a far parte dell'Avvocatura Erariale come aggiunto di procura il 25 febbraio 1924 e fu destinato a Roma. Nominato sostituto avvocato nel 1930, fu trasferito presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila, donde fece ritorno a Roma nel 1937. Il 20 dicembre 1962 S. E. Maciotti fu promosso Vice Avvocato Generale.

Il prof. Carbone, fu nominato sostituto avvocato e destinato alla sede di Milano il 6 luglio 1948. Egli proveniva dai ruoli della giustizia militare e dal 1950 prestava servizio presso l'Avvocatura Generale. Fu nominato sostituto avvocato generale il 23 febbraio 1950.

Anche l'avvocato Ferruggia entrò nell'Istituto come sostituto avvocato il 6 luglio 1948. Egli proveniva, però, dalla magistratura ordinaria ed ebbe come prima destinazione la sede di Messina. Dalla promozione a Sostituto Avvocato Generale, avvenuta il 25 aprile 1963, l'avv. Ferruggia prestava servizio presso l'Avvocatura Generale.

ERRATA CORRIGE AL I FASCICOLO 1967

La notizia del convegno di studi sulla riforma del processo penale, tenutosi a Palermo nei giorni 19-20 novembre 1966, va rettificata nel senso che tra i firmatari della mozione finale deve ricomprendersi anche il nostro collega prof. avv. BENEDETTO PELLINGRA.